




STUDIO DI FATTIBILITÀ PER L'ABMT NELL'AREA DI OTRANTO



Coordinamento:	Marina Marković, PAP/RAC Daniela Addis, Coordinatrice nazionale di progetto per l'Italia Ina Janushi e Rezart Kapedani, Coordinatori nazionali di progetto per l'Albania Tea Marasović, PAP/RAC
Autori:	Martina Bocci, Fabio Carella, Micol Roversi Monaco, Tullio Scovazzi
Traduzione:	Intermediate srl
Design di copertina:	Tessa Bachrach-Krištofić
Layout editing:	Old school S.P.
Foto di copertina:	© N. Russo

Le designazioni adottate e la presentazione del materiale nella presente pubblicazione non implicano l'espressione di alcun parere da parte di UNEP/MAP sullo status giuridico di qualsiasi paese, territorio, città o area o delle relative autorità, o sulla delimitazione delle frontiere o dei confini corrispondenti.

La relazione è stata redatta nell'ambito del Progetto transfrontaliero CAMP Otranto.

Per citazione:

UNEP/MAP-PAP/RAC (2023). Studio di fattibilità per l'ABMT nell'area di Otranto. Priority Actions Programme Regional Activity Centre (PAP/RAC), Spalato (Croazia). Pagg. 160

Indice

1. Introduzione	1
2. Analisi	2
2.1. Dati e scale di analisi	2
2.2. Caratteristiche dell'area di studio	3
2.2.1. Caratteristiche geografiche e morfologiche	7
2.2.2. Circolazione dell'acqua, marea, onde	9
2.2.3. Copertura e consumo del suolo	10
2.3. Attività antropogeniche	14
2.3.1. Trasporto marittimo	14
2.3.2. Pesca	19
2.3.3. Acquacoltura	25
2.3.4. Turismo	30
2.3.5. Energia	33
2.3.6. Patrimonio culturale sommerso	35
2.4. Elementi ecologici	37
2.4.1. Habitat bentonici	37
2.4.2. Habitat ittici essenziali	41
2.4.3. Megafauna marina	42
2.5. Impatti ambientali	45
2.6. Aree identificate per la protezione marina	57
2.7. Altre misure di conservazione basate sulle aree	66
2.8. Piani di gestione dello spazio nell'area di studio	69
2.9. Identificazione delle aree candidate per l'applicazione degli Strumenti di gestione basati sulle aree	74
3. Analisi del quadro giuridico pertinente per le ABMT nell'area di progetto	83
3.1. La Condizione legale attuale dell'area di progetto	83
3.1.1. Acque interne	83
3.1.2. Mare territoriale	86
3.1.3. Piattaforma continentale	86
3.1.4. Zona economica esclusiva	86
3.1.5. Delimitazioni marittime	87
3.1.6. Potenziali implicazioni della recente adozione dell'Accordo BBNJ	91
3.2. Il quadro giuridico	92
3.3. Quadri internazionali ed europei	92
3.3.1. Strumenti di politica internazionale per gli ABMT nell'area di progetto	92
3.3.2. Quadro giuridico internazionale pertinente agli ABMT nell'area di progetto: trattati internazionali	93
3.3.3. Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo	104
3.3.4. Regolamento dell'Unione europea n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale	106
3.4. Ambito italiano	107
3.4.1. Ambito giuridico nazionale italiano relativo agli ABMT, compresi i regolamenti dell'Unione europea e la legislazione nazionale di attuazione delle direttive dell'Unione europea	107
3.4.2. Quadro giuridico della regione Puglia pertinente per ABMT nell'area di progetto	113
3.4.3. Piani e programmi italiani pertinenti per ABMT nell'area di progetto	114
3.5. Quadro albanese	115
3.5.1. Quadro giuridico albanese relativo agli ABMT	115
3.5.2. Piani e programmi albanesi pertinenti per ABMT nell'area di progetto	120
4. Proposta di ABMT nell'area di progetto	121
4.1. Approccio alla gestione spaziale del mare nell'area di progetto	121
4.2. Opzione 1 – Utilizzo degli strumenti legali disponibili: ABMT da istituire o ampliare nell'area di progetto	122
4.2.1. Aree naturali protette	123
4.2.2. Altri ABMT	128
4.2.3. Albania: aree di interesse per ulteriori studi riguardanti PSM e ABMT	132
4.3. Opzione 2 – Un regime di cooperazione integrata	133
4.4. Panoramica dei possibili ABMT	135
Riferimenti	139
Allegato 1 Estratti del progetto di piano di PSM italiano per l'Area marittima adriatica relativa alle Acque adriatiche pugliesi	141
Allegato 2 Esempi di ABMT attuati in altre aree	155

Elenco delle Figure

Figura 1.	Mappatura dei fotogrammi e scale spaziali.....	3
Figura 2.	Struttura dello Stretto di Otranto. Fonte: Istat (Italia) e GADM – UNHCR (Albania)	4
Figura 3.	Area di studio e confini amministrativi. Fonte: Istat (Italia) e GADM – UNHCR (Albania)	5
Figura 4.	Regione di Valona, confine amministrativo e comuni. Fonte: GADM – UNHCR	6
Figura 5.	Province e comuni di Lecce e Brindisi, confini amministrativi. Fonte: Istat (Italia)	7
Figura 6.	Batimetria. Fonte: EMODnet	8
Figura 7.	Mappa del bacino del Mediterraneo che mostra le principali aree di formazione di acqua densa e le traiettorie generali dell'acqua atlantica modificata e dell'acqua intermedia levantina; il riquadro evidenzia le principali caratteristiche morfologiche del margine meridionale dell'Adriatico. Fonte: Taviani <i>et al.</i> , 2016.....	10
Figura 8.	Copertura del suolo. Fonte: Corinne Land Cover 2018 (v.v. 2020).....	11
Figura 9.	Copertura del suolo nell'area di Vlorë. Fonte: Corinne Land Cover 2018 (v.v. 2020)	12
Figura 10.	Copertura del suolo nelle province di Brindisi e Lecce. Fonte: Corinne Land Cover 2018 (v.v. 2020)	13
Figura 11.	Densità della rotta di navi cargo (2021) e porti principali. Fonte: EMODnet per la densità della rotta ed Eurostat per i porti	15
Figura 12.	Densità della rotta di navi cisterna (2021) e porti principali. Fonte: EMODnet per la densità della rotta ed Eurostat per i porti.....	16
Figura 13.	Densità della rotta di tutto il traffico (2021) e porti principali. Fonte: EMODnet per la densità della rotta ed Eurostat per i porti	17
Figura 14.	Port of Vlorë, goods handled. Source: Institute of Statistics, CEICDATA.....	18
Figura 15.	Linee e infrastrutture di traffico marittimo nella baia di Valona (2019). Fonte: Genc Myftiu, 2020	19
Figura 16.	Limiti GSA. Fonti: CGPM	20
Figura 17.	Densità di rotta dei pescherecci per il 2021 e principali vincoli di pesca. Fonte: EMODnet Attività umane per la densità di rotta dei pescherecci; CGPM per gli habitat stabiliti, proposti e di acque profonde al di sotto di -1000 m; Piano di gestione GSA18 per le zone con divieto di pesca a strascico entro -50 m e 3 nm.....	23
Figura 18.	Sforzo di pesca e principali vincoli di pesca. Fonte: SID Portale del Mare e Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste – MASAF per lo sforzo di pesca; CGPM per gli habitat stabiliti, proposti e di acque profonde al di sotto di -1000 m; Piano di gestione GSA18 per le zone con divieto di pesca a strascico entro -50 m e 3 nm.....	24
Figura 19.	Presentazione grafica della produzione di orata e di spigola europea, rispettivamente a Saranda e Himara, dal 2015 al 2017 (a sinistra) e rappresentazione grafica a torta della produzione generale di queste due specie dal 2015 al 2017 (a destra). Fonte: Bakiu <i>et al.</i> 2019.....	25
Figura 20.	Presentazione grafica della produzione di orata e di spigola europea, rispettivamente nella Baia di Valona, dal 2014 al 2017 (a sinistra) e rappresentazione grafica a torta della produzione generale di queste due specie dal 2014 al 2017 (a destra). Fonte: Bakiu <i>et al.</i> 2019.....	26
Figura 21.	Acquacoltura in Puglia e a Valona. Fonte: Acquacoltura Pugliese 4,0 – FEAMP – Unisalento per potenziali aree di piscicoltura e molluschi; SID Portale del Mare per impianti di acquacoltura – IT; Bakiu <i>et al.</i> 2019 per gli impianti di acquacoltura – AL; Geoportale del governo albanese – ASIG per l'area designata per l'acquacoltura – Rezervat peshku.....	27
Figura 22.	Acquacoltura in Puglia. Fonte: Acquacoltura Pugliese 4,0 – FEAMP – Unisalento per potenziali aree di piscicoltura e molluschi; SID Portale del Mare per impianti di acquacoltura – IT.....	28
Figura 23.	Acquacoltura a Valona. Fonte: Bakiu <i>et al.</i> 2019 per gli impianti di acquacoltura – AL; Geoportale del governo albanese – ASIG per l'area designata per l'acquacoltura – Rezervat peshku	29
Figura 24.	Settore turistico nell'area di studio. Fonte: ISTAT per le pressioni dei comuni turistici; SID Portale del Mare per i porti turistici italiani; Turismo nazionale albanese per i porti turistici albanesi; Emodnet per la densità delle rotte passeggeri.....	31
Figura 25.	Località turistiche della regione di Valona. Fonte: Genc Myftiu, 2020.....	32
Figura 26.	Settore energetico nell'area di studio. Fonte: Emodnet per cavi e stazioni di telecomunicazione; SID Portale del Mare per aree idonee e non idonee e tubazioni per idrocarburi.....	33
Figura 27.	Gasdotto Trans-adriatico – TAP. Fonte: TAP, https://www.tap-ag.it/	34
Figura 28.	Patrimonio culturale sommerso nella regione di Valona. Fonte: SID Portale del Mare per il patrimonio culturale sommerso buffer-segnalazione; IUCN per il paesaggio protetto; Genc Myftiu (2020) per il patrimonio culturale sommerso della Baia di Valona.....	35
Figura 29.	Patrimonio culturale sommerso nelle province di Brindisi e Lecce. Fonte: SID Portale del Mare per il patrimonio culturale sommerso buffer-segnalazione; beni paesaggistici costieri e patrimonio culturale costiero	36
Figura 30.	Habitat dei fondali marini secondo la classificazione EUNIS nell'area di studio. Fonte: Habitat dei fondali marini EMODnet; distribuzione delle comunità di coralli di acque profonde, corrispondente all'habitat EUNIS A.6.61: Ramieri <i>et al.</i> , 2022 e fonti ivi indicate (indagini della regione Puglia – progetto Biomap 2013 e CNR-ISMAR – Prampolini <i>et al.</i> , 2021).....	38
Figura 31.	Posidonia Oceanica nella regione Puglia. Fonte: EMODnet Biologia	39
Figura 32.	Posidonia Oceanica e Cymodocea nodosa nella regione di Valona. Fonte: EMODnet Biologia	40
Figura 33.	Vivaio nell'area. Fonte: Progetto OCEANA e MEDISEH disponibile all'indirizzo https://europe.oceana.org/essential-fish-habitats-viewer/	41
Figura 34.	Avvistamenti/rilevamenti di balenottere comuni (<i>Ziphius cavirostris</i>) effettuati da tutte le navi da osservazione durante l'indagine ASI (rispettivamente quadrati/cerchi rosa). Una mappa di densità prevista di Cañadas <i>et al.</i> , 2018, è sovrapposta in monocromo e mostra le regioni che probabilmente ospitano habitat ideali per lo zifide di Cuvier (le previsioni nella regione a strisce sono state considerate inaffidabili a causa della bassa entità del campione). Fonte: ACCOBAMS (2021).....	42
Figura 35.	Abbondanza di delfini tursiopi. Fonte: ACCOBAMS (2021).....	43
Figura 36.	Abbondanza di stenelle striate. Fonte: ACCOBAMS (2021).....	43

Figura 37.	Abbondanza di tartarughe marine comuni. Fonte: ACCOBAMS (2021)	44
Figura 38.	Abbondanza di esemplari di squali. Fonte: ACCOBAMS (2021)	44
Figura 39.	Osservazioni degli individui di <i>Caretta caretta</i> . Fonte: MYSEA project	45
Figura 40.	In alto a sinistra: distribuzione spaziale delle densità dei rifiuti rinvenuti sulle spiagge oggetto di indagine; in alto a destra: densità dei rifiuti rinvenuti sulle spiagge su base aggregata a livello nazionale (la Croazia si trova sull'asse y secondario), i trattini indicano gli intervalli interquartile, i punti neri indicano i valori mediani; in basso: I dieci oggetti maggiormente rinvenuti sulle spiagge italiane dell'Adriatico. Fonte: Vlachogianni <i>et al.</i> 2018	47
Figura 41.	Presenza di oggetti di plastica legati alla pesca e all'acquacoltura sulle spiagge nell'area di studio. Fonte: EMODnet Chimica; Capo Bianco, Monitoraggio Strategia Marina – Ministero dell'Ambiente, IT; Spiaggia Saline Punta della Contessa, Brindisi (BR), Legambiente Onlus, IT; Spiaggia Li Ronzi, Casalabate (LE), Legambiente Onlus, IT; 2 SP366, 73026 San Foca, Italia, Surfrider Foundation Europe, IT; Baia dell'Orte, spiaggia di cala casotto, Surfrider Foundation Europe, IT	48
Figura 42.	Segmenti della linea costiera esposti all'erosione (linee rosse). UF = unità fisiografica. Modello di elevazione digitale da www.sit.Puglia.it . Fonte: Bruno <i>et al.</i> 2020	49
Figura 43.	Zona di costa bassa in Puglia e di Valona. Fonte: Strumento di valutazione NEAT per gli OE Costa e idrografia nell'Adriatico, 2022	50
Figura 44.	Zona di costa bassa nella regione di Valona. Fonte: Strumento di valutazione NEAT per gli OE Costa e idrografia nell'Adriatico, 2022	51
Figura 45.	Zona di costa bassa in Puglia. Fonte: Strumento di valutazione NEAT per gli OE Costa e idrografia nell'Adriatico, 2022	52
Figura 46.	ZCB e CCZ nella contea di Valona. Fonte: Strumento di valutazione NEAT per gli OE Costa e idrografia nell'Adriatico, 2022	54
Figura 47.	ZCB e CCZ nelle province di Brindisi e Lecce. Fonte: Strumento di valutazione NEAT per gli OE Costa e idrografia nell'Adriatico, 2022	55
Figura 48.	Distribuzione spaziale del punteggio CEA = impatto ambientale stimato (a sinistra) e aree prioritarie di intervento (a destra). Fonte: Ramieri <i>et al.</i> (2022).	56
Figura 49.	Aree prioritarie di intervento per la megafauna (sinistra) e per l'habitat dei fondali marini A6.61 – comunità di coralli di acque profonde (destra). Fonte: Ramieri <i>et al.</i> (2022).	57
Figura 50.	Aree per la biodiversità e la protezione degli ecosistemi. Fonti: MAPAMED per AMP, EBSA, Habitat di acque profonde, IMMA, CCH, siti di Ramsar; Geoportale del governo albanese – ASIG for Area protetta albanese DCM N. 59-60; IUCN per Area protetta Albania; SID Portale del Mare per siti NAT2000; EEA per siti EMERALD	59
Figura 51.	Aree per la biodiversità e la protezione degli ecosistemi nell'area di studio. Fonti: MAPAMED per AMP, EBSA, Habitat di acque profonde, IMMA, CCH; Geoportale del governo albanese – ASIG for Area protetta albanese DCM N. 59-60; IUCN per Area protetta Albania; SID Portale del Mare per siti NAT2000; EEA per siti EMERALD	60
Figura 52.	Quadro dettagliato delle aree protette in Italia. Sono rappresentate solo le aree pertinenti all'area di studio. Fonti: MAPAMED per AMP – SPAMI, EBSA, PAP; SID Portale del Mare per i siti NAT2000	63
Figura 53.	Quadro dettagliato delle aree protette in Albania. Sono rappresentate solo le aree pertinenti all'area di studio. Fonti: MAPAMED per AMP, EBSA, IMMA, CCH; Geoportale del governo albanese – ASIG for Area protetta albanese DCM N. 59-60; IUCN per Area protetta Albania; EEA per siti EMERALD	64
Figura 54.	Proposta di Area di restrizione alla pesca. Fonte: CGPM per FRA e GSA, EMODnet per batimetria	68
Figura 55.	PSM e unità di pianificazione nella regione Puglia. Fonte: SID Portale del Mare	71
Figura 56.	PSM baia di Valona. Fonte: Genc Myftiu (2020)	73
Figura 57.	Rappresentazione congiunta delle aree protette e della pesca . Fonti: MAPAMED per AMP, EBSA, Habitat di acque profonde, IMMA, CCH, siti di Ramsar; Geoportale del governo albanese – ASIG for Area protetta albanese DCM N. 59-60; IUCN per Area protetta Albania; SID Portale del Mare per siti NAT2000, sforzo di pesca; EEA per siti EMERALD; CGPM per FRA stabilita, proposta e senza pesca a strascico entro -50 m o 3 nm	78
Figura 58.	Rappresentazione congiunta degli habitat dei fondali marini (secondo la classificazione EUNIS) e della pesca . Fonti: SID Portale del Mare per i siti NAT2000, sforzo di pesca; CGPM per FRA stabilito, proposto e senza pesca a strascico entro -50 m o 3NM; habitat del fondo marino EMODnet; distribuzione delle comunità coralline di acque profonde, corrispondente all'habitat EUNIS A.6,61: Ramieri <i>et al.</i> , 2022 e fonti ivi indicate (indagini della regione Puglia – progetto Biomap 2013 e CNR-ISMAR – Prampolini <i>et al.</i> , 2021)	79
Figura 59.	Rappresentazione congiunta delle aree protette e dei trasporti marittimi . Fonti: MAPAMED per AMP, EBSA, Habitat di acque profonde, IMMA, CCH, siti di Ramsar; Geoportale del governo albanese – ASIG for Area protetta albanese DCM N. 59-60; IUCN per Area protetta Albania; SID Portale del Mare per siti NAT2000; EEA per siti EMERALD; Emodnet per densità di tutte le tipologie di traffico; Eurostat per porti principali	80
Figura 60.	Rappresentazione congiunta delle aree protette e del turismo . Fonti: MAPAMED per AMP, EBSA, Habitat di acque profonde, IMMA, CCH, siti di Ramsar; Geoportale del governo albanese – ASIG for Area protetta albanese DCM N. 59-60; IUCN per Area protetta Albania; SID Portale del Mare per siti NAT2000, pressione turistica, marine italiane; EEA per siti EMERALD; Emodnet per densità di rotte passeggeri; Eurostat per porti principali; Turismo nazionale albanese per marine albanesi	81
Figura 61.	Rappresentazione congiunta delle aree protette, dell'acquacoltura e della pesca, dei trasporti marittimi e del turismo nell'area di studio	82
Figura 62.	Linea di base diritta albanese	84
Figura 63.	Linee di base diritte italiane	85
Figura 64.	Piattaforma continentale Albania – Italia	89
Figura 65.	Piattaforma continentale Grecia – Italia	90
Figura 66.	Confine marittimo tra Albania e Grecia (accordo non in vigore)	91
Figura 67.	Proposta di estensione dell'area protetta di Porto Palermo	125
Figura 68.	Proposta di estensione dell'Area Marina protetta di Torre Guaceto	126

Figura 69. Comuni costieri interessati dalla proposta di designazione dell'Area marina protetta di Capo d'Otranto – Grotte Zinzulusa e Romanelli – Capo di Leuca	127
Figura 70. Possibile ambito di applicazione geografico per una Zona di restrizione alla pesca nell'Adriatico meridionale	129
Figura 71. Aree di interesse per ulteriori studi riguardanti la PSM	133
Figura 72. Diagramma che illustra la logica di intervento per la creazione di una serie di ABMT nell'area di progetto.....	134
Figura 73. Mappa che riassume la possibile identificazione degli ABMT nell'area di progetto. Oltre agli ABMT descritti nella legenda della mappa, PSSA e SPAMI sono strumenti pertinenti da prendere in considerazione anche se nel quadro di questo studio non è stato identificato un ambito geografico specifico per la loro applicazione nell'area di progetto.....	136

Elenco delle Tabelle

Tabella 1. Porto di Brindisi, principali statistiche. Fonte: Autorità di Sistema Portuale – AdSP – del Mare Adriatico Meridionale, Ufficio Innovazione Tecnologica	18
Tabella 2. Attrezzatura da pesca utilizzata nella GSA 18. Fonte: CGPM, 2022	21
Tabella 3. Produzione dell'acquacoltura in Puglia. Fonte: MiPAAF, 2014	26
Tabella 4. Numero di visitatori in Albania per area e vicinanza alla costa. Fonte: INSTAT	30
Tabella 5. Tassi annuali di variazione della linea costiera delle diverse unità fisiografiche (UF) della costa pugliese nei periodi 1960-1992, 1992-2005 e 2005-2017. L'area di studio è compresa tra UF3 e UF4. Fonte: Bruno <i>et al.</i> 2020	49
Tabella 6. Aree con ZCB di Valona, Brindisi e Lecce e loro percentuali entro 10 km dalla zona costiera. Fonte: Strumento di valutazione NEAT per gli OE Costa e idrografia nell'Adriatico, 2022	53
Tabella 7. Aree delle diverse classi LCLU nella ZCB. Fonte: Strumento di valutazione NEAT per gli OE Costa e idrografia nell'Adriatico, 2022	53
Tabella 8. Aree per la biodiversità e la protezione degli ecosistemi.....	58
Tabella 9. Parco nazionale marino di Karaburun-Saseno. Zone e regolamentazione delle attività. Legenda: Y – CONSENTITO; N – VIETATO; R – REGOLAMENTATO.	65
Tabella 10. Area Marina protetta di Torre Guaceto. Fonte di informazioni: Decreto Interministeriale 4 dicembre 1991 – istituzione della riserva naturale marina "Torre Guaceto" (N – VIETATO; R – REGOLAMENTATO)	66
Tabella 11. Sintesi delle prove di inventario e identificazione delle esigenze di gestione per diversi settori territoriali all'interno dell'area del progetto.....	75
Tabella 12. Piani della regione Puglia pertinenti per ABMT nell'area di progetto	114
Tabella 13. Sintesi degli ABMT proposti, ricavata dalle prove di inventario e dalle esigenze di gestione nelle diverse aree candidate	137

1. Introduzione

Il Progetto transfrontaliero CAMP per l'area dello Stretto di Otranto mira a contribuire sia alla protezione ambientale che allo sviluppo economico sostenibile nell'area, ad armonizzare le priorità del settore pubblico e le pressioni del settore privato e a fornire una strategia integrata per realizzare lo sviluppo nella regione in un quadro politico di gestione sostenibile.

Le azioni del progetto CAMP mirano a:

- ridurre l'inquinamento, con particolare attenzione ai rifiuti marini, sui quali il progetto dovrebbe concentrare gli sforzi per sviluppare le migliori pratiche condivise tra Italia e Albania
- migliorare la sostenibilità del settore del turismo costiero e marittimo nell'area, in particolare attraverso la valutazione di attività turistiche selezionate
- salvaguardare, proteggere e ripristinare la salute e l'integrità degli ecosistemi costieri e marini, in particolare nei siti esistenti e potenziali della Rete Natura 2000, esaminando diversi Strumenti di gestione basati sulle aree (ABMT), comprese Altre misure efficaci di conservazione basate sulle aree (OECM – Other Effective Area-Based Conservation measures), sia all'interno che al di là della giurisdizione nazionale (AWNJ e ABNJ – Within and Beyond National Jurisdiction).

Il progetto CAMP considera sinergie con altri progetti e iniziative nell'area, come quelli attualmente in corso nell'ambito del progetto della Comunità per la protezione della biodiversità del Mediterraneo (MBPC Mediterranean Biodiversity Protection Community) (vale a dire Usi umani e componenti ecologici; Progetto di piano d'azione e Roadmap).

Il presente documento costituisce lo Studio di fattibilità per l'identificazione e l'istituzione di un ABMT nello Stretto di Otranto, lungo le zone costiere della regione Puglia (Italia) e della regione di Valona (Albania), considerate come un'unica area di progetto complessa.

2. Analisi

Il presente capitolo descrive le principali caratteristiche dell'area di studio, comprese le caratteristiche geografiche, le attività umane intraprese nell'area e le caratteristiche ecologiche. Sono inoltre presentate prove dell'impatto sull'ambiente marino in relazione all'area delle attività umane.

La descrizione è completata da una panoramica delle misure di protezione dello spazio in vigore nell'area di studio.

Inoltre, sono riassunte anche le disposizioni del progetto di piano dello spazio marittimo italiano, relative all'area di studio, che sono rilevanti per l'ambito definitivo del presente studio.

2.1. Dati e scale di analisi

Per la descrizione dell'area di studio, sono state utilizzate le seguenti fonti di dati:

- Dati nazionali e regionali, disponibili, ad esempio, sul portale [SID – Il portale del mare del](#) Ministero italiano delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Istituto nazionale di statistica italiano ([ISTAT](#)), dell'Autorità statale albanese per l'informazione geospaziale ([ASIG](#)), del sistema informativo della regione Puglia ([SIT](#)) e [GADM – UNHCR](#).
- Fonti di dati internazionali ed europei quali [Emodnet](#), [IUCN](#), [Agenzia europea per l'ambiente](#), [MAPAmed](#), [Corine Land cover](#), [Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo](#), [Eurostat](#) e [Agenzia europea per la sicurezza marittima](#).

- Studi scientifici e indagini sul campo promossi e resi accessibili dagli istituti di ricerca (ad esempio [CNR-ISMAR](#)) o accordi intergovernativi quali ACCOBAMS sulla conservazione e la protezione dei cetacei.

Tutti i dati e le fonti di informazioni sono oggetto di riferimento nel testo, nelle legende delle mappe o nelle didascalie delle figure.

Le scale adottate per la mappatura tematica in tutto lo studio sono state definite come segue (Figura 1):

- Un'ampia scala (A) ci permette di identificare l'intera costa regionale della Puglia, il territorio nazionale albanese, fornendo una visione completa degli aspetti morfologico-batimetrici rilevanti dell'area adriatica e ionica.
- La seconda scala (B) dell'area di studio comprende i confini delle province di Brindisi e Lecce e della regione di Valona. Tale quadro consente di leggere in dettaglio le interazioni e le connessioni tra i due paesi.
- La terza scala (C e D) permette di ingrandire le aree costiere con particolari fotogrammi, una sulla costa di Brindisi e Lecce con le acque territoriali sovrastanti e l'altra sulla costa della regione di Valona con una porzione di acque territoriali albanesi. Tale rappresentazione ci permette di rappresentare le caratteristiche costiere e di evidenziare le interazioni terra-mare.




Figura 1. Mappatura dei fotogrammi e scale spaziali

2.2. Caratteristiche dell'area di studio

Il canale o stretto di Otranto (albanese: *Kanali i Otrantos*; italiano: *Canale d'Otranto*) collega il Mar Adriatico e il Mar Ionio e separa l'Italia dall'Albania (Figura 2). Non rappresenta uno stretto internazionale, al quale si applica il regime di transito, come definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare – UNCLOS, perché la distanza più breve tra *Kepi i Gjuhës*, Karaburun (Albania)

e *Punta Palascia* (Italia, ad est del Salento) è di circa 72 chilometri (45 nm).¹ Lo Stretto di Otranto ha una posizione molto strategica e da secoli è un punto chiave per controllare tutto il flusso di traffico dal Mar Mediterraneo al Mare Adriatico ([progetto PASSAGE 2016](#)).

¹ Gli stretti internazionali cui si applica il regime di transito sono quelli che collegano due parti di alto mare o zone economiche esclusive (Art. 37 dell'UNCLOS). Di conseguenza, la loro ampiezza deve essere inferiore o uguale a 24 miglia nautiche (il doppio delle 12 miglia nautiche del mare territoriale tra due litorali opposti).



Figura 2. Struttura dello Stretto di Otranto. Fonte: Istat (Italia) e GADM – UNHCR (Albania)

L'area di studio (Figura 2) è situata tra il Mare Adriatico meridionale e il Mar Ionio settentrionale e si concentra sullo spazio marino-costiero che prende in considerazione (come definito dall'Articolo 3 del Protocollo GIZC sulla gestione integrata delle zone costiere) le province di Brindisi e Lecce (regione Puglia, Italia) e la regione di Valona (Albania).

L'area è delimitata a nord-ovest dal confine della provincia di Brindisi (Comune di Fasano) e si estende in mare con

un margine di 5 nm (seguendo approssimativamente l'isobata di 100 m) fino al porto di Brindisi. Perpendicolarmente, una direttrice (di 100 km) attraversa lo Stretto di Otranto, raggiungendo il confine settentrionale della regione di Valona sul delta del fiume Vjosa.

L'area comprende l'intera costa della regione di Valona (Qark) fino a sud fino a Ksamil.




Figura 3. Area di studio e confini amministrativi. Fonte: Istat (Italia) e GADM – UNHCR (Albania)

La regione di Valona (Figura 4) è una delle 12 contee dell'Albania; ha una superficie totale di 2.706 km² ed è divisa in sette comuni: Valona, Delvina, Finiq, Himara, Konispol, Saranda e Selenizza. A gennaio 2019 conta una popolazione di 189.311 abitanti, con un lieve aumento rispetto all'anno precedente. Il comune è il

primo livello di governo locale, mentre la regione (qark) è il secondo livello (Genc Myftiu, 2020).




Figura 4. Regione di Valona, confine amministrativo e comuni. Fonte: GADM – UNHCR

La regione Puglia (Puglia) è una delle 20 regioni italiane. Situata nella parte meridionale dell'Italia, è la regione più orientale. La regione ha una superficie totale di 19.541 km². Nel 2019 la popolazione residente era di 4.029.053 abitanti. La regione è suddivisa in 6 province: Bari (capoluogo regionale), Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Nel sistema di governo italiano, i comuni costituiscono il primo livello di governo locale,

mentre la provincia è il secondo livello. Nell'area di studio (Figura 5), nella provincia di Brindisi, i comuni di Brindisi, Carovigno, Ostuni e Fasano si affacciano sul Mare Adriatico, così come i comuni di Castrigliano del Capo, Gagliano del Capo, Alessano, Corsano, Tiggiano, Tricase, Andrano, Diso, Castro, Santa Cesarea Terme, Otranto, Melendugno, Vernole e Lecce, in provincia di Lecce.




Figura 5. Province e comuni di Lecce e Brindisi, confini amministrativi. Fonte: Istat (Italia)

2.2.1. Caratteristiche geografiche e morfologiche

Come descritto da Ramieri *et al.* (2022), l'area (Figura 6) presenta una profondità massima di 780 m (Foglini *et al.*, 2016; Taviani *et al.*, 2016). Nella parte meridionale di tale margine, vi sono crepacci a più versanti, la maggior parte dei quali è rappresentata dal sistema del canyon di Bari (Manea *et al.*, 2020), mentre la parte settentrionale

presenta il corollario di deformazione a gondola che collega la piattaforma alla catena sottomarina del Dauno. Il margine orientale laterale mostra una rugosità topografica complessiva meno pronunciata, sebbene ospiti diversi canyon sottomarini (Taviani *et al.*, 2016).




Figura 6. Batimetria. Fonte: EMODnet

Il litorale pugliese è lungo circa 975 km, con una grande diversità di altitudine e caratteristiche geologiche e morfologiche. Le spiagge sabbiose e le coste rocciose rappresentano circa un terzo del totale, mentre le alte scogliere rappresentano il 21% della costa totale. Le scogliere costiere sono spesso caratterizzate da grotte, che accentuano gli effetti dell'azione delle onde, compro-

mettendo la stabilità delle scogliere e causandone il crollo. Le coste di sedimenti misti (comprese le spiagge di ciottoli) rappresentano il 12% del litorale totale. L'evoluzione della costa è stata fortemente influenzata dalla graduale scomparsa della catena di dune, che fungono da serbatoio di sedimenti e da

sistema di protezione per le aree delle dune posteriori (Bruno *et al.*, 2020).

La regione di Valona si estende lungo il Mare Adriatico e in particolare il Mar Ionio e ha una costa di 244 km. La parte settentrionale della costa della regione di Valona presenta un profilo basso ed è sabbiosa, mentre la parte meridionale è rocciosa con alte scogliere e una costa rocciosa con spiagge di ciottoli e ghiaia.

Nell'area di studio, il fondale marino presenta una stretta piattaforma continentale, larga in media 2,5 km, con il contorno di -5 m situato a meno di 30 m al largo e -20 m a 200 m al largo. L'erosione delle scogliere è prevalente lungo la costa con la formazione di pocket beaches o strette spiagge di ghiaia alla base di pendii come a Lukova e Spile vicino a Himara.

La linea costiera della zona della baia di Valona-foce del fiume Vjosa ha continuamente modificato la sua configurazione mediante sedimentazione del materiale alluvionale trasportato dalle acque del fiume Vjosa e dalle acque del Mare Adriatico.

La penisola di Karaburun è conosciuta per le sue alte scogliere, le grotte costiere e sottomarine e le piccole spiagge di ciottoli come la Baia di Grama (Genc Myftiu, 2020). La penisola di Karaburun corre lungo la parte occidentale della Baia di Valona. Si estende su 62 km² e separa la costa albanese del Mare Adriatico dal Mar Ionio. Uno stretto canale marino, chiamato Mezokanali (in italiano: Canale centrale), separa Karaburun dall'isola di Saseno. L'isola di Saseno è lunga 4,8 km, larga 2 km e ha una superficie di 5,7 km² (Genc Myftiu, 2020).

Più a sud si trova la piccola baia di Spille delimitata da due promontori; a nord si trova la città di Himara. La baia ha una spiaggia costituita da ghiaia calcarea e ciottoli, larga 20 m e suddivisa in due parti da un piccolo affioramento roccioso. Un aspetto interessante di questa baia è la presenza di due sorgenti d'acqua dolce di origine carsica che sgorgano vicino alla spiaggia.

A dieci chilometri a sud di Himara si trova la baia di Porto-Palermo, con alte scogliere rocciose tagliate in pietra calcarea e strette spiagge di ciottoli. I due promontori alle estremità della baia la proteggono dall'azione delle onde durante le tempeste e il fondale marino è ripido, con profondità d'acqua considerevoli (20 m) vicino alla riva.

La baia a forma di arco di Saranda, nelle colline dei Gormarti rappresenta la parte più meridionale dell'area di studio.

2.2.2. Circolazione dell'acqua, marea, onde

Per quanto riguarda la circolazione dell'acqua, nell'area di studio è presente stagionalmente un vortice ciclonico sull'Adriatico meridionale, determinato da caratteristiche topografiche e separa l'Adriatico meridionale da quello centrale (Ramieri *et al.*, 2022 e articoli ivi menzionati: Orlic *et al.*, 1992; Russo e Artegiani, 1996). Inoltre, il bacino dell'Adriatico meridionale è caratterizzato da tre principali masse d'acqua densa (Cushman-Roisin *et al.*, 2001): l'acqua intermedia levantina (LIW – Levantine Intermediate Water), proveniente dal Mediterraneo orientale attraverso lo Stretto di Otranto, l'acqua densa dell'Adriatico settentrionale (NAdDW – North Adriatic Dense Water) e l'acqua densa dell'Adriatico meridionale (SADW – South Adriatic Dense Water), che si formano rispettivamente nell'Adriatico settentrionale e meridionale.

Il bacino dell'Adriatico meridionale è invaso da acqua intermedia levantina (LIW), una massa d'acqua ad alta salinità formata dall'evaporazione nel Mediterraneo orientale. Inoltre, tale area comprende il canyon di Bari, che svolge un ruolo importante nella dinamica del Mare Adriatico in quanto è il canale principale che facilita il trasporto dei sedimenti tra la piattaforma adriatica occidentale e il bacino meridionale ([pagina web EBSA dell'Adriatico meridionale e dello Ionio](#)).




Figura 7. Mappa del bacino del Mediterraneo che mostra le principali aree di formazione di acqua densa e le traiettorie generali dell'acqua atlantica modificata e dell'acqua intermedia levantina; il riquadro evidenzia le principali caratteristiche morfologiche del margine meridionale dell'Adriatico. Fonte: Taviani et al., 2016

2.2.3.

Copertura e consumo del suolo

Come illustrato nella Figura 8, la copertura e il consumo di suolo differiscono notevolmente nelle zone costiere pugliesi e della regione di Valona. Le pressioni esercitate sullo spazio idrico sono determinate, per quanto riguarda le province di Brindisi e Lecce, dalle pratiche agricole (ad esempio piantagioni di olivi, terreni seminativi non irrigati e complessi modelli di coltivazione) e dalla costante alternanza di piccoli agglomerati urbani. È importante sottolineare l'impronta esercitata dall'area di Brindisi dove si possono localizzare la città, il polo industriale, il suo porto e l'aeroporto. Sul litorale pugliese, Figura 10 l'aspetto naturale della costa è ormai marginale, data l'elevata estensione delle aree abitate, dei centri di produzione industriale e delle aree agricole.

A livello di pianificazione e gestione della regione Puglia esiste il Piano Regionale Costiero (PRC), uno strumento che disciplina l'utilizzo delle aree che appartengono al Demanio marittimo, con l'obiettivo di garantire il corretto equilibrio tra la conservazione degli aspetti ambientali e paesaggistici della costa pugliese, il libero utilizzo e lo sviluppo delle attività turistiche e ricreative.

La costa albanese, a differenza della costa pugliese, ha una vasta e continua area di vegetazione forestale e

boschiva (piante sclerofille, conifere e praterie). Un'area limitata (da Dhërmi a Lukovë) presenta alcune attività agricole, principalmente alberi da frutto e uliveti. Le parti settentrionali e meridionali della regione di Valona sono entrambe interessate dalle aree lagunari che si trovano nei Parchi nazionali di Vjosë-Nartë e Butrinto. Le aree urbane sono concentrate intorno alle due principali città della regione, Valona e Saranda.

In termini di gestione e pianificazione lungo la costa albanese, è in vigore il Piano intersettoriale integrato per la costa (PINS Bregdeti – Plani i Integruar Ndërsëktorial për Bregdetin). Si tratta di un piano territoriale strategico su scala nazionale, con l'obiettivo di migliorare e rafforzare l'interazione tra gli sviluppi territoriali (sistema urbano, naturale, infrastrutturale, idrico, agricolo, e il settore del turismo), oltre a gestirne l'impatto per promuovere la crescita economica e il benessere sociale. Va osservato che i comuni costieri hanno adottato anche i relativi Piani locali generali in cui è stabilita la pianificazione per ciascun comune.




Figura 8. Copertura del suolo. Fonte: Corinne Land Cover 2018 (v.v. 2020)





Figura 9. Copertura del suolo nell'area di Vlorë. Fonte: Corinne Land Cover 2018 (v.v. 2020)




Figura 10. Copertura del suolo nelle province di Brindisi e Lecce. Fonte: Corinne Land Cover 2018 (v.v. 2020)

2.3. Attività antropogeniche

L'area di studio è caratterizzata da una serie di attività umane e dalla relativa pressione esercitata: trasporto marittimo, attività di pesca e aree di acquacoltura; settore turistico considerato come trasporto passeggeri, marine e pressione turistica dei comuni costieri; settore energetico costituito da infrastrutture sottomarine quali cavi e linee elettriche e aree per la coltivazione e l'estrazione di idrocarburi; spazi militari per la difesa nazionale e piattaforme offshore di ricerca e correlate. Ciascuna di queste attività è descritta di seguito e supportata da una mappa tematica.

2.3.1. Trasporto marittimo

L'area di studio è la porta commerciale del trasporto marittimo che collega il Mare Adriatico ai territori del Mar Mediterraneo, uno dei mari più trafficati del mondo. La sua complessa configurazione geografica e produttiva rende l'area uno dei maggiori poli marittimi del Mediterraneo, favorendo l'economia marittima legata al trasporto marittimo come principale fattore di crescita dei territori confinanti.

Come mostrano la Figura 11 e la Figura 12, sia il traffico merci che quello delle navi cisterna registrano un'elevata intensità nell'area di studio. All'interno di tale arteria principale che attraversa lo Stretto di Otranto, più vicino alla costa italiana che a quella albanese, dal porto di Brindisi e Valona si dipartono due piccoli rami che registrano un'intensità inferiore.

L'ingresso nel Mar Ionio genera una biforcazione del flusso, che rimane comunque di alta intensità: una rotta prosegue lungo la costa pugliese, dirigendosi a ovest verso la Sicilia e Malta; l'altra prosegue verso il Medio Oriente.

Rispetto al traffico merci, contenuto in una rotta ben segnalata, il traffico delle navi cisterna mostra un notevole ampliamento che interessa pressoché l'intera area di

studio. Si estende dall'isobata di 100 m lungo la costa italiana raggiungendo quasi l'isobata di 500 m vicino alla costa albanese.

Se si aggiunge il traffico passeggeri e le flotte da pesca al flusso delle navi da carico e delle navi cisterna, il risultato permette di evidenziare l'importante rapporto che lega le coste pugliesi e albanesi (Figura 13). In particolare, vi sono due rotte ad alta intensità di flusso: Brindisi-Valona, Brindisi-Corfù e Corfù-Saranda.

L'intenso flusso di navi commerciali in entrata e in uscita dal Mar Mediterraneo nel Mare Adriatico attraverso lo Stretto di Otranto ha spinto l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ad adottare un sistema obbligatorio di segnalazione navale nel Mare Adriatico (ADRIREP, risoluzione marittima IMO MSC n. 139 (76) del 5 dic. 2002) promosso nell'ambito dell'Iniziativa Stretti d'Europa (ESI – European Straits Initiative) – compresa l'Albania – per monitorare tutte le navi che attraversano lo Stretto di Otranto e consentire agli Stati costieri di interesse di avere una visione globale del traffico marittimo di merci pericolose e/o inquinanti in caso di incidente. Le norme ADRIREP sono obbligatorie per tutte le navi appartenenti a una delle seguenti categorie: navi cisterna di stazza lorda pari o superiore a 150; navi di stazza lorda pari o superiore a 300 che trasportano a bordo (come cargo) merci pericolose o inquinanti, alla rinfusa o in colli.

In tale contesto, i porti commerciali svolgono un ruolo fondamentale, il cui sviluppo è strettamente connesso agli aspetti logistici e alle infrastrutture funzionali, nonché alle infrastrutture di trasporto terrestre. Tali attività sono storicamente legate all'area e favorite dalla rete strategica europea di trasporto TEN-T.

Nello specifico, nell'area di studio, dal 1° dicembre 2022, il Corridoio 8, che parte da Brindisi in Italia e termina in Bulgaria, è stato integrato nella rete TEN-T, partendo dai porti italiani meridionali di Bari e Brindisi e attraversando i porti albanesi di Durazzo e Valona.




Figura 11. Densità della rotta di navi cargo (2021) e porti principali. Fonte: EMODnet per la densità della rotta ed Eurostat per i porti




Figura 12. Densità della rotta di navi cisterna (2021) e porti principali. Fonte: EMODnet per la densità della rotta ed Eurostat per i porti




Figura 13. Densità della rotta di tutto il traffico (2021) e porti principali. Fonte: EMODnet per la densità della rotta ed Eurostat per i porti

Il porto di Brindisi è, insieme al porto di Bari, il porto più rilevante dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale. È un porto multifunzionale, con strutture industriali, commerciali e turistiche, e svolge un ruolo importante nei collegamenti tra l'Italia e la parte orientale del bacino del Mediterraneo, in primo luogo i paesi costieri della penisola balcanica, la Grecia e la Turchia.

I volumi di traffico registrati dal porto di Brindisi dal 2015 denotano un significativo calo dei passeggeri, in concomitanza con la progressiva concentrazione del traffico verso il porto di Bari. Negli ultimi anni, il numero di passeggeri è di nuovo aumentato. Per quanto riguarda le navi cargo, negli ultimi anni non è stata registrata alcuna contrazione nei volumi complessivi gestiti nel porto di Brindisi, in relazione a cui la rinfusa solida e liquida rappresenta le frazioni più rilevanti.

Tabella 1. Porto di Brindisi, principali statistiche.

Fonte: Autorità di Sistema Portuale – AdSP – del Mare Adriatico Meridionale, Ufficio Innovazione Tecnologica

MODELLO ESPO - PORTO DI BRINDISI															
	january - december 2018			january - december 2019			january - december 2020			january - december 2021			january - december 2022		
	IN	OUT	TOTAL	IN	OUT	TOTAL	IN	OUT	TOTAL	IN	OUT	TOTAL	IN	OUT	TOTAL
TOTAL TONS	8.112.888	4.582.556	12.695.444	5.788.759	1.756.172	7.544.931	4.961.790	1.774.202	6.735.992	5.342.021	2.284.711	7.626.732	7.307.937	2.737.184	10.045.121
Number of local passengers and ferries	266.000	266.912	532.912	260.573	259.953	520.526	107.914	113.862	221.776	151.092	161.123	312.215	200.917	199.328	400.245
Number of cruise passengers			104.428			86.096			2.361			8.568			87.753
Number of container in TEU	0	12	12	5	100	105	0	0	0	0	0	0	0	383	383

Il porto di Valona si trova a sud della città di Valona, 2 miglia a nord di Capo Forte. È composto da due moli: quello orientale e quello occidentale (molo zero). Le principali categorie di traffico individuate in questa baia sono il traffico di traghetti, navi cargo, navi cisterna, imbarcazioni turistiche/navi da crociera, pescherecci e

barche da diporto. Il nuovo terminal petrolifero PIA è realizzato a 2,3 km a nord-ovest del porto di Valona. Il porto petrolifero è dotato di due frangiflutti e di un molo centrale. Il frangiflutti settentrionale è lungo 1080 m e presenta una forma ad arco.




Figura 14. Port of Vlora, goods handled. Source: Institute of Statistics, CEICDATA

L'intensità del traffico nella Baia di Vlora è aumentata significativamente dal 2014 al 2018 (da 1.251 a 2.356 chiamate). La crescita è dovuta all'aumento delle imbarcazioni turistici e degli yacht, soprattutto nel 2017 e nel 2018. Il numero di imbarcazioni commerciali è diminuito nel periodo considerato. Negli ultimi 4 anni le merci sono aumentate raggiungendo 121.740 unità nel

2021. Attualmente, il porto di Valona, compresi i settori commerciale e turistico, si trova all'interno della città. Tuttavia, la Decisione n. 5 del 24.11.2021 del Consiglio territoriale nazionale, stabilisce il futuro spostamento del porto commerciale a nord, nell'area di Triport, per cui l'ex porto del centro della città diventerà esclusivamente un porto turistico.



Figura 15. Linee e infrastrutture di traffico marittimo nella baia di Valona (2019). Fonte: Genc Myftiu, 2020

2.3.2. Pesca

L'Adriatico meridionale ha un livello di pesca relativamente inferiore a quello settentrionale, in quanto è caratterizzato principalmente da habitat profondi. Analogamente al bacino settentrionale, vi sono facies e associazioni tipiche di fondi mobili come *Ophelia sp.* e delle foglie morte di *Posidonia oceanica* e di altri fanerogami. Contiene un bacino batiale e include una grande depressione che raggiunge circa 1.200 m di profondità. L'area aperta è dominata dalle biocenosi dei fondali offshore e dei detriti.

Nell'Adriatico meridionale l'area potenzialmente sfruttata dai pescherecci da traino è di 15.000–17.000 km² (70% sul lato occidentale, 30% sul lato orientale). L'estensione dell'area in cui è permessa la pesca con reti da traino presenta un gradiente positivo da sud a nord del bacino.

L'area di studio rientra principalmente nelle Sottozone geografiche (GSA² – Geographical Sub-Areas) 18 "Mare Adriatico meridionale" e una piccola parte rientra nella GSA 19 "Mar Ionio occidentale".

² GSA = le Sottozone geografiche sono state istituite dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) nella zona FAO 37 – Mediterraneo e Mar Nero – con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo, la conservazione e la gestione razionale, e il miglior utilizzo delle risorse marine biologiche, nonché lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura.




Figura 16. Limiti GSA. Fonti: CGPM

Secondo la CGPM, nel 2022 sono state immatricolate 2.099 imbarcazioni nella GSA, la maggior parte delle quali proviene dall'Italia (1.031), seguita da quelle albanesi (751) e montenegrine (317).

Nella zona di studio (dati CGPM del 2022 sulla GSA 18) sono utilizzate principalmente le seguenti attrezzature da pesca (Table 2): la rete a strascico a tavoloni laterali, le reti combinate da imbrotto-tramagli, il palangaro

fisso e la rete da pesca tramaglio. L'attività di pesca con i ciancioli è principalmente svolta da grandi imbarcazioni (da 24 a 40 metri di LOA (lunghezza fuori tutto)), presenti nei porti di Barletta e Molfetta, che praticano la pesca principalmente nel Golfo di Manfredonia e in alcuni casi si inoltrano anche nella GSA 17 (MIPAAF, 2016). Alcune imbarcazioni del porto peschereccio di Valona esercitano anche l'attività di pesca con i ciancioli per la cattura di piccoli pelagici nella zona.

Tabella 2. Attrezzatura da pesca utilizzata nella GSA 18. Fonte: CGPM, 2022

Attrezzatura da pesca principale	Numero di navi
Reti a strascico a divergenti per imbarcazione singola	634
Reti da imbrocco combinate con tramaglio	523
Palangari fissi	323
Reti da imbrocco fisse (ancorate)	321
Tramagli	116
Draghe trainate	76
Sciabiche	49
Reti da traino pelagiche (non specificato)	18
Sciabiche da spiaggia	14
Palangari derivanti	12
Draghe meccanizzate	5
Reti da imbrocco derivanti	4
Trappole (non specificato)	2
Lenze a mano e lenze a canna (azionate a mano)	1
Arpioni	1
Totale	2099

Il Mare Adriatico meridionale contribuisce in modo sostanziale alla produzione ittica italiana, con un apporto paragonabile a quello del Canale di Sicilia, che rappresenta circa il 13% della produzione (Irepa, 2010). Le principali riserve demersali sfruttate nella GSA 18 sono il nasello europeo *Merluccius merluccius*, lo scampo *Nephrops norvegicus* e i gamberetti rosa di acque profonde *Parapenaeus longirostris*.

Nel 2014 gli sbarchi di scampo da parte dei pescherecci da traino italiani ammontavano a 442,8 tonnellate (STEF, 2017). Gli sbarchi italiani di scampo e nasello europeo sono interamente venduti sui mercati locali e la domanda supera ampiamente gli sbarchi. La quasi totalità di scampi e naselli europei provenienti dalle zone di pesca GSA 18 è sbarcata in porti situati nella stessa GSA (Russo *et al.*, 2017). Nel 2020 le catture albanesi ammontavano a quasi 4.580 tonnellate (dati CGPM).

I punti di sbarco per lo scampo e il nasello europeo nella parte italiana della GSA 18 sono undici, tutti situati nella

regione Puglia (Russo *et al.*, 2017). Più in generale, i principali porti pescherecci italiani della GSA 18 sono Manfredonia, Bisceglie, Molfetta, Mola di Bari e Monopoli.

L'Albania ha quattro porti pescherecci principali: Durazzo (38% della flotta peschereccia), Valona (35%), Saranda (14%) e Shëngjin (12%), di cui Valona e Saranda si trovano nella regione di Valona.

La distribuzione spaziale dell'attività di pesca nella zona di studio è descritta nelle due mappe seguenti. Figura 17 rappresenta la densità dei pescherecci, ottenuta dai dati del sistema automatico di identificazione nel 2021.³ Figura 18 rappresenta lo sforzo di pesca a strascico registrato nel periodo 2006–2018 da parte di pescherecci di lunghezza superiore a 12 m.

Entrambe le mappe mostrano una significativa pressione di pesca nella parte occidentale dell'area di studio, dove si concentrano preziosi habitat bentonici (come i coralli di acqua fredda). All'interno delle acque territoriali si registra un'elevata intensità di pesca lungo l'intero

³ Il sistema di identificazione automatica (AIS) è un sistema di localizzazione automatica che utilizza ricetrasmittitori sulle imbarcazioni e viene utilizzato dai servizi di traffico navale (VTS – vessel traffic services). Quando i satelliti vengono utilizzati per ricevere le firme AIS, viene utilizzato il termine Satellite-AIS (S-AIS).

versante italiano, con pressioni in prossimità delle aree protette Natura 2000 e della AMP Torre Guaceto. Per quanto riguarda la parte albanese, sulla base dei dati disponibili, l'intensità di pesca è più concentrata lungo l'isobata di 500 m nelle vicinanze del Parco Nazionale Marino di Karaburun Saseno e nel Golfo di Saranda, con minore intensità invece nel nord dell'area di studio lungo le isobate di 100 m e 200 m.

Per quanto riguarda le misure di gestione della pesca nella zona di studio, la pesca a strascico non è ammessa nelle zone costiere, come imposto, in Italia, dall'Articolo 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, in cui la pesca a strascico è vietata entro 3 miglia nautiche al largo della costa o entro 50 metri di profondità.

L'Albania, essendo parte della CGPM nonché nella fase negoziale per l'adesione all'UE, applica disposizioni analoghe per le restrizioni su scala nazionale, ma anche per specifiche categorie idriche. Alcune delle più rilevanti sono, ad esempio: secondo la Decisione del Consiglio dei Ministri (DCM) n. 402 del 8.5.2013 "è vietato utilizzare attrezzature da traino a una distanza inferiore a 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri, quando tale profondità viene raggiunta a una distanza

minore dalla riva". Ai sensi dell'Ordinanza n. 149 del 31.3.2022 "qualsiasi tipo di attività di pesca è vietata nella zona protetta «Parco nazionale marino di Karaburun-Saseno», secondo le coordinate stabilite dalla DCM n. 289 del 28.4.2010, sulla dichiarazione del "Parco nazionale" dell'ecosistema marino naturale vicino alla penisola di Karaburun e all'isola di Saseno" (8). È vietato gettare reti da pesca fino all'isobata di 10 m per il Mare Adriatico e fino all'isobata di 20 m per il Mar Ionio (9). La pesca con pescherecci da traino (di fondo o pelagici) è vietata nella baia di Valona (limitata a nord dalla base di rilevamento da Capo Karaburun a Treport) (10)".

Il MedReAct, per conto dell'Adriatic Recovery Project, ha presentato al Comitato subregionale per il Mare Adriatico nel 2018 una proposta per una ZRP denominata *Habitat ittici essenziali di acque profonde e habitat sensibili nell'Adriatico meridionale*, situata nella fossa dell'Adriatico meridionale. La proposta di tale ZRP è ancora in discussione in seno alla CGPM della FAO e ai governi nazionali (v. 1.1 per maggiori dettagli). Nel 2021 la CGPM ha adottato la Risoluzione 44/2021/3, relativa a una roadmap per l'istituzione di una zona ristretta alla pesca nel Mare Adriatico meridionale. Il perimetro della ZRP proposta è indicato nella Figura 17 e nella Figura 18.




Figura 17. Densità di rotta dei pescherecci per il 2021 e principali vincoli di pesca. Fonte: EMODnet Attività umane per la densità di rotta dei pescherecci; CGPM per gli habitat stabiliti, proposti e di acque profonde al di sotto di -1000 m; Piano di gestione GSA18 per le zone con divieto di pesca a strascico entro -50 m e 3 nm




Figura 18. Sforzo di pesca e principali vincoli di pesca. Fonte: SID Portale del Mare e Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste – MASAF per lo sforzo di pesca; CGPM per gli habitat stabiliti, proposti e di acque profonde al di sotto di -1000 m; Piano di gestione GSA18 per le zone con divieto di pesca a strascico entro -50 m e 3 nm

Nella regione di Valona si praticano la pesca commerciale, la pesca artigianale su piccola scala e la pesca ricreativa. La flotta peschereccia di Valona è la seconda più grande in Albania ed è per lo più destinata alla pesca a fondo. Pertanto, la maggior parte delle

imbarcazioni sono dotate di reti a strascico a tavoloni laterali che vengono utilizzate sul fondo sabbioso. Le stesse non possono essere utilizzate nelle acque di AMP, composte principalmente da fondali rocciosi. Inoltre, è vietato per legge, per la pesca su larga scala,

pescare all'interno della Baia di Valona (Ordinanza n. 149 di MARD del 31.3.2022 e MP per NMP di K-S, dicembre 2014, UNDP/WWF). Di conseguenza, lo sforzo di pesca commerciale è trascurabile nella zona di Karaburun-Saseno (Kapedani, 2011). I pescatori professionisti utilizzano principalmente pescherecci da traino e pescherecci per pesca con i ciancioli. La fauna ittica di interesse commerciale è costituita da diverse specie e gruppi demersali, pesci piccoli e grandi, crostacei e molluschi, specie ittiche e crostacei di importanza commerciale. Lungo la zona di Kanali si impiegano lenze e reti da traino di circa 230 m per la cattura del nasello europeo *Merluccius merluccius*, del sugarello Atlantico *Trachurus trachurus*, dei gamberi rosa di acque profonde *Parapenaeus longirostris*, della triglia di scoglio *Mullus surmuletus*. Alcuni pescatori catturano cernie e scorfani con la lenza (Genc Myftiu, 2020). La pesca artigianale è praticata lungo le coste di Rrëza, Kanal-Karaburun e Saseno. Questa riguarda tutte le forme di attività di pesca che utilizzano attrezzature fisse e selettive, quali ganci, reti fisse, tramagli e reti da imbrocco.

2.3.3. Acquacoltura

Nel corso dell'ultimo decennio, la produzione dell'acquacoltura dell'Albania si è ampliata, grazie alla diffusione di diversi tipi di attività di acquacoltura. Si coltivano circa dieci specie (sia marine che terrestri), di cui le principali sono le cozze del Mediterraneo *Mytilus galloprovincialis*, la spigola europea *Dicentrarchus labrax* e l'orata *Sparus aurata*. La produzione totale dell'acquacoltura è aumentata costantemente negli ultimi anni, passando da 3.450 tonnellate nel 2012 a 6.258 tonnellate nel 2018, con un valore di circa 22 milioni di USD (© FAO, 2011-2020). La cultura della gabbia per pesci è consolidata sulla costa del Mar Ionio, partendo dalla baia di Valona fino a Saranda (Capo di Stillo). Fino al 2020 nella baia di Valona vi erano sette attività di acquacoltura che coltivavano pesci in gabbia, producendo complessivamente circa il 75% della produzione nazionale di orata e spigola; mentre nella zona di Saranda si svolgevano otto attività di acquacoltura, di cui cinque coltivavano orata e spigola e tre cozze coltivate (DCM n. 130 del 7.2.2021 – AZA).

L'identificazione della Aona assegnata per l'acquacoltura (AZA) nelle Zone costiere dell'Albania è stata approvata con la DCM n. 130 del 7.2.2021 e riveduta con la nuova DCM n. 461 del 26.7.2023.




Figura 19. Presentazione grafica della produzione di orata e di spigola europea, rispettivamente a Saranda e Himara, dal 2015 al 2017 (a sinistra) e rappresentazione grafica a torta della produzione generale di queste due specie dal 2015 al 2017 (a destra). Fonte: Bakiu et al. 2019




Figura 20. Presentazione grafica della produzione di orata e di spigola europea, rispettivamente nella Baia di Valona, dal 2014 al 2017 (a sinistra) e rappresentazione grafica a torta della produzione generale di queste due specie dal 2014 al 2017 (a destra).
Fonte: Bakiu et al. 2019.

La Puglia svolge un ruolo di primo piano nel contesto della maricoltura italiana. Gli ultimi dati (MiPAAF, 2014) indicano un volume di produzione di 12.000 tonnellate per un valore superiore a 28 milioni di euro nel 2013, per un totale di 70 impianti nel 2020 (ISPRA), la maggior parte dei quali si trovano nel Golfo di Taranto, al di fuori dell'area di studio. L'andamento della percentuale di produzione mostra un calo sia della produzione di molluschi che di quella ittica nel corso degli anni. Circa

il 80 per cento degli impianti di acquacoltura è destinato alla molluschicoltura e il resto alla piscicoltura. I principali impianti si trovano nel Golfo di Taranto, ma altri si trovano anche nella provincia di Brindisi e a Otranto.

Nell'ambito del progetto "Acquacoltura pugliese 4.0" sono state individuate aree idonee all'acquacoltura marina. Sono indicate nella Figura 21.

Tabella 3. Produzione dell'acquacoltura in Puglia. Fonte: MiPAAF, 2014

Production trends (var%)			
	2011/2013	2002/2013	
Shellfish	-11,13	+16,58	
Fish	-53,91	-33,07	
Employees	949		
Number of facilities	64		
Species	Mytilus, Sea bass, Gilthead seabream, Sharpnout seabream, Oyster, Eel, Clam, Mullet		
Technologies	Tub, cage, basin, on the bottom, suspension		
Production volume (t)	12.873,7	Production value (€)	28.452.142




Figura 21. Acquacoltura in Puglia e a Valona. Fonte: Acquacoltura Pugliese 4,0 – FEAMP – Unisalento per potenziali aree di piscicoltura e molluschi; SID Portale del Mare per impianti di acquacoltura – IT; Bakiu et al. 2019 per gli impianti di acquacoltura – AL; Geoportale del governo albanese – ASIG per l’area designata per l’acquacoltura – Rezervat peshku




Figura 22. Acquacoltura in Puglia. Fonte: Acquacoltura Pugliese 4,0 – FEAMP – Unisalento per potenziali aree di piscicoltura e molluschi; SID Portale del Mare per impianti di acquacoltura – IT




Figura 23. Acquacoltura a Valona. Fonte: Bakiu et al. 2019 per gli impianti di acquacoltura - AL; Geoportale del governo albanese - ASIG per l'area designata per l'acquacoltura - Rezervat peshku

2.3.4. Turismo

Il settore turistico è un motore centrale nell'economia marittima del territorio italiano, con particolare riferimento alla costa pugliese e, negli ultimi anni, sul territorio albanese, soprattutto lungo la costa della regione di Valona.

Sulla base di uno studio condotto dal Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica (CISSET), si stima che circa il 60 per cento degli arrivi turistici in Puglia abbia come motivazione principale il mare. Se si considerano le presenze, per il maggior numero di notti trascorse nella zona, aumenta il peso dei turisti balneari sui flussi regionali complessivi, pari a circa il 70% delle presenze totali registrate in Puglia nei mesi di luglio e agosto.

Ulteriori considerazioni per il litorale di Brindisi e Lecce sono suggerite dai dati ISTAT sulla pressione turistica nei comuni costieri, calcolando il rapporto tra presenze e popolazione comunale. È possibile individuare una corrispondenza tra i punti di interesse turistico e l'ubicazione delle aree protette, vale a dire le aree Natura 2000 e l'AMP Torre Guaceto. Esempi di tale situazione sono il comune di Brindisi, dove i turisti arrivano ma non pernottano, e i comuni di Otranto e Ostuni.

Per quanto riguarda l'Albania, sono disponibili presenze turistiche in diverse aree del paese e in diversi luoghi nelle vicinanze della costa (Tabella 3). Rispetto al totale, il maggior numero di visitatori si trova nelle aree vicine alla costa (59,3%). Nel paese, quasi tutti i visitatori sono alloggiati in "Hotel e sistemazioni simili" (98%).

Tabella 4. Numero di visitatori in Albania per area e vicinanza alla costa. Fonte: INSTAT

	2019	2020	2021
Regionalità			
Nord	327.752	128.178	328.030
Centro	459.774	245.508	458.645
Sud	465.970	291.494	443.590
Closeness to the Coastline			
Lontano dalla costa	682.525	352.242	501.088
Vicino alla costa	570.971	390.006	729.177

Il turismo mostra una forte stagionalità anche nella regione di Valona, con il picco di presenze a luglio e agosto ((Istituto di statistica dell'Albania – INSTAT).

La forte presenza turistica lungo la costa genera pressioni sia sulla terra che sul mare. Il flusso marittimo di passeggeri, in particolare, sui collegamenti Brindisi-Valona ha registrato un'elevata intensità nel 2021 contribuendo a determinare una pressione significativa nell'area di studio, in particolare nel Parco Nazionale Marino di Karaburun Saseno e nel Golfo di Saranda.

Nella regione di Valona il turismo è un settore emergente con un numero di visitatori in aumento ogni anno. Circa il 70% dei visitatori sono albanesi, mentre i restanti sono stranieri, provenienti principalmente dal Kosovo e dalla Macedonia del Nord.




Figura 24. Settore turistico nell'area di studio. Fonte: ISTAT per le pressioni dei comuni turistici; SID Portale del Mare per i porti turistici italiani; Turismo nazionale albanese per i porti turistici albanesi; Emodnet per la densità delle rotte passeggeri



Figura 25. Località turistiche della regione di Valona. Fonte: Genc Myftiu, 2020

2.3.5. Energia

Come mostra la mappa, per il settore energetico sono state prese in considerazione coltivazioni e sfruttamento di idrocarburi, cavi di telecomunicazione e stazioni onshore e gasdotti.




Figura 26. Settore energetico nell'area di studio. Fonte: Emodnet per cavi e stazioni di telecomunicazione; SID Portale del Mare per aree idonee e non idonee e tubazioni per idrocarburi

Nell'area di studio non sono presenti attività offshore di estrazione di idrocarburi né parchi eolici. Tuttavia, in Italia, il "Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee" (PiTESAI) è stato approvato nel dicembre 2021. Il piano individua le aree in cui sono consentiti lo sfruttamento e la coltivazione di idrocarburi (onshore e offshore) nel territorio nazionale. Sono rappresentati due livelli di informazioni: aree ammissibili e aree non idonee. Le aree ammissibili sono quelle in cui possono essere chieste nuove autorizzazioni di esplorazione e di sfruttamento. Le nuove autorizzazioni di esplorazione e la continuazione di quelle esistenti possono essere concesse solo per il gas, non per il petrolio. Per le aree non idonee, i permessi di sfruttamento esistenti o le domande di permessi di sfruttamento possono continuare in condizioni specifiche definite dallo stesso PiTESAI (pertanto non sono consentite nuove attività di esplorazione nell'area non idonea). Tutte le aree esterne sono permanentemente chiuse all'esplorazione e allo sfruttamento di idrocarburi.

Per quanto riguarda il territorio albanese, l'esplorazione e lo sviluppo dei giacimenti di petrolio e gas (Figura 12) sono suddivisi in blocchi onshore e offshore. Le licenze per tutti i blocchi vacanti sono gestite dall'Agenzia nazionale delle risorse naturali (AKBN) e attualmente tutti i blocchi offshore sono vacanti.

L'Albania ha due terminali per il petrolio e il gas sulla costa: Porto Romano a Durazzo e Petrolifera a Valona. Ogni deposito contiene gas di petrolio liquefatto, petrolio greggio, gasolio, gas e altri prodotti liquidi e solidi.

Nell'area sono presenti diverse infrastrutture per la trasmissione di energia elettrica, telecomunicazioni e gas. La linea elettrica, gestita dalla società italiana Terna,

interessa parte del confine meridionale dell'area di studio e collega Otranto in Puglia alla Grecia, passando vicino al Parco Nazionale di Butrinto.

Una fitta rete di cavi per telecomunicazioni parte da Bari e corre in posizione centrale verso SAIS-EBSA e collega il Mare Adriatico al Mediterraneo. Una linea collega Otranto all'isola di Corfù in Grecia e le uniche stazioni su terra che ricevono segnali sono a Otranto e Durazzo.

Nell'area si trova il Gasdotto Trans-adriatico (TAP) (Figura 27) – un gasdotto lungo circa 850 chilometri che ha origine in Grecia, a Kipoi, in una località al confine con la Turchia. Da lì si snoda attraverso il territorio greco per circa 335 chilometri fino alla città di Devoll in Albania. Da qui inizia la seconda sezione, quella albanese, che prosegue per altri 215 km sulla terraferma prima di raggiungere il Mare Adriatico. La sezione sottomarina del gasdotto è lunga circa 105 km e attraversa lo Stretto di Otranto, raggiungendo una profondità massima di 810 metri.

L'ultimo tratto è quello in Italia: il TAP (attraverso un micro tunnel) torna sulla costa a nord di San Foca e termina 8 km più avanti presso il Terminale di Ricezione del Gasdotto nel comune di Melendugno. Il gasdotto in Italia è costituito da un gasdotto sottomarino (tratto offshore) lungo circa 45 km e da un gasdotto sotterraneo (tratto onshore) lungo circa 8 km e da un Terminale di Ricezione del Gasdotto (TRG) situato nel comune di Melendugno, in provincia di Lecce. Il sistema avrà inizialmente una capacità di 10 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno, che può essere aumentata fino a 20 miliardi di metri cubi all'anno.



Figura 27. Gasdotto Trans-adriatico – TAP. Fonte: TAP, <https://www.tap-ag.it/>

2.3.6. Patrimonio culturale sommerso

Nella Baia di Valona, vi sono circa sette relitti, risalenti alla seconda guerra mondiale e successivi, che hanno dato vita a siti storici e biodiversità creati nel corso degli anni. Si tratta nello specifico: "Rosandra3", "Regina Margherita", "Intrepido", "Rovigno", "Lucian", "Stampella", "Andromeda", "Po"; inoltre, tali relitti storici sono soggetti

a continui saccheggi e razzie da parte di cacciatori di metalli e tesori che durante la loro attività causano anche inquinamento. È importante sottolineare che tali patrimoni culturali e turistici sono sotto una certa custodia e/o protezione per consentire un uso saggio dei loro valori turistici e storici.




Figura 28. Patrimonio culturale sommerso nella regione di Valona. Fonte: SID Portale del Mare per il patrimonio culturale sommerso buffer-segnalazione; IUCN per il paesaggio protetto; Genc Myftiu (2020) per il patrimonio culturale sommerso della Baia di Valona

Per quanto riguarda i siti archeologici sommersi della costa pugliese, sono disponibili dati sulle aree di importanza archeologica grazie al Progetto Archeomar avviato nel 2004 dalla Direzione Generale di Archeologia del Ministero della Cultura.

Per motivi di sicurezza non è possibile conoscere la posizione corretta né il tipo di proprietà sottomarina, motivo per cui è stata rappresentata attraverso un'area

di segnalazione. Emerge, in ogni caso, che l'intera costa pugliese entro i 12 nm presenta un'alta densità di patrimonio sommerso, come porti storici, campi di battaglie marine, siti di insediamenti, cantieri navali e relitti sommersi da tempo. Nel 2018, un relitto risalente al VII secolo A.C. è stato rinvenuto nello Stretto di Otranto, a una profondità di 780 m e 22 nm al largo della costa italiana (Marina Militare, 2021).




Figura 29. Patrimonio culturale sommerso nelle province di Brindisi e Lecce. Fonte: SID Portale del Mare per il patrimonio culturale sommerso buffer-segnalazione; beni paesaggistici costieri e patrimonio culturale costiero

2.4.

Elementi ecologici

L'area di studio è caratterizzata da ripidi pendii, alta salinità e una profondità massima di circa 1000 m. Rappresenta l'area di scambio tra il Mare Adriatico e il Mar Mediterraneo attraverso lo Stretto di Otranto, che ha un letto profondo 800 m.

2.4.1.

Habitat bentonici

A causa delle sue caratteristiche morfologiche e oceanografiche, l'area di studio si distingue per un'elevata diversità di habitat dei fondali. In base alla classificazione del Sistema informativo europeo della natura (EUNIS), sono descritti gli habitat più rappresentativi dei fondali marini. Le zone costiere sono caratterizzate dalla presenza di A5.39 Biocenosi mediterranea dei fanghi terrigeni costieri e di A5.46 Biocenosi mediterranea dei fondali detritici costieri. Lungo le coste pugliesi estese aree sono caratterizzate da A5.535 Praterie di Posidonia e A3 Rocce infralittorali e altri substrati duri. Le comunità mediterranee di fanghi batiali (A6.51) e le facies di fango sabbioso con *Thenia muricata* (A6.511) nell'area al largo. L'area comprende una catena quasi continua di siti corallini di acqua fredda a frammenti lungo l'intero margine sud-occidentale (pugliese), collegando le popolazioni adriatiche con quelle che abitano l'estremità ionica – provincia corallina di Santa Maria di Leuca (Angeletti et al., 2014). I coralli d'altura (A6.61) formano comunità megabentoniche dominate da una varietà di cnidari, tra cui le sclerattinie costruttori (*Madrepora oculata*, *Lophelia pertusa*) e rappresentano la spina dorsale delle comunità coralline d'acqua fredda ([sito web SEIS EBSA](#)). I coralli duri, come il *Desmophyllum dianthus* e lo *Stenocyathus vermiformis*, sono presenti anche con il corallo giallo *Dendrophyllia cornigera*, gli antipatari (*Leiopathes glaberrima*) e le gorgonie (*Callo-*

gorgia verticillata) come habitat principale che formano delle unità tassonomiche. Tali organismi si trovano spesso in associazione con spugne come *Pachastrella monilifera*, *Poecillastra compressa* e serpulidae (Freiwald et al., 2009; Taviani et al., 2011; Angeletti et al., 2014; Oceana, 2014). I coralli di acque profonde (A6.61) (coralli di acqua fredda) sono inclusi nell'Allegato I della Direttiva Habitat.

Nel complesso, tali comunità svolgono un ruolo importante nell'ospitare biocostruzioni uniche costruite da coralli e spugne d'acqua fredda e una biodiversità rilevante delle specie bentoniche associate (Ramieri et al., 2022). Sono utilizzati anche da molte specie mobili, potenzialmente anche organismi migratori come cetacei, che trovano cibo, riparo e condizioni adeguate per la loro riproduzione; sono infatti definiti come habitat ittici essenziali anche per specie di importanza commerciale (ad esempio *Aristaeomorpha foliacea*, *Aristeus antennatus*, *Merluccius merluccius*, *Nephrops norvegicus*, *Pagellus bogaraveo*) (Ramieri et al., 2022 e riferimenti ivi contenuti).

Le praterie di *Posidonia oceanica*, identificate anche come habitat prioritario per la conservazione ai sensi della Direttiva Habitat (Dir 92/43/CEE), sono presenti lungo l'intera costa pugliese, con un'interruzione in corrispondenza dei principali porti.

Nella Baia di Valona, una grande prateria di Posidonia è presente al largo dell'Isola di Saseno. Una prateria di *Cymodocea nodosa* è presente come facies sui fondali sabbiosi più bassi, vicino alla spiaggia di Valona. Anche il fondale fangoso detritico (DE; sensu Pere, 1967) è stato identificato come una stretta catena lungo la costa cittadina di Valona, leggermente più profonda della catena di colonizzazione di Caulerpa.




Figura 30. Habitat dei fondali marini secondo la classificazione EUNIS nell'area di studio. Fonte: Habitat dei fondali marini EMODnet; distribuzione delle comunità di coralli di acque profonde, corrispondente all'habitat EUNIS A.6.61: Ramieri et al., 2022 e fonti ivi indicate (indagini della regione Puglia – progetto Biomap 2013 e CNR-ISMAR – Prampolini et al., 2021)




Figura 31. *Posidonia Oceanica* nella regione Puglia. Fonte: EMODnet Biologia




Figura 32. *Posidonia Oceanica* e *Cymodocea nodosa* nella regione di Valona. Fonte: [EMODnet Biologia](#)

2.4.2.

Habitat ittici essenziali

L'area di studio è caratterizzata dalla presenza di vivai e aree di riproduzione per molte specie di valore commerciale, come ad esempio *Parapenaeus longirostris* (gamberetti rosa d'acqua profonda), *Merluccius merluccius* (nasello europeo), *Mullus barbatus* (triglia rossa), *Eledone cirrhosa* (moscardino bianco) (progetto MEDISEH, Giannoulaki et al., 2013; Carlucci et al., 2009).

In linea generale, i vivai delle specie termofili e alofile, come i gamberetti rosa di acque profonde, sono localizzati principalmente lungo il lato orientale dell'Adriatico meridionale, dove si trovano anche vivai di altre specie costiere e di acque profonde, probabil-

mente per effetto di una pressione di pesca più bassa (Colloca et al., 2015).

Le aggregazioni adulte (aree di riproduzione) del bocconera *Galeus melastomus* sono presenti in fondali fangosi con biocenosi profonda batiale (VP) e facies *Gryphus vitreus* o *Isidella elongata* (MEDISEH, 2013). L'aggregazione per deporre uova del gambero rosso gigante (*A. foliacea*) si sovrappone parzialmente alle sue aree di vivaio, principalmente localizzate lungo il confine orientale della fossa dell'Adriatico meridionale al largo delle coste albanesi (Habitat sensibili del Mediterraneo, 2013).




Figura 33. Vivaio nell'area. Fonte: Progetto OCEANA e MEDISEH disponibile all'indirizzo <https://europe.oceana.org/essential-fish-habitats-viewer/>

2.4.3. Megafauna marina

La fossa dell'Adriatico meridionale è anche caratterizzata da zooplancton che vive in mare aperto, in particolare gli eufausidi, noti anche come krill. Nell'area è altresì presente zooplancton mesopelagico e profondo (Viličić, 2008). Questo fornisce un terreno di alimentazione per alcune importanti specie di cetacei. L'area di studio comprende infatti importanti habitat per le specie di megafauna mediterranee, *Ziphius cavirostris* (zifidi di Cuvier), *Stenella coeruleoalba* (stenella striata), *Tursiops truncatus* (tursiope comune) e *Caretta caretta* (tartaruga). Tutte queste specie sono elencate nell'Allegato II del Protocollo SPA e diversità biologica e negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat (Širović e Holcer, 2020). Nelle

vaste aree dell'EBSA del Adriatico meridionale e dello Ionio sono registrate anche diverse altre unità tassonomiche importanti per la conservazione, vale a dire *Balaenoptera physalus* (balenottera comune), *Physeter macrocephalus* (capodoglio), *Monachus monachus* (foca monaca) e *Chelonia mydas* (tartaruga verde) ([sito web EBSA](#)). Inoltre, l'area è percorsa da diverse specie di squali e tonni.

Nel progetto MYSEA sono state esaminate le aree di foraggiamento, riproduzione e nidificazione delle tartarughe. La presenza di tale specie lungo le coste pugliesi è documentata (Figura 39).




Figura 34. Avvistamenti/rilevamenti di balenottere comuni (*Ziphius cavirostris*) effettuati da tutte le navi da osservazione durante l'indagine ASI (rispettivamente quadrati/cerchi rosa). Una mappa di densità prevista di Cañadas et al., 2018, è sovrapposta in monocromo e mostra le regioni che probabilmente ospitano habitat ideali per lo zifide di Cuvier (le previsioni nella regione a strisce sono state considerate inaffidabili a causa della bassa entità del campione). Fonte: ACCOBAMS (2021)




Figura 35. Abbondanza di delfini tursiopi. Fonte: ACCOBAMS (2021)




Figura 36. Abbondanza di stenelle striate. Fonte: ACCOBAMS (2021)




Figura 37. Abbondanza di tartarughe marine comuni. Fonte: ACCOBAMS (2021)




Figura 38. Abbondanza di esemplari di squali. Fonte: ACCOBAMS (2021)




Figura 39. Osservazioni degli individui di *Caretta caretta*. Fonte: MYSEA project

2.5. Impatti ambientali

Sfruttamento eccessivo delle riserve ittiche

L'Adriatico è uno dei mari più produttivi del Mediterraneo, ma è anche noto per essere oggetto di sfruttamento eccessivo. Nell'area di studio (Adriatico meridionale, GSA 18 e 17), le risorse ittiche sfruttate comprendono specie demersali, specie di acque profonde e specie pelagiche. Nell'area sono disponibili prove di sfruttamento eccessivo per diverse specie, ma sono state documentate anche le fluttuazioni e le tendenze costiere della biomassa totale delle riserve e della biomassa riproduttiva delle riserve (MIPAAF, 2011; MIPAAF, 2018; Marine Stewardship Council, 2018).

La Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ha riconosciuto tali questioni e ha messo in atto piani di gestione specifici:

- Per la pesca demersale nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18): nel 2019 è stato adottato un Piano di gestione pluriennale⁴ per la pesca sostenibile del nasello europeo (*Merluccius merluccius*), dello scampo (*Nephrops norvegicus*), della sogliola (*Solea solea*), dei gamberetti rosa di acque profonde (*Parapenaeus longirostris*) e della triglia (*Mullus barbatus*) mediante reti a strascico a tavoloni laterali, sfogliare, reti a strascico a coppie e reti a strascico gemellate a tavoloni laterali nel Mare Adriatico (GSA 17-18). Ciò è stato rafforzato da un'ulteriore raccomandazione nel 2021.⁵ Per raggiungere l'obiettivo di rendimento massimo sostenibile nel 2026, nel 2022 è stata fissata una riduzione dello sforzo di pesca del 7% per le reti a strascico a tavoloni laterali e del 3% per le sfogliare (CGPM, 2022).

⁴ Raccomandazione CGPM/43/2019/5 su un piano di gestione pluriennale per una pesca demersale sostenibile nel Mare Adriatico (sottoaree geografiche 17-18).

⁵ Raccomandazione CGPM/44/2021/1 sull'istituzione di un regime di sforzo di pesca per le principali riserve demersali nel Mare Adriatico (sottoaree geografiche 17-18).

- **Sfruttamento sostenibile di piccole riserve pelagiche nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18).** Un primo piano di gestione è stato istituito nel 2013 per gestire la pesca della sardina (*Sardina pilchardus*) e dell'acciuga europea (*Engraulis encrasicolus*) e negli anni successivi sono state adottate diverse raccomandazioni. Nel 2021 è stato adottato un nuovo piano di gestione volto a fornire rese a lungo termine elevate coerenti con la massima resa possibile (MRP) e a garantire un basso rischio di crollo delle riserve, mantenendo nel contempo la sostenibilità e la stabilità relativa della pesca. Per il 2022 e il 2023 è stato istituito un regime di pesca transitorio che prevede limiti di cattura nazionali o comuni allineati a riduzioni annuali del 5% per l'acciuga europea e dell'8% per la sardina nel 2022, e del 5% per l'acciuga europea e del 9% per la sardina nel 2023.

Impatti sulla megafauna marina

Le attività marittime nell'area esercitano molteplici pressioni sulla megafauna marina. Una varietà di prove è disponibile per l'area più ampia dell'EBSA dell'Adriatico meridionale e dello Ionio (progetto MBPC, 2022). Il traffico marittimo è aumentato negli ultimi anni nell'Adriatico, con potenziali minacce alla megafauna, tra cui collisioni, inquinamento acustico, chimico e biologico. Anche l'industria degli idrocarburi, attraverso indagini sismiche, inquinamento acuto e cronico e traffico marittimo aggiuntivo, possono determinare un impatto significativo sull'ambiente. Le indagini sismiche possono avere un impatto particolare sulle specie sensibili al rumore, tra cui gli zifidi di Cuvier e altri cetacei, le tartarughe marine, i pesci ossei e le specie invertebrate. La pesca può anche determinare impatti sulla megafauna marina, attraverso reti fisse e palangari che possono causare livelli significativi e insostenibili di catture accessorie di specie non bersaglio, ad esempio, sulle tartarughe. Le energie rinnovabili offshore possono anche avere implicazioni per gli habitat in cui sono ubicate e per le specie che li utilizzano. Infine, le esercitazioni navali militari che utilizzano il fuoco vivo hanno il potenziale di causare morte o lesioni gravi in specie particolarmente colpite da rapidi cambiamenti di pressione, come i cetacei. È stato dimostrato che l'uso di sonar a bassa e media frequenza utilizzati da navi da guerra e sottomarini causa l'arenamento di esemplari vivi in specie sensibili al rumore, in particolare zifidi.

Anche se al di fuori dell'area di studio, i risultati dell'indagine di Pulcinella *et al.* (2019) dimostrano il rapporto tra l'intensità dello sforzo di pesca e la presenza di catture accessorie della tartaruga marina *Caretta caretta* nel Mare Adriatico centrale e settentrionale. La stima delle catture accessorie di vari organismi di megafauna è disponibile per il Mare Adriatico settentrionale in Fortuna *et al.* (2010).

Impatti sugli habitat bentonici

È noto che la pesca a strascico ha un impatto negativo sui coralli d'acqua profonda come la *Lophelia pertusa*, la *Madrepora oculata* e i coralli bambù *Isidella elongata* e relative specie associate. Il corallo bambù *Isidella elongata* è un alcionaceo con formazione a foresta che vive su fondali morbidi d'alto mare ed è presente nello Stretto di Otranto. Tali coralli sono direttamente colpiti dalle attività di pesca a strascico che li distruggono o li sradicano. Inoltre, vengono indotti impatti indiretti dovuti all'aumento della risospensione dei sedimenti inferiori. Sono stati osservati anche effetti indiretti a lungo termine, tra cui un impoverimento degli ecosistemi dei pendii continentali (Maynou e Cartes 2012). Oltre alle reti a strascico, numerose altre attrezzature da pesca possono potenzialmente modificare l'integrità degli insiemi bentonici, come reti da imbrocco, tramagli e palangari (Bo *et al.*, 2014). Il recupero dei danni diretti e indiretti prodotti dalla pesca a strascico su tali habitat può richiedere decenni o secoli, tenuto conto del lento tasso di crescita dei coralli di acque profonde.

Recenti studi condotti nello Stretto di Otranto (Carbonara *et al.*, 2022) dimostrano che le aree colonizzate da *Isidella elongata* mostrano una estensione spaziale costante ma una biomassa in diminuzione nel tempo. Sono stati osservati cambiamenti nella distribuzione del diametro basale delle colonie, con una significativa diminuzione delle dimensioni dal 2014 al 2020. Tali risultati suggeriscono un crescente impatto connesso alla pesca derivante dallo sviluppo della pesca di acque profonde nell'area di studio. Il corallo bambù nell'area di studio rappresenta un elemento fondamentale della biodiversità nel contesto dell'ambiente batiale.

Accumulo di rifiuti marini

Al fine di inquadrare la rilevanza di tale impatto nell'area di studio, è utile considerare i dati disponibili a livello del bacino Adriatico-Ionio. Inoltre, se non specifici per lo

studio dell'area, tali dati evidenziano la rilevanza del problema. Vlachogianni *et al.* (2018) hanno valutato 31 spiagge del Mare Adriatico tra il 2014 e il 2016, dove sono state effettuate complessivamente 180 indagini, e sono stati classificati, registrati e rimossi 70.581 rifiuti marini. Gli oggetti variavano ampiamente per abbondanza e tipologia (Figura 40, in alto a sinistra).

I risultati aggregati a livello nazionale (Figura 40, in alto a destra) mostrano tale abbondanza di rifiuti con un valore medio di 0,28 oggetti/m² (280 oggetti/100 m di tratto) in Italia e 0,22 oggetti/m² (219 oggetti/100 m di tratto) in Albania, rispettivamente.

I rifiuti marini registrati sono stati classificati in 8 gruppi principali di tipi di materiali su base aggregata a livello nazionale e regionale (Adriatico-Ionio). La maggior parte dei rifiuti erano realizzati con materiali polimerici artificiali/antropogenici. In quasi tutti i paesi della regione Adriatico-ionica gli oggetti di plastica erano compresi in un range di 74-92% degli oggetti totali registrati (ad eccezione dell'Albania, dove la plastica rappresentava il 54,3%), mentre a livello regionale la quantità di plastica ha raggiunto il 91%. Il secondo gruppo più abbondante di rifiuti trovati nella regione erano in vetro/ceramica

(3,2%), seguito da oggetti realizzati in metallo (1,5%), carta (1,4%) e stoffa/tessuto (1,1%). Gli oggetti in gomma rappresentavano lo 0,6% dei 70.581 oggetti totali registrati nella regione e solo lo 0,1% circa erano classificati come oggetti e/o sostanze chimiche non identificati.

I pezzi di plastica di dimensioni superiori a 2,5 cm e inferiori a 50 cm nella dimensione più lunga (G79) rappresentavano la percentuale più alta del 19,89% (14.040 oggetti) dei rifiuti registrati in tutte le indagini, seguiti da pezzi di polistirene di dimensioni superiori a 2,5 cm e inferiori a 50 cm (G82) con 11,93% (Tabella 3). Il terzo elemento più abbondante era costituito da cotton fioc (G95) che rappresentavano il 9,17% degli oggetti totali registrati, seguiti da tappi/coperchi di plastica per bevande (G21) con il 6,67% e mozziconi e filtri di sigaretta (G27) con il 6,60%. Questi sono seguiti da tappi/coperchi di plastica non identificati (G23), reti per cozze e ostriche (G45), sacchetti di patatine/involucri per merendine (G30), frammenti di vetro o ceramica da 2,5 cm (G208) e altre materie plastiche/polistirene identificabili. Gli elenchi delle prime dieci voci sono disponibili anche a livello nazionale. Figura 40 – in basso, riporta i primi 10 oggetti rinvenuti sulle spiagge adriatiche italiane.




Figura 40. In alto a sinistra: distribuzione spaziale delle densità dei rifiuti rinvenuti sulle spiagge oggetto di indagine; in alto a destra: densità dei rifiuti rinvenuti sulle spiagge su base aggregata a livello nazionale (la Croazia si trova sull'asse y secondario), i trattini indicano gli intervalli interquartile, i punti neri indicano i valori medi; in basso: I dieci oggetti maggiormente rinvenuti sulle spiagge italiane dell'Adriatico. Fonte: Vlachogianni *et al.* 2018

Dati e informazioni specifici per l'area di studio confermano che la presenza di rifiuti marini sulle spiagge costituisce un importante problema ambientale (Figura 41). Per la costa pugliese si pone in evidenza l'importanza dei rifiuti legati alla pesca e all'acquacoltura. Sono disponibili pochi dati per la costa albanese, ma evidenziano anche la rilevanza di tali fonti di rifiuti marini.

Il monitoraggio dei rifiuti marini nella baia di Valona è stato condotto nell'ambito di progetti (UNDP settembre 2018). È stato dimostrato che i siti più colpiti sono le spiagge molto frequentate situate sul lato est dell'isola di Karaburun (Genc Myftiu, 2020).




Figura 41. Presenza di oggetti di plastica legati alla pesca e all'acquacoltura sulle spiagge nell'area di studio. Fonte: EMODnet Chimica; Capo Bianco, Monitoraggio Strategia Marina – Ministero dell'Ambiente, IT; Spiaggia Saline Punta della Contessa, Brindisi (BR), Legambiente Onlus, IT; Spiaggia Li Ronzi, Casalabate (LE), Legambiente Onlus, IT; 2 SP366, 73026 San Foca, Italia, Surfrider Foundation Europe, IT; Baia dell'Orte, spiaggia di cala casotto, Surfrider Foundation Europe, IT

Con riferimento all'accumulo di rifiuti marini sul fondo marino, Giménez *et al.* (2022) hanno rilevato una correlazione positiva tra il numero di rifiuti osservati nei siti pugliesi e la percentuale totale di individui di specie che strutturano le specie colpite da necrosi. I risultati suggeriscono che le attività umane, come la pesca lungo la costa e la pressione umana indiretta, stanno influenzando negativamente questi habitat. Nel complesso, le lenze e le corde costituivano i rifiuti marini più abbondanti trovati in tutti e quattro i siti esaminati, a conferma dell'impatto delle attività marittime nell'area. Le aree più colpite erano situate nelle adiacenze di porti importanti, mentre l'abbondanza più scarsa di attrezzature da pesca e rifiuti marini è stata registrata nei due siti lungo la costa adriatica, posti lontano dai maggiori centri popolati.

Erosione costiera

La costa pugliese è interessata da significativi fenomeni erosivi: Bruno *et al.* (2020) analizzano l'evoluzione nel periodo 2005-2017, dimostrando che circa il 34% della costa sabbiosa della regione (127 km) ha subito processi di erosione (Tabella 5, Figura 42). Ulteriori analisi effettuate sfruttando le ortofoto scattate nel 2008, 2010 e 2011 evidenziano che le coste sabbiose hanno subito un forte e improvviso deterioramento tra il 2008 e il 2010, con conseguente erosione di circa il 31% della costa totale. I dati precedenti mostrano che 130 km di costa sabbiosa si erano già ritirati nel periodo 1960-1992.

Tabella 5. Tassi annuali di variazione della linea costiera delle diverse unità fisiografiche (UF) della costa pugliese nei periodi 1960-1992, 1992-2005 e 2005-2017. L'area di studio è compresa tra UF3 e UF4. Fonte: Bruno *et al.* 2020

	Sandy Shoreline (km)	Average Width (m)	Erosion 1960-1992 (%)	Erosion 1992-2005 (%)	Erosion 2005-2017 (%)
PU1	81.9	30.6	21.0	22.3	39.6
PU2	77.9	29.9	32.5	28.0	31.9
PU3	36.3	18.4	55.4	3.2	43.2
PU4	62.8	19.8	64.9	23.9	31.9
PU5	18.7	23.3	19.2	16.1	45.3
PU6	42.1	20.4	25.8	4.3	22.9
PU7	46.5	29.6	26.5	2.3	25.3
Total	366.2	25.5	35.5	16.2	33.2




Figura 42. Segmenti della linea costiera esposti all'erosione (linee rosse). UF = unità fisiografica. Modello di elevazione digitale da www.sit.Puglia.it. Fonte: Bruno *et al.* 2020

Vulnerabilità alle inondazioni

Per quanto riguarda le aree vulnerabili a rischio di inondazioni, sia fluviali che marittime Figura 43, mostra la zona di costa bassa (ZCB), definita dallo studio dello strumento di valutazione NEAT per il Buono stato ambientale (GES) per gli Obiettivi ecologici Costa e idrografia (OE) nell'Adriatico (2022) come la zona di terra all'interno della fascia costiera profonda 10 km, contigua

alla costa e con un'altitudine inferiore a 5 metri sul livello del mare.

Nella regione settentrionale di Valona si può notare, Figura 44, che la ZCB ha una profonda estensione nell'entroterra, anche oltre la larghezza della zona costiera di 10 km.




Figura 43. Zona di costa bassa in Puglia e di Valona. Fonte: Strumento di valutazione NEAT per gli OE Costa e idrografia nell'Adriatico, 2022




Figura 44. Zona di costa bassa nella regione di Valona. Fonte: Strumento di valutazione NEAT per gli OE Costa e idrografia nell'Adriatico, 2022




Figura 45. Zona di costa bassa in Puglia. Fonte: Strumento di valutazione NEAT per gli OE Costa e idrografia nell'Adriatico, 2022

La costa di Valona, come illustrato nella Tabella 6, si estende su una superficie di 1.614,59 chilometri quadrati entro 10 km dal litorale. Di questa zona, il 13,68% (circa 220 km²) ha un'altitudine inferiore a 5 m sul livello del mare.

Con un'estensione più piccola, le province di Brindisi e Lecce presentano anche aree con ZCB, in particolare il

3,99% (796,90 km²) per Brindisi e il 4,49% (884,58 km²) per Lecce.

Se all'interno dell'area ZCB il consumo di suolo è sovrapposto (Tabella 7), è possibile individuare che nel caso di Valona (Figura 46) sulla superficie totale di 220 km², 81,47 km² è terreno agricolo (37%), 60,67 km²

è corpo idrico (28%), 27,42 km² aree naturali e forestali (12%) e 16,04 km² sono aree urbanizzate (7%).

Sulla costa delle province di Brindisi e Lecce (Figura 47), invece, l'estensione più elevata all'interno della

ZCB è rappresentata da aree agricole e aree urbanizzate. In particolare, nel caso di Brindisi, vi è un'estensione di 10,99 km² di terreni agricoli (15%) e di 9,47 km² per quelli urbanizzati (13%).

Tabella 6. Aree con ZCB di Valona, Brindisi e Lecce e loro percentuali entro 10 km dalla zona costiera. Fonte: Strumento di valutazione NEAT per gli OE Costa e idrografia nell'Adriatico, 2022

Unità amministrativa	ZCB [km ²]	Zona costiera (0–10 km) [km ²]	Percentuale di ZCB all'interno della zona costiera
Contea di Valona	220,82	1.614,59	13,68%
Brindisi	31,82	796,90	3,99%
Lecce	39,71	884,58	4,49%

Tabella 7. Aree delle diverse classi LCLU nella ZCB. Fonte: Strumento di valutazione NEAT per gli OE Costa e idrografia nell'Adriatico, 2022

Unità amministrativa	Edificato – [km ²]	Agricolo [km ²]	Foresta e semi-naturale [km ²]	Zone umide [km ²]	Corpo idrico [km ²]	Totale complessivo [km ²]
Contea di Valona	16,04	81,47	27,42	35,22	60,67	220,82
Brindisi	9,47	10,99	6,34	3,46	1,56	31,82
Lecce	6,14	12,63	8,13	8,39	4,42	39,71






Figura 46. ZCB e CCZ nella contea di Valona. Fonte: Strumento di valutazione NEAT per gli OE Costa e idrografia nell'Adriatico, 2022



 Study area
  Territorial waters
12 Nautical Miles
  NUTS 3 - Brindisi and Lecce
Administrative borders



LECZ + Copernicus Coastal Zones 2018
(included in the map)

 11110 Continuous urban fabric (IMD =>80%)	 13200 Land without current use	 61200 Sparse vegetation on rocks
 11120 Dense urban fabric (IMD =>30-80%)	 14000 Green urban, sports and leisure facilities	 62111 Sandy beaches
 11130 Low density fabric (IMD <30%)	 21100 Arable irrigated and non-irrigated land	 62112 Shingle beaches
 11210 Industrial, commercial, public and military units (other)	 22100 Vineyards, fruit trees and berry plantations	 63110 Bare rocks and outcrops
 12100 Road networks and associated land	 22200 Olive groves	 63120 Coastal cliffs
 12200 Railways and associated land	 23200 Complex cultivation patterns	 63200 Burnt areas (except burnt forest)
 12310 Cargo port	 31100 Natural & semi-natural broadleaved forest	 71100 Inland marshes
 12330 Fishing port	 31200 Highly artificial broadleaved plantations	 72100 Salt marshes
 12350 Marinas	 32100 Natural & semi-natural coniferous forest	 72200 Salines
 12360 Local multi-functional harbours	 33100 Natural & semi-natural mixed forest	 81100 Natural & semi-natural water courses
 12370 Shipyards	 34000 Transitional woodland and scrub	 81200 Highly modified water courses and canals
 12400 Airports and associated land	 35000 Lines of trees and scrub	 82100 Natural lakes
 13110 Mineral extraction sites	 42100 Semi-natural grassland	 82200 Reservoirs
 13130 Construction sites	 53000 Sclerophyllous scrubs	 83100 Lagoons
	 61100 Sparse vegetation on sands	 84200 Coastal waters

Figura 47. ZCB e CCZ nelle province di Brindisi e Lecce. Fonte: Strumento di valutazione NEAT per gli OE Costa e idrografia nell'Adriatico, 2022

Riepilogo degli impatti

Con riferimento all'area EBSA dell'Adriatico meridionale e dello Ionio (SEIS), Ramieri *et al.* (2022) hanno evidenziato i settori maggiormente colpiti dalle attività umane.⁶ Alcune delle aree con i più alti valori di impatto stimato si trovano di fronte alla costa della regione Puglia, a circa 15 nm al largo della città di Brindisi. Le aree con un

elevato livello di impatto stimato sono situate in un'ampia area a circa 20 nm al largo di Bari, al centro dello Stretto di Otranto. Le pressioni generate dal traffico marittimo e dalla pesca (in particolare le attività di pesca a strascico) emergono come i fattori più importanti per determinare tali livelli stimati di impatto ambientale.




Figura 48. Distribuzione spaziale del punteggio CEA = impatto ambientale stimato (a sinistra) e aree prioritarie di intervento (a destra).
Fonte: Ramieri *et al.* (2022).

Con la stessa analisi, gli autori analizzano anche gli impatti su alcuni singoli componenti ambientali analizzati in dettaglio. Le aree prioritarie di interesse per la megafauna marina e per l'habitat dei fondali marini A6.61 (Comunità di coralli di acque profonde) sono illustrate nella Figura 49. Per quanto riguarda la megafauna, il 98% dell'impatto stimato è dovuto al traffico marittimo e alla pesca, attraverso pressioni quali l'introduzione di composti sintetici e non sintetici, rifiuti marini, collisioni e catture accidentali. Degli impatti stimati per l'habitat dei fondali marini A6.61 (coralli di acque profonde), il 99% è causato dal trasporto marittimo e dalla pesca a strascico. Oltre alle pressioni dovute all'introduzione di sostanze e rifiuti, anche l'abrasione e la modifica dell'insilato sono molto rilevanti in questo

caso (rispettivamente 13% e 12%). Le aree prioritarie di intervento sono situate nel canyon di Bari e nello Stretto di Otranto.

Con riferimento all'area più ampia dell'EBSA SEIS, sono identificati i seguenti criteri CBD (Convenzione della diversità biologica): importanti comunità bentoniche (coralli di acque fredde e profonde e aggregazioni di spugne di acque profonde); habitat critico per i zifidi di Cuvier; habitat importanti per il diavolo di mare, la stenella striata, tartarughe, tonni, squali e uccelli; habitat storici adiacenti della foca monaca mediterranea a rischio di estinzione. Dato che la maggior parte di tali elementi biologici è a rischio nell'area di studio, è possibile considerare i potenziali impatti per tutti.

⁶ L'analisi si basa sull'applicazione del cosiddetto strumento CEA (Menegon *et al.*, 2018a, 2018b). CEA è un software gratuito e open source basato su python (FOSS) per l'analisi geospaziale a supporto della pianificazione spaziale marittima e della gestione ambientale marina. Il CEA si basa sulla metodologia originariamente sviluppata da Halpern *et al.* (2008) e successivamente modificata da Andersen *et al.* (2013) e integra un aspetto chiave della valutazione del rischio ambientale, vale a dire l'identificazione esplicita dei collegamenti sorgente-pressione-percorso-recettore (Judd *et al.*, 2015; Stelzenmüller *et al.*, 2018).




Figura 49. Aree prioritarie di intervento per la megafauna (sinistra) e per l'habitat dei fondali marini A6.61 – comunità di coralli di acque profonde (destra). Fonte: Ramieri et al. (2022).

Con riferimento alle zone costiere, nella Baia di Valona, sono stati individuati rischi per l'ambiente marino e costiero derivanti dalle attività umane (Genc Myftiu, 2020). In particolare, sono evidenziati gli impatti delle attività di pesca dovuti a pratiche di pesca illegali (pesca di cozze, pesca a strascico e uso di esplosivi). Risulta che la pesca illegale a strascico contribuisca alla perdita di oltre il 50% delle praterie di *Posidonia oceanica* sul fondo marino all'interno della baia. La pesca illegale sulle coste rocciose produce un calo della copertura delle macroalghe come la *Cystoseira* spp. Per il Parco nazionale Karaburun-Saseno, vengono identificati i rischi connessi agli incidenti navali e all'inquinamento e alla presenza di detriti, unitamente alle pressioni derivanti dalla frequentazione incontrollata via terra e via mare.

Lungo la costa pugliese possono verificarsi impatti sugli ecosistemi costieri, in particolare sulle praterie di *Posidonia oceanica*, legati ad un'intensa pressione turistica (turismo balneare, turismo nautico), pesca (anche ricreativa) e inquinamento delle acque e dei sedimenti (anche da detriti marini). Come descritto in precedenza, anche l'erosione costiera rappresenta un problema, che comporta rischi per l'ecosistema costiero

terrestre. L'erosione costiera è legata a una varietà di fattori, tra cui la dinamica dei cambiamenti climatici, il consumo di suolo, ma anche la presenza/assenza di ecosistemi marini costieri come le praterie di alghe che forniscono una barriera naturale alle onde.

2.6. Aree identificate per la protezione marina

Nell'area di studio sono identificati diversi tipi di aree definite per la protezione degli habitat e delle specie marine: Aree marine protette, siti Natura 2000, Parchi nazionali, una Riserva naturale gestita e due Aree speciali protette di importanza mediterranea (SPAMI). Parte dell'area di studio è inclusa nell'Area ecologicamente o biologicamente significativa (EBSA) del Mare Adriatico meridionale e del Mar Ionio. Inoltre, nell'area di studio sono presenti Habitat critici per i cetacei (Cetaceans Critical Habitat – CCH), come definito in ACCOBAMS. Un elenco delle aree protette istituite è riportato nella Tabella 8. Tali aree sono rappresentate nella Figura 50 e nella Figura 51.

Tabella 8. Aree per la biodiversità e la protezione degli ecosistemi

Nome	Denominazione	COD-NAT2000	Piano di gestione	Superficie (ha)	Tipo di area	Classe IUCN
Puglia						
Litorale brindisino	SAC – SCI	IT9140002	<u>Si</u>	7.256	Costa e marina	
Torre Guaceto e Macchia S.Giovanni	SAC – SCI	IT9140005	<u>Si</u>	7.978	Costa e marina	
Torre Guaceto	MPA – SPA – SCI – SPAMI	IT9140008	<u>Si</u>	548	Costa e marina	IV – Area di gestione habitat/specie
Foce Canale Giancola	SAC – SCI	IT9140009	No	54	Costa	
Stagni e Saline di Punta della Contessa	SPA – SCI – SAC	IT9140003	<u>Si</u>	2.858	Costa e marina	
Bosco Tramazzone	SAC – SCI	IT9140001	No	4.406	Costa e marina	
Rauccio	SAC – SCI	IT9150006	No	91	Costa e marina	
Aquatina di Frigole	SAC – SCI	IT9150003	<u>Si</u>	3.163	Costa e marina	
Torre Veneri	SAC – SCI	IT9150025	<u>Si</u>	1.742	Costa e marina	
Le Cesine	SAC – SCI	IT9150032	No	2.148	Costa e marina	
Torre dell’Orso	SAC – SCI	IT9150004	<u>Si</u>	60	Costa	
Alimini	SAC – SCI	IT9150011	<u>Si</u>	3.716	Costa e marina	
Costa Otranto – S.Maria di Leuca	SAC – SCI	IT9150002	No	6.093	Costa e marina	
Bosco le Chiuse	SAC – SCI	IT9150021	No	37	Costa	
Valona						
Pishe Poro	Riserva naturale gestita	–	?	1.499	Costa e marina	IV – Area di gestione habitat/specie
Vjose-Narte	Paesaggio protetto	–	Si	19.729	Costa e marina	V – Paesaggio terrestre/paesaggio marino protetto
Parco nazionale marino di Karaburun-Saseno	SPAMI – Parco nazionale	–	Si	12.571	Costa e marina	II – Parco nazionale
Butrinti	Parco nazionale	–	Si	9.422	Costa e marina	II – Parco nazionale
Isola di Saseno – Penisola di Karaburun	CCH	–	–	39.372	Marina	
Porto Palermo	Parco naturale	–	Si	1.694	Costa e marina	IV – Area di gestione habitat/specie
Area di studio generale						
Area importante sul piano ecologico o biologico Linea di demarcazione tra Adriatico meridionale e Ionio	EBSA	–	–	3.816.316	Marina	





Figura 50. Aree per la biodiversità e la protezione degli ecosistemi. Fonti: MAPAMED per AMP, EBSA, Habitat di acque profonde, IMMA, CCH, siti di Ramsar; Geoportale del governo albanese – ASIG for Area protetta albanese DCM N. 59-60; IUCN per Area protetta Albania; SID Portale del Mare per siti NAT2000; EEA per siti EMERALD



¹Porto Palermo site is declared "Natural Park" - category IV - IUCN classification, represented in this map, but not included yet in the IUCN database (shp file)

Figura 51. Aree per la biodiversità e la protezione degli ecosistemi nell'area di studio. Fonti: MAPAMED per AMP, EBSA, Habitat di acque profonde, IMMA, CCH; Geoportale del governo albanese – ASIG for Area protetta albanese DCM N. 59-60; IUCN per Area protetta Albania; SID Portale del Mare per siti NAT2000; EEA per siti EMERALD

In Puglia si trova l'**Area marina protetta di Torre Guaceto** (Figura 52), tra i comuni di Brindisi e Carovigno. L'area si estende per circa 8 km lungo il litorale da Apani fino a Punta Penna Grossa. Come riportato dal PAP/RAC, l'area è importante per la comunità delle acque salmastre caratterizzata dalla presenza dell'alga *Zostera noltii*. Il piano mesolitorale roccioso è caratterizzato dalla presenza di alghe rosse (*Laurencia* sp, e *Corallina elongate*) e *Cystoseria* sp. Il piano infralitorale roccioso è caratterizzato da alghe fotofile e da distese di ricci di mare. Le praterie di *Posidonia oceanica* sono presenti nel piano infralitorale sabbioso e offrono riparo a pesci, crostacei, spugne, briozoi, idroidi, antozoi e molluschi bivalvi. Alcune delle formazioni precoralligene, localizzate per lo più di fronte alla Torre di Guaceto, a 15-17 metri di profondità, sono caratterizzate da macchie ad alta densità di gorgonie delle specie *Eunicella cavolinii*, *E. singularis* ed *E. seeranova*. Le principali minacce e pressioni sono legate agli scarichi non controllati di inquinanti organici e inorganici indeterminati, al deposito di rifiuti inorganici solidi e alla carica organica trasportata lungo il litorale dall'Adriatico settentrionale e dall'Albania. Inoltre, la raccolta di organismi bentonici costieri da parte dei visitatori della Riserva ha un impatto sulla comunità bentonica. Anche la specie invasiva *Caulerpa racemosa* è molto comune. Anche l'AMP Torre Guaceto è inclusa nell'elenco SPAMI.

Minacce (a praterie di *Posidonia*, coralligeno e pre-coralligeno): alti tassi di sedimentazione, carichi di inquinamento da agricoltura, rifiuti dell'industria alimentare trattati (olio commestibile) e acque reflue urbane trattate.

Misure (per la protezione delle praterie di *Posidonia*, coralligeno e pre-coralligeno): fitodepurazione e riutilizzo delle acque reflue, monitoraggio della qualità dell'acqua e del carico di sedimenti, realizzazione di un sistema di boe oceanografiche.

Nella regione di Valona il **Parco Nazionale Marino Karaburun-Saseno** è strategicamente situato sulla sponda orientale dello Stretto di Otranto (Figura 53) (IUCN categoria II). Copre un'area marina lungo le coste della penisola di Karaburun e dell'isola di Saseno. Le praterie di *Posidonia oceanica* e il coralligeno sono presenti nel piano infralitorale/circalitorale lungo le coste occidentali di Karaburun, dell'isola di Saseno e nella zona di Rreza e Kanalit. Nelle acque albanesi sono presenti tre tartarughe marine a rischio di estinzione

globale, ad alto livello di minaccia: tartarughe comuni (*Caretta caretta*), tartarughe verdi (*Chelonia mydas*) e una presenza molto rara della tartaruga liuto (*Dermochelys coriacea*). La zona rappresenta altresì un potenziale habitat per la foca monaca, specie che è stata avvistata sempre più spesso negli ultimi 5 anni. Sono state segnalate cinque specie di cetacei, tra cui il delfino comune (*Delphinus delphis*), il tursiope (*Tursiops truncatus*) e il capodoglio (*Physeter macrocephalus*). Per questo motivo, il Parco Nazionale è compreso in una più ampia area di Habitat critico per i cetacei (CCH), che comprende le acque al largo dell'Isola di Saseno e della Penisola di Karaburun per una superficie totale di 124 km², individuata da ACCOBAMS. Secondo Birdlife International, anche l'area della baia di Valona, della penisola di Karaburun e del monte Çika è elencata come Area importante per gli uccelli e la biodiversità (IBA) per l'Albania. Sono state registrate circa 70 specie di uccelli marini, tra cui il cormorano pigmeo (*Phalacrocorax pygmaeus*). Anche il Parco nazionale marino è incluso nell'elenco SPAMI. (Fonte: Piano di gestione del Parco Nazionale degli ecosistemi marini naturali della penisola di Karaburun e dell'isola di Saseno). Le attività consentite per le diverse zone sono indicate nella Tabella 9.

Il **Parco Nazionale Marino di Porto Palermo** rappresenta un punto di riferimento della biodiversità lungo la costa albanese. La caratterizzazione ecologica dell'area è stata fornita da uno studio condotto dal RAC/PAP (RAC/PAP – UNEP/MAP, 2013). Oltre agli habitat terrestri, che ospitano specie vegetali protette, le comunità e gli habitat bentonici marini sono molto ricchi e ospitano specie di interesse per la conservazione: associazione con *Lithophyllum byssoides*, associazione con *Cystoseira amentacea* var. *spicata*, praterie di *Posidonia oceanica*, associazione con *Cymodocea nodosa*). Anche le risorse ittiche sono molto ricche, la baia ospitava un'area militare e fino al 1997 era proibito qualsiasi accesso e attività. Ora ospita ancora specie di importanza internazionale come specie rare o in via di estinzione che richiedono una protezione speciale e la conservazione del loro habitat (ad esempio, cavallucci marini dalla testa corta, squali mako, squali smeriglio, razze bianche, sciaena umbra, corvine, pesci martello, pesci ago di rio, ombrina, pesci spada).

Alcuni dei siti Natura 2000 (SAC/SIC) presenti lungo la costa pugliese hanno un piano di gestione. Per i siti

senza piano di gestione, il Regolamento del Consiglio regionale n. 6 del 10.05.2016, con cui il Consiglio regionale ha emanato il "Regolamento contenente misure di conservazione ai sensi delle Direttive comunitarie 2009/147 e 92/43 e del Decreto del Presidente della Repubblica 357/97 per i siti di importanza comunitaria (SIC)". Tale Regolamento è stato successivamente aggiornato mediante il Regolamento regionale n. 12 del 10 maggio 2017 e il relativo allegato contenente gli obiettivi di conservazione per i siti della rete Natura 2000 della regione Puglia.

Date le caratteristiche dei siti (che coprono sia le zone costiere che quelle marine), molte misure di gestione

mirano alla protezione e alla valorizzazione delle specie e degli habitat terrestri. Altre misure sono pertinenti per i processi di interazione terra-mare (ad esempio riduzione dell'inquinamento provocato da fiumi e scarichi, controllo del carico di sedimenti, riduzione dell'erosione delle spiagge, protezione dei sistemi di dune). Le misure pertinenti per l'ambiente marino mirano, ad esempio, a migliorare la conoscenza dello stato e delle dinamiche delle praterie di alghe, a monitorare la qualità dell'acqua, a ridurre l'impatto sulle praterie di alghe derivante dall'ancoraggio, a regolare i flussi turistici, a regolamentare le attività di pesca, in particolare la pesca a strascico.





Figura 52. Quadro dettagliato delle aree protette in Italia. Sono rappresentate solo le aree pertinenti all'area di studio. Fonti: MAPAMED per AMP – SPAMI, EBSA, PAP; SID Portale del Mare per i siti NAT2000



¹ Porto Palermo site is declared "Natural Park" - category IV - IUCN classification, represented in this map, but not included yet in the IUCN database (shp file)

Figura 53. Quadro dettagliato delle aree protette in Albania. **Sono rappresentate solo le aree pertinenti all'area di studio.** Fonti: MAPAMED per AMP, EBSA, IMMA, CCH; Geoportale del governo albanese – ASIG for Area protetta albanese DCM N. 59-60; IUCN per Area protetta Albania; EEA per siti EMERALD

Tabella 9. Parco nazionale marino di Karaburun-Saseno. Zone e regolamentazione delle attività.
 Legenda: Y – CONSENTITO; N – VIETATO; R – REGOLAMENTATO.

Attività	CZ	EMZ	RZ	SDZ	Regolamentazione delle attività
Ricerca scientifica	R	R	R	R	Permesso speciale dell'amministrazione dell'AP per tutte le zone. CZ & EMZ: permesso speciale e numero limitato di ricercatori consentiti.
Monitoraggio	R	R	R	R	Permesso speciale dell'amministrazione dell'AP per tutte le zone. CZ: permesso speciale e monitoraggio limitato consentiti.
Immersioni	N	R	R	R	È necessario specificare i siti di immersione e le immersioni sono consentite solo in tali siti specifici. Le immersioni sono consentite solo con guide. Numero limitato di subacquei. Monitoraggio delle attività subacquee da parte dell'amministrazione dell'AP. È consentito scattare foto e video.
Nuoto e snorkeling (spiagge ed elioterapia)	N	N	Y	Y	È consentito scattare foto e video.
Visite	R	R	Y	Y	CZ: visite guidate su percorsi specifici solo sotto la guida dell'amministrazione dell'AP; numeri e siti strettamente limitati. EMZ: visite guidate, numeri limitati.
Osservazione della fauna selvatica	N	R	R	R	Occorre rispettare il codice di condotta per l'osservazione della fauna selvatica.
Pesca	N	N	R	R	Permesso speciale di pesca (Legge sulla pesca). È consentita solo la pesca sportiva e tradizionale, la pesca commerciale non è consentita.
Nautica da diporto (escursioni)	N	R	R	R	Permesso speciale dell'amministrazione dell'AP per le imbarcazioni che accedono all'area. Escursioni in barca limitate e guidate: è necessario definire il tempo e l'accesso all'area; è necessario definire lo studio della capacità di trasporto per il numero di imbarcazioni.
Ancoraggio	N	N	Y	Y	Fino a quando non viene effettuata la valutazione del sistema di ormeggio e, se necessario, non viene installato il sistema di ormeggio, l'ancoraggio è consentito in RZ e SOZ.
Ormeggio	N	R	Y	Y	Ormezzi, banchine e piattaforme – solo costruzione "leggera". Tutti gli ormezzi dovrebbero avere un'estetica ecologica.
Navigazione	N	R	Y	Y	Permesso speciale dell'amministrazione dell'AP per tutte le imbarcazioni. EMZ: alcune aree sono off limits (come i siti di immersione), andrebbero affissi cartelli per le imbarcazioni. Nessun scarico di rifiuti (regolamentato dalla legge). È opportuno definire uno studio della capacità di carico per il numero di imbarcazioni.
Kayak	N	R	Y	Y	Permesso speciale dell'amministrazione dell'AP.
Sport acquatici	N	R	Y	R	Vietato l'uso di moto d'acqua in tutte le zone. Altre attività di motonautica sono consentite solo nella RZ. EMZ e SDZ: solo sport acquatici non motoristici. Chiara divisione degli sport acquatici e delle aree destinate al nuoto.
Sviluppo delle infrastrutture	N	N	R	R	Lo sviluppo dell'infrastruttura deve essere conforme ai Piani di sviluppo e al Piano di gestione. Nessun edificio permanente, è consentita solo infrastruttura "leggera" (ormezi, banchine, piattaforme).
Traffico marittimo	N	N	N	N	1 NM di distanza per legge.
Estrazione mineraria	N	N	N	N	
Raccolta di piante, minerali, pietre, reperti paleontologici	N	N	N	N	
Acquacoltura	N	N	N	N	
Attività militari	N	N	N	N	

Tabella 10. Area Marina protetta di Torre Guaceto. Fonte di informazioni: Decreto Interministeriale 4 dicembre 1991 – istituzione della riserva naturale marina “Torre Guaceto” (N – VIETATO; R – REGOLAMENTATO)

Attività	Zona A – Riserva integrale	Zona B – Riserva generale	Zona C – Riserva parziale	Regolamento
Danni e rimozione di formazioni minerali	N	N	N	
Navigazione con qualsiasi tipo di imbarcazione (tranne per le imbarcazioni di servizio)	N	N	R	Sono consentiti vela e canottaggio, oltre a imbarcazioni da pesca professionali e imbarcazioni per escursione
Pesca professionale	N	N	R	Reti fisse
Pesca ricreativa	N	N	R	Lenze da pesca dalle barche o dalla spiaggia, nessun palamito
Raccolta di mitili	N	N	R	È necessaria l'autorizzazione
Raccolta di altri elementi della flora e della fauna	N	N	N	
Qualsiasi tipo di azione che modifichi le caratteristiche morfologiche, fisiche e chimiche delle acque, compreso lo scarico di detriti e rifiuti e il dragaggio	N	N	N	
Introduzione di armi, esplosivi e prodotti chimici	N	N	N	
Qualsiasi attività che arreca disturbo a studi e programmi di ricerca	N	N	N	

2.7.

Altre misure di conservazione basate sulle aree

Definizione di OECM

(Altre misure di conservazione basate sulle aree)

Le OECM sono definite dalla Convenzione internazionale sulla diversità biologica (CBD), dall'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) e dalla Commissione europea come *“Un'area geograficamente definita diversa da un'Area protetta, che è regolamentata e gestita in modo da conseguire risultati positivi e duraturi a lungo termine per la conservazione in situ della biodiversità con le funzioni e i servizi ecosistemici associati e, se del caso, culturali, spirituali, socioeconomici e altri valori pertinenti a livello locale”* (CBD, 2018; IUCN, 2019; Commissione UE, 2022).

Le OECM possono pertanto includere aree che godono di una qualche forma di protezione giuridica non connessa alla protezione degli habitat e delle specie (ad esempio, aree designate per la protezione delle acque, aree di prevenzione delle inondazioni, paesaggi

agroforestali, aree militari ad accesso limitato, misure di restrizione della pesca, siti di cavi sottomarini) ma indirettamente promuovere la conservazione della biodiversità.

Le OECM possono rientrare nel computo ai fini dell'obiettivo dell'UE qualora:

- l'area sia oggetto di un atto legislativo o amministrativo nazionale o internazionale o di un accordo contrattuale volto a conseguire risultati di conservazione a lungo termine
- siano in atto obiettivi e misure di conservazione, e
- siano in atto una gestione e un monitoraggio efficaci della biodiversità nell'area.

Proposta di Area di restrizione alla pesca (FRA – Fishery Restricted Area) nell'ambito della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM)

A nome del Progetto di Recupero dell'Adriatico, nel 2018 MedReAct⁷ ha presentato al Comitato subregionale per il Mare Adriatico della CGPM una proposta relativa a un'Area di restrizione alla pesca denominata *Habitat ittici essenziali di acque profonde e habitat sensibili dell'Adriatico meridionale*.

L'area principale FRA proposta interessa importanti aree di riproduzione e vivaio di preziose riserve di acque profonde e di Ecosistemi marini vulnerabili. L'area principale è circondata da una fascia di rispetto dove si trovano altri importanti vivai e aree di riproduzione e habitat complessi ed eterogenei. Gli obiettivi di tale FRA proposta mirano a proteggere: (1) un sito caratterizzato da caratteristiche fisiche uniche che influenzano la dinamica della circolazione delle acque e dello scambio di acque con l'intero bacino mediterraneo; (2) importanti habitat ittici essenziali per specie preziose come i gamberetti d'acqua profonda (ad esempio *Aristeomorpha foliacea*), i gamberetti rosa d'acqua profonda (*Parapeneus longirostris*), il nasello europeo (*Merluccius merluccius*) e lo squalo boccanera (*Galeus melastomus*); (3) un'area fondamentale per le tartarughe marine, il tonno, il pesce spada, gli squali e un importante corridoio migratorio per la megafauna come i cetacei; e (4) un'area contenente Ecosistemi marini vulnerabili (coralli di acque profonde) su cui la pesca a strascico potrebbe produrre un impatto notevole.

Le FRA proposte riguardano la pesca di riserve prioritarie della CGPM nell'Adriatico (nasello europeo) e di altre specie come lo squalo boccanera (*Galeus melastomus*), i gamberetti rossi giganti (*Aristeomorpha foliacea*), lo scampo (*Nephrops norvegicus*) e i gamberetti rosa d'acqua profonda (*Parapeneus longirostris*).

Tali riserve sono condivise dalle Parti contraenti della CGPM (principalmente Italia, Montenegro, Albania).

Misure di gestione suggerite da attuare nella FRA:

- Area principale della FRA: Chiusura permanente dell'area a qualsiasi attività di pesca professionale con reti da traino, reti da fondo e palangari fissi.

- Fascia di rispetto della FRA: (1) qualsiasi attività di pesca demersale è soggetta a un permesso di pesca speciale se si è in grado di dimostrare di aver esercitato attività di pesca nella zona negli ultimi cinque anni. I membri e i non membri cooperanti della CGPM compilano e trasmettono al Segretario esecutivo della CGPM l'elenco delle imbarcazioni autorizzate. Le imbarcazioni che non rispettano le misure di conservazione e di gestione della CGPM non sono autorizzate a pescare nella fascia di rispetto della FRA. (2) Le imbarcazioni autorizzate hanno il permesso di pescare per un massimo di due giorni alla settimana.

I paesi hanno chiesto ulteriori elaborazioni sulla proposta. In risposta a ciò, la CGPM ha adottato la Risoluzione 44/2021/3⁸, che stabilisce una roadmap per l'istituzione di una FRA nel mare Adriatico meridionale e stabilisce che le Parti dovrebbero:

- a) esaminare le attività di monitoraggio necessarie per individuare una possibile FRA (comportamenti della flotta, impatti sul fondale marino, osservatori a bordo) nella parte meridionale della sottozona geografica 18
- b) condurre un'indagine socioeconomica ad hoc che riguardi le flotte operanti nell'area
- c) elaborare un'indagine scientifica ad hoc per una migliore definizione degli Ecosistemi marini vulnerabili (EMV) al fine di individuare una possibile FRA
- d) garantire che le componenti chiave di una futura proposta includano gli EMV, gli Habitat ittici essenziali (EFH – Essential Fish Habitat), le dinamiche della flotta peschereccia territoriale e gli impatti socio-economici forniti dalle amministrazioni nazionali.

Secondo la Risoluzione, nel 2023 le Parti dovrebbero valutare congiuntamente la possibilità di istituire una FRA con l'obiettivo di proteggere i pertinenti EMV ed EFH individuati, seguendo un approccio dal basso verso l'alto e impegnandosi con i pertinenti portatori di interesse. La CGPM dovrebbe esaminare tale proposta nella sua sessione annuale del 2023.

⁷ MedReAct è stata fondata nel 2014 su iniziativa di un gruppo di attivisti per contrastare la perdita di biodiversità nel Mar Mediterraneo.

⁸ Risoluzione 44/2021/3, relativa a una roadmap per l'istituzione di una zona ristretta alla pesca nel Mare Adriatico meridionale (sottozona geografica 18).




Figura 54. Proposta di Area di restrizione alla pesca. Fonte: CGPM per FRA e GSA, EMODnet per batimetria

Altri elementi utili per identificare i ABMT nell'area

Nell'ambito del Progetto pilota PSM per la regione di Valona, sono stati individuati rischi per la biodiversità e gli ecosistemi dovuti alle rotte di traffico marittimo intorno e a nord dell'isola di Saseno (grandi navi, petroliere, ecc.). Nell'ambito delle attività del workshop (Tirana, 10–13 dicembre 2020), si è discusso della possibilità di gestire il passaggio nello stretto di Saseno, consentendo il transito solo per alle imbarcazioni di piccole dimensioni e per il tempo libero. Tenendo conto della ricca biodiversità marina (compresa la presenza della foca monaca) e di un gran numero di aree del patrimonio culturale situate su entrambi i lati marini dello stretto, potrebbe esserci la possibilità di richiedere un'Area Marina Particolarmente Sensibile (PSSA) nell'ambito dell'IMO.

La regione Puglia, nell'ambito dei lavori della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura (cui partecipa anche ARPA Puglia), ha proposto misure urgenti per la protezione della popolazione ittica locale di ricciole (*Seriola dumerili*), e, in particolare, *“un'azione specifica volta ad attivare controlli specifici ed efficaci sull'applicazione regolare e adeguata delle disposizioni del Regolamento 1967/2006, tenendo conto in particolare dell'adeguatezza dei metodi di pesca utilizzati in relazione alla presenza di habitat protetti a livello comunitario, per quanto riguarda i parametri dimensionali delle reti, nonché il rispetto della distanza dalla costa e del limite minimo di profondità stabilito dalla legge”*. Attualmente la proposta è in discussione.

2.8. Piani di gestione dello spazio nell'area di studio

Il Piano di gestione dello spazio marittimo nazionale italiano e il Piano del Mare

Con la Direttiva 2014/89/UE, la Commissione dell'UE ha istituito il quadro per la Pianificazione dello Spazio Marittimo: un'azione pubblica per gli Stati membri costieri volta ad analizzare e organizzare spazialmente le attività antropiche in mare attraverso l'elaborazione di un piano di gestione dello spazio entro marzo 2021. La Direttiva PSM è stata recepita nella legislazione italiana con il Decreto legislativo n. 201/2016 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 1° dicembre 2017, con cui si è designato il Ministero delle Infrastrutture quale Autorità competente per il processo e si sono

definite le linee guida contenenti indicazioni e criteri per la preparazione dei tre piani, per le tre regioni marittime italiane: 1) “Adriatico”; 2) “Ionio e Mediterraneo centrale”; 3) “Tirreno e Mediterraneo occidentale”.

L'Italia è ancora in procinto di adottare un piano di gestione dello spazio marittimo vincolante. Il paese sta preparando tre piani per le tre regioni marittime italiane: 1) Area marittima “Adriatico”; 2) Area marittima “Ionio e Mediterraneo centrale”; 3) Area marittima “Tirreno e Mediterraneo occidentale”. La consultazione pubblica sui progetti di piani PSM è stata aperta il 15 settembre 2022 e chiusa il 31 ottobre 2022. La pagina web di consultazione con i link a tutti i documenti è disponibile [qui](#). La consultazione per la Valutazione ambientale strategica (VAS) è stata aperta il 30 settembre 2022 e chiusa il 15 novembre 2022. Il processo VAS è ancora in corso.

In ciascuna area marittima, i Piani coprono tutte le acque e/o i fondali marini al di là della costa su cui ha giurisdizione l'Italia, ad eccezione delle aree con “pianificazione urbana e rurale disciplinate dalla legislazione vigente” (Art. 2 Direttiva PSM e Decreto legislativo n. 201/2016).

I Piani forniscono indicazioni e orientamenti a livello strategico per ciascuna Area marittima e per le relative sottoaree, da utilizzare come riferimento per altre azioni di pianificazione e per la concessione di permessi o autorizzazioni. A seconda delle caratteristiche delle sottoaree e delle esigenze di pianificazione, il Piano fornisce indicazioni più o meno dettagliate, sia in termini di risoluzione spaziale che di definizione di misure e raccomandazioni. L'orizzonte temporale di riferimento del Piano è il 2032.

È stato avviato un processo di co-pianificazione tra il livello centrale (in particolare i Ministeri che formano il Comitato tecnico senza il compito di preparare i piani) e il livello regionale (15 regioni costiere, compresa la regione Puglia).

Vale la pena notare che il 31 luglio 2023 il Comitato interministeriale italiano per le politiche del mare ha approvato il Piano del Mare, un documento che fornisce linee guida politiche e coordinamento sotto forma di strategia marittima nazionale integrata. Mentre i piani PSM indicano la distribuzione spazio-temporale degli usi, il Piano del Mare fornisce una visione globale di come strutturare l'uso del mare, nonché delle azioni generali da intraprendere per perseguire gli obiettivi strategici.

Unità di Pianificazione nei Piani di gestione dello spazio marittimo italiani
Fonte: [SID Il Portale del Mare – Italian Ministry of Infrastructure and Transport](#)

Le Unità di Pianificazione (UP) rappresentano l'elemento di base per la pianificazione dello spazio in ciascuna area marittima. A ogni UP vengono attribuite specifiche vocazioni d'uso, basate su::

- Stato attuale degli usi ambientali e relativi componenti
- Tendenze in atto, sia del sistema fisico e ambientale che del sistema di usi
- Sviluppi del sistema di usi da promuovere, sulla base della visione e degli obiettivi indicati nel Piano
- Necessità di preservare e migliorare le condizioni ambientali, come definito anche negli obiettivi del Piano
- Quadro delle competenze e sistema di governance
- Regolamenti e piani esistenti, con particolare riferimento ai regolamenti in materia di ambiente, paesaggio e patrimonio culturale.

A ogni UP viene assegnato un attributo tipologico, come segue:

- G = uso generico. Aree in cui tutti gli usi tendono ad essere consentiti, con meccanismi normativi specifici e reciproci definiti o da definire nell'ambito delle norme nazionali e internazionali o dei piani settoriali, in modo da garantire la sicurezza, ridurre e controllare gli impatti ambientali e promuovere la coesistenza tra gli usi
- P = uso prioritario. Settori per i quali il Piano fornisce indicazioni sull'uso prioritario e lo sviluppo, compresa l'indicazione di altri usi da tutelare o consentire mediante adeguamenti reciproci e con l'uso prioritario identificato
- L = uso limitato. Aree per le quali è indicato un uso predominante, con altri usi che possono essere presenti, con o senza limitazioni specifiche, se e nella misura in cui sono compatibili con l'uso predominante
- R = uso riservato. Aree riservate a un uso specifico. Altri usi sono consentiti solo per le esigenze dell'uso riservato o a meno che non siano stati derogati e concessi dall'entità responsabile o che si occupa della gestione dell'uso riservato.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione del presente studio, è opportuno considerare le disposizioni delle bozze di piani PSM nell'ambito dell'area di studio. Tali disposizioni si applicano alle acque territoriali (entro 12 nm) e alle aree della piattaforma continentale (fino alla mediana).

Per quanto riguarda specificamente le acque pugliesi, la bozza di piano per le aree marittime adriatiche indica

un elenco di obiettivi specifici (identificati dalla regione Puglia e validi nelle acque territoriali regionali) e l'identificazione di UP e delle relative vocazioni. La mappa con la UP è riportata nella Figura 55. Le traduzioni in inglese degli obiettivi specifici e della descrizione della UP sono incluse nell'Allegato 1.




Figura 55. PSM e unità di pianificazione nella regione Puglia. Fonte: SID Portale del Mare

Idee preliminari per un piano PSM della baia di Valona

Nell'ambito del Progetto pilota PSM per la regione di Valona (Genc Myftiu, 2020), sono state sviluppate alcune idee iniziali per un piano PSM. I seguenti usi sono stati identificati come rilevanti:

- Aree marine protette
- Aree militari – poligono
- Scarichi fognari
- Lagune, foci di fiumi – 2 km di fasce di rispetto
- Siti di acquacoltura
- Il patrimonio culturale include:
 - siti culturali
 - relitti
 - itinerari sommersi
- Le attività turistiche includono:
 - Turismo d'affari (hotel)
 - Spiagge
 - Immersioni

- Ancoraggio esistente e boe di segnalazione proposte
- Zona di sviluppo sostenibile e industriale che include
- Itinerari marini
- Itinerario in barca
- Traffico marittimo (imbarcazioni da diporto + imbarcazione commerciale)
- Traffico marittimo proposto (imbarcazioni da diporto + imbarcazione commerciale).

È stata identificata una proposta di suddivisione in zone per la baia (Figura 56).

Altri sviluppi in materia di PSM in Albania

Nell'ambito di CAMP Otranto si sta preparando una nota concettuale che aprirà la strada alla necessaria configurazione legislativa e istituzionale per il processo PSM in Albania.



Figura 56. PSM baia di Valona. Fonte: Genc Myftiu (2020)

2.9. Identificazione delle aree candidate per l'applicazione degli Strumenti di gestione basati sulle aree

La descrizione delle attività umane nell'area di studio, delle principali caratteristiche ecologiche e dei valori ecologici e l'identificazione delle aree esistenti e proposte per la biodiversità e la protezione degli ecosistemi forniscono una base di conoscenze per individuare le aree candidate agli Strumenti di gestione basati sulle aree.

Le seguenti mappe (Figura 57, Figura 59, Figura 60) sintetizzano alcune delle informazioni territoriali sopra descritte sovrapponendo la distribuzione degli usi marittimi (vale a dire pesca, traffico marittimo e turismo) all'ubicazione delle aree protette. Infine, Figura 61 integra tutte queste informazioni.

La mappa di cui alla Figura 58 aiuta a mostrare l'interazione spaziale tra le attività di pesca (intensità di sforzo) e le comunità dei fondali marini, compresi i coralli di acque profonde.

Le mappe, unitamente agli elementi di inventario descritti nei paragrafi precedenti, supportano la suddivisione in zone dell'area di studio, con la definizione di *aree di gestione*, caratterizzate da particolari beni ambientali, usi umani e misure di protezione ambientale. Tale processo basato su prove consente di identificare le esigenze di gestione, in base alle caratteristiche principali delle aree descritte nella Tabella 11.


Tabella 11. Sintesi delle prove di inventario e identificazione delle esigenze di gestione per diversi settori territoriali all'interno dell'area del progetto

Area	Determinanti principali	Pressioni principali	Impatti ambientali	Misure spaziali in vigore per proteggere gli ecosistemi e la biodiversità	Principali disposizioni dei piani PSM	ABMT: Esigenze di gestione
Acque territoriali italiane⁹ lungo la costa pugliese entro 50 m di profondità / 3 nm	Turismo (spiaggia e nautica) Pesca ricreativa e su piccola scala (Potenziali siti di acquacoltura) Cambiamento climatico	Inquinamento da fonti agricole, industriali e urbane (compresi i rifiuti marini) Perturbazioni del fondale marino (ad es. da ancoraggio) Aumento della frequenza di eventi meteorologici estremi	Minacce per gli habitat dei fondali marini (comprese le specie protette: <i>Posidonia oceanica</i> , precoralligene, coralligene) Erosione costiera	Divieto di pesca a strascico Siti Natura 2000 e una PSM stabiliti lungo la costa GSA 18 misure	Utilizzi prioritari IT-MSP: Tutela del paesaggio e del patrimonio culturale Protezione dell'ambiente e delle risorse naturali Turismo Altri utilizzi IT-MSP: Ingresso al porto Aree militari	Garantire l'attuazione delle misure esistenti (ad esempio per quanto riguarda le restrizioni relative alla pesca professionale e ricreativa; per quanto riguarda il controllo dell'accesso alle aree protette), il controllo e il monitoraggio Aumentare l'estensione delle aree naturali protette Garantire l'integrazione con le disposizioni di pianificazione del territorio
Acque territoriali italiane lungo la costa pugliese entro 3 e 12 nm	Pesca (pesca a strascico) Trasporto marittimo (cargo e navi cisterna)	Danneggiamento e abrasione degli habitat dei fondali marini, risospensione Inquinamento da fonti terrestri e dalla navigazione (compresi i rifiuti marini) Rumore sottomarino Catture accessorie Collisioni	Sfruttamento eccessivo delle riserve ittiche Minacce agli habitat dei fondali marini Minacce alla megafauna Minacce ai siti del patrimonio culturale sommerso	GSA 18 misure	Utilizzi prioritari IT-MSP: Pesca Trasporto marittimo	Garantire il collegamento (continuativo) e la coerenza tra le zone costiere e offshore, in relazione alle misure di gestione del traffico marittimo e della pesca

⁹ In questa analisi le acque interne non sono prese in considerazione

Area	Determinanti principali	Pressioni principali	Impatti ambientali	Misure spaziali in vigore per proteggere gli ecosistemi e la biodiversità	Principali disposizioni dei piani PSM	ABMT: Esigenze di gestione
<p>Area al largo compresa nelle acque territoriali italiane e albanesi</p>	<p>Pesca, sul margine occidentale (pesca a strascico) Trasporto marittimo (cargo, navi cisterna, passeggeri) (Potenziali siti di sfruttamento del gas) Cavi di telecomunicazione</p>	<p>Inquinamento (compresi i rifiuti marini) rumore sottomarino Catture accessorie Collisioni</p>	<p>Sfruttamento eccessivo delle riserve ittiche Minacce per gli habitat dei fondali marini (comprese le specie protette – coralli di acque profonde) Minacce per la megafauna (comprese le specie protette)</p>	<p>EBSA Ionio-Adriatico meridionale (nessuna misura identificata) GSA 18 misure Pesca a strascico vietata in una porzione limitata (CGPM-FRA inferiore a 1000 m di profondità)</p>	<p>Utilizzi prioritari IT-MSP: Protezione dell'ambiente e delle risorse naturali</p>	<p>Stabilire nuove misure per la gestione delle attività di pesca (chiusura definitiva in una zona centrale, pesca autorizzata in una fascia di rispetto, come nella proposta per lo Stretto di Otranto della CGPM-FRA) Misure di gestione del traffico marittimo (da individuare tenendo conto della riduzione della velocità, dell'uso di corridoi dedicati, del codice di condotta per evitare collisioni con la megafauna marina, ecc.)</p>
<p>Acque territoriali albanesi lungo la costa di Valona entro 3 e 12 nm</p>	<p>Trasporto marittimo (Dati sulla pesca mancanti)</p>	<p>Inquinamento (compresi i rifiuti marini) rumore sottomarino Catture accessorie Collisioni</p>	<p>Sfruttamento eccessivo delle riserve ittiche Minacce per la megafauna (comprese le specie protette)</p>	<p>EBSA Ionio-Adriatico meridionale (nessuna misura identificata) CCH Isola Saseno – Penisola di Karaburun (nessuna misura identificata) Parco Nazionale Marino di Porto Palermo IMMA Arcipelago Ionico (nessuna misura identificata) GSA 18 misure</p>		<p>Creare nuove aree naturali protette Accrescere le conoscenze su determinanti/pressioni/impatti</p>

Area	Determinanti principali	Pressioni principali	Impatti ambientali	Misure spaziali in vigore per proteggere gli ecosistemi e la biodiversità	Principali disposizioni dei piani PSM	ABMT: Esigenze di gestione
Acque territoriali albanesi lungo la costa di Valona entro 50 m di profondità / 3 nm	Turismo (in fase di sviluppo) Acquacoltura Pesca (pratica illegale dichiarata)	Inquinamento (compresi i rifiuti marini) Perturbazioni del fondale marino (ad es. da ancoraggio)	Minacce per gli habitat dei fondali marini – rocciosi e sabbiosi (comprese le specie protette: <i>Posidonia oceanica</i>)	EBSA Ionio-Adriatico meridionale (nessuna misura identificata) CCH Isola Saseno – Penisola di Karaburun (nessuna misura identificata) IMMA Arcipelago Ionico (nessuna misura identificata) Parco nazionale Karaburun-Sazan AMP Divieto di pesca a strascico GSA 18 misure	Studio PSM Baia di Valona: Garantire una gestione sostenibile del traffico marittimo	Garantire una gestione sostenibile dei flussi turistici, compreso il turismo nautico Garantire l'attuazione delle misure esistenti, il controllo e il monitoraggio (ad esempio garantire il rispetto delle disposizioni relative alla pesca, contrastare la pesca illegale, garantire il rispetto delle restrizioni di accesso) Creare nuove aree naturali protette Garantire l'integrazione con le disposizioni di pianificazione del territorio
Tutte le aree						Introduzione di uno strumento di gestione globale per il coordinamento e l'armonizzazione di tutte le misure per l'intera area di progetto complesso



¹Porto Palermo site is declared "Natural Park" - category IV - IUCN classification, represented in this map, but not included yet in the IUCN database (shp file)

Figura 57. Rappresentazione congiunta delle **aree protette e della pesca**. Fonti: MAPAMED per AMP, EBSA, Habitat di acque profonde, IMMA, CCH, siti di Ramsar; Geoportale del governo albanese - ASIG for Area protetta albanese DCM N. 59-60; IUCN per Area protetta Albania; SID Portale del Mare per siti NAT2000, sforzo di pesca; EEA per siti EMERALD; CGPM per FRA stabilita, proposta e senza pesca a strascico entro 50 m o 3 nm





Figura 58. Rappresentazione congiunta degli habitat dei fondali marini (secondo la classificazione EUNIS) e della pesca. Fonti: SID Portale del Mare per i siti NAT2000, sforzo di pesca; CGPM per FRA stabilito, proposto e senza pesca a strascico entro -50 m o 3NM; habitat del fondo marino Emodnet; distribuzione delle comunità coralline di acque profonde, corrispondente all'habitat EUNIS A.6,61: Ramieri et al., 2022 e fonti ivi indicate (indagini della regione Puglia - progetto Biomap 2013 e CNR-ISMAR - Prampolini et al., 2021)



¹ Porto Palermo site is declared "Natural Park" - category IV - IUCN classification, represented in this map, but not included yet in the IUCN database (shp file)

Figura 59. Rappresentazione congiunta delle **aree protette e dei trasporti marittimi**. Fonti: MAPAMED per AMP, EBSA, Habitat di acque profonde, IMMA, CCH, siti di Ramsar; Geoportale del governo albanese – ASIG for Area protetta albanese DCM N. 59-60; IUCN per Area protetta Albania; SID Portale del Mare per siti NAT2000; EEA per siti EMERALD; Emodnet per densità di tutte le tipologie di traffico; Eurostat per porti principali




Figura 60. Rappresentazione congiunta delle **aree protette e del turismo**. Fonti: MAPAMED per AMP, EBSA, Habitat di acque profonde, IMMA, CCH, siti di Ramsar; Geoportale del governo albanese - ASIG for Area protetta albanese DCM N. 59-60; IUCN per Area protetta Albania; SID Portale del Mare per siti NAT2000, pressione turistica, marine italiane; EEA per siti EMERALD; Emodnet per densità di rotte passeggeri; Eurostat per porti principali; Turismo nazionale albanese per marine albanesi




Figura 61. Rappresentazione congiunta delle aree protette, dell'acquacoltura e della pesca, dei trasporti marittimi e del turismo nell'area di studio

3. Analisi del quadro giuridico pertinente per le ABMT nell'area di progetto

3.1.

La Condizione legale attuale dell'area di progetto

Ai fini del presente studio appare utile precisare quale sia l'attuale condizione giuridica dell'area di progetto alla luce delle pertinenti norme di diritto internazionale risultanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Montego Bay, 1982; UNCLOS).

3.1.1.

Acque interne

Le acque interne marittime sono le acque comprese tra la costa e la linea di base del mare territoriale, che normalmente rappresenta la linea di bassa marea lungo la costa (Art. 5 UNCLOS). In via eccezionale, lo Stato costiero può tracciare linee di base diritte per misurare il mare territoriale in cui si verificano determinate situazioni geografiche, quali baie, profonde rientranze o frange di isole nelle immediate vicinanze della costa

(Artt. 10 e 7 UNCLOS). Nelle acque interne, lo Stato costiero esercita la piena sovranità e ha il diritto di emanare leggi e regolamenti relativi a qualsiasi attività, compresa la navigazione e l'uso di risorse naturali di qualsiasi tipo.


Sia l'Albania (Decreto 6 marzo 1970, n. 4650, modificato dal Decreto 9 marzo 1990, n. 7366.¹⁰) che l'Italia (Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816.¹¹) hanno adottato sistemi di linea di base diritta che riguardano anche l'area di progetto. (V. Figura 62 e Figura 63.¹²). Anche la Grecia ha recentemente adottato un sistema di linea di base diritta relativo al Mar Ionio e, in particolare, all'isola di Corfù (Decreto della Presidente della Repubblica 25 dicembre 2020.¹³).

¹⁰ Testo (traduzione inglese) in Nazioni Unite, *Law of the Sea Bulletin*, N. 16, 1990.

¹¹ Testo in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* n. 305 del 9 novembre 1977.

¹² Da TANI, FERRERO E PIZZEGHELLO (a cura di), *Atlante dei limiti e dei confini marittimi nel Mediterraneo centrale: Testi giuridici e mappe illustrative*, Genova, 2020, pagg. 30 e 55.

¹³ *Efimerida tis Kiverniseos tis Ellinikis Dimokratias* N. 258 del 27 dicembre 2020.



NOTICE: This map represents the lines resulting from the relevant national legislation and does not imply the expression of any opinion on whether they comply with the applicable provisions of international law.

Figura 62. Linea di base diritta albanese




Figura 63. Linee di base diritte italiane

3.1.2. Mare territoriale

La sovranità dello Stato costiero si estende al mare territoriale, che comprende legalmente anche lo spazio aereo sovrastante, il fondale marino e il sottosuolo corrispondenti (Art. 2 UNCLOS). Tuttavia, le navi straniere godono del diritto di passaggio inoffensivo (Artt. da 17 a 26 UNCLOS).

Il mare territoriale non dipende da alcuna occupazione né da una proclamazione specifica dello Stato costiero. L'ampiezza del mare territoriale non può superare le 12 nm dalle linee di base (Art. 3 UNCLOS).

Sia l'Albania che l'Italia hanno un mare territoriale di 12 miglia. La Grecia ha recentemente (Legge 21 gennaio 2021, n. 4767¹⁴) esteso da 6 a 12 nm il suo mare territoriale nel Mar Ionio, ma non altrove.

Un'osservazione interessante è che il canale comunemente chiamato Stretto di Otranto non è uno stretto internazionale dal punto di vista giuridico. Poiché la distanza più breve è di 45 nm, non vi è sovrapposizione rispetto alle acque territoriali degli Stati confinanti. Di conseguenza, le norme UNCLOS sul passaggio di transito attraverso gli stretti internazionali (Artt. dal 37 al 44 UNCLOS) non si applicano nell'area di progetto.

3.1.3. Piattaforma continentale

La piattaforma continentale di uno Stato costiero comprende il fondo e il sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di là del suo mare territoriale attraverso il prolungamento naturale del suo territorio terrestre fino all'orlo esterno del margine continentale¹⁵, o fino a una distanza di 200 nm dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, nel caso che l'orlo esterno del margine continentale si trovi a una distanza inferiore o a una distanza di 200 nm (Art. 76, par. 1, UNCLOS). La piattaforma continentale non

dipende da alcuna occupazione né da una proclamazione specifica dello Stato costiero (Art. 77, par. 3, UNCLOS).

Sulla piattaforma continentale gli Stati costieri esercitano diritti sovrani allo scopo di sfruttare le proprie risorse naturali (Art. 77, par. 1, UNCLOS). Tali risorse consistono nelle risorse minerali (petrolio, gas e altre risorse minerali), nonché negli organismi viventi appartenenti alle cosiddette "specie sedentarie"¹⁶.

Come nel Mar Mediterraneo, non vi è alcun punto situato a una distanza superiore a 200 nm dalla terra o dall'isola più vicina, l'intero fondale marino di tale mare semichiuso, indipendentemente dalla sua profondità, rientra nei diritti sovrani nazionali e appartiene legalmente alla piattaforma continentale di uno o di un altro Stato costiero. Ciò significa che la Parte XI dell'UNCLOS non si applica al Mediterraneo e, di conseguenza, lo sfruttamento delle risorse minerarie non è soggetto al regime del patrimonio comune dell'umanità e non è affidato all'Autorità internazionale per i fondali marittimi. All'interno dell'area di progetto, la piattaforma continentale è suddivisa tra Albania, Grecia e Italia, a seconda, per quanto riguarda i relativi confini, degli eventuali accordi di delimitazione da esse conclusi¹⁷.

3.1.4. Zona economica esclusiva

La zona economica esclusiva non si estende al di là di 200 nm dalla linea di base del mare territoriale (Art. 57 UNCLOS), comprendendo la colonna d'acqua, il fondo marino e il suo sottosuolo. All'interno della zona economica esclusiva, lo Stato costiero ha diritti sovrani allo scopo di sfruttare le risorse naturali della colonna d'acqua, del fondo marino e del suo sottosuolo, sia biologiche che non biologiche, e produrre energia dall'acqua, dalle correnti e dai venti. Inoltre, ha giurisdizione per quanto riguarda la creazione di isole artificiali, impianti e strutture, la ricerca scientifica marina, nonché la protezione e la conservazione dell'ambiente marino. All'interno della zona economica esclusiva, tutti gli altri Stati godono di alcune libertà specifiche in alto

¹⁴ *Efimerida tis Kiverniseos tis Ellinikis Dimokratias* N. 9 del 21 gennaio 2021.

¹⁵ Per la nozione di piattaforma continentale, v. Art. 76, par. 3 e 4, UNCLOS.

¹⁶ Secondo l'UNCLOS, questi consistono negli "organismi che, allo stadio adulto, sono immobili sul fondo o sotto il fondo, oppure sono incapaci di spostarsi se non restando in continuo contatto fisico con il fondo marino o con il suo sottosuolo" (Art. 77, par. 4).

¹⁷ V. par. 1.5 di tale *Addendum*.

mare relative alle comunicazioni marittime, vale a dire le libertà di navigazione, sorvolo, posa di cavi e condutture sottomarini, nonché di altri usi legali internazionali dei mari connessi a tali libertà.

A differenza del mare territoriale o della piattaforma continentale, lo Stato costiero deve proclamare esplicitamente una zona economica esclusiva. In caso contrario, gli spazi marittimi corrispondenti alla sua potenziale zona economica esclusiva rimangono governati dal regime d'alto mare.

Nell'area di progetto, né l'Albania né la Grecia hanno finora proclamato una zona economica esclusiva.

Nel 2021 l'Italia ha adottato la Legge 14 giugno 2021, n. 91.¹⁸, sull'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. Infatti, con la Legge 91/2021 il Parlamento ha autorizzato il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli Esteri, a istituire tale zona, ogniqualvolta il governo lo ritenga opportuno (cosa che il governo non ha ancora fatto).

Un altro elemento dell'attuale legislazione italiana è la Legge 8 febbraio 2006, n. 61.¹⁹, secondo la quale il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro degli Esteri e dopo essersi consultato con il Ministro dei Beni e delle Attività culturali, ha il potere di stabilire zone di protezione ecologica (al plurale).²⁰ All'interno di tali zone, l'Italia applica le pertinenti norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per quanto riguarda la prevenzione e l'eliminazione di tutti i tipi di inquinamento marino, compreso l'inquinamento provocato dalle navi e dalle acque di zavorra, l'inquinamento dovuto allo scarico dei rifiuti, l'inquina-

mento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento dei fondali marini e l'inquinamento atmosferico, nonché la protezione dei mammiferi marini, della biodiversità e del patrimonio archeologico e storico. La prima (e, per il momento, l'unica) zona di protezione ecologica italiana è stata istituita con Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 2011, n. 209.²¹ Riguarda le acque del Mar Ligure, del Mar Tirreno e del Mare della Sardegna occidentale e non è rilevante per l'area di progetto.

Occorre tener conto del fatto che, nelle attuali condizioni delle acque dell'area di progetto, uno dei tre Stati confinanti può istituire in qualsiasi momento una zona economica esclusiva (o una zona di protezione ecologica, nel caso dell'Italia), che sostituirà ed eliminerà le zone d'alto mare attualmente situate nello Stretto di Otranto.

3.1.5. Delimitazioni marittime

Nell'area di progetto sono in vigore accordi di delimitazione marittima tra Albania e Italia e tra Grecia e Italia.

Il 18 dicembre 1992 l'Albania e l'Italia hanno concluso un accordo per la delimitazione della piattaforma continentale.²² (Figura 64.²³). Tale accordo è entrato in vigore il 26 febbraio 1999. Il metodo per la delimitazione è l'equidistanza.²⁴

Il 24 maggio 1977 la Grecia e l'Italia hanno concluso un accordo per la delimitazione della piattaforma continentale.²⁵ (Figura 65.²⁶). Tale accordo è entrato in vigore il 12 novembre 1980. Il metodo per la delimitazione tra i due Stati è l'equidistanza con alcuni minimi adeguati.

¹⁸ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 148 del 23 giugno 2021.

¹⁹ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 52 del 3 marzo 2006. La Legge è stata modificata dall'Art. 2-bis del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 192 del 20 agosto 2014, supplemento n. 72).

²⁰ Le zone *sui generis*, come la zona di pesca o la zona di protezione ecologica, non sono menzionate nell'UNCLOS. Ma non sono nemmeno vietate. Esse comprendono solo alcuni dei diritti che possono essere esercitati nella zona economica esclusiva. Si può presumere che il diritto di fare meno sia implicito nel diritto di fare di più (*in maior stat minus*).

²¹ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 293 del 17 dicembre 2011.

²² Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 99 del 29 aprile 1995, suppl.

²³ Da TANI, FERRERO E PIZZEGHELLO (a cura di), *Atlas cit.*, pag. 180.

²⁴ V. SCOVAZZI & FRANCALANCI, *Albania – Italia*, in CHARNEY & ALEXANDER (a cura di), *International Maritime Boundaries*, III, L'Aia, 1998, pag. 2447.

²⁵ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 181 del 3 luglio 1980, suppl.

²⁶ Da TANI, FERRERO E PIZZEGHELLO (a cura di), *Atlas cit.*, pag. 244.

menti.²⁷ Il 9 giugno 2020 la Grecia e l'Italia hanno concluso un altro accordo sulla delimitazione delle rispettive zone marittime²⁸, entrato in vigore l'8 novembre 2021. L'accordo del 2020 prevede che la linea di confine delle zone marittime sulle quali le due parti possono esercitare diritti sovrani o giurisdizione coincida con la linea di confine già determinata dall'accordo del 1977. Ciò significa che le zone economiche esclusive della Grecia e dell'Italia, se e quando saranno istituite, saranno delimitate dalla proiezione della stessa linea che delimita già le loro piattaforme continentali.

Il 27 aprile 2009 l'Albania e la Grecia hanno concluso un accordo sulla delimitazione delle rispettive zone di piattaforma continentale e di altre zone marittime cui hanno diritto in virtù del diritto internazionale²⁹ (Figura 66³⁰). Il metodo per la delimitazione è l'equidistanza,³¹ dando una piena efficacia con riferimento alle isole

greche di Corfù, Merlera e Fanò. Tuttavia, l'accordo non è in vigore e non è probabile che entrerà in vigore, poiché, il 15 aprile 2010, la Corte costituzionale albanese ha constatato che nell'accordo vi sono violazioni procedurali e sostanziali della Costituzione albanese e dell'UNCLOS.

In effetti, l'area di progetto può includere alcune zone d'acqua o di fondo marino che potrebbero essere rivendicate da uno Stato non coinvolto nel Progetto transfrontaliero CAMP Otranto (Grecia). Tale richiesta potrebbe basarsi sugli accordi del 1977 e del 2020 tra Grecia e Italia e, per quanto riguarda i rapporti tra Albania e Grecia, sull'efficacia data ai fini della delimitazione alle piccole isole greche di Merlera e Fanò (questione non ancora risolta dai due Stati interessati).

²⁷ V. SCOVAZZI & FRANCALANCI, *Grecia – Italia*, in CHARNEY & ALEXANDER (a cura di), *International Maritime Boundaries*, II, Dordrecht, 1993, pag. 1591.

²⁸ *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* n. 149 del 24 giugno 2021.

²⁹ Testo in COLSON & SMITH (a cura di), *International Maritime Boundaries*, VI, Leida, 2011, pag. 4470

³⁰ Da COLSON & SMITH, *International* cit., pag. 4469.

³¹ V. SCOVAZZI, PAPANICOLOPULU & FRANCALANCI, *Albania – Grecia*, in COLSON & SMITH, *International* cit., pag. 4462.




Figura 64. Piattaforma continentale Albania - Italia




Figura 65. Piattaforma continentale Grecia - Italia




Figura 66. Confine marittimo tra Albania e Grecia (accordo non in vigore)

3.1.6. Potenziali implicazioni della recente adozione dell'Accordo BBNJ

Un Accordo nell'ambito dell'UNCLOS sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica marina delle aree al di là della giurisdizione nazionale (Accordo BBNJ – Biological Diversity of Areas beyond National Jurisdiction) è stato recentemente adottato (giugno 2023) dalle Nazioni Unite.³²

L'Accordo BBNJ affronta una serie di argomenti, quali "risorse genetiche marine, compresa la ripartizione giusta ed equa dei benefici", "strumenti di gestione basati sulla superficie, comprese le aree marine protette", "valutazione dell'impatto ambientale", "sviluppo di capacità e trasferimento di tecnologia marina", pertinenti per la protezione e l'uso sostenibile dell'ambiente marino.

L'Accordo BBNJ, tra l'altro, istituisce un regime internazionale per l'accesso alle risorse genetiche marine e la

ripartizione giusta ed equa dei benefici che ne derivano, nonché una procedura internazionale per l'istituzione di strumenti di gestione basati sulla superficie, comprese le aree marine protette.

Tuttavia, l'Accordo BBNJ si applica "ad aree che esulano dalla giurisdizione nazionale" (Art. 3). Ne consegue che, se e quando l'Accordo BBNJ entrerà in vigore per l'Albania e l'Italia, tale regime sarà applicabile nell'area di progetto situata oltre il limite delle 12 miglia delle acque territoriali dei due Stati. Tuttavia, l'Accordo BBNJ non sarà applicabile a nessuna parte dell'area di progetto se nel frattempo l'Albania e l'Italia proclameranno le loro zone economiche esclusive.³³

³² V. doc. delle Nazioni Unite A/CONF.232/2023/4 del 19 giugno 2023.

³³ Su alcune questioni sostanziali dell'Accordo BBNJ, v. punto 2.B.a del presente *Studio*.

3.2. Il quadro giuridico

I paragrafi seguenti analizzeranno il quadro giuridico internazionale, nazionale e subnazionale, pertinente per la creazione di ABMT nell'area di progetto. Tra gli strumenti internazionali, l'analisi prenderà in considerazione i principali strumenti politici (programmi, strategie, raccomandazioni) applicabili all'area di progetto, nonché i pertinenti trattati di cui sia l'Albania che l'Italia sono parti contraenti.

Per quanto riguarda i quadri giuridici nazionali, vi sono alcune differenze istituzionali tra i due Stati. In Albania i poteri legislativi e amministrativi in materia marittima appartengono allo Stato, che li esercita anche attraverso consigli e agenzie, mentre il livello regionale e locale ha il compito di promuovere le politiche nazionali. In Italia, le Regioni hanno poteri legislativi e amministrativi, e anche i comuni e altre entità territoriali hanno poteri amministrativi. Per questo motivo, l'analisi del quadro giuridico italiano comprenderà il quadro giuridico della regione Puglia, che confina con l'area di progetto.

Poiché l'Italia è membro dell'Unione europea e il diritto dell'Unione europea fa parte del sistema giuridico italiano, l'analisi del quadro giuridico italiano comprenderà regolamenti e direttive dell'Unione europea.

Ai fini del presente studio sembra utile precisare le competenze amministrative, i piani e i programmi relativi agli ABMT nell'area di progetto: il prospetto n. 1 rappresenterà le autorità amministrative che hanno competenze pertinenti agli ABMT e il prospetto n. 2 rappresenterà i piani e i programmi relativi agli ABMT nell'area di progetto.

Tale analisi definirà il quadro giuridico degli ABMT che l'Albania e l'Italia potranno utilizzare per attuare il Progetto CAMP Otranto: il paragrafo 3 ne fornirà una sintesi.

L'analisi si baserà anche su studi già esistenti. In particolare, saranno presi in considerazione i seguenti studi: lo "Studio giuridico per includere l'area al di fuori della giurisdizione nazionale nel Progetto transfrontaliero di CAMP Otranto tra l'Albania e l'Italia" (bozza, 2020); "Il fondamento giuridico per l'istituzione e l'ulteriore sviluppo

di aree marine protette nella "Strategia dell'Unione europea per la Regione adriatica e ionica" (EUSAIR) con particolare attenzione alle Aree marine protette transfrontaliere", novembre 2021; UNEP/MAP, "Bozza di studio di fattibilità per un Progetto transfrontaliero CAMP tra l'Italia e l'Albania (area dello Stretto di Otranto)", 2019; "Vlerësimi i kuadrit ligjor dhe institucional për ruajtjen e biodiversitetit bregdetar dhe detar dhe krijimin e zmd-ve" (valutazione del quadro giuridico e istituzionale per la conservazione della biodiversità costiera e marina e la creazione di aree marine e costiere protette), 2014.

Va inoltre ricordato che l'Italia e l'Albania, come chiarito al punto 1.D, non hanno ancora istituito una loro Zona economica esclusiva. Pertanto, l'area di progetto copre anche una zona d'alto mare, in cui gli Stati possono adottare e attuare strumenti e misure giuridicamente vincolanti solo per le navi battenti la loro bandiera (Stati di bandiera, responsabili della certificazione delle navi), i loro cittadini e le attività sotto la loro giurisdizione.³⁴ Tuttavia, l'Albania e l'Italia possono istituire in qualsiasi momento zone economiche esclusive, estendendo la giurisdizione nazionale dei due Stati all'intera area di progetto. In questo caso, le conseguenze giuridiche di tale estensione sugli ABMT già in vigore dovrebbero essere esaminate caso per caso.

3.3. Quadri internazionali ed europei

3.3.1. Strumenti di politica internazionale per gli ABMT nell'area di progetto

Nel quadro della Convenzione sulla diversità biologica

Tra gli obiettivi stabiliti dal Quadro globale per la biodiversità di Kunming-Montreal, concordato in occasione della quindicesima riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (2022), quale piano strategico per l'attuazione della Convenzione, è opportuno menzionare quanto segue: TARGET 2 "Garantire che entro il 2030 almeno il 30 per cento delle aree di ecosistemi terrestri, di acque interne e costiere e marini degradati sia oggetto di un ripristino efficace, al fine di migliorare la biodiversità e

³⁴ V. lo "Studio legale per l'inclusione dell'area al di fuori della giurisdizione nazionale nel Progetto transfrontaliero CAMP Otranto tra Albania e Italia" (bozza, 2020).

le funzioni e i servizi ecosistemici, l'integrità ecologica e la connettività"; OBIETTIVO 3 "Garantire e consentire che, entro il 2030, almeno il 30% delle aree terrestri, delle acque interne, delle aree costiere e marine, in particolare le aree di particolare importanza per la biodiversità e le funzioni e i servizi degli ecosistemi, siano efficacemente conservati e gestiti tramite sistemi di aree protette ecologicamente rappresentative, ben collegate ed equamente gestite, e altre misure efficaci di conservazione basate sull'area, riconoscendo i territori indigeni e tradizionali, se del caso, e integrato in paesaggi terrestri, marini e oceanici più ampi, garantendo allo stesso tempo che qualsiasi uso sostenibile, se presente in queste aree, sia pienamente compatibile con i risultati di conservazione, riconoscendo e rispettando i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali, compresi i loro territori tradizionali".³⁵

Nel quadro della Convenzione di Barcellona

Nel 2021 la Riunione delle Parti contraenti della Convenzione di Barcellona per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo ha adottato la decisione IG.25/11 relativa al Programma d'Azione strategico post-2020 per la conservazione della biodiversità e la gestione sostenibile delle risorse naturali nella Regione mediterranea (SAPBIO post-2020). Essa stabilisce obiettivi e target, tra i quali va menzionato quanto segue: Obiettivo 1 Ridurre le minacce alla biodiversità, Obiettivo 2 Garantire che la biodiversità sia preservata, mantenuta o potenziata al fine di soddisfare le esigenze delle persone, Obiettivo 3 Consentire il necessario cambiamento trasformativo, mettendo in atto strumenti e soluzioni basati sulla natura per l'attuazione e l'integrazione.

La Vision prevede quanto segue: "Entro il 2050, la biodiversità marina e costiera sarà valutata, conservata, ripristinata e utilizzata saggiamente, mantenendo i servizi ecosistemici, sostenendo un mare e una costa mediterranei sani e fornendo benefici essenziali per la natura e le persone". Per concretizzarla, si persegue la Mission secondo cui "Entro il 2030 occorre iniziare a invertire la perdita di biodiversità e mettere la biodiversità marina e costiera del Mediterraneo sulla via della ripresa a beneficio della natura e delle persone" (punto 5.1.).

Va osservato che tra le esigenze, le lacune e le sfide per la sottoregione adriatica e ionica individuate dalle valutazioni subregionali elencate nell'allegato I, emergono la creazione di nuove AMP e il miglioramento della gestione delle AMP.

La Riunione delle Parti contraenti ha inoltre adottato la decisione IG.25/12, relativa alla protezione e alla conservazione del Mediterraneo attraverso sistemi ben collegati ed efficaci di aree marine e costiere protette e altre misure efficaci di conservazione basate sulle aree, comprese le Aree specialmente protette e le Aree specialmente protette di importanza mediterranea. La decisione individua i seguenti target post-2020:

1. Entro il 2030, almeno il 30 per cento del Mar Mediterraneo sarà protetto e conservato attraverso sistemi ben collegati, ecologicamente rappresentativi ed efficaci di aree marine e costiere protette e altre misure di conservazione efficaci basate sulle aree, garantendo un adeguato equilibrio geografico, con particolare attenzione alle aree particolarmente importanti per la biodiversità.
2. Entro il 2030, aumenteranno il numero e la copertura delle aree marine e costiere protette con livelli di protezione migliorati, contribuendo al ripristino degli ecosistemi marini.

3.3.2. Quadro giuridico internazionale pertinente agli ABMT nell'area di progetto: trattati internazionali

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e nuovo Accordo BBNJ

Pur non menzionando specificamente la nozione di ABMT, l'UNCLOS fornisce un fondamento giuridico per gli ABMT nelle acque all'interno e al di là della giurisdizione nazionale.³⁶

Per quanto riguarda gli ABMT per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche nella zona economica esclusiva, l'Art. 61 prevede che lo Stato costiero determini le catture ammissibili delle risorse biologiche e misure adeguate di conservazione e di gestione per evitare lo sfruttamento eccessivo e per mantenere o ripristinare

³⁵ Cosiddetto "obiettivo 30x30".

³⁶ Tale elemento è menzionato nell'Accordo BBNJ, art 1, par. 1

le popolazioni delle specie pescate. L'Art. 62 stabilisce che lo Stato costiero determina la propria potenzialità di sfruttamento delle risorse biologiche nella zona economica esclusiva e quando non possiede i mezzi per pescare l'intera quota consentita, esso deve, attraverso accordi o altre intese, concedere ad altri Stati l'accesso all'eccedenza della quota consentita. Per quanto riguarda gli ABMT adottati d'intesa con altri Stati, l'Art. 63 stabilisce che, quando lo stesso banco o più banchi di specie associate si trovano entro le zone economiche esclusive di due o più Stati costieri, questi ultimi cercano di concordare le misure necessarie per coordinare e assicurare la conservazione e lo sviluppo di tali banchi e, quando lo stesso banco o più banchi di specie associate si trovano contemporaneamente nella zona economica esclusiva e in un'area esterna ad essa adiacente, lo Stato costiero e gli Stati che sfruttano tali banchi situati nell'area adiacente cercano di concordare le misure necessarie per la conservazione di tali banchi nell'area adiacente. L'Art. 64 richiede la stessa cooperazione tra gli Stati per gestire le specie altamente migratorie elencate nell'allegato I, all'interno e al di là della zona economica esclusiva.

Per quanto riguarda gli ABMT per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche dell'alto mare, l'Art. 117 stabilisce che tutti gli Stati hanno l'obbligo di adottare misure nei confronti dei soggetti che ne hanno la nazionalità necessarie per assicurare la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare, o di collaborare a tal fine con altri Stati. A norma dell'Art. 118, gli Stati i cui soggetti che ne hanno la nazionalità sfruttano le stesse risorse biologiche oppure risorse diverse nella stessa area, debbono negoziare fra loro al fine di adottare le misure necessarie alla conservazione di tali risorse. L'Art. 119 disciplina il contenuto di tali misure.

Inoltre, il fatto che l'area di CAMP Otranto, pur non essendo di per sé un mare semichiuso, sia composta da acque che collegano due mari semichiusi (il Mare Adriatico e il Mar Ionio), come definito all'Art. 122,³⁷ rende quest'area particolarmente idonea ai sensi dell'Art. 123 sulla cooperazione degli Stati costieri per coordinare la gestione, la conservazione, l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse biologiche del mare, e coordinare l'esercizio dei loro diritti e l'adempimento dei loro obblighi relativi alla protezione e alla conservazione dell'ambiente marino³⁸ (Bozza di Studio di fattibilità per un Progetto transfrontaliero CAMP tra Albania e Italia – area dello Stretto di Otranto – par. IV, CAMP Otranto, Accordo CAMP Otranto, punto 2.3). Tale elemento può costituire il fondamento giuridico e il contenuto principali per un accordo tra Albania e Italia per la gestione congiunta dell'area. Nell'ambito dei mari semichiusi può essere prevista una cooperazione subregionale, come confermato da altri accordi relativi all'ambiente marino (Accordo RAMOGE tra Francia, Italia e Monaco, accordi bilaterali tra l'Italia e l'ex Jugoslavia e tra Italia e Grecia).

Inoltre, in applicazione dell'obbligo di proteggere e preservare l'ambiente marino di cui all'Art. 192, l'Art. 194 prevede che gli Stati adottino, individualmente o congiuntamente, tutte le misure atte a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino da qualsiasi fonte. In queste misure rientrano gli ABMT volti a proteggere e preservare l'ambiente marino. L'Art. 194, par. 5, include tra le misure per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino "quelle necessarie a proteggere e preservare ecosistemi rari o delicati, come pure l'habitat di specie in diminuzione, in pericolo o in via di estinzione e altre forme di vita marina".

³⁷ L'Art. 122 dell'UNCLOS prevede quanto segue: "Ai fini della presente Convenzione si intende per «mare chiuso o semichiuso» un golfo, un bacino o un mare circondato da due o più Stati e comunicante con un altro mare o con un oceano per mezzo di un passaggio stretto, o costituito, interamente o principalmente, dai mari territoriali e dalle zone economiche esclusive di due o più Stati costieri".

³⁸ L'Art. 123 dell'UNCLOS, intitolato "Cooperazione tra Stati costieri di mari chiusi o semichiusi", prevede quanto segue: "Gli Stati costieri di un mare chiuso o semichiuso dovrebbero cooperare fra loro nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi loro derivanti dalla presente Convenzione. A tal fine essi si impegnano, direttamente o per mezzo di una organizzazione regionale appropriata, a: a) coordinare la gestione, la conservazione, l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse biologiche del mare; b) coordinare l'esercizio dei loro diritti e l'adempimento dei loro obblighi relativi alla protezione ed alla preservazione dell'ambiente marino; c) coordinare le loro politiche di ricerca scientifica ed intraprendere, se del caso, dei programmi comuni di ricerca scientifica nella zona considerata; d) invitare, se del caso, altri Stati o organizzazioni internazionali interessati a cooperare con loro all'applicazione delle disposizioni del presente articolo".

Un recente sviluppo del diritto internazionale del mare è che una conferenza convocata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha recentemente (giugno 2023) adottato un Accordo nell'ambito dell'UNCLOS sulla Conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica marina in aree al di fuori della giurisdizione nazionale (Accordo BBNJ).³⁹

L'Accordo BBNJ fornisce definizioni che possono essere utilizzate in qualsiasi analisi relativa alle aree marine, compreso il presente studio. In particolare:

- Per **“Strumento di gestione basati sulle aree”** si intende uno strumento, compresa un'area marina protetta, per un'area geograficamente definita attraverso il quale sono gestiti uno o più settori o attività al fine di conseguire particolari obiettivi di conservazione e di uso sostenibile conformemente al presente Accordo;⁴⁰
- Per **“Area marina protetta”** si intende un'area marina geograficamente definita, designata e gestita per conseguire specifici obiettivi di conservazione della diversità biologica a lungo termine e che può consentire, se del caso, un uso sostenibile purché coerente con gli obiettivi di conservazione.⁴¹

Sembra quindi che le aree marine protette siano una componente particolare della più ampia categoria di ABMT. Entrambi sono aree geograficamente definite. La specificità delle aree marine protette è che esse sono stabilite al fine particolare di conseguire obiettivi

di conservazione a lungo termine, mentre gli ABMT sono stabiliti per la gestione di uno o più settori o attività (ad esempio, pesca o navigazione) al fine di conseguire obiettivi sia di conservazione che di uso sostenibile. L'allegato I specifica i criteri indicativi per l'identificazione di tali aree.⁴²

Altre definizioni utili anche per il Progetto CAMP Otranto sono le seguenti:

- Per **“Uso sostenibile”** si intende l'uso di componenti della diversità biologica in un modo e a una velocità che non conduca a un declino a lungo termine della diversità biologica, mantenendo così il suo potenziale per soddisfare le esigenze e le aspirazioni delle generazioni presenti e future.⁴³
- Per **“Risorse genetiche marine”** si intende qualsiasi materiale di origine vegetale, animale, microbica o di altra origine marina contenente unità funzionali di ereditarietà di valore reale o potenziale.⁴⁴

La maggior parte delle definizioni fornite dall'Accordo BBNJ può essere intesa come base concettuale concordata di comune accordo a livello internazionale.

La procedura per la creazione di ABMT, comprese le aree marine protette, nell'ambito dell'Accordo BBNJ è sviluppata in modo partecipativo. Le proposte sono presentate da un solo Stato o da più Stati con un piano di gestione che comprende le misure proposte e che delinea le attività proposte di monitoraggio, ricerca e revisione.⁴⁵ Esse sono adottate dalla Conferenza delle

³⁹ Doc. A/CONF.232/2023/4 del 19 giugno 2023.

⁴⁰ Art. 1, par. 1.

⁴¹ Art. 1, par. 9.

⁴² "(a) unicità; (b) rarità; (c) importanza speciale per le fasi storiche della vita delle specie; (d) importanza speciale delle specie ivi presenti; (e) importanza per le specie o gli habitat minacciati, in pericolo o in via di estinzione; (f) vulnerabilità, compresi i cambiamenti climatici e l'acidificazione degli oceani; (g) fragilità; (h) sensibilità; (i) diversità biologica e produttività; (j) rappresentatività; (k) dipendenza; (l) naturalezza; (m) connettività ecologica; (n) importanti processi ecologici che vi si verificano; (o) fattori economici e sociali; (p) fattori culturali; (q) impatti cumulativi e transfrontalieri; (r) recupero lento e resilienza; (s) adeguatezza e vitalità; (t) replicazione; (u) sostenibilità della riproduzione; (v) esistenza di misure di conservazione e di gestione".

⁴³ Art. 1, par. 13.

⁴⁴ Art. 1, par. 8.

⁴⁵ L'Art. 19 prevede che: "Le proposte relative alla creazione di strumenti di gestione basati sulle aree, comprese le aree marine protette, nell'ambito della presente Parte sono presentate dalle Parti, individualmente o collettivamente, al segretariato.

2. Le Parti collaborano e si consultano, se del caso, con i pertinenti portatori di interessi, compresi gli Stati e gli organismi globali, regionali, subregionali e settoriali, nonché con la società civile, la comunità scientifica, il settore privato, i popoli indigeni e le comunità locali, per lo sviluppo di proposte, come stabilito nella presente Parte.

3. Le proposte sono formulate sulla base delle migliori informazioni scientifiche e scientifiche disponibili e, se disponibili, delle pertinenti conoscenze tradizionali dei popoli indigeni e delle comunità locali, tenendo conto dell'approccio precauzionale e di un approccio ecosistemico.

4. Le proposte relative ai settori individuati comprendono i seguenti elementi chiave:

Parti per consenso o, in mancanza di consenso, a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti.⁴⁶

Tuttavia, la futura applicazione dell'Accordo BBNJ al Mar Mediterraneo è incerta, a seconda dell'estensione delle aree dell'alto mare che saranno lasciate all'interno di questo mare semichiuso. Gli ABMT istituiti ai sensi dell'Accordo BBNJ non comprendono settori di competenza nazionale.⁴⁷ Tuttavia, tale disposizione è rinviata alla procedura speciale per la creazione di ABMT stabiliti dallo stesso Accordo BBNJ e non significa che gli ABMT in tali settori non possano essere stabiliti mediante altre procedure.⁴⁸ Inoltre, l'Accordo BBNJ stabilisce che *"nei casi in cui uno strumento di gestione basato sulle aree, compresa un'area marina protetta, istituito a norma della presente Parte, ricada successivamente, in tutto o in parte, nella giurisdizione nazionale di uno Stato costiero, la parte di competenza nazionale cessa immediatamente di essere in vigore"*.⁴⁹

Ne consegue che l'Accordo BBNJ, ogniqualvolta entrerà in vigore per l'Albania e l'Italia, non sarà applicabile nel Canale di Otranto se nel frattempo gli Stati confinanti avranno stabilito le loro zone economiche esclusive.

Convenzioni dell'IMO

Una serie di Linee guida per l'identificazione delle PSSA è stata adottata il 6 novembre 1991 dall'Assemblea dell'IMO ai sensi della Decisione A.720(17) e riveduta ai sensi delle Decisioni A.927(22) del 29 novembre 2001 e A.982(24) del 1° dicembre 2005. Una PSSA è definita come *"un'area che necessita di una protezione speciale attraverso l'azione dell'IMO a causa della sua importanza per motivi ecologici, socioeconomici o scientifici riconosciuti e che può essere esposta a danni causati dalle attività marittime internazionali"*.

È destinata a funzionare come *"(...) uno strumento di gestione globale a livello internazionale che fornisce un meccanismo per esaminare un'area vulnerabile ai danni causati dal trasporto marittimo internazionale e determinare il modo più appropriato per affrontare tale vulnerabilità"*.

Per essere identificata come PSSA, un'area dovrebbe soddisfare almeno uno dei vari criteri ecologici (vale a dire: unicità o rarità; habitat critico; dipendenza; rappresentatività; diversità; produttività; aree di riproduzione

-
- (a) Una descrizione geografica o spaziale della zona oggetto della proposta, in base ai criteri indicativi di cui all'allegato I;
 - (b) informazioni su uno qualsiasi dei criteri specificati nell'allegato I, nonché su eventuali criteri che possono essere ulteriormente sviluppati e riveduti in conformità del paragrafo 5 del presente articolo, applicati per l'identificazione dell'area;
 - (c) le attività umane nell'area, compresi gli usi da parte dei popoli indigeni e delle comunità locali, e il loro eventuale impatto;
 - (d) una descrizione dello stato dell'ambiente marino e della biodiversità nell'area individuata;
 - (e) una descrizione degli obiettivi di conservazione e, se del caso, di uso sostenibile che devono essere applicati all'area;
 - (f) un progetto di piano di gestione comprendente le misure proposte e che delinea le attività di monitoraggio, ricerca e revisione proposte per conseguire gli obiettivi specificati;
 - (g) la durata della superficie proposta e le eventuali misure;
 - (h) informazioni su eventuali consultazioni avviate con gli Stati, compresi gli Stati costieri limitrofi e/o gli eventuali organismi globali, regionali, subregionali e settoriali pertinenti;
 - (i) informazioni sugli strumenti di gestione basati sulle aree, comprese le aree marine protette attuate nell'ambito dei pertinenti strumenti giuridici e quadri e dei pertinenti organismi globali, regionali, subregionali e settoriali;
 - (j) pertinenti contributi scientifici e, se disponibili, conoscenze tradizionali dei popoli indigeni e delle comunità locali (...).

⁴⁶ Art. 23, par. 1 2.

⁴⁷ L'Art. 18 prevede che: *"L'istituzione di strumenti di gestione basati sulle aree, comprese le aree marine protette, non comprende alcuna area di giurisdizione nazionale e non è invocata come base per far valere o negare qualsiasi rivendicazione di sovranità, diritti sovrani o giurisdizione, anche in relazione a eventuali controversie ad essi correlate. La Conferenza delle Parti non prende in considerazione le proposte di decisione relative alla creazione di tali strumenti di gestione basata sulle aree, comprese le aree marine protette, e in nessun caso tali proposte devono essere interpretate quale riconoscimento o mancato riconoscimento di qualsiasi pretesa di sovranità, diritti sovrani o giurisdizione"*.

⁴⁸ In tal senso, l'Art. 22, par. 5, prevede che: *"Le decisioni e le raccomandazioni adottate dalla Conferenza delle Parti conformemente alla presente Parte non pregiudicano l'efficacia delle misure adottate nei settori di competenza nazionale e sono adottate nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutti gli Stati, conformemente alla Convenzione. Nei casi in cui le misure proposte a norma della presente Parte inciderebbero o potrebbero ragionevolmente essere tali da incidere sulle acque sovrastanti al di sopra del fondale marino e del sottosuolo delle aree sottomarine sulle quali uno Stato costiero esercita diritti sovrani conformemente alla Convenzione, tali misure tengono debitamente conto dei diritti sovrani di tali Stati costieri. A tal fine sono avviate consultazioni conformemente alle disposizioni della presente Parte"*.

⁴⁹ Art. 22, par. 6.

o vivaio; naturalità; integrità; vulnerabilità; importanza biogeografica), criteri sociali, culturali ed economici (vale a dire: benefici economici; ricreazione; dipendenza umana) o criteri scientifici ed educativi (vale a dire: ricerca; studi e monitoraggio della linea di base; istruzione). Inoltre, l'area dovrebbe essere a rischio per le attività di trasporto marittimo internazionale, tenendo conto del traffico navale (fattori operativi, tipi di imbarcazioni, caratteristiche del traffico, sostanze nocive trasportate) e dei fattori naturali di carattere idrografico, meteorologico e oceanografico. Le linee guida sulle PSSA del 2005, rivedute, specificano che almeno uno dei criteri pertinenti dovrebbe essere presente nell'intera PSSA proposta, anche se questo non deve essere lo stesso criterio per tutta l'area. È stato ripristinato il patrimonio culturale quale criterio con la dicitura "criteri sociali, culturali ed economici".

Le PSSA possono essere situate entro o al di là dei limiti del mare territoriale.

Esse sono individuate dalla Commissione per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO su proposta di uno o più Stati membri e secondo una procedura che si svolge a livello multilaterale. Le proposte di PSSA dovrebbero essere accompagnate da proposte di "misure di protezione associate", che identifichino il fondamento giuridico di ciascuna misura. Le relative misure di protezione che possono essere adottate nelle PSSA comprendono quelle disponibili nell'ambito degli strumenti IMO e non possono essere estese a settori diversi dalla navigazione marittima. Comprendono le seguenti opzioni: designazione di un'area come area speciale ai sensi degli allegati I, II, V e VI della Convenzione MARPOL; adozione di sistemi di rotta delle navi ai sensi della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, comprese le aree da evitare; si tratta di aree entro limiti definiti in cui la navigazione è particolarmente pericolosa o è estremamente importante evitare vittime e che dovrebbero essere evitate da tutte le navi o da determinate classi di navi; sistemi di segnalazione vicini o nell'area;

altre misure, quali i programmi obbligatori di pilotaggio o i sistemi di gestione del traffico navale.

Sembra quindi che le PSSA possano rientrare nella categoria di ABMT.

Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo (Convenzione di Barcellona) e Protocolli

Dopo le modifiche del 1995, l'ambito di applicazione geografico della Convenzione di Barcellona, adottata nel 1976, è stato esteso a "tutte le acque marittime del Mediterraneo", comprese le acque interne e d'alto mare.⁵⁰ Per questo motivo, le disposizioni giuridiche stabilite dalla presente Convenzione (e i sette protocolli correlati) sono utili per stabilire ABMT nell'area di progetto. In particolare, l'Art. 10⁵¹ stabilisce l'obbligo di protezione e conservazione della diversità biologica; l'Art. 4, par. 3, lett. e), stabilisce che, per proteggere l'ambiente e contribuire allo sviluppo sostenibile della zona del Mar Mediterraneo, le Parti contraenti promuovono la gestione integrata delle zone costiere, tenendo conto della protezione delle zone di interesse ecologico e paesaggistico e dell'uso razionale delle risorse naturali.

L'ambito di applicazione geografico del Protocollo relativo alle aree specialmente protette e alla diversità biologica nel Mediterraneo (Protocollo ASP e diversità biologica)⁵² comprende le acque marittime del Mar Mediterraneo e del fondale marino e il relativo sottosuolo e le zone costiere terrestri designate da ciascuna delle Parti, comprese le zone umide (Art. 2).

Conformemente al protocollo (Art. 3), ciascuna Parte adotta le misure necessarie per: (a) proteggere, conservare e gestire in modo sostenibile e rispettoso dell'ambiente aree di particolare valore naturale o culturale, in particolare mediante la creazione di aree particolarmente protette; (b) proteggere, conservare e gestire specie di flora e fauna minacciate o in pericolo. Il protocollo stabilisce che le Parti cooperano, direttamente o tramite le organizzazioni internazionali

⁵⁰ Art. 1 della Convenzione di Barcellona. Sia l'Albania che l'Italia sono parti della Convenzione di Barcellona modificata.

⁵¹ Ai sensi dell'Art. 10 "le Parti contraenti adottano, individualmente o congiuntamente, tutte le misure appropriate per proteggere e preservare la diversità biologica, gli ecosistemi rari o fragili, nonché le specie di fauna e flora selvatiche rare, impoverite, minacciate o in pericolo e i loro habitat".

⁵² Sia l'Albania che l'Italia sono parti del protocollo.

competenti, per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica.

Il Protocollo APS e diversità biologica prevede l'istituzione di aree particolarmente protette di importanza mediterranea (SPAMI), incluse nell'elenco SPAMI, che rivestono un'importanza per la conservazione delle componenti della diversità biologica nel Mediterraneo o contengono ecosistemi specifici dell'area mediterranea o degli habitat delle specie minacciate, o sono di particolare interesse a livello scientifico, estetico, culturale o educativo (Art. 8).

Una SPAMI può essere istituita in zone di giurisdizione nazionale o parzialmente o totalmente dell'alto mare, per promuovere la cooperazione nella gestione e nella conservazione delle aree naturali, nella protezione delle specie minacciate e dei loro habitat.

Per essere inclusa nell'elenco SPAMI, un'area situata in una zona già delimitata sulla quale una Parte esercita sovranità o giurisdizione deve avere uno status protetto riconosciuto dalla Parte interessata (Allegato I, lett. C, N. 2).

Per le aree situate parzialmente o totalmente in alto mare, la proposta può essere presentata da due o più Parti limitrofe.

La proposta deve basarsi su criteri specifici stabiliti (Allegato I del Protocollo⁵³) e i Punti focali nazionali ne esaminano la conformità a tali linee guida e criteri comuni.

Ai sensi dell'Art. 9, par. 3: "Le parti che presentano una proposta di inclusione nell'elenco SPAMI forniscono al Centro una relazione introduttiva contenente informazioni sull'ubicazione geografica dell'area, le sue caratteristiche fisiche ed ecologiche, il suo status giuridico, i suoi piani di gestione e i mezzi per la loro attuazione, nonché una dichiarazione che ne giustifichi l'importanza mediterranea; (...) le Parti limitrofe interessate si consultano al fine di garantire la coerenza delle misure di protezione e di gestione proposte, nonché dei mezzi per la loro attuazione; (b) le proposte indicano le misure di protezione e di gestione applicabili alla zona, nonché i mezzi per la loro attuazione". In particolare, la lett. D dell'allegato I stabilisce i criteri per le misure di protezione, pianificazione e gestione.⁵⁴

⁵³ In particolare, "I seguenti criteri dovrebbero essere utilizzati per valutare l'interesse mediterraneo di un'area:

- (a) *Unicità: L'area contiene ecosistemi unici o rari, o specie rare o endemiche.*
- (b) *Rappresentatività naturale: L'area presenta processi ecologici altamente rappresentativi, o tipi di comunità o habitat o altre caratteristiche naturali. La rappresentatività è il grado in cui un'area rappresenta un tipo di habitat, un processo ecologico, una comunità biologica, una caratteristica geografica fisica o altre caratteristiche naturali.*
- (c) *Diversità: L'area presenta un'elevata diversità di specie, comunità, habitat o ecosistemi.*
- (d) *Naturalezza: L'area presenta un elevato grado di naturalezza a causa della mancanza o del basso livello di disturbi e degradazioni indotti dall'uomo.*
- (e) *Presenza di habitat critici per le specie in pericolo, minacciate o endemiche.*
- (f) *Rappresentatività culturale: L'area ha un elevato valore rappresentativo rispetto al patrimonio culturale, grazie all'esistenza di attività tradizionali ecologicamente sane integrate con la natura che sostengono il benessere delle popolazioni locali".*

⁵⁴ Tale disposizione stabilisce che

1. *Gli obiettivi di conservazione e di gestione devono essere chiaramente definiti nei testi relativi a ciascun sito e costituiranno la base per valutare l'adeguatezza delle misure adottate e l'efficacia della loro attuazione in occasione delle revisioni dell'elenco SPAMI.*
2. *Le misure di protezione, pianificazione e gestione applicabili a ciascuna area devono essere adeguate per il conseguimento degli obiettivi di conservazione e gestione fissati per il sito a breve e lungo termine, tenendo conto in particolare delle minacce che su di esso gravano.*
3. *Le misure di protezione, pianificazione e gestione devono basarsi su un'adeguata conoscenza degli elementi dell'ambiente naturale e dei fattori socioeconomici e culturali che caratterizzano ogni area. In caso di carenze delle conoscenze di base, un settore proposto per l'inclusione nell'elenco SPAMI deve disporre di un programma per la raccolta dei dati e delle informazioni non disponibili.*
4. *La competenza e la responsabilità in materia di gestione e attuazione delle misure di conservazione per le aree proposte per l'inclusione nell'elenco SPAMI devono essere chiaramente definite nei testi che disciplinano ciascuna area.*
5. *Per quanto riguarda la specificità di ciascun sito protetto, le misure di protezione di una SPAMI devono tener conto dei seguenti aspetti fondamentali:*
 - (a) *il rafforzamento della regolamentazione in materia di rilascio o di scarico di rifiuti e altre sostanze che potrebbero, direttamente o indirettamente, compromettere l'integrità dell'area;*
 - (b) *il rafforzamento della regolamentazione dell'introduzione o della reintroduzione di qualsiasi specie nell'area;*

La decisione di includere l'area nell'elenco SPAMI è presa per consenso tra le Parti contraenti, in modo che tutte rispettino le misure adottate e non autorizzino né intraprendano attività che possano essere contrarie agli obiettivi per i quali è stata stabilita la SPAMI (cosiddetto *effetto erga omnes partes*). Se una SPAMI è stabilita in alto mare, le misure di protezione sono quelle prescritte dagli Stati che propongono la SPAMI: le altre Parti devono rispettare le misure, ma l'applicazione deve essere conforme al diritto internazionale.

Finora sono state elencate 39 SPAMI, come proposto da undici Stati parti del Protocollo relativo alle aree (Albania, Algeria, Cipro, Francia, Italia, Libano, Monaco, Marocco, Slovenia, Spagna, e Tunisia). Tra questi, solo due comprendono acque oltre il limite del mare territoriale (il *Santuario Pelagos per la conservazione dei mammiferi marini*, proposto congiuntamente da Francia, Italia e Monaco, e il *Corridoio migratorio dei Cetacei*, proposto dalla Spagna). Due SPAMI si trovano all'interno dell'area CAMP Otranto, vale a dire il *Parco Nazionale Marino di Karaburun-Saseno* (nel mare territoriale dell'Albania) e l'*Area Marina Protetta e Riserva naturale di Torre Guaceto* (nel mare territoriale dell'Italia).

Le modifiche della delimitazione o dello status giuridico di una SPAMI sono possibili se vi sono motivi importanti per farlo, tenuto conto della necessità di salvaguardare l'ambiente e seguendo la stessa procedura per la creazione della SPAMI e la relativa inclusione nell'elenco (Art. 10). Tale disposizione può essere utilizzata per ampliare l'area delle due SPAMI sopra menzionate o integrare nelle SPAMI altre tipologie di aree gestite,

come le PSSA o le FRA, con l'obiettivo di istituire un ABMT più ampio.

Conformemente al Protocollo AMP e diversità biologica (Art. 11), nelle zone soggette alla loro sovranità o giurisdizione nazionale le Parti disciplinano e, se del caso, vietano le attività che hanno effetti negativi sulle specie elencate dallo Stato quali specie in pericolo o minacciate o sui loro habitat, e attuano misure di gestione, pianificazione e altre misure per garantire uno stato di conservazione favorevole di tali specie. Inoltre, le Parti si coordinano attraverso azioni bilaterali o multilaterali, compresi, se necessario, accordi per la protezione e il recupero delle specie migratrici il cui areale si estende nell'area cui si applica il Protocollo. Inoltre, le Parti adottano misure di cooperazione per garantire la protezione e la conservazione delle specie in pericolo o minacciate e delle specie il cui sfruttamento è disciplinato dall'elenco di cui all'Allegato II.

L'ambito geografico di applicazione del Protocollo sulla Gestione integrata delle zone costiere nel Mediterraneo⁵⁵ (Art. 3) comprende le zone costiere del Mar Mediterraneo, delimitate da (a) verso mare, limite esterno del mare territoriale delle Parti, e (b) verso terra, il limite delle unità costiere competenti definite dalle Parti. Il Protocollo non è pertanto applicabile né alla zona economica esclusiva né all'alto mare.

Conformemente al protocollo, le Parti sono tenute a stabilire un quadro comune per la gestione integrata della zona costiera mediterranea (Art. 1). Gli obiettivi della gestione integrata delle zone costiere (Art. 5) sono "a) agevolare, attraverso la pianificazione razionale

(c) *la regolamentazione di qualsiasi attività o atto che possa nuocere o perturbare la specie o che possa mettere a repentaglio lo stato di conservazione degli ecosistemi o delle specie o compromettere le caratteristiche naturali, culturali o estetiche dell'area.*

(d) *il regolamento applicabile alle zone che circondano l'area in questione.*

6. *Per essere inclusa nell'elenco SPAMI, un'area protetta deve disporre di un organo di gestione dotato di poteri sufficienti, nonché di mezzi e risorse umane per prevenire e/o controllare attività che potrebbero essere contrarie agli obiettivi dell'area protetta.*
7. *Per essere inclusa nell'elenco SPAMI, un'area dovrà essere dotata di un piano di gestione. Le regole principali di tale piano di gestione devono essere stabilite a partire dal momento dell'inclusione e attuate immediatamente. Un piano di gestione dettagliato deve essere presentato entro tre anni dal momento dell'inclusione. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la rimozione del sito dall'elenco.*
8. *Per essere inclusa nell'elenco SPAMI, un'area dovrà essere dotata di un programma di monitoraggio. Tale programma dovrebbe comprendere l'individuazione e il monitoraggio di un certo numero di parametri significativi per l'area in questione, al fine di consentire la valutazione dello stato e dell'evoluzione dell'area, nonché l'efficacia delle misure di protezione e di gestione attuate, in modo che siano adattabili, se necessario. A tal fine, dovranno essere commissionati ulteriori studi necessari."*

⁵⁵ L'Albania è parte del protocollo. L'Italia non ne fa parte. Tuttavia il protocollo si applica anche all'Italia, nella misura in cui l'Unione europea ne è parte.

delle attività, lo sviluppo sostenibile delle zone costiere, garantendo che l'ambiente e i paesaggi siano presi in considerazione in armonia con lo sviluppo economico, sociale e culturale; (b) preservare le zone costiere a beneficio delle generazioni attuali e future; (c) garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali, in particolare per quanto riguarda l'uso delle acque; (d) garantire la salvaguardia dell'integrità degli ecosistemi costieri, dei paesaggi e della geomorfologia; (e) prevenire e/o ridurre gli effetti dei pericoli naturali, in particolare dei cambiamenti climatici, che possono essere indotti da attività naturali o umane; (f) garantire la coerenza tra le iniziative pubbliche e private e tra tutte le decisioni delle autorità pubbliche, a livello nazionale, regionale e locale, che incidono sull'uso della zona costiera". Inoltre, i principi di gestione integrata della zona costiera, che le Parti sono tenute a rispettare, includono "(a) La considerazione del patrimonio biologico e le dinamiche di funzionamento naturale della zona intercotidale e della complementarità e interdipendenza della parte marina e di quella terrestre. (b) La considerazione in modo integrato di tutti gli elementi relativi ai sistemi idrologici, geomorfologici, climatici, ecologici, socioeconomici e culturali, in modo da non superare la capacità di carico della zona costiera e prevenire gli effetti negativi dei disastri naturali e dello sviluppo. (c) L'approccio ecosistemico alla pianificazione e alla gestione delle zone costiere va applicato in modo da assicurarne lo sviluppo sostenibile. (...) (j) Evitare danni all'ambiente costiero e il ripristino dell'ambiente costiero qualora si verificassero danni non prevedibili".

Ai sensi dell'Art. 8, gli strumenti giuridici nazionali devono includere criteri per l'uso sostenibile della zona costiera,

quali i seguenti: "(a) individuare e delimitare, al di fuori delle aree protette, le aree aperte in cui lo sviluppo urbano e altre attività sono limitate o, se necessario, vietate; (b) limitare l'estensione lineare dello sviluppo urbano e la creazione di nuove infrastrutture di trasporto lungo la costa; (c) garantire che le preoccupazioni ambientali siano integrate nelle norme per la gestione e l'uso del settore marittimo pubblico; (d) garantire la libertà di accesso del pubblico al mare e lungo la costa; (e) limitare o, se necessario, vietare la circolazione e il parcheggio di veicoli terrestri, nonché il movimento e l'ancoraggio di imbarcazioni marittime, in aree naturali fragili a terra o in mare, comprese spiagge e dune".

A norma dell'Art. 9, le Parti, tra l'altro: "(a) attribuiscono un'attenzione specifica alle attività economiche che richiedono una vicinanza immediata al mare; (b) garantiscono che le varie attività economiche riducano al minimo l'uso delle risorse naturali e tengano conto delle esigenze delle generazioni future; (c) garantiscono il rispetto della gestione integrata delle risorse idriche e della gestione dei rifiuti ecologicamente corretta; (d) garantiscono che l'economia costiera e marittima sia adeguata alla fragilità delle zone costiere e che le risorse del mare siano protette dall'inquinamento; (e) definiscono indicatori dello sviluppo delle attività economiche per garantire un uso sostenibile delle zone costiere e ridurre le pressioni che superano la loro capacità di carico; (f) promuovono codici di buona prassi tra le autorità pubbliche, gli attori economici e le organizzazioni non governative".⁵⁶

⁵⁶ In particolare, ai sensi dell'Art. 9, le Parti hanno obblighi specifici per ciascuna attività economica:

- "(a) Agricoltura e industria: garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nell'ubicazione e nella gestione delle attività agricole e industriali, in modo da preservare gli ecosistemi e i paesaggi costieri e prevenire l'inquinamento del mare, dell'acqua, dell'aria e del suolo;*
- (b) Pesca:*
 - (i) tener conto della necessità di proteggere le aree di pesca nei progetti di sviluppo;*
 - (ii) garantire che le pratiche di pesca siano compatibili con l'uso sostenibile delle risorse marine naturali;*
- (c) Acquacoltura:*
 - (i) tener conto della necessità di proteggere le aree di acquacoltura e di molluschi nei progetti di sviluppo;*
 - (ii) regolamentare l'acquacoltura controllando l'uso dei fattori di produzione e il trattamento dei rifiuti;*
- (d) Turismo: attività sportive e ricreative,*
 - (i) incentivare un turismo costiero sostenibile che preservi gli ecosistemi costieri, le risorse naturali, il patrimonio culturale e i paesaggi;*
 - (ii) promuovere forme specifiche di turismo costiero, compreso il turismo culturale, rurale e l'ecoturismo, nel rispetto delle tradizioni delle popolazioni locali;*
 - (iii) regolamentare o, se del caso, vietare l'esercizio di varie attività sportive e ricreative, tra cui la pesca ricreativa e l'estrazione di molluschi;*
- (e) Utilizzo di risorse naturali specifiche:*

A norma dell'Art. 10, le Parti adottano misure per proteggere le caratteristiche di taluni specifici ecosistemi costieri, quali zone umide, estuari e habitat marini, mediante la legislazione, la pianificazione e la gestione. Mentre il protocollo si applica all'intera zona costiera, come descritto nell'Art. 2, lett. E,⁵⁷ gli Stati contraenti possono istituire ABMT e aree marine protette, in particolare nel caso di determinati ecosistemi costieri specifici.

È importante notare che l'Art. 27, par. 1, stabilisce che "le Parti si impegnano, direttamente o con l'assistenza dell'Organizzazione (vale a dire dell'UNEP-MAP) o delle organizzazioni internazionali competenti, a cooperare allo scambio di informazioni sull'uso delle migliori pratiche ambientali". L'Art. 27, par. 2, vincola le Parti a definire indicatori di gestione costiera e a cooperare all'uso di tali indicatori, a stabilire e mantenere valutazioni aggiornate dell'uso e della gestione delle zone costiere, nonché a svolgere attività di interesse comune, quali progetti dimostrativi di gestione integrata delle zone costiere.

L'Art. 28 promuove espressamente la cooperazione transfrontaliera, invitando le Parti contraenti ad adoperarsi, direttamente o con l'assistenza dell'Organizzazione o delle organizzazioni internazionali competenti, bilateralmente o multilateralmente, per coordinare le loro strategie, piani e programmi costieri nazionali relativi alle zone costiere contigue.

Date le caratteristiche geografiche dell'area di progetto CAMP Otranto, in cui le acque territoriali dell'Albania e dell'Italia non si sovrappongono e vi è un'estensione delle acque d'alto mare tra le rispettive zone costiere dei due

Stati, l'Art. 27 sembra più idoneo dell'Art. 28. L'Albania e l'Italia potrebbero prendere in considerazione l'istituzione di un meccanismo per garantire lo scambio di informazioni, la definizione di indicatori comuni, la valutazione dell'uso e della gestione delle rispettive zone costiere, nonché lo svolgimento di attività di interesse comune.

Va notato che nel quadro giuridico albanese e italiano non esiste una normativa nazionale specifica dedicata alla GIZC. L'Albania è diventata parte del Protocollo GIZC dal 2010, ma non ha adottato alcuna legislazione specifica dedicata alla GIZC. Ciononostante, il Piano di Gestione delle zone costiere è stato approvato con la DCM n. 364 del 18 luglio 2002. L'Italia non è ancora parte del Protocollo GIZC, anche se, essendo parte dell'Unione europea, le sue disposizioni sono considerate appartenenti al cosiddetto *acquis communautaire*. L'Italia non ha ancora pienamente attuato la Raccomandazione relativa all'attuazione della Gestione integrata delle zone costiere in Europa. In Italia non esiste una Politica nazionale specifica in materia di Gestione integrata delle zone costiere. Secondo la relazione nazionale 2006-2010 sulla GIZC,⁵⁸ il Ministero dell'Ambiente stava preparando la documentazione per definire un programma di lavoro con le regioni, le autorità locali e le amministrazioni centrali per una "Strategia nazionale per la Gestione integrata delle zone costiere". Tuttavia, la regione Puglia ha adottato una legge e un piano di attuazione della GIZC (legge regionale 10 aprile 2015, n. 17, sulla protezione e l'uso della costa e il piano costiero regionale).

Un altro protocollo della Convenzione di Barcellona che può essere menzionato è il Protocollo del 1994 per la

-
- (i) sottoporre ad autorizzazione preventiva lo scavo e l'estrazione di minerali, compreso l'uso dell'acqua di mare negli impianti di desalinizzazione e lo sfruttamento dei minerali;
 - (ii) regolamentare l'estrazione della sabbia, anche sui fondali marini e sui sedimenti fluviali, o vietarla qualora possa incidere negativamente sull'equilibrio degli ecosistemi costieri;
 - (iii) controllare le falde acquifere costiere e le aree dinamiche di contatto o di interfaccia tra acqua dolce e acqua salata che possono essere pregiudicate dall'estrazione di acque sotterranee o dagli scarichi nell'ambiente naturale;
 - (f) Infrastrutture, impianti energetici, porti e opere e strutture marittime: sottoporre tali infrastrutture, impianti, opere e strutture ad autorizzazione in modo che il loro impatto negativo sugli ecosistemi costieri, sui paesaggi e sulla geomorfologia sia ridotto al minimo o, se del caso, compensato da misure non finanziarie;
 - (g) Attività marittime: condurre attività marittime in modo da garantire la conservazione degli ecosistemi costieri conformemente alle norme, alle norme e alle procedure delle pertinenti convenzioni internazionali".

⁵⁷ "Zona costiera": l'area geomorfologica su entrambi i lati della costa in cui l'interazione tra la parte marina e quella terrestre avviene sotto forma di complessi sistemi ecologici e di risorse costituiti da componenti biotici e abiotici coesistenti e interagenti con le comunità umane e le pertinenti attività socioeconomiche".

⁵⁸ Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *Report Nazionale sui progressi realizzati in materia di gestione integrata delle zone costiere (2006-2010)*.

protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo: a norma dell'Art. 3, le Parti adottano misure, anche attraverso la cooperazione bilaterale e multilaterale, per prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento. A norma dell'Art. 21, le parti adottano misure speciali per prevenire, attenuare e controllare l'inquinamento derivante da attività svolte in zone particolarmente protette. A norma dell'Art. 22, gli Stati cooperano per promuovere studi e intraprendere programmi di ricerca scientifica e tecnologica volti a ridurre al minimo e a contenere l'inquinamento, in particolare in caso di emergenza. Tuttavia, solo l'Albania, e non l'Italia, è parte del Protocollo.

Infine, ai sensi dell'Art. 15 del Protocollo del 2002 relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, le Parti sono tenute a prendere le misure necessarie alla valutazione dei rischi ambientali delle rotte riconosciute utilizzate dal traffico marittimo e a prendere le misure idonee per ridurre i rischi di incidente o le relative conseguenze ambientali. Tuttavia, solo l'Italia, e non l'Albania, è parte del Protocollo.

Convenzione sulla diversità biologica

Le Parti della Convenzione del 1992 sulla diversità biologica sono tenute, per quanto possibile e opportuno, a "istituire un sistema di aree protette o di aree in cui è necessario adottare misure speciali per preservare la diversità biologica" (Art. 8, lett. a), a "elaborare, se necessario, orientamenti per la selezione, l'istituzione e la gestione di aree protette in cui è necessario adottare misure speciali per preservare la diversità biologica" (Art. 8, lett. b), e di "regolamentare o gestire le risorse biologiche importanti per la conservazione della diversità biologica all'interno o all'esterno delle aree protette, al fine di garantirne la conservazione e l'uso sostenibile" (Art. 8, lett. c).

Nel 2008 la Conferenza delle parti ha adottato una serie di "Criteri scientifici per individuare le aree marine ecologicamente o biologicamente significative che necessitano di protezione in acque aperte e in habitat di acque profonde" (Allegato I della Decisione IX/20; i cosiddetti criteri EBSA CBD). I criteri EBSA possono fornire agli Stati interessati informazioni utili su dove

potrebbero essere istituite aree marine protette sulla base di prove scientifiche. Non entrano nelle questioni politiche e giuridiche legate alla creazione di aree marine protette.

L'Allegato della Decisione XII/22, adottata dalla Conferenza delle parti tenutasi nel 2014, fornisce i risultati di sette seminari regionali sulla descrizione dei settori che soddisfano i criteri scientifici per le EBSA. Il seminario per il Mediterraneo, tenutosi a Malaga nel 2014, ha descritto diverse EBSA, tra cui lo Stretto ionico dell'Adriatico meridionale, che copre l'area dello Stretto di Otranto e il vicino Mar Ionio. Tale area è individuata e valutata rispondendo a tutti i criteri stabiliti dalla Convenzione sulla diversità biologica. Tale area ha un alto posizionamento in termini di criterio di unicità o rarità, perché ospita i punti caldi della biodiversità dei fondali del Mar Mediterraneo e l'unica popolazione adriatica di zifidi di Cuvier (*Ziphius cavirostris*). Ha un alto posizionamento in termini di importanza speciale per le fasi storiche della vita del criterio delle specie, perché vi sono stati avvistamenti gli zifidi di Cuvier, e l'Adriatico meridionale è stato indicato come area di vivaio per le femmine con esemplari giovani. Ha un alto posizionamento in termini di importanza per il criterio delle specie e/o degli habitat minacciati, in pericolo o in via di estinzione, in quanto l'area ospita habitat importanti per gli zifidi di Cuvier, una specie di cui all'Allegato II del Protocollo AMP e diversità biologica e densità significative di altre megafaune, come il diavolo di mare gigante (*Mobula mobular*), la stenella striata (*Stenella coeruleoalba*), la foca monaca mediterranea (*Monachus monachus*) e la tartaruga caretta (*Caretta caretta*), tutti elencati nell'Allegato II del Protocollo AMP e diversità biologica. Tale area comprende una catena quasi continua di siti corallini di acqua fredda a frammenti lungo l'intero margine sud-occidentale (pugliese), collegando le popolazioni adriatiche con quelle che abitano l'estremità ionica a Santa Maria di Leuca e nei dintorni dell'Isola di Saseno. Inoltre, le tartarughe marine sono frequenti e le foche monache frequentano regolarmente l'area. Ha un alto posizionamento per quanto riguarda il criterio di vulnerabilità, fragilità, sensibilità o recupero lento, perché le comunità di coralli di acque fredde e profonde e le aggregazioni di spugne di acque profonde sono sensibili alla pesca a strascico a causa dei loro tassi di crescita lenti, fragilità e recupero lento o improbabile dopo la distruzione diretta. Studi genetici e riproduttivi suggeriscono fortemente che nelle aree in

cui i coralli di acque profonde sono influenzati dalla pesca a strascico, le colonie possono essere ridotte a dimensioni ridotte e la riproduzione sessuale non è più praticabile. Tale area ha un alto posizionamento per quanto riguarda il criterio della diversità biologica, perché ospita habitat importanti per cetacei, foca monaca, tartarughe marine e altre specie appartenenti alla megafauna. Ha sponde importanti per le comunità coralline di acque profonde e fredde, spesso in associazione con spugne e serpulidi, e tale habitat biogenico funge da rifugio, nonché da area di riproduzione e di vivaio per molte specie. Ha un posizionamento medio per quanto riguarda il criterio della produttività biologica, perché rispetto alle altre parti del bacino adriatico, è l'area più oligotrofica con una minore produttività biologica. La presenza di coralli nell'area di Santa Maria di Leuca sembra essere legata ad un sistema energetico trofico caratterizzato da un importante flusso verticale di sostanza particellare che si verifica dall'Adriatico meridionale allo Ionio settentrionale, e tale trasferimento costituisce un fattore fondamentale per i coralli. Ha un posizionamento medio per quanto riguarda il criterio della naturalezza, perché l'impatto negativo della pesca a strascico è ridotto dalle caratteristiche geomorfologiche dell'area e continua a svolgere un ruolo importante nella circolazione delle masse idriche e nel funzionamento dell'ecosistema adriatico.

Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna)

La Convenzione di Berna del 1979, adottata dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, prevede che le Parti adottino le misure legislative e amministrative idonee e necessarie per garantire la conservazione degli habitat delle specie di flora e fauna selvatiche, in particolare quelli specificati negli Allegati I (Specie di flora strettamente protette) e II (Specie fauna strettamente protette), e di habitat naturali in pericolo (Art. 4.1). Le Parti si impegnano inoltre a prestare particolare attenzione alla protezione delle aree importanti per le specie migratorie di cui agli Allegati II e III (Specie di fauna protetta) e adeguatamente situate in relazione alle vie di migrazione, quali svernamento, sosta, alimentazione, riproduzione o muta (Art. 4.3).

Diversi animali marini sono elencati negli Allegati II e III.

Nell'ambito della Convenzione di Berna, è stata sviluppata la Rete Smeraldo. Si compone di "aree di particolare interesse per la conservazione" e si basa sugli stessi principi della Rete NATURA 2000 dell'Unione europea, essendo di fatto un'estensione della rete a Stati non appartenenti all'Unione europea. È rilevante per l'intero bacino mediterraneo.

Conformemente alla Raccomandazione 16 (1989) del Comitato permanente per le Aree di particolare interesse per la conservazione, le aree di particolare interesse per la conservazione devono soddisfare una o più delle seguenti condizioni:

- contribuire in modo sostanziale alla sopravvivenza delle specie minacciate, delle specie endemiche o di qualsiasi altra specie elencata negli Allegati I e II
- sostenere un numero significativo di specie in un'area caratterizzata da un'elevata diversità di specie o da popolazioni importanti di una o più specie
- contenere un campione importante e/o rappresentativo di tipi di habitat in pericolo
- contenere un esempio straordinario di un particolare tipo di habitat o un mosaico di diversi tipi di habitat; rappresentare un'area importante per una o più specie migratorie, oppure
- contribuire in altro modo in modo sostanziale al conseguimento degli obiettivi della Convenzione.

Lo stesso Comitato, con la Risoluzione n. 4 (1996), ha elencato gli habitat naturali in pericolo che richiedono misure specifiche di conservazione, con la Risoluzione n. 5 (1998) ha adottato le norme per la Rete delle Aree di particolare interesse per la conservazione (Rete Smeraldo) e con la Risoluzione n. 8 (2012) ha previsto la designazione nazionale dei siti Smeraldo adottati e l'attuazione di misure di gestione, monitoraggio e rendicontazione.

Nel 2015 è stato adottato un "calendario rivisto per l'attuazione della Rete Smeraldo delle aree di particolare interesse per la conservazione 2011-2020". Comprende la valutazione dei siti Smeraldo proposti in Albania.

ACCOBAMS

L'Accordo del 1996 sulla Conservazione dei Cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'Area atlantica

contigua (ACCOBAMS).⁵⁹ è uno degli accordi conclusi nel quadro della Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici di animali selvatici (Bonn, 1979). L'ACCOBAMS vincola le parti a raggiungere e mantenere uno stato di conservazione favorevole per i cetacei. Gli obblighi principali delle Parti ACCOBAMS consistono nel vietare qualsiasi cattura intenzionale di cetacei, creare e mantenere una rete di zone appositamente protette per la conservazione dei cetacei (Art. II, par. 1) e adottare le misure specificate nel piano di conservazione (Allegato 2).

Le Riunioni delle Parti ACCOBAMS hanno affrontato la questione delle aree di conservazione degli habitat critici dei cetacei (CCH), in particolare con le Risoluzioni 3.22 del 2007, 4.15 del 2010 e 6.24 del 2016. Sono stati identificati diversi CCG, tra cui uno situato nell'area del Progetto CAMP Otranto, vale a dire l'Isola di Saseno – Penisola di Karaburun (Adriatico e Ionio, Albania), che è di particolare importanza per il delfino comune e altri cetacei. Tuttavia, le Parti ACCOBAMS stanno ancora lavorando alla revisione dell'identificazione dei CCH nell'area ACCOBAMS, al fine di proporre le misure di gestione pertinenti.

Convenzione UNESCO sulla Protezione del patrimonio culturale subacqueo

La Convenzione del 2001 sulla Protezione del patrimonio culturale subacqueo, conclusa nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), mira alla protezione di tale patrimonio, ovunque esso si trovi, e a istituire una cooperazione internazionale a tal fine. L'Art. 6 della Convenzione incoraggia gli Stati parti a concludere accordi bilaterali, regionali o altri accordi multilaterali che garantiscano una migliore protezione del patrimonio culturale subacqueo rispetto a quella concessa dalla convenzione (criterio del valore aggiunto).

L'Art. 2, par. 5, della Convenzione prevede la conservazione del patrimonio culturale preferibilmente in situ (vale a dire nella sua posizione originale sul fondale marino). Ai sensi della Regola 25 dell'Allegato, il programma deve prevedere la protezione e la gestione in situ del patrimonio culturale subacqueo, sia durante che dopo

il termine del cantiere, comprendendo una ragionevole protezione contro le intrusioni. Ciò implica il diritto di creare intorno al patrimonio aree marine protette, che potrebbero essere qualificate come casi speciali di ABMT. Nello specifico, nel 2018, un relitto risalente al VII secolo A.C. è stato rinvenuto nello Stretto di Otranto, 2018 a una profondità di 780 m e 22 nm al largo della costa italiana.

3.3.3. Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo

La Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) è stata istituita da un Accordo concluso nel 1949, quale istituzione nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO). In base alle modifiche del 2014, l'obiettivo dell'Accordo CGPM è garantire la conservazione e l'uso sostenibile, a livello biologico, sociale, economico e ambientale, delle risorse marine biologiche, nonché lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura. La zona di applicazione dell'Accordo CGPM comprende "tutte le acque marine del Mar Mediterraneo e del Mar Nero" (Art. 3, par. 1).

La CGPM ha il diritto di adottare "raccomandazioni" sulle misure di conservazione e di gestione volte a garantire la sostenibilità a lungo termine delle attività di pesca, al fine di preservare le risorse marine vive, nonché la redditività economica e sociale della pesca e dell'acquacoltura. Tra tali raccomandazioni figurano quelle che istituiscono zone di restrizione della pesca (RAF) per la protezione degli ecosistemi marini vulnerabili, ivi compresi, ma non solo, vivai e zone di riproduzione (Art. 8, lett. b). Si tratta di un tipico esempio di ABMT.

Le raccomandazioni di cui all'Art. 8, lett. b), sono adottate alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti (Art. 13, par. 1) e, nonostante il nome, hanno natura vincolante. Le Parti sono tenute ad attuare tali raccomandazioni (Art. 14, par. 1), a meno che non sollevino un'obiezione nei confronti delle stesse entro 120 giorni dalla data della notifica (Art. 13, par. 3). Particolarmente degne di nota sono le misure adottate dalla CGPM per istituire zone di restrizione della pesca

⁵⁹ Sia l'Albania che l'Italia sono parti dell'ACCOBAMS. Al riguardo, v. SCOVAZZI, *L'Accordo sulla conservazione dei Cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'Area atlantica contigua*, in MEKOUAR & PRIEUR (coord.), *Droit, humanité et environnement – Mélanges en l'honneur de Stéphane Doumbé-Billé*, Bruxelles, 2020, pag. 589.

al fine di proteggere gli habitat sensibili delle acque profonde.

Tra gli atti della CGPM o ad essa sottoposti, vanno menzionati i seguenti elementi particolarmente pertinenti per il Progetto CAMP Otranto:

- Risoluzione CGPM/40/2016/2 relativa a una strategia di medio termine (2017-2020) per la sostenibilità della pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero, Target 4, Output.2 a) sulla "promozione dell'identificazione e della creazione di nuove autorità di regolamentazione per proteggere le aree prioritarie all'interno di aree marine ecologicamente o biologicamente significative (EBSA), EMV (ecosistemi marini vulnerabili), ecc. dalle attività di pesca dannose e dall'attuazione di sistemi di monitoraggio e controllo per garantire l'efficienza di tali misure territoriali, anche in relazione al Target 3"
- La proposta presentata alla CGPM da MedReAct a nome dell'Adriatic Recovery Project il 31 marzo 2018, al fine di proteggere dagli impatti della pesca gli Habitat ittici essenziali di acque profonde e gli Habitat sensibili nell'Adriatico meridionale.

La proposta prevede una distinzione tra l'area centrale, che comprende importanti aree di riproduzione e vivaio di preziose specie di acque profonde e di EMV, e una fascia di rispetto, dove si trovano altri importanti vivai e zone di riproduzione e habitat complessi ed eterogenei. Sia le aree principali che le fasce di rispetto della FRA proposta rientrano nei confini dell'EBSA.

La proposta FRA suggerisce misure di gestione specifiche, conformemente al sistema di suddivisione in zone pertinente. Nell'area centrale, la proposta comprende la chiusura permanente a qualsiasi attività di pesca professionale con reti da traino, reti da fondo e palangari fissi. Le misure suggerite nella fascia di rispetto comprendono la subordinazione di qualsiasi attività di pesca demersale a un'autorizzazione di pesca speciale, se l'unità di pesca può dimostrare di aver svolto attività di pesca nell'area negli ultimi cinque anni. I membri e i non membri cooperanti della CGPM vanno invitati a compilare e trasmettere al Segretario esecutivo della CGPM l'elenco delle imbarcazioni autorizzate. Le imbarcazioni che non rispettano le misure di conservazione e di gestione della CGPM non dovrebbero essere autorizzate a pescare nella fascia di rispetto della FRA. In ogni caso, le imbarcazioni autorizzate avrebbero il

permesso di pescare per un massimo di due giorni alla settimana.

La proposta suggerisce inoltre che i membri e i non membri cooperanti della CGPM dovrebbero garantire che la zona sia protetta dall'impatto di qualsiasi altra attività umana che metta a repentaglio la conservazione degli habitat ittici essenziali (EFH), degli habitat sensibili e degli EMV. La CGPM effettuerebbe valutazioni indipendenti in materia di pesca sulla presenza e lo stato di EFH, habitat sensibili ed EMV nella zona e sugli effetti delle misure di conservazione introdotte con la FRA.

La proposta sottolinea che i confini della zona e le condizioni di pesca ivi indicate nelle misure di gestione suggerite dovrebbero essere soggetti a modifica sulla base del parere pertinente del Comitato consultivo scientifico della CGPM. Inoltre, considerato che la fascia di rispetto della proposta FRA riguarda solo marginalmente le zone europee di vivai di nasello (una specie prioritaria della CGPM per l'Adriatico) e che la maggior parte di queste zone di vivaio rientra nelle acque territoriali dell'Italia e dell'Albania, sarebbe auspicabile che questi due Stati estendessero le restrizioni di pesca proposte per proteggere questi importanti EFH nelle loro acque territoriali.

Per quanto riguarda le misure volte ad applicare efficacemente la protezione ambientale e delle specie nell'ambito della FRA, la proposta propone che i pescherecci autorizzati possano sbarcare catture di riserve demersali solo in porti designati. I pescherecci privi di un'autorizzazione di pesca speciale e dotati di reti da traino e reti da fondo e i palangari fissi devono transitare all'interno e attraverso la FRA esclusivamente mantenendo una rotta diretta, a una velocità costante superiore a 7 nodi e con il sistema di monitoraggio delle imbarcazioni (VMS) e il sistema di identificazione automatica (AIS) attivi a bordo. Il transito nella zona centrale dovrebbe essere vietato a qualsiasi imbarcazione che detiene a bordo palangari fissi. La CGPM dovrebbe definire meccanismi per garantire il controllo e l'applicazione della FRA, attraverso VMS, AIS o sistemi di controllo a distanza, nonché individuare i criteri per la valutazione periodica dello stato della FRA.

Le misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza contenute nella FRA potrebbero includere la fornitura di VMS a bordo e la trasmissione di dati sulla posizione a intervalli regolari, in linea con la raccomandazione

MCS-GFCM/33/2009/7 e il Regolamento dell'Unione europea 1224/2009 per i pescherecci che operano o transitano in una FRA; AIS a bordo e trasmissione per i pescherecci che operano o transitano nella FRA. La proposta propone inoltre ispezioni in mare ed, eventualmente, controlli aerei da parte degli Stati di bandiera delle imbarcazioni operanti nell'area. Il Comitato per la conformità della CGPM riesaminerebbe e valuterebbe periodicamente il livello di applicazione e di conformità della FRA e formulerebbe raccomandazioni pertinenti.

La proposta sottolinea che l'impatto socioeconomico della FRA proposta dovrebbe essere sostenibile sia per le flotte italiane che per quelle albanesi, tenuto conto del numero relativamente basso di pescherecci che attualmente pescano in zone più profonde e del relativo basso sforzo di pesca nell'area FRA selezionata. In effetti, nella FRA proposta, la presenza di siti esplosivi, di zone militari e di una concessione di estrazione impone già diverse restrizioni alla pesca e alla navigazione.

Risoluzione 44/2021/3, relativa a una roadmap per l'istituzione di una zona ristretta alla pesca nel Mare Adriatico meridionale (sottozona geografica 18)

Per il momento, la CGPM ha concordato una roadmap per l'istituzione di FRA nel Mare Adriatico meridionale (Risoluzione CGPM/44/2021/3). Secondo il par. 2, "il Segretariato della CGPM, con il sostegno delle pertinenti PCC [Parti contraenti e Parti non contraenti cooperanti], dovrebbe sostenere, nel 2023, l'attuazione della roadmap verso l'istituzione di una FRA nell'Adriatico meridionale (sottozona geografica 18)". Secondo il par. 1, "il Segretariato della CGPM, con il sostegno delle PCC pertinenti, dovrebbe lanciare, nel 2022, un progetto pilota per sostenere la biologia e l'ecologia del corallo bambù nel Mare Adriatico, compresa una quantificazione delle interazioni tra *Isidella* e la pesca a contatto con il fondo e la determinazione della relativa impronta, nel quadro del Gruppo di lavoro sugli ecosistemi marini vulnerabili, compresa una sessione sugli habitat ittici essenziali".

Secondo il par. 6, "nel 2023, il Comitato consultivo scientifico per la pesca dovrebbe valutare l'eventuale

proposta fra nel Mare Adriatico meridionale e la CGPM dovrebbe esaminare tale proposta nella sua sessione annuale del 2023".

3.3.4. Regolamento dell'Unione europea n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale

Il presente regolamento consente l'istituzione di un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) nell'area di progetto, a norma dell'Art. 3 bis, par. 2.⁶⁰

Non solo gli Stati o le autorità nazionali, ma anche le autorità regionali e le autorità locali possono essere membri di un GECT.

Una convenzione tra i due Stati potrebbe disciplinare il gruppo europeo di cooperazione territoriale, stabilendo: l'obiettivo e i compiti, la durata, gli organi e le rispettive competenze, il diritto dell'Unione applicabile e il diritto nazionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della convenzione (Art. 8), con i seguenti limiti:

I compiti assegnati a un GECT dai suoi membri non riguardano l'esercizio dei poteri conferiti dal diritto pubblico o dei doveri volti a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre autorità pubbliche, quali i poteri di polizia, di regolamentazione, la giustizia e la politica estera (Art. 7).

Un GECT ha almeno un'assemblea, composta da rappresentanti dei suoi membri, e un direttore, che rappresenta il GECT e agisce per suo conto.

Inoltre, un GECT ha uno statuto che specifica le procedure decisionali (Art. 9).

Un GECT ha personalità giuridica (Art. 1) e potrebbe essere responsabile della gestione di un'area transfrontaliera protetta, o di una rete di aree, adottando anche il piano di gestione dell'area e rappresentando gli Stati e le autorità pubbliche di fronte alle organizzazioni internazionali, e l'identificazione delle misure di protezione pertinenti e la loro revisione.

⁶⁰ Tale disposizione stabilisce che "Un GECT può essere composto da membri situati nel territorio di un solo Stato membro e di uno o più paesi terzi limitrofi a tale Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, ove tale Stato membro interessato consideri un siffatto GECT coerente con l'obiettivo della sua cooperazione territoriale nel quadro della cooperazione transfrontaliera o transnazionale o delle relazioni bilaterali con i paesi terzi interessati".

Il GECT acquisisce personalità giuridica con la registrazione o la pubblicazione dei documenti costitutivi (la convenzione e lo statuto del GECT) sulla gazzetta ufficiale dello Stato che ospita la sede sociale del GECT. Un ultimo passo implica che i membri informino in merito alla registrazione gli Stati membri dell'UE interessati e il Comitato delle Regioni. Entro 10 giorni lavorativi dalla registrazione o dalla pubblicazione, il GECT provvede affinché al Comitato delle Regioni sia inviata una richiesta di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, che annuncia l'istituzione del GECT.

3.4. Ambito italiano

3.4.1. Ambito giuridico nazionale italiano relativo agli ABMT, compresi i regolamenti dell'Unione europea e la legislazione nazionale di attuazione delle direttive dell'Unione europea

Decreto legislativo 152/2016, Codice dell'ambiente

La Parte III del presente decreto legislativo attua la Direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE), incentrata sulla conservazione delle risorse idriche (considerando tutti i tipi di acque, comprese le acque marine). La presente Parte riguarda la protezione delle acque all'interno del "bacino idrografico". L'unità territoriale di riferimento per la gestione è il "bacino fluviale", costituito da aree sia terrestri che marittime, con uno o più bacini fluviali limitrofi e le loro acque costiere e sotterranee. In tal senso l'Italia ha proceduto all'identificazione dei bacini idrografici e ha preparato i relativi Piani di gestione.

L'adozione dei piani di gestione è affidata ai Comitati istituzionali dell'Autorità di bacino di rilevanza nazionale, rappresentati dai membri delle regioni il cui territorio si trova nel distretto cui si riferisce il piano.

Per quanto riguarda le aree marittime: tutte le acque sono interessate (fino a un miglio nautico dalla costa) e l'obiettivo primario è costituito da obiettivi ecologici, sostenuti da obiettivi chimici e idromorfologici; si pone un forte accento sullo sviluppo di controlli sulle attività che hanno un impatto sugli obiettivi in materia di acque, compresi requisiti dettagliati in materia di rendicontazione, partecipazione del pubblico, ecc.

Legge n. 394/1991 sulle aree protette

Ai sensi dell'Ar. 1 della presente legge, le aree naturali protette sono stabilite in territori in cui vi sono formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale, specie se vulnerabili, affinché siano sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

- a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

In tali aree si possono promuovere la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

Le aree naturali protette possono essere classificate in:

1. Parchi nazionali e regionali.⁶¹ I parchi nazionali sono istituiti e delimitati per decreto del Presidente della

⁶¹ L'articolo 2 stabilisce che "I parchi nazionali (...) contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o

Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente, previa consultazione della regione. I parchi regionali sono stabiliti con legge regionale

2. Riserve naturali statali e regionali⁶²
3. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette⁶³
4. Riserve naturali marine ai sensi della legge n. 979/1982.⁶⁴ Esse sono istituite con decreto del Ministro dell'Ambiente, previa consultazione delle regioni e dei comuni interessati.

Nelle riserve naturali marine, ogni attività può essere regolamentata attraverso la previsione di divieti e limitazioni o sottoposta a particolari autorizzazioni in funzione delle finalità per la cui realizzazione la riserva è stata istituita.

In particolare possono essere vietate o limitate:

- a) l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni minerali;
- b) la navigazione, l'accesso e la sosta, con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, nonché la balneazione;
- c) la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;
- d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa la immissione di specie estranee;
- e) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la scarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi

sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

- f) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
- g) le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi sull'area.

Il decreto di istituzione della riserva marina prevede:

- a) la determinazione delle aree marittime e di demanio marittimo costituenti la superficie della riserva;
- b) le finalità di carattere scientifico, culturale, economico ed educativo per la cui realizzazione è istituita l'area protetta;
- c) i programmi di studio e di ricerca scientifica nonché di valorizzazione da attuarsi nell'ambito della riserva;
- d) la regolamentazione della riserva con la specificazione delle attività oggetto di divieto o di particolari limitazioni o autorizzazioni.

Nell'ambito territoriale della riserva marina possono essere disposti dal Ministro dell'Ambiente programmi di intervento per il ripopolamento ittico, o per la salvaguardia ecologica.

1. Zone umide di importanza internazionale, secondo la convenzione di Ramsar
2. Il Comitato per le aree naturali protette può procedere ad ulteriori classificazioni per rendere efficace la protezione prevista dalle convenzioni internazionali.

Il programma triennale per le aree naturali protette,⁶⁵ aggiornato annualmente, indica il termine ultimo per la creazione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando

più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali (...)".

⁶² L'articolo 2 stabilisce che "(...) Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati (...)".

⁶³ Oggi il riferimento dovrebbe essere inteso al Protocollo SPA e diversità biologica che ha sostituito il Protocollo di Ginevra del 1982.

⁶⁴ L'art. 25 della legge n. 979/1982 stabilisce che "le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono".

⁶⁵ Art. 4 della legge n. 394/1991.

la delimitazione generale delle aree stesse. Le proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato per le aree naturali protette da ciascun membro del Comitato stesso, dagli altri Ministri, dalle regioni non appartenenti al Comitato e dalle autorità locali, comprese le comunità montane. Le proposte per la creazione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'Ambiente, anche dalle associazioni di tutela ambientale individuate ai sensi dell'Art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

Secondo il programma, il Ministro dell'Ambiente, d'intesa con il Ministro dell'Economia, istituisce le aree marine protette nazionali,⁶⁶ autorizzando anche i finanziamenti definiti dal programma. La creazione di aree marine protette può essere soggetta ad accordi generali tra le regioni e il Ministero dell'Ambiente. Il decreto istitutivo contiene, tra l'altro, la denominazione e la delimitazione dell'area e gli obiettivi cui si rivolge la protezione dell'area e prevede la concessione di utilizzo dei beni del demanio marittimo e delle aree marine.

Per le aree marine protette regionali, la legge prevede la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al processo di creazione dell'area protetta.⁶⁷

Per le aree naturali protette i cui territori confinano o sono adiacenti ad aree di interesse naturalistico appartenenti a Stati esteri,⁶⁸ il Ministro degli Esteri, su proposta del Ministro dell'Ambiente, previa consultazione della regione interessata, promuove l'adozione degli accordi idonei, per creare forme integrate di protezione, criteri di gestione comuni e agevolazioni di accesso, ove consentito. Gli accordi possono riguardare anche la creazione di aree naturali protette di particolare valore naturalistico e di importanza internazionale sul territorio nazionale. Le disposizioni degli accordi sono vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati.

Legge n. 979/1982 per la difesa del mare

Questa legge, oltre alle riserve marine, disciplina la sorveglianza in mare, vieta l'inquinamento del mare

indicando un elenco di sostanze che non possono essere scaricate in mare (Allegato 1) e prevede sanzioni penali.

Alcune disposizioni della legge non sono state attuate, in particolare quelle che prevedono un piano generale per la difesa del mare e delle coste dall'inquinamento e per la protezione dell'ambiente marino.

Decreto legislativo n. 201/2016 recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo

Si tratta del recepimento italiano della Direttiva UE PSM. Tale Direttiva impone agli Stati membri di istituire e attuare la pianificazione dello spazio marittimo, di individuare la distribuzione spaziale e temporale delle attività umane esistenti e future e degli usi nelle loro acque marine, bilanciando gli interessi settoriali e coordinando le politiche settoriali.

Uno degli obiettivi di tale Direttiva è la protezione dell'ambiente e dell'ecosistema e il raggiungimento di un uso sostenibile delle risorse marine. Nell'elenco delle possibili attività, usi e interessi di cui gli Stati membri tengono conto nei piani territoriali marittimi, esistono "siti di conservazione della natura e delle specie e aree protette", nonché zone di pesca, zone di acquacoltura, turismo, patrimonio culturale subacqueo, impianti e infrastrutture per le risorse energetiche, rotte di trasporto marittimo e flussi di traffico, zone di addestramento militare, zone di estrazione di materie prime, ricerca scientifica e tracciati per cavi e condutture sottomarini.

Gli Stati membri, conformemente a tale Direttiva, dovrebbero applicare un approccio basato sugli ecosistemi.

I piani spaziali marittimi avrebbero dovuto essere stabiliti entro il 2021, ma l'Italia non ha ancora ottemperato a tale obbligo.

Secondo le linee guida, esistono tre aree marittime, che sono le tre sottoregioni della Strategia marina:

- Il Mar Mediterraneo occidentale
- Il Mare Adriatico
- Il Mar Ionio e il Mar Mediterraneo centrale.

⁶⁶ Art. 18 della legge n. 394/1991.

⁶⁷ Art. 22 della legge n. 394/1991.

⁶⁸ Art. 34 della legge n. 394/1991.

Vi sarà un piano spaziale marittimo per ogni area marittima.

Ai sensi del decreto legislativo n. 201/2016, un Comitato tecnico, che comprende rappresentanti delle Amministrazioni centrali (cinque Ministeri con responsabilità per le questioni relative agli usi marittimi e costieri) e delle regioni, è incaricato della preparazione del piano (Art. 7).

Il decreto legislativo n. 201/2016 stabilisce che i piani e i programmi esistenti che tengono conto delle acque marine e delle attività economiche e sociali ivi svolte, nonché quelli relativi alle attività terrestri pertinenti per la considerazione delle interazioni terra-mare, sviluppati e attuati nel quadro delle disposizioni europee e nazionali in vigore, sono inclusi e armonizzati con le disposizioni dei piani territoriali marittimi (Art. 5).

I piani avranno una durata di 10 anni, con possibilità di una revisione intermedia o, se ritenuto necessario, a seguito del monitoraggio dell'attuazione del piano o degli eventi che richiedono una revisione.

I piani forniranno indicazioni e orientamenti a livello strategico per ciascuna Area marittima e per le relative sottoaree, da utilizzare come riferimento per altre azioni di pianificazione (livello settoriale o locale) e per la concessione di permessi o autorizzazioni.

I piani di gestione dello spazio marittimo sono piani intersezionali, integrati e globali, che sono sovraordinati a tutti gli altri piani e programmi in grado di influire sullo stesso ambito di applicazione, non solo quelli relativi alle acque marine, ma anche quelli relativi alle attività terrestri che possono incidere sulle acque marine. I Piani di gestione dello spazio marittimo costituiranno il riferimento per i piani settoriali, definendo il quadro in cui i piani settoriali continueranno a definirne gli obiettivi e le azioni settoriali (Cap. 14 delle linee guida complementari e interpretative, contenenti gli indirizzi e i criteri per la preparazione dei Piani di gestione dello spazio marittimo, adottati il 1° dicembre 2017 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Per la cooperazione transfrontaliera, il Decreto legislativo 201/2016 e il Cap. 15 delle Linee guida prevedono l'utilità di prevedere fin dall'inizio la partecipazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati non membri, ma limitrofi, alla pianificazione nazionale, mediante strumenti quali accordi di programma o gruppi e forum

tecnici e/o di consultazione, o simili, anche sfruttando i progetti europei a cui partecipa l'Italia.

Decreto legge n. 173/2022 relativo al riordino delle attribuzioni ai Ministeri

Esso prevede l'elaborazione del piano del mare (Art. 12).

Il piano del mare è triennale e contiene linee guida strategiche su:

- a) protezione e valorizzazione delle risorse marine da un punto di vista ecologico, ambientale, logistico ed economico
- b) valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all'archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e dell'acquacoltura e allo sfruttamento delle risorse energetiche
- c) valorizzazione delle vie navigabili e sviluppo del sistema portuale
- d) promozione e coordinamento delle politiche volte a migliorare la continuità territoriale da e verso le isole, a superare gli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e a rafforzare le economie delle piccole isole
- e) promozione del sistema marittimo nazionale a livello internazionale, in linea con le linee guida strategiche per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
- f) valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni di demanio marittimo a fini turistico-ricreativi.

Il piano marittimo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è un riferimento per i piani settoriali.

Decreto legislativo n. 190/2010, che attua la Direttiva 2008/56 (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)

Il presente decreto legislativo istituisce un quadro per sviluppare strategie riguardanti l'ambiente marino e l'adozione delle misure necessarie per conseguire e mantenere un buono stato ecologico entro il 2020 (Art. 1).

Decreto presidenziale n. 357/1997, che attua la Direttiva Habitat dell'UE

Il regolamento disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla Direttiva "Habitat" 92/43/CEE sugli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'Allegato A e delle specie di flora e fauna indicate negli Allegati B, D ed E del regolamento.

Per "habitat naturali di interesse comunitario" si intendono gli habitat naturali indicati nell'Allegato A che, all'interno del territorio dell'Unione europea:

1. rischiano di scomparire oppure
2. presentano una piccola area di distribuzione naturale a causa della loro regressione o del fatto che la loro area sia intrinsecamente piccola oppure
3. sono esempi straordinari di caratteristiche tipiche di una o più delle seguenti cinque regioni biogeografiche: Alpina, Atlantica, Continentale, Macaronesica e Mediterranea.

Per "tipi di habitat naturali prioritari" si intendono i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire e di cui l'Unione europea ha una particolare responsabilità a causa dell'importanza della loro area naturale e che sono elencati nell'Allegato A.

Per "specie di interesse comunitario" si intendono le specie indicate negli Allegati B, D ed E, che, all'interno del territorio dell'Unione europea:

1. sono in pericolo con l'esclusione di quelle la cui area di distribuzione naturale si estende marginalmente sul territorio dell'Unione europea e che non sono né in pericolo né vulnerabili nel paleartico occidentale oppure
2. sono vulnerabili, quando il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile nel prossimo futuro, se i fattori alla base di tale rischio persistono oppure
3. sono rare, quando le popolazioni sono piccole e, sebbene attualmente non siano né in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo indipendentemente dalla loro distribuzione territoriale oppure
4. sono endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della specificità del loro habitat o del potenziale impatto del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione oppure

5. sono specie prioritarie: specie per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza del loro areale naturale e che sono evidenziate nell'Allegato B.

Per "sito di importanza comunitaria" si intende un sito che è stato inserito nell'elenco dei siti selezionati dalla Commissione europea e che contribuisce in modo significativo al mantenimento o al ripristino di un tipo di habitat naturale di cui all'Allegato A o di una specie di cui all'Allegato B che è in uno stato di conservazione favorevole e che può anche contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica Natura 2000, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano grandi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali per la loro vita e la loro riproduzione.

Per "zona speciale di conservazione" si intende un sito di importanza comunitaria in cui si applicano le misure di conservazione.

Le regioni individuano i siti in cui si trovano gli habitat elencati nell'Allegato A e gli habitat delle specie elencate nell'Allegato B e ne informano il Ministero dell'Ambiente. Il Ministero dell'Ambiente presenta alla Commissione europea la proposta dei Siti di importanza comunitaria per l'istituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata "Natura 2000", compresa la quantificazione del cofinanziamento dell'Unione europea necessario per l'attuazione dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione, delle misure necessarie per evitare il degrado degli habitat e di eventuali misure di ripristino. Il Ministro dell'Ambiente, con decreto, designa i siti come "Zone speciali di conservazione" entro sei anni dalla definizione, da parte della Commissione europea, dell'elenco dei siti. Per garantire la coerenza ecologica della rete "Natura 2000", il Ministero dell'Ambiente definisce le direttive per la gestione delle aree funzionali di connessione ecologica.

Il decreto del Ministero dell'Ambiente 17 ottobre 2007 e il Regolamento della regione Puglia n. 28/2008 stabiliscono misure di conservazione relative alle Zone speciali di conservazione e alle Zone speciali di protezione.

Regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca

Stabilisce misure per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine che possono essere adottate dall'UE e dagli Stati membri dell'UE. In particolare, il presente regolamento stabilisce che l'Unione si adopera per istituire aree protette a causa della loro sensibilità biologica in cui le attività di pesca possono essere limitate o vietate.

L'Art. 11, relativo alle misure di conservazione necessarie per il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa ambientale dell'Unione, consente l'adozione di misure di conservazione al fine di conseguire gli obiettivi della DMS e delle Direttive Uccelli e Habitat, e per la conseguente creazione di aree protette di sensibilità biologica, comprese le FRA anche sotto gli auspici della politica comune della pesca dell'Unione europea.

Decreto legislativo n. 226/2001 e decreto legislativo n. 4/2012 sulla pesca e l'acquacoltura

Il decreto legislativo n. 226/2001 stabilisce i seguenti principi cui si ispirano le politiche in materia di pesca e acquacoltura (art. 1):

- a) principi della sostenibilità e responsabilità verso l'ambiente e verso i consumatori
- b) priorità agli strumenti che assicurano produzioni sicure, di qualità ed ecosostenibili
- c) promozione delle opportunità occupazionali attraverso l'incentivazione della multifunzionalità
- d) strumenti di concertazione tra lo Stato, le regioni, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali
- e) consultazione di tutti gli altri soggetti associativi interessati al settore, incluse le organizzazioni non governative
- f) ricorso alla ricerca scientifica nella definizione delle regole tecniche di accesso alle risorse biologiche e nella definizione degli indicatori di sostenibilità.

Il presente decreto legislativo stabilisce le modalità di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca e le aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico: esse sono definite, su proposta della regione o delle regioni interessate, con decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali,

di concerto con il Ministro dell'Ambiente, sentite le associazioni nazionali di categoria (Art. 4).

Il presente decreto legislativo stabilisce inoltre che il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali può stipulare accordi con le associazioni nazionali di categoria o i loro consorzi per:

- a) promozione di attività che utilizzano tecnologie ecosostenibili
- b) promozione di azioni volte a proteggere l'ambiente marino e costiero
- c) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti tipici, biologici e di qualità
- d) attuazione dei sistemi di controllo e tracciabilità delle filiere agroalimentari e ittiche
- e) strutture per l'accesso al credito per le imprese dedite alla pesca e all'acquacoltura
- f) riduzione dei tempi procedurali e delle attività documentarie nel contesto della semplificazione amministrativa
- g) assistenza tecnica alle imprese dedite alla pesca.

Il decreto legislativo n. 4/2012 attua il regolamento n. 1198/2006 e il regolamento n. 1005/2008 per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Definisce le attività di pesca (Artt. 2–6) e individua reati minori e le relative sanzioni, reati amministrativi (tra cui la pesca in zone e periodi vietati dalle vigenti normative europee e nazionali, la pesca di riserve ittiche per i quali la pesca è sospesa, la pesca di quantitativi superiori a quelli autorizzati, per ciascuna specie, dalle normative europee e nazionali) e le relative sanzioni (Artt. 7–23). Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali coordina le attività di controllo attraverso le autorità portuali.

Il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali può, con decreto, previa consultazione della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, regolamentare la pesca anche derogando al quadro giuridico nazionale, per adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e di promuoverne lo sviluppo in determinate aree o per determinate classi. Inoltre, il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali può, con decreto, sospendere l'attività di pesca o imporre limitazioni, conformemente al Regolamento UE, per conservare e gestire le risorse alieutiche (Art. 24).

Decreto legislativo n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio

I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, sono definiti per legge come area di interesse pubblico significativo, vale a dire un'area protetta dal punto di vista paesaggistico (Art. 142). Ne consegue che il piano paesaggistico, che conserva e valorizza il paesaggio e indica i cambiamenti consentiti, può disciplinare l'uso del territorio costiero. È necessaria un'autorizzazione da parte della regione e del Ministero della Cultura per effettuare interventi che interessano il paesaggio in quest'area.

Il patrimonio culturale subacqueo può essere tutelato allo stesso modo, se è designato dal Ministero della Cultura come area archeologica, che è definita dalla legge come area di interesse pubblico significativo (Art. 142); oppure può essere protetto secondo le norme in materia di beni culturali.

3.4.2. Quadro giuridico della regione Puglia pertinente per ABMT nell'area di progetto

Legge della regione Puglia sulla tutela e l'uso della costa, l.r. N. 17/2006

Nell'ambito della gestione integrata delle zone costiere, la presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative della regione, dei comuni e delle province per la gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale.

Questi sono i principi dell'azione regionale (Art. 1):

- a) salvaguardia, tutela e uso eco-sostenibile dell'ambiente
- b) pianificazione dell'area costiera
- c) accessibilità ai beni del demanio marittimo e al mare territoriale
- d) semplificazione dell'azione amministrativa
- e) trasparenza delle procedure e partecipazione pubblica
- f) cooperazione e concertazione delle autorità pubbliche
- g) decentramento amministrativo
- h) sviluppo sostenibile del turismo balneare.

Il piano regionale delle coste disciplina le attività e gli interventi sui beni del demanio marittimo e sulle zone

del mare territoriale, nonché le linee guida per la progettazione di opere di difesa, porti turistici e cave di mare per il prelievo di sabbia da destinare al rifacimento degli arenili in erosione (Art. 3).

Il piano comunale delle coste deve conformarsi al piano regionale delle coste (Art. 4).

La regione esercita le seguenti funzioni amministrative (Art. 5):

- a) programmazione, indirizzo e coordinamento generale
- b) individuazione delle aree di tutela e di conservazione ambientale
- c) gestione del sistema informativo del demanio (SID)
- d) supporto ai Comuni costieri
- e) monitoraggio e verifica dell'attività dei Comuni costieri
- f) rilascio della concessione di beni demaniali richiesti dai Comuni
- g) esercizio dei poteri sostitutivi
- h) esercizio di attività qualificate regionali dal Piano regionale delle coste
- i) rilascio di concessioni per la realizzazione di opere di ingegneria costiera.

I Comuni esercitano tutte le altre funzioni amministrative relative alla materia del demanio marittimo, comprese le concessioni che non rientrano nella competenza regionale (Art. 6).

Gli Artt. 8-15 disciplinano la procedura di rilascio delle concessioni e il regime delle concessioni concesse.

L'Art. 16 vieta la concessione nelle seguenti aree e nelle relative fasce di rispetto:

- a) lame
- b) foci di fiume o di torrenti
- c) canali alluvionali
- d) aree a rischio di erosione in prossimità di falesie
- e) aree archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali.

Nelle aree classificate siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale o comunque classificate protette, nonché nelle aree di cordoni dunali e di macchia mediterranea, il rilascio e la variazione della concessione demaniale è subordinato alla preventiva valutazione

favorevole d'incidenza ambientale effettuata dal competente Ufficio regionale, salvo i casi previsti da apposito regolamento regionale.

Inoltre, una quota non inferiore al 60 per cento del territorio demaniale marittimo di ogni singolo comune costiero (in metri lineari, con riferimento alla linea di costa) è riservata a uso pubblico e alla libera balneazione, e una quota non superiore al 40 per cento di tale zona libera può essere utilizzata per strutture classificate "spiaggia libera con servizi".

La regione classifica il valore turistico della zona costiera, secondo l'Art. 6 del D.M. 5 agosto 1998, n. 342, del Ministro dei trasporti e della Navigazione (Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative).

3.4.3.

Piani e programmi italiani pertinenti per ABMT nell'area di progetto

Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024, decreto ministeriale n. 677287/2021

Tra le azioni previste vi sono: la riforma del massimale dei giorni di pesca annuali assegnati ad alcuni segmenti della flotta, con la revisione degli elenchi e l'attribuzione dei massimali dei giorni annuali/imbarcazione. In tale contesto, sarà valutata la possibilità di consentire la

trasferibilità di contingenti di giorni assegnati tra le singole imbarcazioni, stabilendo criteri e misure di salvaguardia; adozione di nuove misure tecniche per la pesca a strascico volte ad evitare la cattura di novellame e catture accessorie (griglie e altri dispositivi applicati alla rete da traino); la scala in cui sviluppare questa misura sarà valutata a livello di classi di lunghezza delle imbarcazioni e di estensione spaziale (GSA); sperimentazione di TAC e contingenti applicati ad alcune specie demersali nella GSA da identificare; individuazione di ulteriori chiusure spazio-temporali; elaborazione di piani di gestione per i sistemi di cattura/le specie demersali nella GSA colpite da situazioni di eccessivo sfruttamento; intensificazione della cooperazione tra gli Stati per la gestione sostenibile delle capacità dei rispettivi settori nazionali della pesca e per sviluppare la regionalizzazione a norma dell'Art. 18 del Reg. UE 1380/2013; la pianificazione spaziale delle attività di cattura e acquacoltura (AZA), con la creazione di riserve, e le zone soggette a misure temporanee di riduzione dello sforzo, per la ricostituzione e la protezione delle risorse ittiche (ZTB, FRA), con particolare riferimento al basso Adriatico e al Tirreno, tenendo debitamente conto delle zone di conservazione già esistenti; attuazione di attività di sensibilizzazione e di informazione destinate agli operatori del settore della pesca per una migliore gestione del sistema e l'esecuzione dei piani esistenti; lotta contro qualsiasi forma di pesca illegale; rafforzamento delle associazioni; miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti della pesca e commercializzazione.

Tabella 12. Piani della regione Puglia pertinenti per ABMT nell'area di progetto

Piano	Fonte
Documento di struttura generale della regione Puglia	http://www.sit.Puglia.it/portal/portale_pianificazione_regionale/DRAG
Piano delle coste della regione Puglia	http://www.sit.Puglia.it/portal/portale_pianificazione_regionale/Piano%20Regionale%20delle%20Coste
I Piani di coordinamento territoriale provinciale	http://www3.provincia.le.it/ptcp/ptcp/index.htm http://sit.provincia.brindisi.it/ptcp/
Il Piano del Parco Nazionale dell'Alta Murgia (2016)	https://www.parcotalmurgia.it/index.php/ente-gestore/pianificazione
Piano paesaggistico territoriale della regione Puglia (2015)	http://www.sit.Puglia.it/portal/portale_pianificazione_regionale/Piano%20Paesaggistico%20Territoriale
Piano paesaggistico tematico territoriale dei beni paesaggistici e ambientali – Piano tematico urbanistico "Paesaggio" (2000)	http://www.sit.Puglia.it/portal/portale_pianificazione_regionale/Piano%20Urbanistico%20Territoriale%20Tematico
Il piano strategico del turismo della regione Puglia	https://partecipazione.regione.Puglia.it/uploads/decidim/attachment/file/2860/Piano-Strategico-del-Turismo-Puglia365_2016_2025.pdf

3.5.

Quadro albanese

3.5.1.

Quadro giuridico albanese relativo agli ABMT

Legge sulla protezione ambientale, n. 10431/2011

La legge mira a proteggere l'ambiente, a preservarlo e a migliorarlo, a prevenire e a ridurre i rischi per la vita e la salute umana, a garantire e a migliorare la qualità della vita a beneficio delle generazioni presenti e future e a garantire le condizioni per lo sviluppo sostenibile del paese.

Tale legge definisce i principi generali, i requisiti, le responsabilità, le regole e le procedure per garantire un elevato livello di protezione ambientale nella Repubblica d'Albania.

Legge sulla protezione della biodiversità, n. 9587/2006

La presente legge mira a disciplinare l'uso sostenibile delle componenti della diversità biologica integrando elementi chiave della biodiversità in strategie, piani, programmi e processi decisionali a tutti i livelli, e a stabilire misure per mantenere o ripristinare uno stato di conservazione favorevole degli habitat naturali e delle specie di fauna selvatica dell'Albania e di interesse per la Comunità europea.

La legge prevede che la Rete di inventario e monitoraggio della biodiversità sia istituita quale principale fonte di informazioni a sostegno del processo decisionale a tutti i livelli per la conservazione della biodiversità e l'uso sostenibile delle sue componenti. Gli ecosistemi, gli habitat e i paesaggi sono protetti anche al di fuori della rete rappresentativa delle aree protette. La loro conservazione comprende: a) ecosistemi, habitat e paesaggi protetti; b) ecosistemi, habitat e paesaggi specialmente protetti; c) ecosistemi, habitat e paesaggi degradati.

Sono possibili nuove attività o nuovi usi in ecosistemi, habitat e paesaggi protetti solo dopo essere stati sottoposti a procedure di valutazione dell'impatto ambientale e dopo aver ottenuto permessi ambientali.

Legge sulla protezione della fauna selvatica, n. 10006/2008

La presente legge mira alla protezione, alla gestione e al controllo della fauna selvatica, con l'obiettivo di preservare le specie, le popolazioni, gli habitat in cui vivono, le rotte migratorie, nonché di garantire le loro esigenze di cibo, riparo e riproduzione. La fauna selvatica nel territorio della Repubblica d'Albania è un bene nazionale, amministrato e protetto dalla legge, in conformità delle convenzioni internazionali pertinenti di cui l'Albania è parte.

Legge sulle aree protette, n. 81/2017⁶⁹

La presente legge disciplina la proclamazione, la conservazione, la gestione, l'uso sostenibile delle aree protette a livello ambientale e delle loro risorse naturali e biologiche, nonché la definizione dei ruoli e delle responsabilità delle istituzioni pubbliche e delle persone fisiche/giuridiche private in materia di protezione e gestione sostenibile dell'AP, attraverso:

- individuazione, definizione e ampliamento delle aree protette
- salvaguardia, protezione, ripristino e recupero degli ecosistemi e degli habitat naturali, delle specie e dei paesaggi all'interno delle aree protette
- uso sostenibile delle aree protette integrandone gli elementi nella pianificazione strategica e nel processo decisionale.

La classificazione delle aree protette è conforme alla classificazione e ai criteri internazionali IUCN:

- "Riserva naturale integrale/riserve scientifiche (categoria I)"
- "Parco nazionale (categoria II)"
- "Monumento naturale (categoria III)"
- "Riserve naturali gestite/parco naturale (categoria IV)"
- "Paesaggio protetto (categoria V)"

⁶⁹ V. anche: DCM che approva gli elenchi dei tipi di habitat naturali, piante, animali e uccelli di interesse per l'UE, n. 866/2014; DCM che approva gli elenchi dei tipi di habitat naturali, piante, animali e uccelli di interesse per l'UE, n. 866/2014; DCM sui criteri e le modalità per la suddivisione in zone del territorio all'interno delle aree protette ambientali, n. 57/2019; DCM sui criteri per l'esercizio, l'approvazione e il monitoraggio delle attività di ricerca scientifica nelle aree protette ambientali, n. 302/2019; Ordinanza sull'approvazione della struttura standardizzata del piano di gestione per l'area protetta, n. 148/2013; DCM sulla composizione, le funzioni, i compiti e le responsabilità dei comitati di gestione delle aree protette, n. 593/2018. In linea generale, v. Commissione europea, *Studio sulle proposte per nuove aree marine protette in Albania, Bosnia-Erzegovina e Montenegro*, 2021.

- “Area protetta per la gestione di risorse (categoria VI)”
- “Parco naturale comunale (categoria IV)”
- “Corona verde (categoria V)”.

Le aree ambientali protette comprendono: aree protette di interesse nazionale; aree protette di interesse internazionale, tra cui: zone “Ramsar”, zone speciali di conservazione di interesse per la Comunità europea (SAC), siti di interesse comunitario per le zone di conservazione degli habitat e degli uccelli e zone di protezione speciale (SIC e ZPS); zone di particolare interesse per la conservazione (zone della Rete Smeraldo); zone della “Riserva della biosfera” e aree del patrimonio naturale.

Le aree naturali protette nel territorio dell’Albania sono di proprietà nazionale, pubblica o privata, mentre i monumenti naturali sono beni pubblici inalienabili. Le aree protette possono essere amministrate dallo Stato, da enti privati, da comuni o da una combinazione degli stessi. Ciò è definito nella DCM che approva l’area protetta.

Il territorio dell’area protetta della categoria “Parco nazionale”, “Riserva naturale gestita” e “Paesaggio protetto” è suddiviso in sottozone: la sottozona centrale (primo livello (integrale) di protezione); la zona di uso tradizionale e sostenibile (secondo livello di protezione); la zona ricreativa (terzo livello di protezione); la fascia di rispetto; la sottozona del patrimonio e del paesaggio culturale. Le categorie “riserva protetta integrale” e “monumenti naturali” sono circondate solo da una fascia di rispetto.

Le attività consentite nelle aree protette comprendono: attività conformi al Piano di gestione; monitoraggio dell’ecosistema, degli habitat e della flora e della fauna; interventi per la rigenerazione degli ecosistemi; qualsiasi attività conforme alla decisione del Consiglio territoriale nazionale. Nelle aree marine, lacustri e fluviali protette, previa approvazione, sono autorizzate le seguenti attività: monitoraggio dell’ecosistema, degli habitat e della flora e della fauna; immersioni subacquee e turismo sostenibile con metodi rispettosi dell’ambiente; costruzioni

turistiche temporanee stagionali con strutture leggere e rispettose dell’ambiente; qualsiasi altra attività conforme al Piano di gestione; qualsiasi altra attività conforme alla decisione del Consiglio territoriale nazionale. Le attività militari non necessitano di un precedente permesso ambientale. Nelle aree marine e costiere protette è vietata la pesca a fini commerciali. La pesca commerciale è consentita solo nelle aree marine e costiere protette delle categorie IV, V e VI, previa approvazione del Direttore generale dell’Agenzia nazionale delle aree protette. Le foreste delle aree naturali protette non sono classificate come foreste produttive. La caccia è vietata in tutte le categorie di aree naturali protette. Gli abitanti delle aree protette effettuano gli interventi necessari per la rigenerazione e la salute degli ecosistemi nelle aree protette, per soddisfare le loro esigenze di riscaldamento, sulla base dell’approvazione preventiva da parte di RAPA del progetto tecnico e dell’elenco nominale degli abitanti della zona, confermato dall’amministratore dell’unità governativa locale. La gestione delle foreste e delle risorse forestali, dell’acqua e delle risorse idriche, nonché di altri beni pubblici e privati situati all’interno di un’area protetta deve essere effettuata dall’amministrazione dell’area protetta e conformemente al piano di gestione dell’area. L’amministrazione svolge tali attività da sola, attraverso la comunità locale e/o un ente da essa autorizzato. Quando tali beni sono proprietà privata, sono gestiti e utilizzati dal proprietario o dall’utente legale esclusivamente in conformità del piano di gestione del sito e previa approvazione dell’amministrazione dell’area protetta. Indicare i principali portatori di interesse per la conservazione, la pianificazione e la gestione.

Legge sulla gestione integrata delle acque, n. 111/2012.⁷⁰

Lo scopo della presente legge comprende quanto segue:

- a) protezione e miglioramento dell’ambiente acquatico, delle acque superficiali, temporanee o permanenti, delle acque marine interne, delle acque territoriali, delle zone economiche esclusive, della piattaforma continentale, delle acque transfrontaliere, delle acque sotterranee e del loro stato

⁷⁰ V. anche Legge sul trattamento ambientale delle acque inquinate, n. 9115/2003; DCM sul regolamento sanitario per la gestione delle acque di balneazione, n. 797/2010; DCM sulle norme consentite per gli scarichi degli effluenti e i criteri di suddivisione in zone per l’ambiente idrico ricevente, n. 177/2005; DCM sulla definizione delle norme di qualità delle acque ambientali, n. 246/2014; DCM che approva l’elenco delle sostanze prioritarie nell’ambiente idrico, n. 267/2014; DCM che approva i requisiti per prevenire lo scarico in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, n. 1104/2015; Legge sulla gestione integrata dei rifiuti, n. 10463/2011.

- b) fornire, preservare, sviluppare e utilizzare le risorse idriche come razionali e necessarie per la vita e lo sviluppo sociale ed economico del paese
- c) equa distribuzione delle risorse idriche, in funzione delle finalità di utilizzo e delle relative gestione e amministrazione efficaci
- d) protezione delle risorse idriche dall'inquinamento, dai rifiuti oltre le esigenze effettive
- e) definire il quadro istituzionale, a livello nazionale e locale, per l'attuazione di una politica nazionale di gestione e amministrazione delle risorse idriche a beneficio della comunità e degli interessi sociali ed economici del paese.

Sono di proprietà dello Stato e amministrati da enti statali: (a) tutte le risorse idriche della Repubblica d'Albania; (b) tutti i letti e le sponde di fiumi, torrenti e altri flussi naturali, temporanei o permanenti, acque curative, minerale, termo-minerali e geotermiche, canali, laghi, stagni, lagune e bacini naturali o artificiali, isole e bacini idrografici; sabbia, rocce e suoli di alvei fluviali, laghi e bacini idrografici, nonché le formazioni geologiche delle acque sotterranee; (c) terreni derivanti dal ritiro delle acque o dal progresso del terreno in direzione dell'acqua, quando si riferiscono a terreni di proprietà dello Stato; (d) tutte le strutture e le opere idrotecniche all'avanguardia, quali dighe, sistemi di irrigazione, drenaggio e navigazione, stazioni e canali di acqua potabile e opere correlate. Tali diritti di proprietà statale sono inalienabili e perpetui.

La gestione integrata delle risorse idriche si basa sui seguenti principi: rispetto dell'integrità dei bacini idrici, basato sulle esigenze sociali ed economiche delle risorse idriche, proteggendo e preservando la qualità di tali risorse e la qualità dell'ambiente per le generazioni future; coordinamento del controllo pubblico sulle risorse idriche attraverso progetti di pianificazione territoriale e di sviluppo socioeconomico, a livello nazionale e locale; uso razionale delle risorse idriche e controllo degli scarichi; rispetto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali, conformemente al principio "chi inquina paga"; i principi di protezione ambientale di cui alla legge n. 10 431 del 9 giugno 2011 "sulla protezione dell'ambiente"; garanzia di un approvvigionamento sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un uso sostenibile, equilibrato ed equo delle acque; adozione di misure preventive per non danneggiare le risorse idriche, in via prioritaria, che devono essere corrette alla fonte. La

gestione integrata delle risorse idriche intende contribuire in particolare a: garantire una quantità sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità, necessaria per un uso sostenibile, equilibrato ed equo delle acque; ridurre significativamente l'inquinamento delle acque sotterranee; conseguire gli obiettivi, conformemente ai pertinenti accordi internazionali, compresi quelli intesi a prevenire e porre fine all'inquinamento marino.

Le acque superficiali sono classificate in base al loro stato chimico ed ecologico. Le acque sotterranee sono classificate in base allo stato quantitativo e chimico. Tale classificazione per ciascun bacino idrico è approvata dalla DCM, previa approvazione del Consiglio nazionale delle acque. Le aree protette, conformemente alla presente legge e ad altre leggi e regolamenti, sono designate ai fini della protezione delle acque e degli ecosistemi acquatici e comprendono misure di protezione speciali. Le aree protette comprendono: aree igienico-sanitarie per la protezione delle risorse idriche, designate per la produzione di acqua potabile; aree protette, definite dalla legge "sulle aree protette", zone di pesca e allevamento di molluschi, conformemente alla legislazione in materia di pesca; zone per bagni termali, per trattamenti curativi e ricreativi; zone soggette a eutrofizzazione e zone vulnerabili da nitrati e nitriti; zone destinate alla protezione delle piante o degli animali, nonché degli habitat, in cui la conservazione o il miglioramento dello stato delle acque costituisce un elemento importante della loro protezione. Alcuni bacini fluviali o corsi d'acqua possono essere definiti "zone speciali di conservazione". Le aree protette ai sensi della presente legge sono determinate dall'Agenzia di gestione delle risorse idriche, in collaborazione con il MoTE. La proclamazione di tali aree avviene tramite DCM. L'Agenzia di gestione delle risorse idriche, gli Uffici di gestione dei bacini idrici, i Consigli dei bacini idrici e il MoTE progettano, gestiscono e aggiornano l'inventario delle aree protette come parte integrante del piano di gestione delle aree protette. Il piano di gestione dell'area protetta è incluso nel piano di gestione del rispettivo bacino idrico.

Le risorse idriche sono utilizzate per: uso domestico, comune, agricolo, compresa l'acqua per irrigazione e allevamento di bestiame; acquacoltura, trasporto per via d'acqua, produzione industriale, idroelettrica; commercio; turismo, intrattenimento, compresa la navigazione per intrattenimento; altri scopi approvati dal Consiglio nazionale delle acque. Le attività svolte su basi professionali in bacini idrici o che richiedono l'uso

dell'acqua possono essere subordinate a un permesso, un'autorizzazione o una concessione.

Le autorità che elaborano piani e studi di regolamentazione del territorio devono anche prendere in considerazione i piani di gestione delle risorse idriche.

Legge sulla protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento e dai danni, n. 8905/2002

La presente legge mira a proteggere l'ambiente marino dell'Albania dall'inquinamento e dai danni e a prevenire l'inquinamento e i danni causati dalle attività umane in mare e nella zona costiera, che alterano la qualità delle acque, danneggiano le risorse marine e costiere, mettono in pericolo la fauna e la flora, minacciano la salute umana, e impediscono il normale sviluppo delle attività in questo ambiente.

L'ambiente marino dell'Albania è una proprietà statale inalienabile. Può essere utilizzato e sfruttato per scopi economici, commerciali, scientifici, sociali, sportivi, attività turistiche e militari. Tale uso può essere fatto da organismi statali, da persone fisiche e giuridiche, nazionali o straniere, solo alle condizioni previste dalla legge. L'Ispettorato dell'ambiente, le capitanerie di porto, le autorità statali che hanno concesso la licenza alle attività e altri organismi designati per legge sono le autorità responsabili del controllo dell'ambiente marino e delle attività ivi svolte. Per l'esercizio delle sue funzioni, l'Ispettorato coordina i lavori con le capitanerie di porto, con l'Ispettorato della pesca, con la Polizia di Stato e con la Guardia costiera della Repubblica d'Albania. La legge vieta le seguenti attività nell'ambiente marino: smaltimento di sostanze e rifiuti pericolosi tossici ed esplosivi; smaltimento di un elenco di sostanze di cui all'Allegato I annesso alla presente Legge; fuoriuscita di idrocarburi e acque reflue; smaltimento di materiali solidi di qualsiasi natura e tipo, ad eccezione delle attrezzature da pesca e delle attrezzature e dei materiali necessari per la costruzione di porti; smaltimento di rifiuti e di qualsiasi materiale proveniente da navi, piattaforme, impianti e dalle coste; trasporto di materiali e rifiuti pericolosi; affondamento di navi, carichi e merci di qualsiasi tipo; affondamento e abbandono di qualsiasi impianto che abbia svolto varie attività; costruzione e gestione di attrezzature che emettono radiazioni ionizzanti; combustione di materiali di qualsiasi tipo; accesso ai porti con zavorra non pulita di navi di qualsiasi tipo, tipologia e tonnellaggio.

Legge sulla pesca, n. 64/2012

La presente legge disciplina la gestione delle attività di pesca e fornisce protezione alla vita marina e alle acque interne, promuovendo lo sviluppo sostenibile nelle acque marittime e interne dell'Albania. Essa mira a:

- garantire un uso razionale e responsabile delle risorse biologiche, delle acque interne e delle acque marine dell'Albania
- stabilire norme per la gestione del settore della pesca
- definire misure di conservazione per la protezione delle risorse biologiche nelle acque marine e interne
- promuovere la ricerca scientifica e tecnologica e la raccolta di dati sulla pesca
- garantire il funzionamento e la gestione dei porti e dei centri pescherecci
- una politica strutturale, volta a ristrutturare il settore della pesca, a garantire uno sviluppo sostenibile del settore, a rafforzare la concorrenza di uno sviluppo economicamente prezioso dei soggetti della pesca, a rivitalizzare le zone dipendenti dalla pesca, nonché a migliorare l'offerta di mercato e la crescita del valore della produzione
- istituire un sistema di controllo della pesca.

La presente legge disciplina quanto segue:

- cittadini albanesi e stranieri che intendono praticare attività di pesca nello spazio marittimo e nelle acque interne dell'Albania
- imbarcazioni albanesi e straniere che intendono esercitare attività di pesca nello spazio marittimo dell'Albania
- attività dei pescherecci battenti bandiera albanese operanti nelle acque di altri paesi e offshore
- tutte le attività di pesca che si svolgono nel territorio dell'Albania.

Le zone di protezione della pesca sono riconosciute con DCM. In tali zone è vietato:

- svolgere attività di pesca
- catturare o utilizzare fauna o flora
- utilizzare sabbia o ghiaia, scaricare qualsiasi materiale contaminante, deviare le acque o danneggiare l'ambiente
- costruire strutture sulla terra o in acqua
- intraprendere o svolgere altre attività che possono avere un impatto negativo sull'ecosistema dell'area protetta.

Al fine di proteggere la riproduzione naturale dei pesci e dei pesci da frittura delle acque marine e interne, nonché di altri organismi acquatici, il ministro può imporre un divieto di pesca per determinati periodi di tempo. Il ministro può anche definire il numero dei pescherecci, la loro potenza, le attrezzature da pesca che possono o non possono essere utilizzate in determinate zone di pesca, il numero di permessi in una determinata zona, ecc.

La Legge prevede i seguenti divieti:

- la cattura, la raccolta e/o il commercio di pesci e di altri organismi acquatici con esplosivi, sostanze chimiche o qualsiasi altro modo che li uccida, intossichi o li avveleni
- detenzione a terra di esplosivi o sostanze chimiche che uccidono, avvelenano o intossicano pesci e altri organismi acquatici
- uso e imbarco di sostanze tossiche, narcotiche e corrosive; apparecchiature che generano scariche elettriche; esplosivi; sostanze che, se unite, possono esplodere; veicoli trainati, croci di Sant'Andrea o dispositivi simili, utilizzati per la raccolta di coralli rossi e di altre specie di coralli o di altri organismi simili a coralli; martelli pneumatici o altri dispositivi ammortizzati, in particolare per molluschi bivalve ancorati alla roccia; reti terminali di raccolta con apertura inferiore a 40 mm per pescherecci da traino
- pesca nella zona portuale, vie di accesso e ancoraggi
- pesca da traino di pesci, nasse dragon, trappole, bollitori, gamberetti, reti da traino, reti costiere e simili ai fondali della vegetazione, in particolare per *Posidonia oceanica* e altre lanterne marine (*lampara*).

Altri atti vietati includono: La pesca, la detenzione a bordo, il transito, l'immissione sul mercato o il consumo intenzionali in qualsiasi periodo, zona e con qualsiasi mezzo o attrezzatura dei seguenti organismi acquatici:

- corallo di fiume – *Salmo letnica*, fiume
- coralli (*Corallium* spp.)
- trota – *Salmotrutta magrostroma* *Salmo marmoratus*
- uova di *Acipenser Sturio*
- *Acipenser naccarii*
- squali – *Cetorhinus maximus*,
- *Carcharoeodon carcharias*
- dogongo – *Mobular mobula*
- datteri di mare – *Lithophaga lithophaga*
- spugne
- mammiferi marini (balene, delfini e foche)

- tartarughe marine (*Caretta caretta*, *Chelonia mydas* e *Dermochelys coreacea*)
- tartarughe di acqua dolce (*Emys orbicularis*, *Mauremys caspica*)
- uccelli marini.

Ai pescherecci muniti di permessi di pesca commerciali è vietato utilizzare attrezzature non marchiate in luoghi designati oltre le 12 miglia nautiche dal mare territoriale. È vietato dotare i pescherecci di una potenza motrice per la pesca finale inferiore a 224 kW e superiore a 746 kW. La pesca al di fuori delle acque territoriali dell'Albania viene effettuata con l'autorizzazione speciale del ministro.

Legge sull'acquacoltura, n. 103/2016

Per le attività dell'acquacoltura è in vigore un sistema di autorizzazioni e per tale attività occorre firmare un contratto. Le zone designate per l'acquacoltura sono riconosciute mediante un sistema di pianificazione in modo da integrare l'attività di acquacoltura nella zona acquatica, costiera e terrestre con altri utenti, al fine di evitare conflitti nell'uso di tali zone. Sono definite tre categorie di suddivisione in zone:

- aree idonee all'attività dell'acquacoltura
- aree non idonee all'attività dell'acquacoltura
- aree destinate all'attività dell'acquacoltura con norme e/o restrizioni particolari.

Legge sul patrimonio culturale e sui musei, n. 27/2018

La legge mira alla conservazione del patrimonio culturale nazionale, dei musei e del paesaggio culturale, salvaguardando la valutazione e la gestione, contribuendo in tal modo alla salvaguardia della memoria nazionale, e la rappresentazione tangibile e visibile dell'identità nazionale, esprimendo così valori culturali, promuovendo lo sviluppo culturale del paese, nonché prevenendo il trattamento illegale dei beni culturali.

Anche il patrimonio culturale immateriale è incluso nel patrimonio culturale (Art. 4). I beni culturali, i siti archeologici e gli oggetti provenienti dalle acque sotterranee o territoriali dell'Albania sono considerati beni statali e pubblici (Art. 4). La presente legge definisce (Art. 5) il "patrimonio culturale subacqueo" come comprendente tutte le tracce di esistenza umana, di natura culturale, storica o archeologica, localizzate

parzialmente o interamente e temporaneamente o permanentemente sott'acqua, da almeno 100 anni, quali:

- a) siti, strutture, edifici, strumenti di lavoro e resti umani, insieme al relativo contesto archeologico e naturale
- b) imbarcazioni, aeromobili o altri veicoli, o relative parti, il loro carico o altro contenuto, nonché il loro contesto archeologico e naturale.

Le condutture e i cavi posti nel fondo marino non sono considerati patrimonio culturale subacqueo. Gli impianti di condutture e di derivazione cavi disposti nel fondo marino ad uso continuo non sono considerati parte del patrimonio culturale subacqueo.

Esiste anche una definizione di "sito archeologico": si tratta di un sito naturale o di un paesaggio con oggetti mobili o immobili, scavati o meno, che sono rinvenuti o collocati in superficie, sotterranei o nelle acque territoriali albanesi e sono oggetto di studio con metodi archeologici.

Legge sul turismo, n. 93/2015

La presente legge mira a promuovere l'Albania quale destinazione turistica attrattiva per i visitatori nazionali e stranieri, sostenendo lo sviluppo di un turismo sostenibile, garantendo che i fornitori di servizi turistici soddisfino le esigenze dei turisti, in un ambiente sano e sicuro, e rispettando le esigenze delle comunità ospitanti di oggi e delle generazioni future. Gli obiettivi della presente legge sono: regolamentazione delle relazioni tra istituzioni pubbliche ed enti privati, persone fisiche e giuridiche, nazionali o straniere, che esercitano attività turistiche in Albania; regolamentazione della cooperazione e dell'interazione tra le amministrazioni centrali e locali nella definizione di politiche e nello sviluppo di strategie nel settore del turismo; regolamentazione delle relazioni tra le istituzioni statali e i potenziali investitori, basata sull'interesse pubblico per lo sviluppo del turismo. Il turismo e le altre attività connesse si basano sul principio dello sviluppo sostenibile, compreso lo sviluppo economico, ambientale e socio-culturale.

3.5.2.

Piani e programmi albanesi pertinenti per ABMT nell'area di progetto

Il Piano per la gestione dello spazio nazionale generale 2015-2030 è il più elevato strumento di pianificazione

territoriale in Albania, che affronta le questioni di pianificazione in modo integrato, considerando il territorio albanese nel suo insieme. La costa è la zona più importante del territorio nazionale per la sua posizione, i valori naturali, la biodiversità e il patrimonio culturale e storico (accordo CAMP Otranto, par. 2.3).

Il Piano intersettoriale integrato delle zone costiere (PINS-Bregdeti)

fornisce la visione dello sviluppo delle coste. Orienta gli sviluppi settoriali di importanza nazionale nel settore del turismo, dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia, dell'agricoltura, cultura, ecc., nonché sviluppi urbani nei territori amministrati dai comuni. Il piano mira inoltre a stabilire un migliore rapporto tra le esigenze di investimento delle imprese e lo sviluppo sostenibile del territorio, la protezione e la conservazione dei beni storici, del patrimonio culturale e delle aree naturali protette, e allo stesso tempo impedire investimenti in aree che rappresentano un rischio per la vita, la natura o l'ambiente. PINS Bregdeti, nell'ambito della GIZC, fornisce una visione e una strategia di sviluppo che garantiranno prosperità per il prossimo futuro e la protezione e la conservazione della zona costiera per le generazioni future, dove l'integrità degli ecosistemi costieri rimane una priorità (accordo CAMP Otranto, par. 2.3).

Piani per le aree naturali: DCM 96, del 21 novembre 1966, che istituisce il Parco Nazionale di Llogara e il suo piano di gestione; DCM 289, del 28 aprile 2010, che istituisce il Parco Nazionale Marino di Saseno-Karaburun; regolamento del Ministero dell'Agricoltura n. 1, del 27 luglio 1977, che istituisce la Riserva naturale gestita di Karaburun; VKM6 N.680, del 22 ottobre 2004, che istituisce il Paesaggio protetto di Vjose-Narte e il suo piano di gestione; Piano di gestione Orikum-Tragjas; Piano di gestione del Parco nazionale di Butrinto.

Sulla base degli aspetti geografici ed ecologici specifici dell'area di studio descritta nei par. dal 2.1 al 2.9, e considerando gli strumenti giuridici disponibili analizzati dai par. dal 3.1 al 3.3, nel capitolo seguente verranno proposte due opzioni per ulteriori azioni verso la creazione di ABMT e un sistema di ABMT integrato nell'area dello Stretto di Otranto.

4. Proposta di ABMT nell'area di progetto

Come descritto nel capitolo 2, l'area di progetto è caratterizzata da diverse peculiarità, pressioni e questioni comuni che richiedono un approccio di gestione transfrontaliero e integrato. L'analisi delle attività economiche e delle caratteristiche ambientali fornisce un quadro di riferimento sui determinanti e sulle pressioni esercitate nelle zone costiere e offshore e le prove scientifiche disponibili su alcuni aspetti chiave consentono di individuare i principali impatti sugli habitat, sulla biodiversità e sull'ambiente in generale nell'area di progetto:

- sfruttamento eccessivo delle riserve ittiche
- impatti sulla megafauna marina
- impatti sugli habitat bentonici
- accumulo di rifiuti marini
- erosione costiera
- vulnerabilità alle inondazioni.

A complemento di tale analisi con le misure di conservazione del territorio in vigore e con le disposizioni degli strumenti di pianificazione disponibili, è stata fornita una sintesi delle prove di inventario e di identificazione delle aree candidate per gli ABMT, dividendo le aree di progetto in "domini territoriali", da ovest a est (v. Tabella 11). Per ciascun dominio sono state identificate esigenze di gestione specifiche. Sono stati presi in considerazione i seguenti domini:

- acque territoriali italiane lungo la costa pugliese entro 50 m di profondità/3 nm
- acque territoriali italiane lungo la costa pugliese entro 3 e 12 nm
- area al largo compresa nelle acque territoriali italiane e albanesi

- acque territoriali albanesi lungo la costa di Valona entro 3 e 12 nm
- acque territoriali albanesi lungo la costa di Valona entro 50 m di profondità/ 3 nm
- tutte le aree.

Sulla base degli elementi di prova e delle conclusioni della fase di inventario di cui al capitolo 2 e considerando i risultati dell'analisi del contesto giuridico e degli strumenti correlati disponibili, analizzati nel capitolo 3, in questo capitolo sono presentate alcune proposte di identificazione degli ABMT nell'area di progetto.

4.1. Approccio alla gestione spaziale del mare nell'area di progetto

Come già osservato,⁷¹ lo Stretto tra lo Ionio e l'Adriatico meridionale, che comprende l'area di progetto, può beneficiare di una EBSA, in base ai criteri scientifici per l'individuazione di aree marine ecologicamente o biologicamente significative che necessitano di protezione in acque aperte e in habitat di acque profonde, adottati nel quadro della Convenzione CBD. Le EBSA sono identificate con l'obiettivo di sostenere un'azione politica efficace da parte dei paesi e delle organizzazioni internazionali e regionali competenti. Forniscono una comprensione delle aree oceaniche più ecologicamente e biologicamente importanti che supportano ecosistemi marini sani. I criteri per l'identificazione delle EBSA sono indicati nella casella seguente e viene fornita anche la loro valutazione per lo Stretto tra lo Ionio e l'Adriatico meridionale.

⁷¹ Supra, par. 3.3.2.

Criteria scientifici CBD per le aree ecologicamente o biologicamente significative (EBSA) (Allegato I, Decisione IX/20) e loro valutazione nell'area dello Stretto tra lo Ionio e l'Adriatico meridionale (dec-COP-12-DEC-22)

- Unicità o rarità (alta)
- Importanza speciale per le fasi della storia della vita delle specie (alta)
- Importanza per le specie e/o gli habitat minacciati, in pericolo o in declino (alta)
- Vulnerabilità, fragilità, sensibilità o recupero lento (alto)
- Produttività biologica (media)
- Diversità biologica (alta)
- Naturalità (media)

Dato che esistono già solide basi scientifiche, le azioni future dell'Albania e dell'Italia nell'area di progetto potrebbero seguire **due opzioni proposte**, basate su due diversi livelli di cooperazione.

Con la **prima opzione, utilizzando gli strumenti giuridici disponibili**, Albania e Italia potrebbero istituire, all'interno o all'esterno delle loro acque territoriali nello Stretto di Otranto, uno o più ABMT, a seconda dei singoli casi. Tale azione fornirà un importante contributo al conseguimento dell'obiettivo 30 x 30, perseguito sia negli obiettivi della CBD di Kunming-Montreal che negli obiettivi della Convenzione di Barcellona post-2020. Mostrerà anche come si possono presentare iniziative subregionali nell'area del Mar Mediterraneo. Il contenuto di tale opzione di cooperazione è illustrato al par. 4.2.

La **seconda opzione si basa su un livello di cooperazione più avanzato. Gli ABMT previsti nell'ambito della prima opzione sarebbero inclusi in un regime flessibile e permanente** che, attraverso un accordo quadro (di seguito "l'Accordo"), prevede lo Stretto di Otranto come "un'unica area complessa", composta da una serie di ABMT diversificati ma coordinati, e conseguenti zone di gestione. Tale opzione di cooperazione più integrata è illustrata al par. 4.2.2.2. **Si basa sulla prima opzione** di includere gli ABMT previsti in un regime di integrazione permanente e flessibile. Stando alla seconda opzione, l'Albania e l'Italia potrebbero anche stabilire un livello di cooperazione più integrato, se lo ritengono opportuno.

4.2.

Opzione 1 – Utilizzo degli strumenti legali disponibili: ABMT da istituire o ampliare nell'area di progetto

Gli strumenti legali disponibili possono essere applicati per stabilire l'ABMT o per ampliare quelli esistenti. Ciò può essere fatto sia in aree all'interno della giurisdizione nazionale (AWNJ) che in aree al di là di essa (ABNJ).

Nell'area di progetto le Parti potrebbero impegnarsi a:

- studiare la possibilità di istituire o ampliare uno o più ABMT nell'AWNJ e nell'ABNJ, nel quadro e in cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti (CGPM, IMO, Convenzione di Barcellona, ecc.)
- studiare la possibilità di istituire o ampliare nelle aree naturali protette dell'AWNJ, comprese le aree naturali protette di interesse internazionale che
- nel caso dell'Albania, soddisfino le condizioni elencate per la Rete Smeraldo, conformemente alla Raccomandazione 16/89 e alla Risoluzione n. 5 (1998) del Comitato permanente per le aree di interesse speciale per la conservazione (ASCI) della Convenzione di Berna sulla conservazione della fauna selvatica e degli habitat naturali europei.⁷²

⁷² Criteri per l'individuazione delle Aree di particolare interesse per la conservazione nell'ambito della Rete SMERALDO: Allegato I rivisto della Risoluzione n. 4 del 1996 della Convenzione di Berna sui tipi di habitat naturali a rischio di estinzione che utilizzano la classificazione degli habitat EUNIS (Risoluzione n. 4 del 1996) e Allegato 1 rivisto: Specie che richiedono misure specifiche di conservazione degli habitat (Risoluzione n. 6 del 1998).

- per quanto riguarda l'Albania⁷³ e l'Italia, soddisfino le condizioni elencate per la rete Natura 2000, conformemente (i) alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio dell'Unione europea (direttiva Habitat), compresi i Siti di importanza comunitaria (SIC)/Area speciale di conservazione (SAC), identificati secondo gli elenchi degli habitat e delle specie indicati rispettivamente negli Allegati I e II della Direttiva Habitat; (ii) alla Direttiva 79/409/CEE del Consiglio dell'Unione europea (Direttiva Uccelli), comprese le Aree di protezione speciale (APS) per le specie di uccelli
- scambiare dati, informazioni e conoscenze, nonché buone pratiche per la gestione delle zone costiere, in particolare per la regolamentazione del turismo, la conservazione del patrimonio paesaggistico e culturale subacqueo, la prevenzione dell'inquinamento da rifiuti marini e la protezione delle specie faro carismatiche,⁷⁴ che istituisce un meccanismo per la gestione coordinata delle rispettive zone costiere, conformemente all'Art. 27 del Protocollo sulla Gestione integrata delle zone costiere nel Mediterraneo.⁷⁵ La presente disposizione vincola le Parti a cooperare in attività di interesse comune (scambio di informazioni sulle migliori pratiche ambientali, definizione e uso degli indicatori di gestione delle zone costiere, elaborazione e aggiornamento delle valutazioni dell'uso e della gestione delle zone costiere, progetti dimostrativi di gestione integrata delle zone costiere, ecc.)

I paragrafi seguenti identificano alcuni ABMT disponibili che potrebbero essere attuati nell'area di progetto, che possono essere promossi in modo indipendente o dall'Accordo proposto al par. 4.2. Per ogni strumento sono individuati i seguenti elementi: la base giuridica, la portata geografica, i settori soggetti a regolamentazione,

le pressioni che lo strumento contribuirebbe a gestire, gli elementi significativi da proteggere, il possibile contenuto delle misure, la procedura per la sua istituzione (con la durata stimata della procedura, assunta in base al tempo richiesto dalle disposizioni di legge e in base al tempo impiegato in casi simili), gli aspetti problematici ed eventualmente gli esempi pertinenti. Le proposte sono individuate sulla base dell'analisi dei principali determinanti, delle pressioni e degli impatti ambientali, nonché delle disposizioni degli strumenti di gestione in vigore, come sintetizzato nella tabella alla fine del capitolo precedente.

4.2.1. Aree naturali protette

Per le acque situate nel mare territoriale dell'Albania e dell'Italia, gli Stati possono prevedere l'ampliamento o il rafforzamento dello status di protezione delle aree naturali protette esistenti, nonché la creazione di nuove aree protette. Tale tipo di ABMT può includere anche la creazione o l'ampliamento di Aree di particolare interesse per la conservazione (ASCI) (Rete Smeraldo) o di Siti di importanza comunitaria (SIC)/Aree speciali di conservazione (SAC) e Aree speciali protette (SPA) (rete Natura 2000), nonché altri strumenti quali, ad esempio, le Riserve della biosfera nell'ambito del nuovo programma delle Nazioni Unite Man and the Biosphere (MAB).

Inoltre, l'Albania e l'Italia possono prevedere misure da applicare alla rete di siti Natura 2000 per garantire la protezione dei corridoi ecologici delle specie protette nello Stretto di Otranto, se individuati da studi supplementari.

Il Ministero albanese dell'Ambiente e del Turismo potrebbe lavorare sul piano di amministrazione della rete ecologica relativo alle aree protette esistenti o da

⁷³ Nonostante l'Albania non sia ancora uno Stato membro dell'Unione europea, la Legge albanese n. 81/2017 prevede la possibilità di istituire come aree protette di interesse internazionale non solo quelle previste dalla Convenzione di Ramsar o dalla Convenzione di Berna, ma anche aree di interesse per la comunità europea, che comprendono habitat speciali e zone di conservazione degli uccelli (Artt. 6, 28, 29, 30, 31 e 32 della Legge n. 81/2017).

⁷⁴ A questo proposito, ci si concentrerà in particolare sul rafforzamento della già esistente collaborazione tra le Aree marine protette dell'area di studio – comprese anche le aree limitrofe montenegrine e greche – per il monitoraggio e la valutazione dello stato della tartaruga marina *Caretta caretta*, al fine di individuare misure transfrontaliere comuni per la protezione di tale specie.

⁷⁵ L'Albania è parte del Protocollo. Sebbene l'Italia non ne sia ancora parte, il Protocollo è stato approvato dall'Unione europea che ne è parte (decisione del Consiglio dell'Unione europea del 13 settembre 2010 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del Protocollo sulla Gestione integrata delle zone costiere nel Mediterraneo della Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo).

istituire di interesse dell'Unione europea, secondo gli Artt. 30 e 31 della Legge n. 81/2017, che definisce: a) gli obiettivi della rete; b) il contributo di ciascun elemento della rete al raggiungimento di tali obiettivi; c) i fallimenti della rete; d) il piano d'azione per il raggiungimento degli obiettivi. La rete ecologica è costituita da: a) l'area centrale, di importanza europea per la conservazione della diversità biologica, che comprende ecosistemi, habitat e paesaggi naturali e seminaturali; b) corridoi per migliorare la connessione delle zone centrali, favorendo la circolazione delle specie; c) zone cuscinetto per sostenere e proteggere la rete ecologica da influenze esterne e per promuovere al suo interno lo sviluppo sostenibile ed ecologico.

Analogamente, il Ministero dell'Ambiente italiano può elaborare ulteriori linee guida per la gestione delle aree funzionali di collegamento ecologico, che sono di primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche, ai sensi dell'Art. 3 del D.P.R. n. 357/1997.

I paragrafi seguenti illustrano come tale ABMT può essere utilizzato in ciascuno Stato.

4.2.1.1.

Albania: rafforzamento della protezione e/o estensione del Parco Nazionale Marino di Porto Palermo

Base giuridica: Legge albanese sulle aree protette, n. 81/2017.

Settori: Tutti.

Elementi significativi: Come già evidenziato nel capitolo 2, la zona di Porto Palermo è ricca di biodiversità. Per quanto riguarda gli habitat marini e le specie di interesse per la conservazione, nell'area (RAC/SPA – UNEP/MAP, 2013) sono state osservate: associazione con *Lithophyllum byssoides*, associazione con *Cystoseira amentacea* var. *spicata*, praterie di *Posidonia oceanica*, associazione con *Cymodocea nodosa*. L'area ospita anche alcune specie ittiche di importanza internazionale, come specie rare o in via di estinzione, che richiedono una protezione e conservazione speciali dei loro habitat, come previsto da diversi accordi e convenzioni internazionali (RAC/SPA – UNEP/MAP, 2013): *Hippocampus hippocampus* – Cavalluccio marino dalla testa corta, *Isurus oxyrinchus* – Squalo mako, *Lamna nasus* – Squali smeriglio, *Rostroraja alba* – Razza bianca, *Sciaena umbra* – Corvina, *Sphyrna zygaena* – Pesce

martello, *Syngnathus abaster* – Pesce ago di rio, *Umbrina cirrosa* – Ombrina, *Xiphias gladius* – Pesce spada.

L'ecosistema naturale marino-costiero della Baia di Porto-Palermo è stato dichiarato "Parco naturale" (categoria IV delle aree protette secondo la classificazione IUCN e l'Art. 14 della Legge n. 81/2017) con decisione del Consiglio dei Ministri n. 557 del 29 luglio 2022.

Ambito geografico: L'attuale ampliamento del Parco naturale di Porto Palermo e delle aree limitrofe (aree marine di competenza nazionale).

Obiettivo generale: Il presente ABMT prevede: 1) il rafforzamento dello status di protezione dell'area dalla categoria IV ("Parco naturale", disciplinata dall'Art. 19 della Legge n. 81/2017) alla categoria II ("Parco Nazionale", disciplinata dall'Art. 16 della Legge n. 81/2017) secondo la classificazione IUCN e l'Art. 14 della Legge n. 81/2017; e/o 2) l'estensione dell'ambito geografico del Parco naturale marino. Nonostante l'assenza di pressioni specifiche nell'area (v. capitolo 2), l'ampliamento dell'area protetta consentirebbe di creare una fascia di rispetto attorno alla parte centrale dell'area protetta che rimarrà all'interno della baia. Inoltre, alcune delle principali specie di interesse per la conservazione registrate nell'area sono mobili e quindi beneficerebbero enormemente di un'area protetta più ampia. Una proposta di estensione è presentata nella Figura 67.

Procedura: Ai sensi degli Artt. 35 e 36 della Legge n. 81/2017, l'approvazione della modifica dell'area protetta o della sua espansione è decisa dal Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro, e dopo la decisione del Consiglio territoriale nazionale.

L'Agenzia nazionale per le aree protette, che è l'autorità responsabile della gestione e del controllo dell'area protetta, deve elaborare il piano di gestione dell'area.

Obiettivi di gestione: Protezione degli habitat e delle specie chiave, ripristino delle aree degradate e garanzia di un uso sostenibile da parte delle comunità locali. Obiettivi di gestione specifici da definire attraverso uno studio dedicato e la consultazione con i portatori di interesse locali.

Misure: Ampliamento dell'area per una protezione rigorosa e altre sottozone: l'area di uso tradizionale e sostenibile (secondo livello di protezione), l'area ricreativa (terzo livello di protezione), la fascia di rispetto; la

sottozona del patrimonio e del paesaggio culturale. Elaborazione di un piano di gestione, dopo uno studio dedicato e una consultazione con i portatori d'interesse locali, individuazione di misure per monitorare l'ecosistema, gli habitat, la flora e la fauna.

Problemi: Possibili conflitti con le attività economiche quando si rafforza il livello di protezione o si amplia la portata geografica del Parco Marino.

Tempo stimato per l'istituzione: 10 anni.⁷⁶



Figura 67. Proposta di estensione dell'area protetta di Porto Palermo

4.2.1.2.

Italia: estensione dell'Area Marina protetta di Torre Guaceto

Base giuridica: Legge italiana sulle aree protette, n. 394/1991 e 979/1982.

Settori: Navigazione, turismo, pesca.

Elementi significativi: Recentemente (2020), nel quadro del progetto MAVA (Empowering the legacy: Scaling up co-managed and financially sustainable No-Take Zones/Marine Protected Areas), l'Area marina protetta

di Torre Guaceto ha collaborato con i portatori di interesse al fine di discutere l'ampliamento dell'attuale estensione della AMP all'intera SAC di Torre Guaceto e Macchia San Giovanni. Attraverso il coinvolgimento dei portatori di interesse, sono state individuate nuove NTZ (Zone di divieto di cattura, aree in cui è vietata qualsiasi attività di pesca) e successivamente proposte al ministero competente in linea con le Direttive europee (Habitat e

⁷⁶ L'istituzione del Parco naturale della Baia di Porto-Palermo è il risultato di un processo partecipativo iniziato nel 2012 sotto la guida del Ministero dell'Ambiente albanese e dell'Agenzia Nazionale per le Aree protette e terminato nel 2022 (fonte: [qui](#)).

Uccelli) e con la nuova Strategia sulla biodiversità 2030.

Pressioni: sulla costa: elevata presenza turistica nella zona; interfaccia terra-mare: alterazione idrologica ed ecologica della zona umida; in mare: pesca artigianale professionale e pesca ricreativa; pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU).

Ambito geografico: Estendere l'attuale AMP per includere e gestire l'Area speciale di conservazione (SAC) già istituita di Torre Guaceto e Macchia San Giovanni (aree marine di competenza nazionale e aree terrestri).

Obiettivo generale: Individuare un'area protetta unica (v. Figura 68) che integra le misure di protezione esistenti al fine di aumentare l'efficacia della protezione.

Procedura: Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica stabilisce l'ampliamento dell'area marina

protetta ai sensi dell'Art. 18 della Legge 394/1991, dell'Art. 26 della Legge 979/1982 e dell'Art. 77, n. 2, del Decreto legislativo 112/1998, eventualmente sulla base della proposta dell'ente di gestione dell'area.

Obiettivi di gestione: Per quanto riguarda la pesca: ridurre la pressione della pesca in alcuni settori chiave, sostenere la ricostituzione delle riserve ittiche e, in ultima analisi, aumentare le catture e le entrate per la pesca su piccola scala nell'area; aumentare l'efficienza delle misure volte a vietare la pesca IUU.

Misure: Istituzione di nuove Zone di divieto di cattura.

Problemi: Mancanza di integrazione con la parte terrestre della costa a causa della mancanza di competenze di gestione dell'AMP; mancanza di mezzi di gestione per l'AMP (personale, risorse), quadro legislativo complesso.

Tempo stimato per l'istituzione: 3 anni.



Figura 68. Proposta di estensione dell'Area Marina protetta di Torre Guaceto

4.2.1.3.

Italia: designazione dell'Area marina protetta di Capo d'Otranto – Grotte Zinzulusa e Romanelli – Capo di Leuca

Attualmente è in corso una procedura, dinanzi al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE), con il sostegno dell'Istituto Italiano per la Protezione e la Ricerca ambientale ISPRA, per la creazione dell'Area marina protetta di Capo d'Otranto – Grotte di Zinzulusa e Romanelli – Capo di Leuca. Undici (11) comuni costieri sono integrati nel processo di designazione (Figura 69: Alessano, Andrano, Castrignano del Capo, Castro, Corsano, Diso, Gagliano del Capo, Otranto, Santa Cesarea Terme, Tiggiano e Tricase. Nel

contempo, la regione Puglia ha finanziato, nell'ambito della programmazione PO EMFF 2014-2020, il progetto "CORISMA" (al quale partecipa anche ARPA Puglia) che ha tra i suoi obiettivi quello di sostenere l'acquisizione di dati dettagliati nell'area, a sostegno del completamento delle indagini tecniche condotte dall'ISPRA. Considerando che il processo di acquisizione dei dati è ancora in corso, finora non sono disponibili informazioni sul possibile perimetro dell'area protetta da istituire, né sugli eventuali obiettivi o misure di conservazione.



Figura 69. Comuni costieri interessati dalla proposta di designazione dell'Area marina protetta di Capo d'Otranto – Grotte Zinzulusa e Romanelli – Capo di Leuca

4.2.2. Altri ABMT

Potrebbero inoltre essere previsti altri strumenti di gestione basati sulle aree, diversi dalle aree naturali protette, per l'area di progetto, sulla base degli strumenti internazionali pertinenti. Hanno lo scopo di gestire una determinata attività al fine di conseguire particolari obiettivi di conservazione e di utilizzo sostenibile.

4.2.2.1. *Proposta di Zona di restrizione alla pesca (FRA)*

Base giuridica: Accordo della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM). La presente proposta coincide con la proposta di una Zona di restrizione alla pesca denominata *Habitat ittici essenziali di acque profonde e habitat sensibili nell'Adriatico meridionale*, presentata nel 2018 da MedReaAct per conto del Progetto Adriatic Recovery al Comitato subregionale per il Mare Adriatico della CGPM. **Settori:** Pesca.

Elementi significativi: EBSA ai sensi della CBD. Proposta presentata alla CGPM da MedReAct a nome dell'Adriatic Recovery Project il 31 marzo 2018, per gli Habitat ittici essenziali di acque profonde e gli Habitat sensibili nell'Adriatico meridionale (GSA18). Risoluzione 44/2021/3, relativa a una roadmap per l'istituzione di una zona ristretta alla pesca nel Mare Adriatico meridionale (sottozona geografica 18). Secondo il par. 2, "il Segretariato della CGPM, con il sostegno delle pertinenti PCC [Parti contraenti e Parti non contraenti cooperanti], dovrebbe sostenere, nel 2023, l'attuazione della roadmap verso l'istituzione di una FRA nell'Adriatico meridionale (sottozona geografica 18)". Secondo il par. 1, "il Segretariato della CGPM, con il sostegno delle PCC pertinenti, dovrebbe lanciare, nel 2022, un progetto pilota per sostenere la biologia e l'ecologia del corallo bambù nel Mare Adriatico, compresa una quantificazione delle interazioni tra *Isidella elongata* e la pesca a contatto con il fondo e la determinazione della relativa impronta, nel quadro del Gruppo di lavoro sugli ecosistemi marini vulnerabili, compresa una sessione sugli habitat ittici essenziali". Secondo il par. 6, "nel 2023, il Comitato consultivo scientifico per la pesca dovrebbe valutare l'eventuale proposta fra nel Mare Adriatico meridionale e la CGPM dovrebbe esaminare tale proposta nella sua sessione annuale del 2023".

Secondo la relazione della riunione del Comitato subregionale per il Mare Adriatico della CGPM (Spalato, Croazia, 30 maggio-2 giugno 2023), sono stati presentati i risultati intermedi dei pacchetti di lavoro 3 (Analisi dei dati disponibili) e 4 (Età e crescita di *Isidella elongata*). La relazione sottolinea che "l'analisi dei dati disponibili (2012-2020) per quanto riguarda la distribuzione delle *facies di Isidella elongata*, la sovrapposizione degli habitat ittici essenziali e la distribuzione spazio-temporale dello sforzo di pesca con reti a strascico nelle stesse zone, ha dimostrato l'importanza di ottenere nuove informazioni sull'effettiva distribuzione dei facies di corallo bamboo mediante un metodo non distruttivo, come l'indagine sui ROV prevista per l'agosto 2023. I dati hanno mostrato che la presenza del corallo bambù era progressivamente diminuita nell'area oggetto di indagine del MEDITS sia in termini di biomassa che di classi di età con la scomparsa di individui più grandi nelle indagini più recenti (2018-2020). Tuttavia, la distribuzione dello sforzo di pesca (basata solo sui dati AIS) sembrava aumentare ed espandersi progressivamente verso aree più profonde e, in alcuni casi, addirittura intorno ai 1000 m. Lo studio sull'età e la crescita di *Isidella* ha evidenziato un lento tasso di crescita ed esemplari risalenti a 70 anni prima – in linea con i risultati ottenuti altrove – confermando l'estrema sensibilità di questa specie ai disturbi antropogenici e la sua bassa resilienza".

Pressioni: Pressioni dovute alla pesca sulle riserve ittiche demersali e sugli ecosistemi marini vulnerabili, compresi i vivai e le aree di riproduzione.

Ambito geografico: aree marine al di fuori della giurisdizione nazionale, piattaforma continentale, aree marine di giurisdizione nazionale nell'Adriatico meridionale (Figura 70).

Obiettivo generale: Il presente ABMT mira a istituire una Zona di restrizione alla pesca nell'ambito della CGPM nell'area marina indicata nella Figura 70.

Procedura: Proposta al Comitato scientifico consultivo della CGPM per la presentazione alla CGPM. Raccomandazione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, adottata a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti.

Obiettivi di gestione: ripristino delle risorse ittiche sovrasfruttate, riduzione al minimo dell'impatto sugli habitat di fondo, riduzione al minimo degli impatti sulla megafauna marina, legati alla cattura.

Misure: Diverse zone e relativi divieti/condizioni delle attività di pesca: ad esempio, divieto nella zona A; chiusure temporali nella zona B/C e autorizzazione richiesta; designazione dei punti di sbarco in cui le catture possono essere sbarcate. Monitoraggio, controllo e sorveglianza: l'elenco di tutti i punti di sbarco e l'elenco di tutte le imbarcazioni autorizzate devono essere comunicati ogni anno alla CGPM; i pescherecci autorizzati a pescare devono essere dotati di sistemi di controllo dei pescherecci (VMS) o di sistemi di identificazione automatizzati (AIS). Le imbarcazioni che non sono autorizzate a pescare in tali zone sono

autorizzate a transitare attraverso la FRA solo se soddisfano alcune condizioni: ad esempio, se seguono una rotta diretta a una velocità costante non inferiore a 7 nodi e sono dotate di VMS o AIS attivi a bordo.

Problemi: Possibili ripercussioni sulle attività di pesca esistenti

Esempi: FRA Jabuka/Fossa di Pomo, FRA Canyon di Bari.

Tempo stimato per l'istituzione: 1 anno.



Figura 70. Possibile ambito di applicazione geografico per una Zona di restrizione alla pesca nell'Adriatico meridionale

Altri ABMT sono indicati nei paragrafi seguenti, da considerare eventualmente per l'applicazione all'intera area di studio o a parti di essa. Sulla base delle informazioni disponibili, non è stato possibile individuare un ambito geografico per la loro applicazione. Ciò richiederebbe ulteriori studi (nel caso di PSSA) o altre azioni preliminari (nel caso di SPAMI). Tuttavia, la loro potenziale rilevanza per l'area di studio come strumenti di gestione è confermata sulla base delle informazioni disponibili sulle caratteristiche ambientali, socioeconomiche e legislative dell'area di studio.

4.2.2.2.

Area marina particolarmente sensibile (PSSA)

Base giuridica: Convenzioni dell'Organizzazione marittima internazionale.

Settori: Trasporto marittimo.

Elementi significativi: presenza di grandi cetacei e di megafauna marina in generale. Mancano ancora prove dell'impatto su tali componenti della biodiversità nell'area. È necessario documentare meglio la presenza di tali specie mobili nell'area e raccogliere prove sugli eventuali impatti dovuti al traffico marittimo: collisioni, ferimenti, spostamento, disorientamento, ecc.

Pressioni: Emissioni di inquinamento, compresi i rifiuti marini, emissioni di rumore, rischio di collisione con la megafauna marina.

Ambito geografico: Aree marine all'interno della giurisdizione nazionale e aree marine al di fuori della giurisdizione nazionale nell'area di progetto, entro limiti da definire.

Procedura: Presentazione congiunta all'IMO di una proposta PSSA da parte dell'Albania e dell'Italia, unitamente alle pertinenti misure di protezione associate (vincolanti o raccomandate). Proposta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica italiano attraverso il suo rappresentante presso l'IMO. Proposta del Ministero dell'Ambiente albanese e del Ministero delle Infrastrutture al Ministero degli Affari esteri.

Obiettivi: ridurre l'inquinamento delle navi e il rischio di incidenti in mare.

Misure: Restrizioni di scarico, come quelle applicabili nelle Aree speciali ai sensi degli Allegati I, II, V e VI della Convenzione MARPOL (ad esempio, un'interdizione per lo scarico di sostanze liquide nocive ai sensi dell'Allegato II); misure di rotta delle navi (consigliate o obbligatorie); obbligo di notifica e installazione dei servizi di traffico navale (VTS); requisiti in materia di equipaggiamento per le navi, come le navi cisterna; misure per lo scambio di acque di zavorra; relazioni sull'avvistamento di specie carismatiche.

Problemi: Difficoltà ad ottenere un sostegno internazionale per una proposta che potrebbe incidere sul traffico marittimo in una via navigabile molto utilizzata per la navigazione internazionale. In tale contesto, il

perseguimento degli obiettivi dell'Allegato II della Convenzione MARPOL relativi al controllo dell'inquinamento da sostanze liquide nocive sfuse sarebbe probabilmente più facile e più fattibile da affrontare.

Tempo stimato per l'istituzione: 5 anni.

Esempio: PSSA Bocche di Bonifacio.

4.2.2.3.

Area transfrontaliera specialmente protetta di importanza mediterranea (SPAMI)

Base giuridica: Convenzione di Barcellona, Protocollo relativo alle Aree specialmente protette e alla Diversità biologica nel Mediterraneo.

Ambito di applicazione: Aree marine all'interno e al di là della giurisdizione nazionale. In linea di principio tale ABMT potrebbe essere applicato all'intera area di progetto, compresa la zona costiera.

Settori: turismo costiero e marittimo, pesca, trasporto marittimo, attività terrestri (ad esempio agricoltura, industria, presenza di aree urbane).

Pressioni: Ogni tipo di pressione su aree di particolare valore naturale o culturale.

Elementi significativi: SPAMI già esistenti nell'area: Parco marino nazionale di Karaburun-Saseno (Albania) e Area marina protetta e Riserva naturale di Torre Guaceto (Italia). Inoltre, come precisato nel paragrafo 4.2.1.3, una proposta per l'istituzione dell'Area marina protetta di Otranto – Santa Maria di Leuca è in fase avanzata di elaborazione. Poiché 11 delle 29 aree marine protette italiane sono state successivamente inserite nell'Elenco SPAMI, le condizioni per tale inclusione dovrebbero essere valutate anche nel presente caso specifico.

Procedura: Proposta congiunta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica italiano e del Ministero del Turismo e dell'ambiente albanese attraverso i rispettivi punti focali nazionali al RAC SPA e presentata alle Parti del Protocollo SPA e diversità biologica. La decisione di includere il settore nell'Elenco SPAMI è adottata per consenso dalle Parti nel corso delle loro riunioni periodiche.

Problemi: L'elaborazione e l'approvazione della proposta potrebbero richiedere molto tempo. Necessità di una decisione adottata per consenso dalle parti del protocollo

SPA e diversità biologica. Solo le parti del Protocollo sono vincolate dalle misure pertinenti in alto mare.

Obiettivi: Proteggere habitat e specie specifici.

Misure: Piano di gestione (obbligatorio).

Misure volte a garantire uno stato di conservazione favorevole per determinate specie e a proteggere le stesse e il loro habitat da impatti negativi; adozione di strategie nazionali volte a sopprimere progressivamente i rigetti di componenti tossici; divieto di "cattura" o di perturbazione delle specie; promozione, nelle sedi competenti e previa valutazione scientifica, di regolamenti relativi all'uso di nuovi metodi di pesca; divieto di competizioni ad alta velocità in mare aperto.⁷⁷

Misure volte a monitorare l'area e a intensificare la lotta contro tutte le fonti di inquinamento, sia marittimo che terrestre; riunioni periodiche per garantire l'applicazione e il seguito delle misure; incoraggiamento di programmi di ricerca nazionali e internazionali, nonché di campagne di sensibilizzazione del pubblico rivolte ai professionisti e ad altri utilizzatori del mare e alle organizzazioni non

governative, in relazione alla comunicazione alle autorità competenti delle informazioni pertinenti.

Esempio: Il Santuario Pelagos.

Tempo: Diversi anni.

4.2.2.4.

ABMT ai sensi dell'Accordo BBNJ

Poiché l'Accordo sulla base dell'UNCLOS, sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica marina delle zone al di là della giurisdizione nazionale (Accordo BBNJ) è stato recentemente adottato (giugno 2023), si potrebbe prevedere di istituire in futuro ABMT nel settore del progetto secondo la procedura di cui agli Artt. da 19 a 23 del presente Accordo. In effetti, come illustrato nella casella seguente, i criteri indicativi per l'identificazione delle aree individuate nell'ambito dell'Accordo BBNJ comprendono (e integrano) quelli individuati per le EBSA. Pertanto, dal punto di vista ecologico e biologico, e in attesa del processo di valutazione formale, l'area sembra idonea a essere considerata area protetta ai sensi dell'Accordo BBNJ.

Criteri indicativi per l'identificazione delle aree identificate nell'ambito dell'Accordo BBNJ (Allegato 1, A/CONF.232/2023/4)

- | | |
|--|--|
| a) Unicità | k) Dipendenza |
| b) Rarità | l) Naturalezza |
| c) Importanza speciale per le fasi della storia della vita delle specie | m) Connettività ecologica |
| d) Particolare importanza delle specie ivi presenti | n) Importanti processi ecologici che vi si verificano |
| e) L'importanza per le specie o gli habitat minacciati, in pericolo o in via di estinzione | o) Fattori economici e sociali |
| f) Vulnerabilità, compresi i cambiamenti climatici e l'acidificazione degli oceani | p) Fattori culturali |
| g) Fragilità | q) Impatti cumulativi e transfrontalieri |
| h) Sensibilità | r) Recupero lento e resilienza |
| i) Diversità biologica e produttività | s) Adeguatezza e redditività |
| j) Rappresentatività | t) Replica |
| | u) Sostenibilità della riproduzione |
| | v) Esistenza di misure di conservazione e di gestione. |

⁷⁷ Tale misura è stata specificamente adottata nel Santuario Pelagos in seguito all'incidente mortale di Stefano Casiraghi, marito di Carolina di Monaco, durante i Campionati mondiali offshore del 1990 a Monte Carlo.

Tuttavia, la possibilità di ricorrere all'Accordo BBNJ sembra più ipotetica che reale dal punto di vista pratico. L'Accordo BBNJ non è ancora in vigore e sarà necessario del tempo per la sua ratifica da parte del numero di Stati richiesto (60). Inoltre, l'Accordo BBNJ si applicherà alle "aree al di là della giurisdizione nazionale"⁷⁸ e non sarà pertanto applicabile nell'area di progetto, non appena l'Albania e l'Italia decideranno di istituire in tale area una zona economica esclusiva.⁷⁹ Infine, con l'adozione e la futura entrata in vigore dell'Accordo BBNJ, è ancora più probabile che i pochi Stati mediterranei (come l'Albania e l'Italia) che non hanno ancora istituito una zona economica esclusiva prenderanno tale decisione. Il motivo è che l'Accordo BBNJ prevede un regime di ripartizione dei benefici derivanti dalle risorse genetiche marine in zone al di là della giurisdizione nazionale,⁸⁰ le stesse risorse rientrerebbero nei diritti sovrani dello Stato costiero, se istituisse una zona economica esclusiva. Ciò non toglie che l'Accordo BBNJ possa essere considerato un esempio notevole della tendenza generale alla protezione dell'ambiente marino e un ulteriore incentivo morale a istituire ABMT, comprese le aree marine protette, ovunque si verificano le condizioni per farlo e siano disponibili altri strumenti giuridici.

4.2.3.

Albania: aree di interesse per ulteriori studi riguardanti PSM e ABMT

Sulla base delle prove della fase di inventario, sono state individuate alcune aree di particolare interesse per la creazione di ABMT nelle acque territoriali albanesi comprese nell'area di studio, a causa del loro valore ambientale e socioeconomico e delle loro peculiarità. Si tratta nello specifico:

1. l'area della Baia di Valona interessata dalla presenza di praterie di *Posidonia oceanica* sul fondo;
2. l'area al largo della penisola di Karaburun, riconosciuta come Habitat critico dei Cetacei (CCH) ai sensi dell'ACCOBAMS (Isola di Saseno – Penisola di Karaburun, Mar Adriatico e Ionio, Albania), come area di particolare importanza per il delfino comune e altri cetacei.

Entrambe queste due aree sono cruciali per una serie di settori economici: l'area della baia di Valona è importante per il turismo (turismo nautico, balneare e costiero); l'area al largo della Penisola di Karaburun è ampiamente utilizzata per il traffico marittimo e la pesca.

Riconoscendo la necessità di conciliare la protezione ambientale con la sostenibilità socioeconomica, questo studio di fattibilità suggerisce studi supplementari da intraprendere nel contesto della PSM in questi settori, incentrati sulla valutazione degli effetti cumulativi delle attività umane sugli habitat e sulle specie marine e sull'analisi di scenari alternativi, al fine di individuare le opzioni di gestione del territorio più sostenibili (dal punto di vista ambientale, economico e sociale). Potrebbero essere prese in considerazione misure di gestione dello spazio e non spaziale volte a migliorare la sostenibilità ambientale del turismo, della navigazione e della pesca (ad esempio codice di condotta per le attività nautiche, attività di informazione per i turisti, installazione di sistemi di ormeggio ecologico, controllo della velocità delle navi e delle imbarcazioni, attività di formazione dei pescatori, e attrezzature da pesca migliorate per evitare catture accessorie).

⁷⁸ Art. 3.

⁷⁹ In particolare, l'Accordo BBNJ stabilisce inoltre che, qualora un ABMT istituito in virtù dello stesso rientri, in tutto o in parte, nella giurisdizione nazionale di uno Stato costiero, "la parte di competenza nazionale cessa immediatamente di essere in vigore" (Art. 22, par. 6).

⁸⁰ Parte II dell'Accordo BBNJ.



Figura 71. Aree di interesse per ulteriori studi riguardanti la PSM

4.3. Opzione 2 – Un regime di cooperazione integrata

Come seconda opzione, si può prendere in considerazione un livello di cooperazione più avanzato, integrando i previsti ABMT in un regime generale permanente e flessibile. Tale opzione si basa sulla prima nel senso che è adatta a includere qualsiasi (o tutti gli) ABMT descritti nel paragrafo 4.2.

Si potrebbe inoltre prevedere un livello di cooperazione più integrato se l'Albania e l'Italia lo ritengano opportuno. Si baserebbe su un accordo quadro bilaterale, che considera lo Stretto di Otranto come "un'unica area complessa", composta da una serie di ABMT differenziati, ma coordinati, e da conseguenti zone di gestione. Tutti gli ABMT sarebbero coinvolti nel regime di cooperazione integrata.

Un accordo specifico sull'**Area transfrontaliera di cooperazione dello Stretto di Otranto (OSTAC)** sembra la soluzione migliore (e probabilmente l'unica) per integrare in un sistema di coordinamento coerente azioni settoriali diverse, corrispondenti a diversi ABMT e che coprono le acque soggette a diversi regimi giuridici. Rispetto all'Accordo Pelagos del 1999, l'Accordo previsto dovrebbe avere un contenuto più ampio e uno scopo più articolato, nonché disposizioni di attuazione più rigorose, a causa dei molteplici e vari obiettivi di protezione.

L'Accordo avrà come ambito di applicazione geografico l'intera area di progetto descritta nel capitolo 2, compresa la parte terrestre della zona costiera, la parte delle acque

territoriali dei due Stati e le acque d'altura al di là di esse (o le acque comprese nelle zone economiche esclusive, se sono istituite). Con tale ambito di applicazione, l'Accordo consentirà un approccio olistico alla gestione dell'area di progetto, integrando le esigenze di gestione delle acque costiere, delle interazioni terra-mare e dello spazio marino tra i due Stati.

La possibilità che l'Albania o l'Italia istituiscano nell'area di progetto zone di protezione ecologica o zone

economiche esclusive, nelle quali esercitino diritti sovrani e giurisdizione per le materie in questione, dovrebbe essere presa in considerazione nell'Accordo mediante una disposizione attentamente elaborata.

L'Accordo rafforzerà gli ABMT già in vigore nel settore e fornirà un quadro per altri ABMT da istituire nel settore, laddove ciò sia necessario, secondo la logica di intervento illustrata nella Figura 72.




Figura 72. Diagramma che illustra la logica di intervento per la creazione di una serie di ABMT nell'area di progetto

La composizione dettagliata dell'Organismo di coordinamento è definita dalle Parti in una fase successiva, in funzione delle loro esigenze specifiche. In generale, esso dovrebbe essere composto in modo da rappresentare, oltre ai due Stati parti, gli enti pubblici coinvolti nell'attuazione del piano di gestione dell'area di progetto. L'Ente di gestione/organismo di coordinamento potrebbe essere sostenuto, ad esempio, da un Comitato scientifico o da un Comitato di riserva, che rappresenti la comunità più ampia con interessi nel settore: scienziati, rappresentanti della società civile, operatori economici e associazioni di categoria. Al fine di garantire una gestione efficace dell'OCTAC, è importante coinvolgere nella gestione anche le istituzioni, gli enti locali e gli operatori con sede sul territorio.

L'organismo di coordinamento dell'OSTAC dovrebbe adottare un piano di gestione dell'intera area di progetto. Il Piano di gestione dell'OSTAC individuerà gli obiettivi, le misure, la portata e le autorità responsabili dell'attuazione delle misure individuate per l'intera area dell'Accordo, nonché per ogni singolo ABMT. Il piano di gestione dell'intera area sarà aggiornato in seguito all'adozione degli ABMT e le relative misure saranno riportate negli allegati del piano. L'Organismo di coordinamento controllerà l'attuazione del piano di gestione.

L'Albania e l'Italia dovrebbero stabilire sanzioni equivalenti per la violazione delle disposizioni contenute nel piano di gestione e nei suoi allegati.

Il futuro coinvolgimento nel programma di cooperazione di altri Stati delle sottoregioni adriatiche e ioniche, che hanno un interesse per lo Stretto di Otranto per la navigazione, la pesca o altri scopi, dovrebbe essere attentamente considerato un'aggiunta fruttuosa, soprattutto quando saranno risolte tutte le delimitazioni marittime nella zona. In tale prospettiva più ampia, il regime di cooperazione potrebbe essere incluso nell'ambito della strategia dell'Unione europea per la Regione adriatica e ionica (EUSAIR), basata sulle comunicazioni adottate dalla Commissione nel 2012 e nel 2014 e seguita da un piano d'azione, che comprende un pilastro della qualità ambientale (Grbec *et al.*, 2023).

Inoltre, i due Stati potrebbero studiare ulteriormente la possibilità di istituire, con il coinvolgimento della regione Puglia e della regione di Valona, un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), l'“Area transfrontaliera di cooperazione dello Stretto di Otranto” (OSTAC), che preveda un Organismo comune di coordinamento, un piano di gestione e un sistema di monitoraggio.

I GECT sono strumenti dell'Unione europea volti ad agevolare la cooperazione territoriale transnazionale, come stabilito in base a una convenzione specifica conclusa dalle istituzioni interessate (ad esempio, il Parco Marino Internazionale delle Bocche di Bonifacio, istituito dall'Ufficio ambientale della Corsica, Francia, e il Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, Italia). La partecipazione a un GECT da parte di membri di paesi terzi (ad esempio l'Albania) confinanti con uno Stato membro dell'UE (ad esempio l'Italia) “dovrebbe essere possibile laddove la legislazione di un paese terzo, o gli accordi tra almeno uno Stato membro partecipante e

un paese terzo lo consentano”.⁸¹ Un GECT potrebbe garantire non solo un'integrazione rafforzata, ma anche l'attuazione di operazioni sostenute dall'Unione europea attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e/o il Fondo di coesione.⁸²

In particolare, l'organo di gestione congiunto dell'OSTAC potrebbe avere la funzione di:

- promuovere le attività previste nell'Accordo
- adottare il piano di gestione generale
- proporre l'istituzione o l'ampliamento degli ABMT alle istituzioni competenti
- monitorare la conformità con l'Accordo.

4.4. Panoramica dei possibili ABMT

La seguente mappa fornisce una panoramica degli ABMT proposti da applicare in tutta l'area di progetto (quelli descritti nei paragrafi precedenti e per cui è possibile identificare un possibile ambito geografico). Altri ABMT potrebbero essere identificati (come descritto sopra, come PSSA e SPAMI), sulla base di ulteriori studi e iniziative.

Nella Tabella 13 gli ABMT sono definiti nel contesto degli elementi di prova presentati nel capitolo 2 e le esigenze di gestione sono quindi individuate. Chiaramente, non tutte le esigenze di gestione sono pienamente prese in considerazione dagli ABMT proposti; tuttavia, l'attuazione di tali ABMT migliorerebbe notevolmente la gestione sostenibile delle attività marine e costiere nell'area di progetto.

⁸¹ Preambolo par. 9 del Regolamento 1302/2013. Ciò potrebbe essere inteso nel senso che, per istituire un GECT nell'Area dello Stretto di Otranto, l'Albania non ha bisogno di allineare la propria legislazione alla legislazione dell'UE, a condizione che in un accordo tra l'Albania e l'Italia siano incluse norme specifiche sull'OCTAC.

⁸² V. Art. 7, par. 3, del Regolamento UE 1082/2006 del 5 giugno 2006, modificato dal Regolamento UE 1302/2013 del 17 dicembre 2013. Ai sensi dell'Art. 3 bis, par. 2, del Regolamento modificato, “un GECT può essere composto da membri situati nel territorio di un solo Stato membro e di uno o più paesi terzi limitrofi a tale Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, ove tale Stato membro interessato consideri un siffatto GECT coerente con l'obiettivo della sua cooperazione territoriale nel quadro della cooperazione transfrontaliera o transnazionale o delle relazioni bilaterali con i paesi terzi interessati”.




Figura 73. Mappa che riassume la possibile identificazione degli ABMT nell'area di progetto. Oltre agli ABMT descritti nella legenda della mappa, PSSA e SPAMI sono strumenti pertinenti da prendere in considerazione anche se nel quadro di questo studio non è stato identificato un ambito geografico specifico per la loro applicazione nell'area di progetto

Tabella 13. Sintesi degli ABMT proposti, ricavata dalle prove di inventario e dalle esigenze di gestione nelle diverse aree candidate

Area	Determinanti principali	Impatti ambientali	Misure spaziali in vigore per proteggere gli ecosistemi e la biodiversità	Esigenze di gestione	ABTM proposti
Acque territoriali italiane⁸³ lungo la costa pugliese entro 50 m di profondità/3 nm	Turismo (spiaggia e nautica) Pesca ricreativa e su piccola scala (Potenziali siti di acquacoltura) Cambiamento climatico	Minacce per gli habitat dei fondali marini (comprese le specie protette: Posidonia oceanica, precoralligene, coralligene) Erosione costiera	Divieto di pesca a strascico Siti Natura 2000 e una PSM stabiliti lungo la costa GSA 18 misure	Garantire l'attuazione delle misure esistenti (ad esempio per quanto riguarda le restrizioni relative alla pesca professionale e ricreativa; per quanto riguarda il controllo dell'accesso alle aree protette), il controllo e il monitoraggio Aumentare l'estensione delle aree naturali protette Garantire l'integrazione con le disposizioni di pianificazione del territorio	Ampliamento dell'AMP di Torre Guaceto
Acque territoriali italiane lungo la costa pugliese entro 3 e 12 nm	Pesca (pesca a strascico) Trasporto marittimo (cargo e navi cisterna)	Sfruttamento eccessivo delle riserve ittiche Minacce agli habitat dei fondali marini Minacce alla megafauna Minacce ai siti del patrimonio culturale sommerso	GSA 18 misure	Garantire il collegamento (continuativo) e la coerenza tra le zone costiere e offshore, in relazione alle misure di gestione del traffico marittimo e della pesca	Si potrebbe prendere in considerazione la creazione di una PSSA
Area al largo compresa nelle acque territoriali italiane e albanesi	Pesca, sul margine occidentale (pesca a strascico) Trasporto marittimo (cargo, navi cisterna, passeggeri) (Potenziali siti di sfruttamento del gas) Cavi di telecomunicazione	Sfruttamento eccessivo delle riserve ittiche Minacce per gli habitat dei fondali marini (comprese le specie protette – coralli di acque profonde) Minacce per la megafauna (comprese le specie protette)	EBSA Ionio-Adriatico meridionale (nessuna misura identificata) GSA 18 misure Pesca a strascico vietata in una porzione limitata (CGPM-FRA inferiore a 1000 m di profondità)	Stabilire nuove misure per la gestione delle attività di pesca (chiusura definitiva in una zona centrale, pesca autorizzata in una fascia di rispetto, come nella proposta per lo Stretto di Otranto della CGPM-FRA) Misure di gestione del traffico marittimo (da individuare tenendo conto della riduzione della velocità, dell'uso di corridoi dedicati, del codice di condotta per evitare collisioni con la megafauna marina, ecc.)	Istituzione della CGPM-FRA dello Stretto di Otranto Si potrebbe anche prendere in considerazione la creazione di una PSSA

⁸³ In questa analisi le acque interne non sono prese in considerazione

Area	Determinanti principali	Impatti ambientali	Misure spaziali in vigore per proteggere gli ecosistemi e la biodiversità	Esigenze di gestione	ABTM proposti
Acque territoriali albanesi lungo la costa di Valona entro 3 e 12 nm	Trasporto marittimo (Dati sulla pesca mancanti)	Sfruttamento eccessivo delle riserve ittiche Minacce per la megafauna (comprese le specie protette)	EBSA Ionio-Adriatico meridionale (nessuna misura identificata) CCH Isola Saseno – Penisola di Karaburun (nessuna misura identificata) IMMA Arcipelago Ionico (nessuna misura identificata) GSA 18 misure	Creare nuove aree naturali protette Accrescere le conoscenze su determinanti/pressioni/impatti	Istituzione di un'area SMERALDO al largo della penisola di Karaburun, per proteggere i cetacei Si potrebbe prendere in considerazione la creazione di una PSSA
Acque territoriali albanesi lungo la costa di Valona entro 50 m di profondità/3 nm	Turismo (in fase di sviluppo) Acquacoltura Pesca (pratica illegale dichiarata)	Minacce per gli habitat dei fondali marini – rocciosi e sabbiosi (comprese le specie protette: Posidonia oceanica)	EBSA Ionio-Adriatico meridionale (nessuna misura identificata) CCH Isola Saseno – Penisola di Karaburun (nessuna misura identificata) IMMA Arcipelago Ionico (nessuna misura identificata) Parco nazionale Karaburun-Sazan AMP Parco Nazionale Marino di Porto Palermo Divieto di pesca a strascico GSA 18 misure	Garantire una gestione sostenibile dei flussi turistici, compreso il turismo nautico Garantire l'attuazione delle misure esistenti, il controllo e il monitoraggio (ad esempio garantire il rispetto delle disposizioni relative alla pesca, contrastare la pesca illegale; garantire il rispetto delle restrizioni di accesso) Creare nuove aree naturali protette Garantire l'integrazione con le disposizioni di pianificazione del territorio	Rafforzamento della protezione e/o estensione del Parco Nazionale Marino di Porto Palermo Istituzione di un'area SMERALDO nella Baia di Valona, per proteggere la Posidonia
Tutte le aree				Introduzione di uno strumento di gestione globale per il coordinamento e l'armonizzazione di tutte le misure per l'intera area di progetto complesso, compresa la parte terrestre	Accordo Albania-Italia (OSTAC) All'occorrenza, potrebbe essere proposto una SPAMI

Suggerimenti aggiuntivi

L'Albania e l'Italia potrebbero prendere in considerazione l'ampliamento dell'area della cooperazione transfrontaliera e aprire il dialogo con la Grecia. Ciò contribuirebbe ad affrontare meglio la gestione transfrontaliera delle attività marittime e costiere nell'area, secondo l'approccio basato sugli ecosistemi. In effetti, alcune pressioni importanti hanno rilevanza transfrontaliera (ad esempio tutte le pressioni legate al traffico marittimo, all'inquinamento da rifiuti marini). Inoltre, la protezione delle specie mobili richiede un

approccio più completo. La protezione dei cetacei e di altre specie carismatiche di megafauna marina (*Delphinus delphis*, *Monachus monachus*, *Balaenoptera physalus*) nell'area transfrontaliera dell'Arcipelago ionico rappresenta un eccellente esempio della necessità di una gestione transfrontaliera che comprenda anche le aree dei mari greci, ma nell'area esistono altri elementi di interesse comune.

Riferimenti

- ACCOBAMS (2021). Estimates of abundance and distribution of cetaceans, marine mega fauna and marine litter in the Mediterranean Sea from 2018–2019 surveys. ACCOBAMS Survey Initiative.
- Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, Ministre e Zhvillimit Urban. (2016). *Shqipëria 2030: Plani i Integruar Ndërsektorial për Bregdetin*. ISBN 978-9928-228-45-1.
- Andersen, J.H., Stock, A., Heinänen, S., Mannerla, M., and Vinther, M. (2013). Human Uses, Pressures and Impacts in the Eastern North Sea. Technical Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy 18. Aarhus University. <http://www.dmu.dk/Pub/TR18.pdf>.
- Angeletti, L., Taviani, M., Canese, S., Foglini, F., Mastrototaro, F., Argnani, A., Trincardi, F., Bakran-Petricioli, T., Ceregato, A., Chimienti, G., *et al.* (2014). New deep-water cnidarian sites in the southern Adriatic Sea. *Mediterr. Mar. Sci.*, 15, 263–273.
- Bakiu R, *et al.* (2019). Albania Marine Aquaculture for Gilthead Seabream and European Seabass Production: Sectorial Analyses and Considerations. *Pro Aqua Farm Marine Biol* 2019, 2(2): 180020.
- Black Sea Fisheries 2022.
- Bruno, Maria Francesca, Alessandra Saponieri, Matteo Gianluca Molfetta, and Leonardo Damiani (2020). The DPSIR Approach for Coastal Risk Assessment under Climate Change at Regional Scale: The Case of Puglian Coast (Italy). *Journal of Marine Science and Engineering* 8, no. 7: 531. <https://doi.org/10.3390/jmse8070531>
- Carbonara P., Zupa W., Follesa M. C., Follesa, Maiorano *et al.*, 2022. Spatio-temporal distribution of *Isidella elongata*, a vulnerable marine ecosystem indicator species, in the southern Adriatic Sea. *Hydrobiologia* 849(21): 1-19. DOI: 10.1007/s10750-022-05022-4
- Caterina M. Fortuna, Carola Vallini, Elio Filidei Jr., Marco Ruffino, Ivan Consalvo, Stefano Di Muccio, Claudia Gion, Umberto Scacco, Enrico Tarulli, Otello Giovanardi & Antonio Mazzola (2010): By-catch of cetaceans and other species of conservation concern during pair trawl fishing operations in the Adriatic Sea (Italy), *Chemistry and Ecology*, 26:S1, 65-76 <http://dx.doi.org/10.1080/02757541003627662>
- Colloca F, Garofalo G, Bitetto I, Facchini MT, Grati F, Martiradonna A, *et al.* (2015) The Seascape of Demersal Fish Nursery Areas in the North Mediterranean Sea, a First Step Towards the Implementation of Spatial Planning for Trawl Fisheries. *PLoS ONE* 10(3): e0119590. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0119590>.
- Cushman-Roisin, B., Gacic, M., Poulain, P.M., and Artegiani, A. (Eds.) (2001). *Physical Oceanography of the Adriatic Sea: Past, Present and Future*, p. 304.
- Foglini, F., Campiani, E., and Trincardi, F. (2016). The reshaping of the South West Adriatic Margin by cascading of dense shelf waters. *Marine Geology*, 375, 64-81.
- Genc Myftiu (2020). Assessment of the Ecological Status and MSP preliminary initial assessment in Vlora Marine Area (Albania) in the framework of the MSP Pilot Project supported by the Italian Ministry of Environment, Land and Sea (IMELS) within the cooperation agreement with UNEP/MAP.
- General Fisheries Commission of the Mediterranean (GFCM), 2022. The State of Mediterranean and
- Giménez G., C. Pierri, I. Coccia, C. Longo, C. N. Marzano and M. Mercurio, "Insights into the impact of marine litter on coralligenous structuring species in Puglia (Italy)," 2022 IEEE International Workshop on Metrology for the Sea; Learning to Measure Sea Health Parameters (MetroSea), Milazzo, Italy, 2022, pp. 334-338, doi: 10.1109/MetroSea55331.2022.9950846.
- Halpern, B., Walbridge, S, Selkoe, k. A., Kappel, V. K., Micheli, F., D'Agrosa, C., Bruno, J. F., *et al.* (2008). A Global Map of Human Impact on Marine Ecosystems. *Science* 319 (5865): 948–52. <https://doi.org/10.1126/science.1149345>.
- Grbec M., Scovazzi T. & Tani I. (eds.). *Legal Aspects of Marine Protected Areas in the Mediterranean Sea – An Adriatic and Ionian Perspective*, London – New York, 2023.
- IREPA (2010). XVII Rapporto dell'Osservatorio Economico IREPA sulle strutture produttive della pesca marittima in Italia 2008.
- JRC, 2016. The 2016 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet (STECF 16-11). Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF).
- Judd, A.D., Backhaus, T., and Goodsir, F. (2015). An Effective Set of Principles for Practical Implementation of Marine Cumulative Effects Assessment. *Environmental Science & Policy* 54 (December): 254–62. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.07.008>.
- Manea, E., Di Carlo, D., Depellegrin, D., Agardy, T., and Gissi, E. (2019). Multidimensional assessment of supporting ecosystem services for marine spatial planning of the Adriatic Sea. *Ecological Indicators*, 101, 821-837.

- Marina Militare, 2021. Fondazione Leonard, Civiltà del mare – Geopolitica, strategia, interessi nel mondo subacqueo, senza data, p. 8.
- Maynou, F., & Cartes, J. (2012). Effects of trawling on fish and invertebrates from deep-sea coral facies of *Isidella elongata* in the western Mediterranean. *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, 92(7), 1501-1507. doi:10.1017/S0025315411001603
- MBPC project (2022). Transboundary governance in the South Adriatic Ionian Straight Ecologically or Biologically Significant Area (SAIS-EBSA) and contiguous regions: from the identification of an area to biodiversity conservation. A draft action plan and roadmap.
- Mediterranean Sensitive Habitats, 2013. Edited by Giannoulaki M., A. Belluscio, F. Colloca, S. Fraschetti, M. Scardi, C. Smith, P. Panayotidis, V. Valavanis M.T. Spedicato. DG MARE Specific Contract SI2.600741, Final Report, 557 p.
- Menegon, S., Depellegrin, D., Farella, G., Gissi, E., Ghezzi, M., Sarretta, A., Venier, C., and Barbanti, A. (2018b). A Modelling Framework for MSP-Oriented Cumulative Effects Assessment. *Ecological Indicators* 91 (August): 171–81. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.03.060>.
- Menegon, S., Sarretta, A., Depellegrin, D., Farella, G., Venier, C., and Barbanti A. (2018a). Tools4MSP: An Open Source Software Package to Support Maritime Spatial Planning. *PeerJ Computer Science* 4 (October): e165. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.165>.
- MIPAAF (2011). Piano di gestione GSA 17 e GSA 18 per traino pelagico e circuizione.
- MIPAAF (2018). National Management Plan relating to fishing fleets to capture resources demersals in the context of GSA 17 (Mar Central-Northern Adriatic) and GSA 18 (Southern Adriatic Sea). In Italian.
- Orlic, M., Gacic, M., and Laviolette, P. E. (1992). The currents and circulation of the Adriatic Sea. *Oceanologica acta*, 15(2), 109-124.
- Pulcinella J, Bonanomi S, Colombelli A, Fortuna CM, Moro F, Lucchetti A and Sala A (2019). Bycatch of Loggerhead Turtle (*Caretta caretta*) in the Italian Adriatic Midwater Pair Trawl Fishery. *Front. Mar. Sci.* 6:365. doi: 10.3389/fmars.2019.00365
- RAC/SPA – UNEP/MAP, 2013. Ecological study in the Porto Palermo Bay and surrounding areas. By Lefter KASHTA, Sajmir BEQIRAJ, Arjan GACE and Xhemal MATO. Ed. RAC/SPA – MedMPAnet Project, Tunis. 44 pp + annexes.
- Ramieri E., A. Barbanti, G. Farella., E. Manea, S. Menegon, A. Mulazzani (2022). SAIS-EBSA – Human pressures, key ecological components, analysis of interactions and future scenarios. Mediterranean Biodiversity Protection Community project.
- Russo, A., and Artegiani, A. (1996). Adriatic Sea hydrography. *Scientia Marina*, 60, 33-43.
- Spedicato M.T. 2015. Critical and protected habitats of the Mediterranean Sea: knowledge from the MAREA project and insights for the Maritime Spatial Planning. *Biol. Mar. Medit.* 22: 29-33.
- Spedicato, M.T., Zupa, W., Carbonara, P., Casciaro, L., Bitetto, I., Facchini, M.T...&Lembo, G. (2015). Lo stato delle risorse biologiche e della pesca nel Basso Adriatico e nello Ionio nord occidentale. In: *Il Mare Adriatico e le sue risorse* Atti del Convegno a cura di M. Marini, G. Bombace, G. Iacobone. COISPA.
- STEFEC (2017). Annual economic report of the fleet of 2017.
- Stelzenmüller, V., Coll, M., Cormier, R., Mazaris, A.D., Pascual, M., Loiseau, C., Claudet, J., Katsanevakis, S., Gissi, E., Evagelopoulos, A., et al. (2020). Operationalizing risk-based cumulative effect assessments in the marine environment. *Science of The Total Environment* 724, 138118. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138118>.
- Taviani, M., Angeletti, L., Beuck, L., Campiani, E., Canese, S., Fogliani, F., ..., and Trincardi, F. (2016). Reprint of 'On and off the beaten track: Megafaunal sessile life and Adriatic cascading processes. *Marine Geology*, 375, 146-160.
- Taviani, M., Angeletti, L., Beuck, L., Campiani, E., Canese, S., Fogliani, F., ..., and Trincardi, F. (2016). Reprint of 'On and off the beaten track: Megafaunal sessile life and Adriatic cascading processes. *Marine Geology*, 375, 146-160.

Allegato 1

Estratti del progetto di piano di PSM italiano per l'Area marittima adriatica relativa alle Acque adriatiche pugliesi

Obiettivi specifici per le acque territoriali pugliesi. Fonte: progetto di piano per la PSM italiano per l'area marittima adriatica. La seguente tabella è stata tradotta dall'italiano all'inglese dagli autori della presente relazione, pertanto la traduzione non deve essere considerata ufficiale.

Utilizzo / Settore	Codice	Obiettivo specifico
Protezione dell'ambiente e delle risorse naturali	(A/6)OSP_N 01	Contribuire al conseguimento e al mantenimento degli obiettivi ambientali derivanti dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (MSFD) e dalla direttiva quadro sulle acque (Dir. 2000/60/CE) anche colmando le lacune di conoscenza presenti nei descrittori e prevedendo un ammodernamento strutturale e una corretta gestione dei rifiuti urbani e industriali.
	(A/6)OSP_N 02	Conservare, ripristinare e monitorare la biodiversità marina (ad esempio praterie di Posidonia oceanica, biocenosi coralligene e profonde, mammiferi marini) in linea con gli obiettivi della strategia sulla biodiversità e con le disposizioni del PAF, potenziando, ampliare e rafforzare il sistema delle zone protette e la rete ecologica regionale in un quadro di coerenza ecologica globale.
	(A/6)OSP_N 03	Migliorare la qualità ambientale del sistema costiero aumentandone il gradiente ecologico; integrare gli aspetti dell'interazione terra-mare e della gestione integrata della fascia costiera, con particolare riferimento agli aspetti ambientali e naturalistici, anche tenendo conto degli habitat e delle specie terrestri.
	(A/6)OSP_N 04	Proteggere l'ambiente marino dagli impatti dell'attività umana.
	(A/6)OSP_N 05	Promuovere le azioni di gestione dei rifiuti che si trovano in mare e sulle spiagge, attraverso politiche di lotta contro i "rifiuti marini", che comprendono una migliore gestione dei rifiuti, la riduzione dei rifiuti di imballaggio, l'aumento delle percentuali di riciclaggio (in particolare della plastica), il miglioramento del trattamento delle acque reflue, la promozione di attività di recupero dei rifiuti già disperse.
Paesaggio e patrimonio culturale	(A/6)OSP_PPC 01	Aumentare il grado di naturalezza del sistema costiero, riprogettare e riqualificare i paesaggi rurali costieri e i litorali urbani storici, ripristinare i luoghi costieri naturali e storico-culturali di valore paesaggistico quando degradati da uno sviluppo umano incontrollato.
	(A/6)OSP_PPC 02	Migliorare la struttura estetica percettiva del paesaggio e promuovere relazioni reciproche e complementari tra paesaggi interni e paesaggi costieri per sviluppare l'interazione terra-mare e l'uso del patrimonio culturale, con particolare riguardo ai siti e al patrimonio culturale sulle coste connesse al sistema difensivo (centri storici, castelli, palazzi fortificati, torri, mura della città), spesso inserito in prestigiosi contesti urbani ed ambientali; prevenire trasformazioni che alterino o compromettano le componenti funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche e le relazioni che caratterizzano e identificano la struttura del paesaggio costiero regionale.
	(A/6)OSP_PPC 03	Recuperare sistemi di dune, scogliere, zone umide, bacini idrici e canali, nonché le aree marginali vicine alla costa e fortemente degradate, e rafforzare i collegamenti ecologici anche attraverso il trasferimento di infrastrutture esistenti prive di valore paesaggistico e di valore identitario.
	(A/6)OSP_PPC 04	Rafforzare gli interventi volti a promuovere sistemi di mobilità lenta anche per i collegamenti tra costa e entroterra.
	(A/6)OSP_PPC 05	Salvaguardare i grandi scenari che caratterizzano l'immagine regionale: salvaguardare gli scorci panoramici di significativi valori paesaggistici, caratterizzati da particolari valori ambientali, naturalistici e storico-culturali.

Utilizzo / Settore	Codice	Obiettivo specifico
	(A/6)OSP_PPC 06	Promuovere la protezione e il potenziamento delle bellezze panoramiche costiere, nel rispetto degli usi consentiti, preservando la linea dell'orizzonte come elemento prezioso del paesaggio marino costiero, individuando anche i tratti d'acqua marittimi come ulteriori contesti di protezione del paesaggio delle zone costiere, migliorando gli orizzonti, i con visivi, l'intervisibilità dei luoghi, punti panoramici e fulcri visivi naturali e antropici, principali insediamenti, castelli, torri, fari e qualsiasi altro bene architettonico e culturale, situati in una posizione orografica privilegiata, da cui è possibile catturare scorci panoramici sui paesaggi che caratterizzano l'identità regionale.
	(A/6)OSP_PPC 07	Proteggere il patrimonio archeologico sommerso anche attraverso il rafforzamento e l'adattamento della base di conoscenze, l'approfondimento delle valutazioni d'impatto e il rafforzamento delle azioni di monitoraggio dei fondali marini correlate all'attuazione di interventi (ad esempio nutrimento, dragaggio, piccoli movimenti) che possono avere ripercussioni su siti noti e potenziali.
	(A/6)OSP_PPC 08	Rafforzare gli interventi volti a promuovere e conservare in situ il patrimonio culturale subacqueo e i valori del patrimonio archeologico, monumentale e culturale, attraverso la tutela dei valori del contesto e la conservazione del paesaggio marino e costiero, per integrare la dimensione paesaggistica con quella culturale dei beni del patrimonio.
Sicurezza e protezione marittima	(A/6)OSP_S 01	Aumentare la legalità e la sicurezza nelle aree marittime e nelle attività e nelle infrastrutture portuali, anche promuovendo una presenza diffusa della Guardia Costiera e di altri organismi preposti all'applicazione della legge.
	(A/6)OSP_TI 01	Promuovere un turismo di qualità incentrato su prodotti innovativi e su prodotti caratterizzati da una forte impronta territoriale e che guarda al conseguimento di standard di qualità elevati (come il mantenimento dello stato qualitativo delle acque di balneazione, il mantenimento e il rispetto della natura) e di elementi per la sua promozione.
	(A/6)OSP_TI 02	Promuovere la distribuzione dei flussi turistici durante tutto l'anno, attraverso la valorizzazione dell'entroterra e la riduzione dei punti caldi con un'elevata concentrazione di flussi turistici e stabilire criteri basati su un approccio ecosistemico per l'uso delle aree di proprietà statale a fini turistici e ricreativi.
Turismo costiero e marittimo	(A/6)OSP_TI 03	Promuovere la nautica da diporto attraverso la creazione di una rete di infrastrutture sostenibili dedicate, promuovendo l'innovazione nel settore della costruzione navale e del turismo esperienziale sulla fascia costiera, proteggendo le caratteristiche paesaggistiche del sistema costiero e le caratteristiche architettoniche delle città marittime.
	(A/6)OSP_TI 04	Promuovere lo sviluppo integrato di attività turistiche-sportive sostenibili (ad esempio cicloturismo, canottaggio, vela, kitesurf, windsurf, immersioni ricreative) mediante un'adeguata pianificazione territoriale dello stesso, fornendo un adeguato sostegno infrastrutturale a terra (punti di approdo, strutture di sostegno, ecc.) e migliorando l'uso delle nuove tecnologie.
	(A/6)OSP_TI 05	Promuovere i punti panoramici come risorsa per l'uso turistico dell'area, come punti da cui è possibile fruire di vedute panoramiche generali del paesaggio regionale.
	(A/6)OSP_TI 06	Rafforzare gli interventi volti a promuovere il turismo esperienziale del mare "dal mare", valorizzando la percezione del paesaggio costiero dal mare con sistemi di trasporto adeguati (sistemi di propulsione compatibili con l'ambiente) e attraverso la protezione dell'intervisibilità.
	(A/6)OSP_TI 07	Rafforzare gli interventi volti a promuovere il turismo subacqueo potenziando l'uso delle nuove tecnologie.
Pesca, compresi gli aspetti connessi all'acquacoltura	(A/6)OSP_PI 01	Promuovere la conservazione e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare e delle acque interne nel rispetto della protezione dell'ambiente e degli ecosistemi marini, anche attraverso la pianificazione dello sforzo di pesca, l'adozione di sistemi di pesca selettivi nonché lo studio e il controllo delle interrelazioni tra ambiente marino, lagunare, lacustre e fluviale e pesca e acquacoltura.
	(A/6)OSP_PI 02	Sostenere e applicare la gestione integrata della fascia costiera attraverso efficaci strumenti di governance (anche locali) delle risorse e dei territori costieri, promuovendo il fatturato generazionale e l'adeguamento delle infrastrutture e dei servizi connessi.
	(A/6)OSP_PI 03	Combattere la pesca illegale in linea con le normative comunitarie, in particolare per la protezione delle riserve ittiche nelle fasi di riproduzione e crescita, anche attraverso la creazione di aree di riposo biologiche, di vivai e di ripopolamento.

Utilizzo / Settore	Codice	Obiettivo specifico
	(A/6)OSP_P 04	Promuovere la riduzione dell'uso delle materie plastiche, contrastare la pesca fantasma e la diffusione delle microplastiche.
	(A/6)OSP_P 05	Rafforzare gli interventi volti a promuovere il riciclaggio dei rifiuti e il corretto smaltimento dei rifiuti derivanti dalla pesca, dalla nautica da diporto, ecc.
	(A/6)OSP_P 06	Garantire gli aiuti necessari per la manutenzione dei sistemi di pesca tradizionali e delle relative attrezzature (tradizionali trappole da pesca, pesca con lampara, ecc.) al settore della pesca in tutta l'area.
Acquacoltura	(A/6)OSP_A 01	Individuare le aree idonee per l'acquacoltura (AZA) da utilizzare a fini agricoli, nonché i locali di servizio necessari per lo svolgimento di tale attività.
	(A/6)OSP_DC 01	Proteggere l'equilibrio morfo-dinamico degli ambienti costieri dai fenomeni di erosione mediante la preparazione di un quadro cognitivo per il fenomeno dell'erosione costiera nella sua complessità, dimensione area e temporale, l'identificazione delle aree a rischio e i fattori/incidenti predisposti (cedimento, trasporto solido, ecc.), determinazione dell'interferenza del fenomeno con altri processi (ad esempio la perdita dell'habitat) sulla scala dell'unità fisiografica costiera.
	(A/6)OSP_DC 02	Elaborare, su scala unitaria fisiografica, metodologie e strategie di intervento per contrastare l'erosione costiera, il cedimento delle pianure costiere e la difesa delle zone costiere dalle inondazioni causate da eventi meteorologici-marini, in funzione della popolazione e degli elementi esposti, nonché dei vincoli esistenti; assicurare il collegamento con il piano di gestione del rischio di alluvione e la pianificazione della protezione civile.
	(A/6)OSP_DC 03	Il mare come grande parco pubblico: regolamentare l'uso delle aree del demanio marittimo preservandole da usi incongrui e da usi non autorizzati, promuovendo finalità di uso gratuito e lo sviluppo di attività turistiche ricreative rispettose dell'ambiente, garantendo la tutela degli aspetti ambientali, naturalistici e paesaggistici della costa pugliese.
Difesa costiera nel contesto della Gestione integrata delle zone costiere	(A/6)OSP_DC 04	Garantire una "protezione attiva" della costa per contrastare la crescente domanda di trasformazione del suolo costiero mediante: (i) Sistemi di ricompensa per incoraggiare l'adattamento degli edifici esistenti ai cambiamenti climatici e climatici; (ii) modifiche al sistema di fondali marini degli edifici esistenti per ridurre l'interferenza con il movimento delle onde e la dinamica costiera; (iii) individuazione di aree con elementi a rischio (edifici, edifici, ecc.) presenti all'interno del demanio marittimo o nelle sue vicinanze; (iv) individuazione di fasce di rispetto; (v) adozione di meccanismi per l'acquisizione di aree di proprietà pubblica e trasferimento/ritiro di elementi a rischio; (vi) attivazione di progetti pilota su tratti di costa (anche limitati), mediante incentivi economici/urbani volti a ripristinare la capacità naturale della costa di adattarsi ai cambiamenti climatici, compresi quelli causati dall'innalzamento del livello del mare; (vii) regolamentazione degli interventi sugli edifici esistenti o nuovi all'interno delle fasce di rispetto; (viii) il ripristino e la creazione di infrastrutture verdi con obiettivi strategici per contrastare l'instabilità idrogeologica costiera, quali le zone costiere e le zone umide costiere.
	(A/6)OSP_DC 05	Promuovere il ripascimento naturale della costa e la gestione e il ripascimento artificiale della fascia costiera, potenziando i sedimenti come risorsa strategica e sviluppando adeguati programmi di gestione dei sedimenti derivanti da attività di dragaggio.
	(A/6)OSP_DC 06	Promuovere i contratti costieri come strumenti di pianificazione volontaria volti a perseguire, attraverso azioni integrate, sia la protezione che il potenziamento dei territori e lo sviluppo locale.
	(A/6)OSP_DC 07	Promuovere l'attuazione di programmi di bonifica di grandi aree industriali, la riconversione di aree in aree critiche/dismesse e lo svolgimento di attività di intervento d'emergenza per la difesa del mare e delle coste dall'inquinamento causato da idrocarburi e altre sostanze nocive.
	(A/6)OSP_DC 08	Migliorare la qualità urbana delle zone costiere, attraverso la riqualificazione del litorale e del lungomare.
	(A/6)OSP_DC 09	Garantire la conservazione della costa, garantendo anche la protezione della visibilità della linea costiera sia dall'entroterra che dal mare e limitando la possibilità di prevedere nuovi carichi di insediamento sul fronte costiero al di fuori dei margini consolidati degli insediamenti urbani.
	(A/6)OSP_DC 10	Promuovere la riduzione degli input terrigeni nell'area marina.

Utilizzo / Settore	Codice	Obiettivo specifico
Trasporti marittimi e porti	(A/6)OSP_DC 11	Promuovere la trasformazione delle strutture fisse utilizzate come stabilimenti balneari in strutture di facile rimozione, al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi di tutela del notevole valore paesaggistico e di riequilibrio durante la stagione invernale.
	(A/6)OSP_TM 01	Cogliendo tutte le opportunità offerte dalla creazione della ZES interregionale, garantire lo sviluppo del traffico commerciale marittimo che coinvolga il sistema portuale commerciale regionale, nel contesto delle reti TEN-T e degli scenari di traffico internazionale e globale, in vista di uno sviluppo sostenibile.
	(A/6)OSP_TM 02	Consentire lo sviluppo delle attività di costruzione navale in linea con le tendenze produttive del settore.
	(A/6)OSP_TM 03	Gestire la periodicità degli interventi di manutenzione dei fondali marini funzionali alle attività del sistema portuale commerciale e turistico, garantendo la gestione sostenibile dei sedimenti.
	(A/6)OSP_TM 04	Promuovere la cooperazione transfrontaliera istituendo un partenariato attivo e a lungo termine attraverso il miglioramento dei collegamenti multimodali e del trasporto marittimo.
	(A/6)OSP_TM 05	Potenziare le aree portuali attraverso un processo di riqualificazione, con lo sviluppo dei porti passeggeri e crocieristici e l'integrazione urbana e l'applicazione delle norme definite da MITE per i porti verdi adattate alle varie realtà portuali regionali.
	(A/6)OSP_TM 06	Promuovere il riciclaggio di unità nautiche e navali obsolete attraverso la definizione e la ricerca di nuove norme per l'esecuzione delle attività, adottando i principi dell'economia circolare.
	(A/6)OSP_TM 07	Promuovere la riduzione delle emissioni di CO2 e acustiche delle unità navali (riduzione della velocità, uso di fonti energetiche e combustibili non convenzionali, ecc.).
Energia	(A/6)OSP_TM 08	Contrastare l'introduzione di specie non indigene attraverso il trasporto marittimo (biofouling e acque di zavorra).
	(A/6)OSP_E 01	Promuovere la ricerca nel campo dello sfruttamento sostenibile dell'energia delle onde compatibile con la protezione del paesaggio e della biodiversità.
	(A/6)OSP_E 02	Promuovere la trasformazione dei porti in strutture con un bilancio energetico positivo, anche attraverso la produzione di energia da moto ondoso, incoraggiando la riduzione delle emissioni di CO ₂ e di altri inquinanti connessi alla combustione di fossili legati alle attività portuali.
Difesa militare	(A/6)OSP_E 03	Conciliare la protezione dell'habitat marino-costiero, l'integrità paesaggistica e visiva con forme innovative di produzione di energia da fonti rinnovabili (ad esempio energia eolica offshore su piattaforme esistenti e abbandonate integrate con la catena di produzione di idrogeno verde e simili).
	(A/6)OSP_D 01	Consentire il mantenimento delle funzioni militari di alcune aree, riducendone i conflitti con altri usi esistenti.
	(A/6)OSP_D 02	Compatibilmente con l'uso istituzionale, promuovere la riqualificazione rappresentativa e l'usabilità delle fortificazioni e dei siti militari di valore culturale (ad es. Castello di Taranto).

Unità di pianificazione (UP) e vocazioni nelle acque territoriali pugliesi. Fonte: progetto di piano per l'area marittima adriatica. La seguente tabella è stata tradotta dall'italiano all'inglese dagli autori della presente relazione, pertanto la traduzione non deve essere considerata ufficiale.

U.P.	Usi: Priorità (P), Riservato, Limitato (L) e Generico (G)	Motivazioni per l'attribuzione della tipologia	Altri usi	Considerazioni su altri usi	Elementi di valore ambientale, paesaggistico e culturale pertinenti
A/6_01	<p>P (t, n, ppc)</p> <p>Usi prioritario (P):</p> <ul style="list-style-type: none"> turismo costiero e marittimo protezione dell'ambiente e delle risorse naturali paesaggio e patrimonio culturale 	<p>Presenza di aree ad alta vocazione naturalistica e paesaggistica (SIC-ZSC-ZPS-PNG) su terra e in mare.</p> <p>Aree turistiche ad alta densità (comune di Lesina).</p> <p>Presenza di marine (foce di Varano e foce di Capoiale).</p>	<p>Usi:</p> <ul style="list-style-type: none"> pesca trasporti marittimi e porti turismo nautico acquacoltura altri usi compatibili con gli usi prioritari 	<p>Attività di pesca consentite conformemente alla legislazione vigente.</p> <p>Nell'area si trovano allevamenti di molluschi</p> <p>Presenza della rete elettrica Italia-Montenegro.</p> <p>Area di spedizione (commerciale, petrolio, passeggeri).</p> <p>Presenza di aree di utilizzo per esercitazioni militari.</p> <p>Divieto di nuovi casi di ricerca e coltivazione di idrocarburi in accordo con il PITESAI.</p>	<p>Sulla costa e in mare vi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> SAC Isola e Lago di Varano (IT9110001) SAC Duna e Lago di Lesina (IT9110005) Parco Nazionale del Gargano pSIC Torre Mileto <p>Elevato valore naturalistico per l'alta densità di specie e habitat protetti dalle Direttive Natura2000 (Habitat e Uccelli).</p> <p>Presenza diffusa di siti archeologici subacquei (dati ARCHEOMAR) e architettonici di interesse culturale lungo la costa.</p>
A/6_02	<p>L (n)</p> <p>Usi limitato:</p> <ul style="list-style-type: none"> protezione dell'ambiente e delle risorse naturali 	<p>Presenza di aree ad alta vocazione naturalistica e paesaggistica (SIC- SIC-ZSC-AMP-PNG) su terra e/o in mare</p> <p>Area marina protetta.</p>	<p>Usi:</p> <ul style="list-style-type: none"> paesaggio e patrimonio culturale turismo costiero e marittimo altri usi compatibili con l'uso limitato, con particolare riferimento alle disposizioni del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area Marina Protetta Isole Tremiti 	<p>Area turistiche ad altissima densità.</p> <p>Attività di pesca consentite nel rispetto della legislazione e delle normative vigenti in materia di aree protette e zone di protezione biologica.</p> <p>Divieto di nuovi casi di ricerca e coltivazione di idrocarburi in accordo con il PITESAI.</p>	<p>Nell'UP rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> SPA "Isole Tremiti" (IT9110040) ZTB "Area Tremiti" AMP Riserva naturale marina "Isole Tremiti" <p>Elevato valore naturalistico per l'alta densità di specie e habitat protetti dalle Direttive Natura 2000 (Habitat e Uccelli).</p> <p>Presenza diffusa di reperti archeologici sommersi (dati ARCHEOMAR).</p>

U.P.	Usi: Priorità (P), Riservato, Limitato (L) e Generico (G)	Motivazioni per l'attribuzione della tipologia	Altri usi	Considerazioni su altri usi	Elementi di valore ambientale, paesaggistico e culturale pertinenti
A/6.03	P (t, n, ppc) Uso prioritario: <ul style="list-style-type: none"> ▪ turismo costiero e marittimo ▪ protezione dell'ambiente e delle risorse naturali ▪ paesaggio e patrimonio culturale 	Presenza di aree ad alta vocazione naturalistica e paesaggistica (SIC-ZSC-ZPS-PNG) sul terreno. Area ad alta frequentazione per il turismo balneare con i comuni di Peschici, Vieste e Mattinata, con la presenza di porti turistici (Vieste, Peschici, Rodi Garganico e Mattinata).	Usi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ acquacoltura ▪ pesca ▪ turismo nautico ▪ trasporto marittimo ▪ altri usi compatibili con gli usi prioritari 	Attività di pesca consentite conformemente alla legislazione vigente. Area di traffico e spedizione (commerciale, petrolio, passeggeri). Presenza di piccoli impianti di acquacoltura. Uso per l'acquacoltura purché compatibile con la presenza di specie e habitat protetti dalla Direttiva Habitat e con la protezione dei siti archeologici sommersi. Divieto di nuovi casi di ricerca e coltivazione di idrocarburi in accordo con il PITESAI.	Sulla costa vi sono: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SPA Promontorio del Gargano (IT9110039) ▪ SAC Testa del Gargano (IT9110012) ▪ SAC Manacore del Gargano (IT9110025) ▪ ZSC Pineta Marzini (IT9110016) ▪ Parco Nazionale del Gargano Elevato valore naturalistico per l'alta densità di specie e habitat protetti dalle Direttive Natura2000 (Habitat e Uccelli). Presenza di una vasta area di coralli (habitat 1170) e di habitat 8330 (grotte semi-sommerse e sommerse). L'area è caratterizzata da una costa rocciosa con scogliere ad alto valore panoramico e paesaggistico. Presenza diffusa di siti archeologici subacquei (dati ARCHEOMAR) e architettonici di interesse culturale Presenza di depositi di sabbia.
A/6.04	P (ppc) Uso prioritario: <ul style="list-style-type: none"> ▪ paesaggio e patrimonio culturale 	Presenza di aree ad alta vocazione naturalistica e paesaggistica sulla costa. L'area è caratterizzata dalla presenza di una costa rocciosa con scogliere ad alto valore panoramico e paesaggistico.	Usi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ protezione dell'ambiente e delle risorse naturali ▪ turismo costiero e marittimo ▪ acquacoltura ▪ pesca ▪ turismo nautico ▪ trasporto marittimo ▪ rimozione della sabbia rovinata ▪ altri usi compatibili con gli usi prioritari 	Attività di pesca consentite conformemente alla legislazione vigente. Presenza di depositi di sabbia. Presenza di una vasta area di coralli. Uso per l'acquacoltura purché compatibile con la presenza di specie e habitat protetti dalla Direttiva Habitat e con la protezione dei siti archeologici sommersi. Divieto di nuovi casi di ricerca e coltivazione di idrocarburi in accordo con il PITESAI.	Sulla costa vi sono: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SPA Promontorio del Gargano (IT9110039) ▪ SAC Testa del Gargano (IT9110012) ▪ SAC Manacore del Gargano (IT9110025) ▪ ZSC Pineta Marzini (IT9110016) ▪ Parco Nazionale del Gargano Elevato valore naturalistico per l'alta densità di specie e habitat protetti dalle Direttive Natura2000 (Habitat e Uccelli). Presenza di una vasta area di coralli (habitat 1170) e di habitat 8330 (grotte semi-sommerse e sommerse).

U.P.	Usi: Priorità (P), Riservato, Limitato (L) e Generico (G)	Motivazioni per l'attribuzione della tipologia	Altri usi	Considerazioni su altri usi	Elementi di valore ambientale, paesaggistico e culturale pertinenti
A/6_05	P (tm) Usi prioritario: <ul style="list-style-type: none"> ▪ trasporti marittimi e porti 	Presenza del Porto industriale di Manfredonia. Area di spedizione (commerciale, petrolio, passeggeri). ZES Adriatica – Porto di Manfredonia. Aree con densità turistica media (comune di Manfredonia).	Usi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ acquacoltura ▪ pesca ▪ turismo nautico ▪ altri usi compatibili con gli usi prioritari 	Presenza di Marina (Marina del Gargano). Presenza di impianti di acquacoltura. Aree con densità turistica media (comune di Manfredonia). Divieto di nuovi casi di ricerca e coltivazione di idrocarburi in accordo con il PITESAI.	Nell'UP rientrano: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SPA Promontorio del Gargano (IT9110039) ▪ Parco Nazionale del Gargano Presenza di siti architettonici di interesse culturale. Elevato valore naturalistico per l'alta densità di specie e habitat protetti dalle Direttive Natura 2000 (Habitat e Uccelli). La UP comprende il sito contaminato di Interesse nazionale di Manfredonia, che comprende l'area marina che si affaccia sul polo chimico.
A/6_06	P (tm, p) <ul style="list-style-type: none"> ▪ trasporto marittimo ▪ pesca 	Area con intenso traffico navale (mercantile, petrolifero e passeggeri). Attività di pesca consentite conformemente alla legislazione vigente.	Usi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ acquacoltura ▪ turismo nautico ▪ altri usi compatibili con gli usi prioritari 	Divieto di nuovi casi di ricerca e coltivazione di idrocarburi in accordo con il PITESAI.	Presenza di reperti archeologici sommersi (dati ARCHEOMAR). Elevato valore naturalistico per l'alta densità di specie e habitat protetti dalle Direttive Natura 2000 (Habitat e Uccelli). Parte dell'area compresa nell'EBSA (Aree ecologicamente o biologicamente significative – CBD) "Linea di base diritta dello Ionio e dell'Adriatico meridionale".

U.P.	Usi: Priorità (P), Riservato, Limitato (L) e Generico (G)	Motivazioni per l'attribuzione della tipologia	Altri usi	Considerazioni su altri usi	Elementi di valore ambientale, paesaggistico e culturale pertinenti
A/6.07	<p>P (t, n, ppc)</p> <p>Usò prioritario:</p> <ul style="list-style-type: none"> turismo costiero e marittimo protezione dell'ambiente e delle risorse naturali paesaggio e patrimonio culturale 	<p>Presenza di aree ad alta vocazione naturalistica e paesaggistica (SIC-ZSC-ZPS-AP) su terra e/o in mare.</p> <p>Presenza di Aree umide.</p> <p>Area con intensa frequentazione per il turismo balneare nel comune di Margherita di Savoia.</p> <p>Area destinata alle immersioni turistiche e ricreative.</p> <p>Presente Marina di Margherita di Savoia.</p>	<p>Usi:</p> <ul style="list-style-type: none"> acquacoltura pesca turismo nautico altri usi compatibili con gli usi prioritari 	<p>Attività di pesca consentite conformemente alla legislazione vigente.</p> <p>Presenza di aree di acquacoltura e di impianti di molluschicoltura.</p> <p>Uso per l'acquacoltura purché compatibile con la presenza di specie e habitat protetti dalla Direttiva Habitat e con la protezione dei siti archeologici sommersi.</p> <p>Divieto di nuovi casi di ricerca e coltivazione di idrocarburi in accordo con il PITESAI.</p>	<p>Nell'UP rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> SAC Zone umide della Capitanata (IT9110005) AP Saline di Margherita di Savoia SPA Paludi nei pressi del Golfo di Manfredonia (IT9110038) <p>Elevato valore naturalistico per l'alta densità di specie e habitat protetti dalle Direttive Natura2000 (Habitat e Uccelli).</p> <p>Presenza di biocenosi del fondo corallino, mosaico di corallo e detriti costieri (habitat 1170) e praterie di <i>Cymodocea nodosa</i> (Habitat 1110).</p> <p>Presenza di specie protette dalle Direttive Habitat e Uccelli.</p> <p>Sito archeologico "Porto di Salapia"</p> <p>Presenza di patrimonio archeologico sommerso, vincolo archeologico, siti e reperti archeologici (dati ARCHEOMAR), patrimonio architettonico di interesse culturale dichiarato lungo la costa.</p>
A/6.08	<p>L (d)</p> <p>Usò limitato:</p> <ul style="list-style-type: none"> difesa 	<p>Presenza di zone di esercitazioni militari nazionali "T-East di Foggia" e "Barletta - Foce Ofanto".</p>	<p>Altri usi compatibili con l'uso limitato.</p>	<p>Divieto di nuovi casi di ricerca e coltivazione di idrocarburi in accordo con il PITESAI.</p>	<p>Foce del fiume Ofanto.</p> <p>Presenza di coralli (habitat 1170).</p> <p>Elevato valore naturalistico per l'alta densità di specie e habitat protetti dalle Direttive Natura 2000 (Habitat e Uccelli).</p>

Usi: Priorità (P), Riservato, Limitato (L) e Generico (G)		Motivazioni per l'attribuzione della tipologia	Altri usi	Considerazioni su altri usi	Elementi di valore ambientale, paesaggistico e culturale pertinenti
A/6_09	P (t, n, ppc) Usi prioritario: <ul style="list-style-type: none"> ▪ turismo costiero e marittimo ▪ protezione dell'ambiente e delle risorse naturali ▪ paesaggio e patrimonio culturale 	Presenza di SAC. Presenza di biocenosi in <i>Posidonia oceanica</i> e del fondale marino a Coralligeno. Presenza diffusa di marine. ZES Adriatica (Barletta Molfetta). Aree ad alta densità turistica.	Usi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ acquacoltura ▪ pesca ▪ turismo nautico ▪ altri usi compatibili con gli usi prioritari 	Attività di pesca consentite conformemente alla legislazione vigente. Presenza di allevamenti ittici. Uso per l'acquacoltura purché compatibile con la presenza di specie e habitat protetti dalla Direttiva Habitat e con la protezione dei siti archeologici sommersi. Divieto di nuovi casi di ricerca e coltivazione di idrocarburi in accordo con il PITESAI.	Nell'UP rientra ZSC (IT9120009) Posidonio San Vito – Barletta. Elevato valore naturalistico per l'alta densità di specie e habitat protetti dalle Direttive Natura 2000 (Habitat e Uccelli). Presenza diffusa di siti archeologici e reperti (dati ARCHEOMAR). Presenza di patrimonio architettonico di interesse culturale dichiarato lungo la costa.
A/6_10	G Usi generico	Vari usi che condividono lo stesso spazio in conformità con le regole specifiche di ogni uso e le regole di coesistenza tra gli usi.	Usi principali: <ul style="list-style-type: none"> ▪ energia ▪ pesca ▪ acquacoltura ▪ trasporto marittimo 	Attività di pesca consentite conformemente alla legislazione vigente. Divieto di nuovi casi di ricerca e coltivazione di idrocarburi in accordo con il PITESAI.	
A/6_11	P (tm) Usi prioritario: <ul style="list-style-type: none"> ▪ trasporti marittimi e porti 	Presenza del Porto di Barletta ZES Adriatica (Barletta Molfetta).	Usi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ pesca ▪ altri usi compatibili con gli usi prioritari 	Attività di pesca consentite conformemente alla legislazione vigente. Divieto di nuovi casi di ricerca e coltivazione di idrocarburi in accordo con il PITESAI.	Presenza di patrimonio architettonico di interesse culturale dichiarato lungo la costa. Presenza di sito e reperti archeologici (dati ARCHEOMAR).
A/6_12	P (n, tm) Usi prioritario: <ul style="list-style-type: none"> ▪ protezione dell'ambiente e delle risorse naturali ▪ trasporti marittimi e porti 	Presenza del Porto di Molfetta. ZES Adriatica (Barletta Molfetta). Presenza di aree ad alta vocazione naturalistica (ZSC). Presenza di habitat prioritario <i>Posidonia oceanica</i> di Biocenosi dei fondali a Coralligeno.	Usi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ pesca ▪ altri usi compatibili con gli usi prioritari 	Attività di pesca consentite conformemente alla legislazione vigente. Divieto di nuovi casi di ricerca e coltivazione di idrocarburi in accordo con il PITESAI.	Presenza di un'area di alto valore naturale. <ul style="list-style-type: none"> ▪ (SAC) Posidonio San Vito – Barletta (IT9120009) Presenza di patrimonio architettonico di interesse culturale dichiarato lungo la costa della Puglia. Presenza di armi belliche.

U.P.	Usi: Priorità (P), Riservato, Limitato (L) e Generico (G)	Motivazioni per l'attribuzione della tipologia	Altri usi	Considerazioni su altri usi	Elementi di valore ambientale, paesaggistico e culturale pertinenti
A/6_13 G Usi generico	Vari usi che condividono lo stesso spazio in conformità con le regole specifiche di ogni uso e le regole di coesistenza tra gli usi.	Usi: ■ energia ■ pesca ■ acquacoltura ■ trasporto marittimo	Attività di pesca consentite conformemente alla legislazione vigente.	Una parte dell'area contiene l'area istituita (D.M. 22/01/2009) "Z. T. B. Al largo delle coste della Puglia". Parte dell'area compresa nell'EBSA (Aree ecologicamente o biologicamente significative - CBD) "Linea di base diritta dello Ionio e dell'Adriatico meridionale".	
A/6_14 P (tm) Usi prioritario: ■ trasporti marittimi e porti	Presenza del Porto di Bari.	Usi: ■ difesa ■ altri usi compatibili con gli usi prioritari	Presenza di zone di esercitazioni militari nazionali "Bari-Fesca". Divieto di nuovi casi di ricerca e coltivazione di idrocarburi in accordo con il PITESAI.	Presenza dell'habitat prioritario <i>Posidonia oceanica</i> .	
A/6_15 P (t, n, ppc) Usi prioritario: ■ turismo costiero e marittimo ■ protezione dell'ambiente e delle risorse naturali ■ paesaggio e patrimonio culturale	Presenza di aree di elevato valore naturale (SAC-AP). Presenza dell'habitat prioritario <i>Posidonia oceanica</i> a Coralligeno. Presenza di habitat 8330 grotte semisommerse e sommerse. Aree turistiche a media e alta densità.	Altri usi: ■ acquacoltura ■ pesca ■ turismo nautico ■ altri usi compatibili con gli usi prioritari	Presenza di porti (Cala Ponte, Monopoli, Savelletri, Torre Canne), imbarcazioni da pesca e diporto - Autorità portuale a Monopoli. Attività di pesca consentite conformemente alla legislazione vigente. Uso per l'acquacoltura purché compatibile con la presenza di specie e habitat protetti dalla Direttiva Habitat e con la protezione dei siti archeologici sommersi. Divieto di nuovi casi di ricerca e coltivazione di idrocarburi in accordo con il PITESAI.	Presenza di un'area di alto valore naturale: ■ (SAC) Posidonieto San Vito - Barletta (IT9120009) Posidonieto ■ SAC Costa del Brindisino (IT9140002) ■ SAC Torre Guaceto e macchia S. Giovanni (IT9140005) Presenza del Parco regionale della Costa Ripagnola in terra/mare. Elevato valore naturalistico per l'alta densità di specie e habitat protetti dalle Direttive Natura2000 (Habitat e Uccelli). Presenza diffusa di reperti archeologici sommersi (dati ARCHEOMAR). Presenza di patrimonio architettonico di interesse culturale dichiarato lungo la costa della Puglia.	

Usi: Priorità (P), Riservato, Limitato (L) e Generico (G)		Motivazioni per l'attribuzione della tipologia	Altri usi	Considerazioni su altri usi	Elementi di valore ambientale, paesaggistico e culturale pertinenti
U.P. A/6.16	P (n, tm) Usò prioritario: <ul style="list-style-type: none"> protezione dell'ambiente e delle risorse naturali trasporti marittimi e porti 	Presenza del Porto di Monopoli ZES Adriatica Presenza di aree ad alta vocazione naturalistica (ZSC). Presenza di habitat prioritario <i>Posidonia oceanica</i> di Biocenosì dei fondali a Coralligeno.	Altri usi: <ul style="list-style-type: none"> pesca turismo costiero e marittimo altri usi compatibili con gli usi prioritari 	Attività di pesca consentite conformemente alla legislazione vigente. Divieto di nuovi casi di ricerca e coltivazione di idrocarburi in accordo con il PITESAI. Aree con densità turistica media.	Presenza di un'area di alto valore naturale: <ul style="list-style-type: none"> (SAC) Posidonieto San Vito – Barletta (IT9120009) Presenza di patrimonio architettonico di interesse culturale dichiarato lungo la costa della Puglia.
A/6.17	L (n) Usò limitato: <ul style="list-style-type: none"> protezione dell'ambiente e delle risorse naturali 	Presenza di aree ad alta vocazione naturalistica (ZSC- ZPS- AMP). Presenza di habitat prioritario <i>Posidonia oceanica</i> di Biocenosì dei fondali a Coralligeno.	Altri usi: <ul style="list-style-type: none"> turismo costiero e marittimo paesaggio e patrimonio culturale altri usi compatibili con l'uso limitato 	Attività di pesca consentite in conformità della normativa vigente e del regolamento dell'AMP Torre Guaceto. Divieto di nuovi casi di ricerca e coltivazione di idrocarburi in accordo con il PITESAI.	Presenza di: <ul style="list-style-type: none"> SAC Torre Guaceto e macchia S. Giovanni (IT9140005) SPA Torre Guaceto (IT9140008) Area Marina Protetta Riserva naturale Torre Guaceto Presenza di specie protette dalle Direttive Habitat e Uccelli. Presenza di patrimonio architettonico di interesse culturale dichiarato lungo la costa della Puglia. Presenza diffusa di reperti archeologici sommersi (dati ARCHEOMAR).
A/6.18	G <ul style="list-style-type: none"> Usò generico 	Vari usi che condividono lo stesso spazio in conformità con le regole specifiche di ogni uso e le regole di coesistenza tra gli usi.	Usi principali: <ul style="list-style-type: none"> energia pesca acquacoltura trasporto marittimo 	Attività di pesca consentite conformemente alla legislazione vigente. Divieto di nuovi casi di ricerca e coltivazione di idrocarburi in accordo con il PITESAI e potrebbe essere oggetto di una richiesta di concessione ai sensi della Legge 13 gennaio 2023, n. 6 (permesso di ricerca F-R40.NP).	Parte dell'area compresa nell'EBSA (Aree ecologicamente o biologicamente significative – CBD) "Linea di base diritta dello Ionio e dell'Adriatico meridionale".

U.P.	Usi: Priorità (P), Riservato, Limitato (L) e Generico (G)	Motivazioni per l'attribuzione della tipologia	Altri usi	Considerazioni su altri usi	Elementi di valore ambientale, paesaggistico e culturale pertinenti
A/6_19	P (tm) Usò prioritario: ▪ trasporti marittimi e porti	Presenza del Porto di Brindisi (ZES Adriatica). SIN Brindisi.	Altri usi: ▪ pesca ▪ turismo nautico ▪ altri usi compatibili con gli usi prioritari	Attività di pesca consentite conformemente alla legislazione vigente. Divieto di nuovi casi di ricerca e coltivazione di idrocarburi in accordo con il PITESAI.	Presenza diffusa di reperti archeologici sommersi (dati ARCHEOMAR). Elevato valore naturalistico per l'alta densità di specie e habitat protetti dalle Direttive Natura 2000 (Habitat e Uccelli). La UP comprende il sito contaminato di Interesse nazionale di Brindisi, che comprende la porzione marina estensiva che si estende per circa 5600 ettari.
A/6_20	L (d) Usò limitato: ▪ difesa	Presenza di zone di esercitazioni militari nazionali "Capo Torre Cavallo".	Altri usi: ▪ altri usi compatibili con l'uso limitato	Divieto di nuovi casi di ricerca e coltivazione di idrocarburi in accordo con il PITESAI.	Presenza di ZSC – SPA Stagni e Saline Punta della Contessa (IT9140003) e Parco Regionale Stagni Saline Punta della Contessa. Presenza di habitat e specie protette dalle Direttive Habitat e Uccelli. Presenza diffusa di reperti archeologici sommersi (ARCHEOMAR).
A/6_21	P (t, n, ppc) Usò prioritario: ▪ turismo costiero e marittimo ▪ protezione dell'ambiente e delle risorse naturali ▪ paesaggio e patrimonio culturale	Presenza di aree ad alto valore naturale (ZSC-SPA-AP) su terra e/o in mare. Presenza di habitat prioritario <i>Posidonia oceanica</i> e Biocenosi dei fondali a Coralligeno.	Altri usi: ▪ acquacoltura ▪ pesca ▪ turismo nautico ▪ altri usi compatibili con gli usi prioritari	Presenza di un'area di concessione pesca-acquacoltura. Attività di pesca consentite conformemente alla legislazione vigente. Presenza di porti turistici (Casalabate, Frigole). Usò per l'acquacoltura purché compatibile con la presenza di specie e habitat protetti dalla Direttiva Habitat e con la protezione dei siti archeologici sommersi. Divieto di nuove richieste di esplorazione e produzione di idrocarburi conformemente al PITESAI.	Presenza di: ▪ ZSC – SPA Stagni e Saline di Punta della Contessa (IT9140003) e Parco Regionale Stagni Saline Punta della Contessa ▪ SAC Bosco Tramazzone (IT0140001) ▪ ZSC Rauccio (IT9150006) ▪ SAC Aquatina di Frigole (IT9150003) Riserva naturale regionale orientata – Bosco di Cerano (EUAP0579). Elevato valore naturalistico per l'alta densità di specie e habitat (protetti dalle Direttive Natura 2000 (Habitat e Uccelli)). Presenza di beni architettonici e beni architettonici di dichiarato interesse culturale lungo la costa pugliese. Presenza diffusa di reperti archeologici sommersi (dati ARCHEOMAR).

U.P.	Usi: Priorità (P), Riservato, Limitato (L) e Generico (G)	Motivazioni per l'attribuzione della tipologia	Altri usi	Considerazioni su altri usi	Elementi di valore ambientale, paesaggistico e culturale pertinenti
A/6.22	L (d) Usò limitato: ▪ difesa	Presenza di aree di esercitazioni militari nazionali "Torre Venneri".	Altri usi: ▪ altri usi compatibili con gli usi prioritari	Aree con densità turistica alta. Presenza di porti turistici (San Cataldo). Divieto di nuove richieste di esplorazione e produzione di idrocarburi conformemente al PITESAI.	La UP include: ▪ SAC Aquatina di Frigole (IT9150003) ▪ ZSC Torre Venneri (IT9150025) ▪ ZSC/SPA Le Cesine (IT9150032) ▪ Riserva naturale Le Cesine Elevato valore naturalistico per l'alta densità di specie e habitat (protetti dalle Direttive Natura 2000 (Habitat e Uccelli). Presenza di reperti archeologici sommersi (dati ARCHEOMAR).
A/6.23	P (t,n, ppc) Usò prioritario: ▪ turismo costiero e marittimo ▪ protezione dell'ambiente e delle risorse naturali ▪ paesaggio e patrimonio culturale	Presenza di aree ad alto valore naturale su terra e/o in mare. Presenza dell'habitat prioritario <i>Posidonia oceanica</i> (1120) e dell'habitat corallino (1170) e dell'habitat 8330 (grotte semi-sommerse e sommerse). Aree con densità turistica alta. Presenza di porti turistici (San Foca di Melendugno).	Altri usi: ▪ acquacoltura ▪ pesca ▪ turismo nautico ▪ altri usi compatibili con gli usi prioritari	Attività di pesca consentite conformemente alla legislazione vigente. Usò per l'acquacoltura purché compatibile con la presenza di specie e habitat protetti dalla Direttiva Habitat e con la protezione dei siti archeologici sommersi. Divieto di nuove richieste di esplorazione e produzione di idrocarburi conformemente al PITESAI.	La UP include: ▪ ZSC Le Cesine (IT9150032) ▪ SPA Le Cesine (IT91500014) ▪ ZSC Alimini (IT9150011) ▪ ZSC Torre dell'Orso (IT9150004) Elevato valore naturalistico per l'alta densità di specie e habitat (protetti dalle Direttive Natura 2000 (Habitat e Uccelli). Presenza di reperti archeologici sommersi (dati ARCHEOMAR). Presenza di beni architettonici di dichiarato interesse culturale lungo la costa pugliese.
A/6.24	P (tm) Usò prioritario: ▪ trasporti marittimi e porti	Presenza del Porto di Otranto. Area di traffico di imbarcazioni (commerciale, petrolio, passeggeri).	Altri usi: ▪ pesca ▪ turismo costiero e marittimo ▪ turismo nautico ▪ altri usi compatibili con gli usi prioritari	Attività di pesca consentite conformemente alla legislazione vigente. Divieto di nuove richieste di esplorazione e produzione di idrocarburi conformemente al PITESAI.	Presenza di aree di alto valore naturale: ▪ ZSC Alimini (IT9150011) Presenza dell'habitat prioritario <i>Posidonia oceanica</i> (1120) e dell'habitat coralligeno (1170). Presenza di reperti archeologici sommersi (dati ARCHEOMAR). Presenza di beni architettonici di dichiarato interesse culturale lungo la costa pugliese.

U.P.	Usi: Priorità (P), Riservato, Limitato (L) e Generico (G)	Motivazioni per l'attribuzione della tipologia	Altri usi	Considerazioni su altri usi	Elementi di valore ambientale, paesaggistico e culturale pertinenti
A/6.25	P (ppc) Uso prioritario: <ul style="list-style-type: none"> ■ paesaggio e patrimonio culturale 	L'area è caratterizzata dalla presenza di una costa rocciosa con scogliere ad alto valore panoramico e paesaggistico. Presenza dell'habitat prioritario <i>Posidonia oceanica</i> (1120) e dell'habitat corallino (1170) e dell'habitat 8330 grotte semi-sommerse e sommerse. Presenza di aree di elevato valore naturale (SAC-AP) lungo la costa e in mare. Aree con densità turistica medio-alta.	L'area è caratterizzata dalla presenza di una costa rocciosa con scogliere ad alto valore panoramico e paesaggistico. Presenza dell'habitat prioritario <i>Posidonia oceanica</i> (1120) e dell'habitat coralligeno (1170) e dell'habitat 8330 grotte semi-sommerse e sommerse. Presenza di aree ad alto valore naturale (SAC-AP) lungo la costa e in mare. Aree con densità turistica medio-alta.	Attività di pesca consentite conformemente alla legislazione vigente. Divieto di nuove richieste di esplorazione e produzione di idrocarburi conformemente al PITSAI.	L'area è caratterizzata dalla presenza di una costa rocciosa con scogliere ad alto valore panoramico e paesaggistico. Presenza di: <ul style="list-style-type: none"> ■ ZSC Costa Otranto S. Maria di Leuca ■ Parco naturale regionale Costa Otranto S. Maria di Leuca Elevato valore naturalistico per l'alta densità di specie e habitat (protetti dalle Direttive Natura 2000 (Habitat e Uccelli). Parte dell'area è compresa nell'EBSA (Aree ecologicamente o biologicamente significative - CBD) "Linea di base diritta dello Ionio e dell'Adriatico meridionale". Presenza di reperti archeologici sommersi (dati ARCHEOMAR).
A/6.26	P (t, n, ppc) Uso prioritario: <ul style="list-style-type: none"> ■ turismo costiero e marittimo ■ protezione ambientale e delle risorse naturali, patrimonio paesaggistico e culturale 	Presenza di aree ad alto valore naturale (ZSC-AP) su terra e/o in mare. Presenza dell'habitat prioritario <i>Posidonia oceanica</i> (1120) e dell'habitat coralligeno (1170) e dell'habitat 8330 grotte (semi-sommerse e sommerse). Aree ad alta densità turistica, con una presenza diffusa di marine.	Altri usi: <ul style="list-style-type: none"> ■ acquacoltura ■ pesca ■ turismo nautico ■ trasporto marittimo ■ altri usi compatibili con gli usi prioritari 	Presenza di un'area di concessione pesca-acquacoltura. Attività di pesca consentite conformemente alla legislazione vigente. Uso per l'acquacoltura purché compatibile con la presenza di specie e habitat protetti dalla Direttiva Habitat e con la protezione dei siti archeologici sommersi. Divieto di nuove richieste di esplorazione e produzione di idrocarburi conformemente al PITSAI.	Presenza di: <ul style="list-style-type: none"> ■ ZSC Costa Otranto S.M. di Leuca (IT9150002) ■ Parco regionale Otranto-SM Leuca (terra) Elevato valore naturalistico per l'alta densità di specie e habitat (protetti dalle Direttive Natura 2000 (Habitat e Uccelli). Presenza di reperti archeologici sommersi (dati ARCHEOMAR). Presenza di beni architettonici di dichiarato interesse culturale lungo la costa pugliese.

Allegato 2

Esempi di ABMT attuati in altre aree

Il Santuario Pelagos

Una SPAMI che presenta un carattere transfrontaliero è il Santuario Pelagos per i mammiferi marini, istituito in virtù di un Accordo firmato a Roma nel 1999 da Francia, Italia e Monaco. Tale Accordo rappresenta il primo trattato mai concluso con l'obiettivo specifico di istituire un'area protetta per i mammiferi marini. È entrato in vigore il 21 febbraio 2002 e si ritiene che sia anche il primo esempio di area marina protetta d'alto mare nel mondo. Tuttavia, considerando che, dall'adozione dell'Accordo, la Francia ha istituito una zona economica esclusiva e l'Italia ha istituito una zona di protezione ecologica, le acque d'altura che si trovano nel Santuario Pelagos sono oggi ridotte alle acque al di sopra la piattaforma continentale monegasca.

Il Santuario si estende per circa 96.000 km² di acque situate tra le coste continentali dei tre Stati contraenti e le isole della Corsica (Francia) e della Sardegna (Italia). Esso comprende le acque aventi condizioni giuridiche diverse per le acque interne marittime, il mare territoriale, la zona di protezione ecologica (nel caso dell'Italia) la zona economica esclusiva (nel caso della Francia) e le acque d'alto mare.

Le parti contraenti dell'Accordo si impegnano ad adottare misure volte a garantire uno stato di conservazione favorevole per ogni specie di mammiferi marini e a proteggere tali specie e il loro habitat da impatti negativi, sia diretti che indiretti (Art. 4).

Inoltre, le parti si impegnano a monitorare la zona e a intensificare la lotta contro tutte le fonti di inquinamento, sia marino che terrestre. In particolare, l'Art. 6, par. 2, prevede l'adozione di strategie nazionali volte a sopprimere progressivamente gli sversamenti di componenti tossici all'interno del Santuario, riconoscendo la priorità alle sostanze elencate nell'Allegato I del Protocollo sulle attività terrestri della Convenzione di Barcellona.

Le parti vietano nel Santuario qualsiasi "presa" deliberata (definita come "caccia, cattura, uccisione o molestia di mammiferi marini, nonché il tentativo di tali azioni") o

perturbazione di mammiferi. Le prese non letali possono essere autorizzate in situazioni urgenti o a fini di ricerca scientifica in situ (Art. 7, lett. a).

Per quanto riguarda la pesca con reti derivanti, le parti si impegnano a rispettare i pertinenti regimi internazionali e dell'Unione europea (Art. 7, lett. b). Si tratta di un riferimento implicito al Regolamento n. 1239/98 del Consiglio europeo dell'8 giugno 1998, che vietava a decorrere dal 1° gennaio 2002 la detenzione a bordo o l'uso per la pesca di una o più reti derivanti utilizzate per la cattura delle specie elencate in un allegato. Le Parti dell'Accordo si concertano, per quanto necessario, in vista di promuovere nei fori competenti, dopo valutazione scientifica, l'adozione di regole riguardanti l'uso di nuovi sistemi di pesca che potrebbero comportare la cattura dei mammiferi marini o mettere in pericolo le loro risorse alimentari, tenuto conto del rischio di perdita o abbandono degli strumenti da pesca in mare (Art. 7, lett. c).

Le Parti si concertano in vista di regolamentare ed eventualmente vietare nel Santuario le competizioni di barche veloci a motore (Art. 9).

Le parti tengono riunioni periodiche per garantire l'applicazione e il follow-up dell'Accordo (Art. 12, par. 1). In questo contesto esse favoriscono ed incoraggiano i programmi di ricerca nazionali e internazionali nonché le campagne di sensibilizzazione presso gli operatori e gli altri utilizzatori del mare, nonché le organizzazioni non governative, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione delle collisioni tra navi e mammiferi marini e la comunicazione alle autorità competenti della presenza di mammiferi marini morti o in difficoltà (Art. 12, par. 2).

Manca tuttavia un organo di gestione del Santuario Pelagos.

Prima del 2004, ciascuna parte stabiliva le proprie priorità e i propri progetti di gestione a livello nazionale. La cooperazione con le altre parti avveniva in modo informale e si verificava solo occasionalmente, al fine di stabilire obiettivi comuni nell'ambito dello sviluppo

del piano di gestione adottato dalle tre parti nel 2004. Con la creazione di un Segretariato permanente nel 2006, le parti hanno iniziato a lavorare regolarmente insieme per attuare le disposizioni del piano di gestione. Quest'ultimo tiene conto anche delle azioni attuate nell'ambito di altri accordi e programmi internazionali, quali ACCOBAMS, RAMOGE e UNEP/MAP. Inoltre, nel 2007 sono stati istituiti tre Gruppi di lavoro nell'ambito del Santuario Pelagos, al fine di perseguire i seguenti obiettivi: conoscenza e mezzi di gestione, comunicazione e prevenzione e governance. Tra gli obiettivi dei Gruppi di lavoro vi è la proposta di misure concrete che soddisfino obiettivi comuni e rispondano a questioni pratiche di gestione per i diversi scenari, nonché la formulazione di raccomandazioni che includono una sintesi degli obiettivi, il costo previsto, il finanziamento, la pianificazione e criteri di valutazione. In mancanza di un organo di gestione specifico per l'area, la cooperazione tra le parti, anche attraverso i Gruppi di lavoro, continua a rivestire un'importanza fondamentale.

Poiché l'Art. 56, lett. b), punto iii, dell'UNCLOS riconosce specificamente la giurisdizione degli Stati costieri per quanto riguarda la protezione e la conservazione dell'ambiente all'interno degli Stati costieri all'interno della zona economica esclusiva, sembra che le parti abbiano già il diritto di far rispettare le norme che si applicano all'interno del Santuario Pelagos per tutte le navi straniere che si trovano entro i suoi confini in applicazione del principio generale *di maiore stat minus*. Questo, almeno, è vero laddove il chiaro scopo di tali misure sia proteggere e preservare l'habitat naturale dei cetacei. Occorre tuttavia prestare particolare attenzione ai diritti di navigazione dei Paesi terzi, poiché nessuna misura può ostacolare la libertà di navigazione che si applica non solo in alto mare, ma anche nella zona economica esclusiva.

A tale riguardo, è di evidente importanza che l'inclusione del Santuario Pelagos nell'Elenco SPAMI ha garantito il riconoscimento dell'area da parte di tutte le parti della Convenzione di Barcellona, ampliando così il numero di Stati vincolati dalle misure pertinenti. Inoltre, anche il Santuario Pelagos è riconosciuto nel quadro di ACCOBAMS come un'area importante per il raggiungimento degli obiettivi di tale accordo.

I due Segretariati permanenti dell'ACCOBAMS e dell'Accordo Pelagos hanno firmato un Memorandum d'intesa per formalizzare il loro partenariato e armonizzare gli sforzi per la protezione delle specie di cetacei protette nell'ambito dell'ACCOBAMS che si trovano all'interno del Santuario Pelagos. Tale tipo di iniziativa può indurre le parti ad adottare ulteriori misure. Ad esempio, la Francia ha recentemente emanato una legislazione che vieta, a partire dal 1° gennaio 2021, l'approccio intenzionale a talune specie di cetacei entro meno di 100 metri in tutte le aree marine protette, compreso il Santuario Pelagos.

Il Santuario Pelagos è quindi un'area soggetta, al contempo, ad un trattato trilaterale, due trattati specificamente dedicati alla protezione di specie (ACCOBAMS) e habitat (Protocollo SPA e diversità biologica), nonché alle legislazioni nazionali degli Stati confinanti. Si può aggiungere che, nel 2022, il Comitato per la Protezione dell'ambiente marino dell'IMO ha approvato in linea di principio la proposta di designazione di una PSSA nel Mediterraneo nord occidentale per proteggere i cetacei dal trasporto marittimo internazionale, presentata da Francia, Italia, Monaco e Spagna.⁸⁴ La proposta, che comprende le due SPAMI del Santuario Pelagos e del corridoio dei cetacei spagnoli, mira a proteggere i cetacei dal rischio di collisioni navali e di inquinamento provocato dalle navi e a sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica su un'area di importanza critica per la balenottera comune e il capodoglio. A seguito di una discussione e di un ampio sostegno alla proposta, è stato istituito un gruppo tecnico incaricato di riesaminarla.⁸⁵

Il Santuario Pelagos è un esempio di cooperazione internazionale per il raggiungimento di obiettivi ambientali basati sulla creazione di un'area specialmente protetta attraverso le due fasi parallele di un trattato specifico e di una SPAMI. Al quadro in essere si aggiungeranno probabilmente altri livelli di cooperazione che coinvolgono gli ABMT, come una PSSA. Il traffico marittimo nel Santuario Pelagos può creare pericoli per alcune specie, come nel Progetto CAMP Otranto. Tuttavia, a differenza del Progetto CAMP Otranto, il Santuario Pelagos è destinato a proteggere l'habitat di un numero limitato di specie di mammiferi marini e non riguarda specifica-

⁸⁴ Doc. IMO MEPC 79/10 del 9 settembre 2022.

⁸⁵ Doc. IMO MEPC 79/15 dell'8 febbraio 2023.

mente la zona costiera. Inoltre, il Santuario Pelagos coinvolge tutti e tre gli Stati costieri che confinano con l'area, cosa che non avviene nel Progetto CAMP Otranto.

Le Bocche di Bonifacio

Le Bocche di Bonifacio sono uno stretto internazionale tra le due isole della Corsica (Francia) e della Sardegna (Italia). La sua larghezza minima è di 3,23 nm. La navigazione attraverso lo stretto è difficile a causa dei venti, delle correnti e di diverse formazioni insulari minori (isole, rocce e bassifondi emergenti a bassa marea).

Le Bocche di Bonifacio sono la prima PSSA istituita nel Mar Mediterraneo [Risoluzione IMO MEPC.204(62) del 15 luglio 2011] e la seconda al mondo per uno stretto internazionale. La Risoluzione MEPC.204(62) raccomanda una serie di misure, quali l'uso dell'instradamento delle navi, la rendicontazione delle navi e il pilotaggio, che sono rivolte alle navi cisterna cariche e alle navi che trasportano sostanze chimiche o sostanze alla rinfusa pericolose.

All'interno delle Bocche di Bonifacio, interamente comprese anche nella SPAMI Santuario Pelagos, la Francia e l'Italia hanno istituito due aree marine protette, vale a dire, sul versante settentrionale, la *Riserva Naturale delle Bocche di Bonifacio* (1999),⁸⁶ e, sul versante meridionale, il *Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena* (1996).⁸⁷

Inoltre, Francia e Italia hanno sfruttato per le Bocche di Bonifacio l'opportunità offerta dal Regolamento UE n. 1082/2006 relativo a un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT),⁸⁸ che ha introdotto un nuovo strumento di cooperazione transfrontaliera; i GECT sono soggetti giuridici istituiti mediante una convenzione di cooperazione vincolante da Stati membri dell'Unione europea, autorità regionali, autorità locali o organismi di diritto pubblico, a seconda dei casi. Inoltre, un GECT può includere come membri uno o più Stati terzi "vicini"

di almeno uno Stato membro dell'Unione europea che è membro dello stesso GECT.⁸⁹ (ciò implica che l'Albania, o gli organismi pubblici di questo Stato, potrebbero diventare membri di un GECT per l'area del Progetto CAMP Otranto).

Il 20 dicembre 2010 il Consiglio di amministrazione del *Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena* ha approvato la Convenzione per l'istituzione del Parco Marino Internazionale delle Bocche di Bonifacio (*Parc Marin International des Bouches de Bonifacio – PMIBB*).⁹⁰ Il 27 gennaio 2011 l'Assemblea della Corsica, a nome dell'Ufficio dell'Ambiente corso, ha approvato lo stesso strumento.⁹¹ Il PMIBB e lo statuto del GECT sono stati firmati dai rappresentanti dei due Stati il 7 dicembre 2012. Il GECT è responsabile, tra l'altro, dell'adozione del piano di gestione per l'area e della sua revisione periodica sulla base di risultati scientifici, della proposta alle autorità competenti di misure adeguate per rafforzare la sicurezza marittima nello stretto e dell'attuazione di azioni comuni di manutenzione e di ripristino degli habitat marini e terrestri sensibili.

La cooperazione instaurata da Francia e Italia per le Bocche di Bonifacio dimostra come due aree protette nazionali limitrofe, pur mantenendo la loro individualità, abbiano istituito un parco marino internazionale. Esse hanno fatto ricorso a uno strumento specifico dell'Unione europea (il Gruppo europeo di cooperazione territoriale), che potrebbe essere utile anche per l'area del Progetto CAMP Otranto. Le misure adottate nelle Bocche di Bonifacio sono rivolte in particolare alla sicurezza della navigazione in uno stretto internazionale e hanno coinvolto l'IMO per l'adozione di una PSSA. Misure e procedure analoghe potrebbero essere prese in considerazione anche per l'area del Progetto CAMP Otranto. Va tuttavia ricordato che, pur essendo un importante passaggio marittimo internazionale, per motivi geografici le Bocche di Otranto non sono uno stretto al quale si applica il regime UNCLOS di passaggio di transito.⁹²

⁸⁶ Decreto ministeriale del 23 settembre 1999.

⁸⁷ Decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 17 maggio 1996.

⁸⁸ *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* N. L 210 del 31 luglio 2006.

⁸⁹ Ai sensi dell'Art. 3 bis, par. 3, del Regolamento GECT, "i paesi terzi limitrofi a uno Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, comprendono le frontiere marittime tra i paesi in questione".

⁹⁰ Delibera del Consiglio di amministrazione del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena n. 31 del 20 dicembre 2010.

⁹¹ Delibera dell'Assemblea della Corsica n. 11/004 del 27 gennaio 2011.

⁹² V. *supra*, par. 1.B.

Inoltre, l'Albania e l'Italia hanno già concluso nel 2000 quattro memorandum d'intesa relativi alla sicurezza della navigazione nel Mar Adriatico meridionale.⁹³

FRA Jabuka/Fossa di Pomo

Tra le FRA istituite dalla CGPM sono particolarmente rilevanti quelle situate nel Mare Adriatico. La FRA Jabuka/Fossa di Pomo è stata istituita nel 2017 con la Raccomandazione CGPM/41/2017/3.

Come base della misura, tale strumento fa esplicito riferimento all'approccio precauzionale, conformemente all'Accordo del 1995 per l'Attuazione delle disposizioni dell'UNCLOS relative alla conservazione e alla gestione delle riserve ittiche transzonali e delle riserve ittiche altamente migratorie e al Codice di condotta della FAO per una pesca responsabile.

L'istituzione della FRA ha fatto seguito alla Risoluzione CGPM/40/2016/2 relativa a una strategia di medio termine (2017-2020) per la sostenibilità della pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero, in particolare Target 4, Output 2 a) sulla "promozione dell'identificazione e della creazione di nuove autorità di regolamentazione per proteggere le aree prioritarie all'interno di aree marine ecologicamente o biologicamente significative (EBSA), EMV (ecosistemi marini vulnerabili), ecc. dalle attività di pesca dannose e dall'attuazione di sistemi di monitoraggio e controllo per garantire l'efficienza di tali misure territoriali, anche in relazione al Target 3". In effetti, la FRA Jabuka/Fossa di Pomo è anche una EBSA ai sensi della CBD.

I mezzi attraverso i quali si persegue l'obiettivo di protezione delle specie demersali nell'area comportano la protezione dei corrispondenti EMV e degli habitat essenziali, attraverso un innovativo strumento di protezione basato sulle aree suddiviso in diverse zone.

Nella Zona A è vietata qualsiasi attività professionale di pesca con reti da fondo, reti a strascico, palangari fissi e trappole. Nella Zona B, dal 2017, tali attività di pesca sono state vietate dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni

anno. Le attività professionali possono essere consentite in questa zona solo se l'imbarcazione o il suo comandante sono in possesso di un'autorizzazione specifica e se sono dimostrate le attività di pesca storiche. Gli Stati, membri della CGPM o non membri che collaborano, sono tenuti a tenere un registro dei pescherecci autorizzati a pescare in questa zona. In ogni caso, tali pescherecci non possono pescare per più di due giorni di pesca alla settimana e coloro che utilizzano attrezzature a strascico gemellate non hanno diritto di pescare per più di un giorno di pesca alla settimana. Nella Zona C, sia le attività di pesca di cui sopra che la pesca ricreativa sono vietate dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno. Vale la pena notare che la raccomandazione pertinente non vieta il secondo tipo di attività né nella Zona A né nella Zona B. Nella Zona C possono essere ammesse solo attività professionali, a condizione che l'imbarcazione o il suo comandante siano in possesso di un'autorizzazione specifica e che siano dimostrate le attività di pesca storiche nella zona. Anche in questo caso, le imbarcazioni devono essere immatricolate per poter entrare nella zona. I pescherecci con reti a strascico sono autorizzati a pescare solo il sabato e la domenica, dalle 05.00 alle 22.00. I pescherecci con reti da fondo, palangari fissi e trappole sono autorizzati a pescare solo dalle 05.00 di lunedì alle 22.00 di giovedì. Le attrezzature da pesca a bordo o in uso devono essere debitamente identificate, numerate e contrassegnate prima di iniziare qualsiasi operazione di pesca o navigazione all'interno della FRA.

Tutte le catture di riserve demersali possono essere sbarcate solo in punti di sbarco designati: a tal fine, i membri della CGPM e i non membri cooperanti designano punti di sbarco in cui sono autorizzati gli sbarchi di riserve demersali provenienti dalla FRA Jabuka/Fossa di Pomo.

L'elenco di tutti i punti di sbarco e l'elenco di tutte le imbarcazioni autorizzate devono essere comunicati alla CGPM entro il 30 aprile di ogni anno.

⁹³ Memorandum d'intesa sul sistema obbligatorio di segnalazione navale nel Mare Adriatico (traffico nell'Adriatico), sull'istituzione di un servizio comune di traffico navale nel Mare Adriatico, concernente l'istituzione di un sistema comune di instradamento e di un sistema di separazione del traffico nel Mare Adriatico meridionale e la cooperazione nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel Mare Adriatico. Tutti i memorandum sono stati conclusi ad Ancona il 19 maggio 2000. In effetti, il memorandum su un sistema di istradamento comune elenca le coordinate di due "tratte raccomandate" per le navi che viaggiano verso nord e verso sud. V. Interreg Adrion (Adriatico-Ionio) – Amministrazione marittima slovena, *Analisi degli accordi esistenti in materia di sicurezza della navigazione nei Mari Adriatico e Ionio*, 2022.

Oltre alle misure basate sull'area e alle chiusure per fasce orarie, lo strumento che istituisce la FRA Jabuka/Fossa di Pomo comprende alcune disposizioni relative al monitoraggio. In particolare, i pescherecci autorizzati a pescare nella Zona B o C devono essere dotati di sistemi di controllo dei pescherecci (VMS) o di sistemi di identificazione automatizzati (AIS). Le imbarcazioni che non sono autorizzate a pescare in tali zone sono autorizzate a transitare attraverso la FRA solo se seguono una rotta diretta a una velocità costante non inferiore a 7 nodi e sono dotate di VMS o AIS attivi a bordo.

È inoltre previsto che i membri della CGPM e i non membri cooperanti richiamino l'attenzione delle autorità nazionali e internazionali competenti al fine di proteggere la FRA Jabuka/Fossa di Pomo dall'impatto di qualsiasi attività che possa compromettere la conservazione delle caratteristiche tipiche degli habitat particolari. Tali Stati possono decidere di adottare misure più rigorose per le navi battenti la loro bandiera.

Al momento della sua adozione, è stato deciso che la raccomandazione che istituisce la FRA Jabuka/Fossa di Pomo avrebbe prodotto effetti fino al 31 dicembre 2020. Le informazioni dirette raccolte dai consulenti del presente studio con la CGPM confermano che la FRA Jabuka/Fossa di Pomo è considerata uno dei migliori esempi di gestione per la conservazione delle specie demersali in un'area transfrontaliera (che coinvolge Croazia e Italia). Di conseguenza, la FRA Jabuka/Fossa di Pomo è stata confermata come una FRA "permanente", insieme a tutte le relative misure di gestione, in occasione della 44^a sessione della CGPM (2-6 novembre 2021).

La FRA Canyon di Bari

La 44^a sessione della CGPM ha istituito una FRA nel cosiddetto "Canyon di Bari".

La Raccomandazione CGPM/44/2021/3 definisce due zone: nella Zona A è vietata la pesca professionale e ricreativa (par. 4) e la Zona B è una fascia di rispetto in cui è vietata la pesca con reti a strascico, reti da fondo e pesca ricreativa (par. 5). Le attività di pesca con palangari fissi e trappole possono essere autorizzate a condizione che l'imbarcazione e/o il suo comandante siano in possesso di un'autorizzazione specifica e che

siano dimostrate le attività di pesca storiche nella fascia di rispetto. Le PCC istituiscono un registro dei pescherecci autorizzati a pescare nella Zona B (par. 6).

Le PCC comunicano al segretariato della CGPM, entro il 30 aprile 2022 del primo anno di attuazione, l'elenco delle navi autorizzate per il 2022 e successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco delle navi autorizzate per l'anno successivo. Per ciascuna imbarcazione, l'elenco contiene le informazioni di cui all'Allegato 2 (par. 7).

I pescherecci autorizzati sbarcano le catture di riserve demersali solo nei punti di sbarco designati dalla PCC. A tal fine, ciascuna PCC designa i punti di sbarco nei quali sono autorizzati gli sbarchi di riserve demersali provenienti dalla FRA del Canyon di Bari. L'elenco di tali punti di sbarco è comunicato al Segretariato della CGPM entro il 30 aprile di ogni anno a partire dal 2022 (par. 8).

I pescherecci autorizzati a pescare nella Zona B devono essere dotati di sistemi di controllo dei pescherecci (VMS) e/o di sistemi di identificazione automatizzati (AIS) funzionanti correttamente, e le attrezzature da pesca a bordo o in uso sono debitamente identificati, numerati e contrassegnati prima di iniziare qualsiasi operazione di pesca o navigazione nella FRA (par. 9).

I pescherecci che sono dotati di reti a fondo, reti a strascico, palangari fissi e trappole, senza autorizzazione, vanno autorizzati a transitare attraverso la FRA solo se seguono una rotta diretta a una velocità costante non inferiore a 7 nodi e sono dotate di VMS o AIS attivi a bordo (art. 10).

Le due autorità di regolamentazione già istituite nel Mare Adriatico mostrano quante disposizioni specifiche possono essere adottate per regolamentare la pesca all'interno degli ABMT e promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche ivi presenti. Considerando che la CGPM ha concordato una roadmap per l'istituzione di una FRA nell'Adriatico meridionale,⁹⁴ una futura FRA nell'area del Progetto CAMP Otranto sembra un ABMT idoneo a rafforzare la cooperazione tra i due Stati confinanti (coinvolgendo anche Stati terzi) e a creare una connessione tra le due rispettive zone costiere.

⁹⁴ V. *supra*, par. 2.C.

PROMOZIONE DEL PARTENARIATO IN TUTTO IL MARE ADRIATICO

Per la sostenibilità costiera in Albania e Italia

CAMP Otranto è il primo progetto transfrontaliero dal lancio del Programma di Gestione delle Aree Costiere (CAMP) avvenuto nel 1989. L'obiettivo principale del progetto è quello di testare la metodologia CAMP a livello transfrontaliero nel Canale di Otranto, comprese le aree marine all'interno e al di fuori della giurisdizione nazionale che interessano sia l'Albania che l'Italia, indipendentemente dalle diverse condizioni naturali, giuridiche e socioeconomiche. Affrontando le sfide ambientali costiere e marine in questa parte molto sensibile del bacino del Mediterraneo, il progetto contribuisce allo sviluppo di una gestione costiera sostenibile e alla condivisione di know-how e di migliori pratiche di modellizzazione.

PER ULTERIORI RISORSE E DETTAGLI SUI PROGETTI CAMP,
VISITARE IL SITO WWW.PAPRAC.ORG